BOLLETTINO UFFICIALE

n. 42
DEL 17 OTTOBRE 2012

Anno XLIX n. 42

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

12_42_1_LRE_17

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17
Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 modifica alla legge regionale 1/2007

1. Al comma 70 dell'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), le parole <<dal quale si escludono le prime due annualità>> sono sostituite dalle seguenti: <<dal quale si escludono le prime tre annualità>>.

Art. 2 norme finanziarie urgenti

1. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), con riferimento al Fondo di cui all'articolo 38 della medesima legge, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 7713 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione "Finanziamenti a favore dell'imprenditoria giovanile - spese d'investimento".
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e dal capitolo 9338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
3. Per le finalità di cui all'articolo 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 460.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.1022 e del capitolo 9188 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
4. All'onere derivante dal comma 3 si provvede mediante storno di 460.000 euro dall'unità di bilancio 1.5.1.1028 e dal capitolo 7703 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
5. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 38, lettera b), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5058 e del capitolo 5846 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Conferimento iniziale al patrimonio della Fondazione scuola merletti di Gorizia - spese d'investimento".
6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.2.1141 e dal capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), è autorizzata la spesa di 50.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5051 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

8. All'onere derivante dal comma 7 si provvede mediante storno di 50.000 euro dall'unità di bilancio 6.1.1.5058 e dal capitolo 5845 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 ottobre 2012

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 1
- Il testo dell'articolo 6, comma 70, come da ultimo modificato dalla legge regionale 14/2012, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
70. La concessione del finanziamento è subordinata alla presentazione alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio attività culturali, del piano di cui al comma 69. L'erogazione della prima annualità del finanziamento e' disposta all'atto della presentazione del contratto definitivo di mutuo e il relativo rimborso, dal quale si escludono le prime tre annualità, è previsto a decorrere dall'ottavo anno dall'erogazione.

Note all'articolo 2
- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5, come modificato dalla legge regionale 14/2012, è il seguente:
Art. 20 interventi per l'imprenditoria
1. La Regione valorizza l'imprenditorialità' giovanile quale fattore determinante dello sviluppo economico e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) favorisce la propensione all'imprenditorialità' dei giovani nell'ambito dei programmi del sistema formativo regionale;
b) promuove e sostiene progetti diretti ad avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditoria attraverso la valorizzazione delle capacità creative nella realizzazione della propria attività;
c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto;
d) promuove e sostiene azioni volte a favorire il passaggio generazionale nel sistema delle imprese del Friuli Venezia Giulia, anche attraverso la predisposizione di servizi informativi e di consulenza;
e) favorisce l'implementazione di strumenti, quali gli incubatori e gli acceleratori di impresa, specificamente rivolti ai giovani imprenditori, con l'obiettivo prioritario di cogliere le esigenze di innovazione del tessuto produttivo del Friuli Venezia Giulia;
f) promuove progetti in collaborazione con le università, le istituzioni scolastiche e gli enti di formazione, al fine di migliorare l'integrazione tra mondo della scuola e del lavoro, con particolare riguardo alla nascita di nuove imprese;
g) promuove nell'ambito dei progetti di coabitazione di cui all'articolo 14, comma 1, la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio, da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione regionale, anche tramite delega alla Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia (Unioncamere FVG), e' autorizzata a concedere contributi in conto capitale a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile, a parziale copertura dei costi per la realizzazione dei pertinenti investimenti nonché delle spese di costituzione e primo impianto. Gli interventi contributivi valorizzano in particolare lo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee imprenditoriali realizzate da enti pubblici e privati. Per la parte dei costi non coperti dai contributi di cui al presente comma, i progetti possono beneficiare di altri ausili pubblici e agevolazioni finanziarie, incluse le garanzie di cui all'articolo 28.
4. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'assessore alle attività produttive e dell'assessore competente alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di Stato. L'entità' massima dei contributi e' pari al 50 per cento della spesa ammissibile. L'importo del contributo e' compreso tra 2.500 euro e 20.000 euro; nel caso di società con almeno tre soci tale importo e' compreso tra 5.000 euro e 40.000 euro.
4 bis. In sede di prima applicazione, il regolamento di cui al comma 4 e' emanato anche nelle more della costituzione del Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1.

4 ter. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale si avvale del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche, di cui all' articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), integrato da due componenti esperti in materia di imprenditoria giovanile, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, rispettivamente per i settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e servizi, le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004.
5. Tenuto conto delle esigenze connesse alla programmazione finanziaria regionale, la legge finanziaria può determinare, a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge, riduzioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a favore delle nuove imprese costituite da giovani.
6. Per le finalità previste dal comma 5, si definiscono imprese costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari sono giovani;
b) le società e le cooperative in cui i giovani rappresentano la maggioranza assoluta dei soci e detengono la maggioranza assoluta del capitale sociale.
7. La Regione predispone annualmente un foglio informativo sull'insieme delle misure a sostegno delle attività autonome e imprenditoriali. Il foglio informativo e' reso disponibile presso gli sportelli Informagiovani e a mezzo degli strumenti telematici della Regione.
8. La Regione, nell'ambito del Portale regionale giovani, attiva una specifica sezione interattiva dedicata all'imprenditorialità' giovanile, alle opportunità offerte dallo Stato, dalla Regione, dagli enti locali, dagli enti camerali e dalle organizzazioni imprenditoriali e di categoria. Il sito internet, oltre alla divulgazione dei materiali informativi, attiva un servizio di consulenza on-line rivolto ai giovani residenti in Friuli Venezia Giulia.

- Il testo dell'articolo 38 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 è il seguente:
Art. 38 Fondo regionale per i giovani
1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, e' istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell' articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007 , a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unita' di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.

- Il testo dell'articolo 174 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, come da ultimo modificato dalla legge regionale 29/2005, è il seguente:
Art. 174 apertura di credito a favore di funzionari delegati
1. Per le esigenze della Direzione centrale attività produttive può essere autorizzata, entro i limiti determinati con regolamento regionale, l'apertura di credito a favore di un dipendente regionale con qualifica non inferiore a quella di consigliere, assegnato alla medesima struttura, e possono essere disposti i relativi ordini di accreditamento per le spese relative all'acquisto di beni strumentali e di servizi di seguito indicati:
a) realizzazione di manifestazioni e iniziative promozionali nei settori di competenza della Direzione centrale, comprese la stampa e la diffusione di materiali promozionali da parte della Regione o di soggetti terzi;
b) realizzazione di attività di pubbliche relazioni connesse ad attività istituzionali, compresa l'ospitalità';
c) compensi e rimborsi a commissioni e comitati;
d) acquisto di materiale informativo, comprese riviste e pubblicazioni su supporto informatico e accesso a pagamento a banche dati on-line;
e) interventi per spese urgenti non programmate, necessarie alla realizzazione delle finalità del presente articolo.
2. Il funzionario delegato utilizza le somme poste a sua disposizione mediante l'emissione di ordinativi in favore dei creditori entro i limiti indicati nell'ordine di accreditamento.

- Il testo dell'articolo 7, comma 38, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 è il seguente:
38. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della fondazione di cui al comma 35 attraverso:
a) la concessione in uso, per tutta la durata della fondazione, degli immobili regionali destinati, alla data di costituzione della stessa, a sede della Scuola dei corsi merletti di Gorizia di cui alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 21 (Attribuzione all'Istituto regionale per la formazione professionale della gestione dei corsi merletti), e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 78 (Gestione della scuola dei corsi merletti di Gorizia), con tutti i relativi arredi, attrezzature e pertinenze;
b) l'assegnazione di un conferimento patrimoniale nella misura stabilita in sede di atto costitutivo.

- Il testo dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come da ultimo modificato dalla legge regionale 12/2010, è il seguente:
3. Nell'ambito dell'azione promozionale e di sostegno allo sviluppo dell'offerta formativa nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale e' autorizzata a erogare appositi contributi per sostenere, anche sulla base di specifici

protocolli d'intesa sottoscritti con la Regione stessa, l'organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole e la realtà sociale ed economica del territorio.

LAVORI PREPARATORI
Stralcio n. 208-01
- Stralcio costituito dall'emendamento di pagina 46 bis.2 del disegno di legge 208 "Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione", deliberato dal Consiglio regionale nella seduta del 31 luglio 2012;
- assegnato alla VI Commissione permanente il 4 settembre 2012;
- esaminato dalla VI Commissione nella seduta del 18 settembre 2012 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, senza modifiche, con relazione del consiglieri Camber, Codega, Antonaz, Colussi;
-esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta unica dell'1 ottobre 2012.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4892/P dd. 8 ottobre 2012.

12_42_1_LRE_18

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 18
Disposizioni per la tutela delle donne affette da endometriosi.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità e oggetto

1. Al fine di migliorare la tutela della salute e le condizioni di vita, individuali e sociali, delle donne affette da endometriosi, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con la presente legge:
a) promuove la prevenzione e la diagnosi precoce dell'endometriosi, nonchè il miglioramento della qualità delle cure;
b) promuove la conoscenza dell'endometriosi e dei suoi effetti dal punto di vista sanitario, sociale e lavorativo;
c) riconosce l'associazionismo specifico del territorio e le attività di volontariato finalizzate a sostenere e aiutare le donne affette da endometriosi, nonché le loro famiglie.

Art. 2 Osservatorio regionale sull'endometriosi

1. È istituito, presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, l'Osservatorio regionale sull'endometriosi.
2. L'Osservatorio ha il compito di:
a) svolgere attività di monitoraggio dei casi di endometriosi sul territorio regionale, delle azioni di diagnosi, cura e formazione promosse dal Servizio sanitario regionale, nonchè delle iniziative di informazione previste dalla presente legge;
b) raccogliere dati e statistiche sulla fenomenologia dell'endometriosi, nonché sulle azioni promosse in sede nazionale ed europea;
c) proporre alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute l'attuazione di campagne di informazione per il personale sanitario e la popolazione;
d) promuovere azioni di prevenzione dirette alla diagnosi precoce;
e) proporre, sulla base dei dati raccolti, alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, modalità di coordinamento delle attività di diagnosi, cura e ricerca;
f) trasmettere, con cadenza annuale, alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente una relazione sull'attività svolta.
3. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute stabilisce la composizione dell'Osservatorio e le sue modalità di nomina e funzionamento. Fanno comunque parte dell'Osservatorio rappresentanti delle associazioni regionali che si occupano di endometriosi, almeno una rappresentanza per ogni professione medica responsabile del piano diagnostico-terapeutico e assistenziale, una rappresentante della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna, un rappresentante dei consultori familiari, nonché, previa intesa con i rispettivi enti, rappresentanti indicati dalle Università degli studi della regione e dalle sedi regionali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
4. La mancata designazione di componenti nel termine stabilito dalla Direzione centrale competente

in materia di tutela della salute non pregiudica la costituzione e i lavori dell'Osservatorio. Le riunioni dell'Osservatorio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
5. I componenti dell'Osservatorio partecipano alle riunioni direttamente o tramite delegati. La partecipazione ai lavori non comporta il riconoscimento di compensi, gettoni di presenza o rimborsi spese.
6. Le funzioni di segreteria dell'Osservatorio sono assicurate da personale della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.
7. L'Osservatorio è costituito con decreto del direttore della Direzione centrale competente in materia di tutela della salute.

Art. 3 Registro regionale dell'endometriosi

1. È istituito il Registro regionale dell'endometriosi, per la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.
2. Il Registro riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia sul territorio regionale.
3. Il Registro rileva in particolare:
a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia;
b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti;
c) la qualità delle cure prestate;
d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito l'Osservatorio di cui all'articolo 2 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sono definiti i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro, anche con strumenti informatici e telematici.
5. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute cura la realizzazione e l'aggiornamento del Registro, utilizzando a tal fine i dati del Sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) e gli altri dati in possesso degli enti del Servizio sanitario regionale, tenendo conto altresì di quelli forniti dalle associazioni regionali che si occupano di endometriosi.
6. I dati riportati nel Registro sono utilizzati, in occasione della predisposizione degli atti regionali di pianificazione e programmazione, per individuare azioni finalizzate alla diagnosi precoce e all'ottenimento dei trattamenti medico-sanitari più efficaci.

Art. 4 campagne di informazione e sensibilizzazione

1. La Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, anche sulla base dei dati del Registro di cui all'articolo 3 e dei lavori dell'Osservatorio di cui all'articolo 2, può promuovere campagne informative e di sensibilizzazione sulle problematiche relative all'endometriosi.
2. Le campagne sono dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia, soprattutto nelle scuole, e a promuovere il ricorso al medico di fiducia, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta della malattia e prevenire l'infertilità a essa correlata.
3. Le campagne sono realizzate di norma in collaborazione con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi e con il coinvolgimento dei medici e dei consultori familiari.

Art. 5 Giornata regionale per la lotta all'endometriosi

1. È istituita la "Giornata regionale per la lotta all'endometriosi", da celebrare il 9 marzo di ogni anno.
2. In occasione della Giornata regionale, l'Assessore regionale competente in materia di tutela della salute promuove iniziative di sensibilizzazione sull'endometriosi.
3. Le iniziative di sensibilizzazione sono realizzate con il supporto dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e in coordinamento con le associazioni regionali che si occupano di endometriosi.
4. In occasione della Giornata regionale, l'Osservatorio di cui all'articolo 2 rende pubblico lo stato di realizzazione e il programma delle iniziative complessivamente previste per il contrasto della malattia.

Art. 6 formazione del personale medico, di assistenza e dei consultori familiari

1. Nell'ambito della pianificazione delle attività formative, gli enti del Servizio sanitario regionale prevedono specifiche iniziative di formazione e aggiornamento sull'endometriosi destinate al personale medico, di assistenza e dei consultori familiari.

Art. 7 Associazioni e attività di volontariato

1. La Regione riconosce il rilevante apporto delle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di cui al comma 1

a sostegno delle attività aventi come obiettivo il perseguimento di finalità di solidarietà, diretta a sostenere e aiutare donne affette da endometriosi, nonché progetti di formazione e informazione anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le Università, rivolti alla collettività regionale.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2.
4. In via di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui ai commi 2 e 3, è adottata anche nelle more dell'approvazione del regolamento di cui al presente articolo.

Art. 8 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dal disposto di cui agli articoli 4 e 5 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4861 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per campagne informative e di sensibilizzazione in materia di endometriosi".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4862 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni che si occupano di endometriosi sul territorio regionale".
3. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 1 e 2 per complessivi 50.000 euro si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 7.1.1.1131 e dal capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 ottobre 2012

TONDO

LAVORI PREPARATORI
Progetto di legge n. 163
- di iniziativa dei consiglieri Lupieri, Moretton, Corazza, Kocijančič, Colussi, Baiutti, Brandolin, Brussa, Codega, Della Mea, Gabrovec, Gerolin, Iacop, Marsilio, Menis, Menosso, Pupulin, Tesini, Travanut, Zvech, presentato al Consiglio regionale il 19 luglio 2011 e assegnato alla III Commissione permanente il 21 luglio 2011;

Progetto di legge n. 174
- di iniziativa dei consiglieri Blasoni, Dal Mas, Marini, Novelli, Valenti, Venier Romano, De Mattia, Rosolen, presentato al Consiglio regionale il 5 ottobre 2011 e assegnato alla III Commissione permanente l'11 ottobre 2011;
- esaminati in via preliminare e abbinati, con nomina di un Comitato ristretto, dalla III Commissione permanente, nella seduta del 26 gennaio 2012;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 23 febbraio 2012, 13 marzo 2012 e 11 aprile 2012, con approvazione di un testo unificato;
- testo unificato esaminato e approvato dalla III Commissione permanente nella seduta del 20 giugno 2012, all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Blasoni e Lupieri;
- testo unificato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell'1 ottobre 2012 all'unanimità, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4894/P dd. 8 ottobre 2012.

12_42_1_LRE_19

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19
Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE
TITOLO I - NORME IN MATERIA DI ENERGIA

TITOLO I - NORME IN MATERIA DI ENERGIA
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE

Art. 1 oggetto e finalità

1. Con il presente titolo la Regione in modo organico disciplina:
a) le funzioni e l'organizzazione delle attività a essa attribuite in materia di energia dal decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli - Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
b) il riordino del conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di energia agli enti locali;
c) la programmazione del sistema energetico regionale nelle sue diverse articolazioni settoriali.
2. La Regione, in armonia con gli indirizzi e con gli strumenti della pianificazione strategica regionale e della politica energetica comunitaria e nazionale, per garantire il diritto all'energia, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e lo sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, promuove azioni e iniziative volte a conseguire con equilibrio:
a) l'uso efficiente e razionale dell'energia, il suo risparmio, la riduzione degli sprechi energetici, la valorizzazione e l'incentivazione dell'uso delle fonti rinnovabili ai fini del miglioramento dell'ambiente, della riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, e dell'incremento dell'autonomia energetica regionale;
b) la garanzia della sicurezza dell'approvvigionamento di energia per tutti gli utenti della regione anche con lo sviluppo e la razionalizzazione delle infrastrutture energetiche;
c) il contenimento e la riduzione dei costi dell'energia, anche con misure per favorire il suo acquisto organizzato, l'importazione dall'estero e l'aggregazione di società di servizi energetici;
d) l'incremento della qualità del sistema energetico regionale con lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione tecnologica nel settore energetico e dell'uso di combustibili con ridotto impatto sull'ambiente;
e) l'incremento della competitività del sistema energetico regionale, favorendo la liberalizzazione del mercato e lo sviluppo di dinamiche concorrenziali;
f) la diffusione della conoscenza dell'uso razionale dell'energia per il contenimento dei fabbisogni e dei costi relativi;
g) l'incremento della generazione diffusa di energia, con impianti di piccola taglia e microgenerazione, anche con l'utilizzo di fonti rinnovabili e sistemi di cogenerazione e trigenerazione di energia;
h) la conoscenza e la condivisione dei temi energetici di interesse collettivo attraverso la formazione, l'informazione e la diffusione delle informazioni;
i) la semplificazione, lo snellimento, il riordino e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi in materia di energia e delle procedure per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi.
3. La Regione e le amministrazioni preposte agli adempimenti di cui alle presenti norme si dotano di una struttura amministrativa dedicata, con funzioni accentrate e specifiche competenze in materia di energia.

Art. 2 funzioni della Regione

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1, esercita tutte le funzioni amministrative non riservate a Province e Comuni e in particolare:
a) emana gli atti normativi e di indirizzo, ed elabora gli strumenti della programmazione energetica regionale;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2;
c) promuove misure e forme di incentivazione finanziaria per l'efficienza e il risparmio energetico e per l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili nelle attività agricole, industriali, terziarie, civili e dei trasporti;
d) partecipa ai procedimenti di consultazione, coordinamento e intesa con gli organi dello Stato e con le altre Regioni; rilascia gli atti di intesa di cui all'articolo 11 relativi agli impianti e alle infrastrutture energetiche di competenza statale;
e) provvede al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 12 per gli impianti e le infrastrutture energetiche non riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 110/2002 e non riservate a Province e Comuni ai sensi degli articoli 3 e 4, anche nei casi in cui le opere interessino territori di più province ovvero abbiano carattere sovraregionale;
f) formula gli indirizzi, fornisce supporto ai procedimenti e coordina l'esercizio delle funzioni conferite alle autonomie locali;
g) definisce le modalità per far confluire nel sistema informativo regionale le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;
h) definisce indirizzi e disposizioni per le verifiche degli impianti termici e la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;
i) promuove forme di incentivazione per favorire l'aggregazione, la gestione associata e la fusione tra operatori dei servizi di distribuzione del gas e dell'energia elettrica nel territorio regionale, per ottenere società di gestione risultanti che servano almeno 100.000 utenti finali;
j) favorisce e promuove la realizzazione di indagini conoscitive per determinare lo stato di consistenza, la stima del valore di mercato e la quota di proprietà pubblica delle reti di distribuzione del gas naturale presenti sul territorio, ai fini della determinazione dei canoni di utilizzo, di equo indennizzo e delle condizioni economiche dei contratti di servizio per l'affidamento, da parte dei Comuni e ai sensi delle vigenti norme, del servizio di distribuzione locale del gas sul territorio;
k) promuove iniziative e forme di incentivazione finanziaria finalizzate alla ricerca e all'innovazione tecnologica anche nei settori delle fonti rinnovabili, del risparmio energetico e della generazione diffusa di energia, anche in accordo con centri di ricerca, enti locali, istituzioni e aziende;
l) favorisce e promuove, per il miglioramento dello stato dell'ambiente, anche con l'utilizzo dei mezzi multimediali, la diffusione della conoscenza fra i cittadini in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente e razionale dell'energia per il contenimento dei consumi e dei costi relativi.

Art. 3 funzioni della Provincia

1. La Provincia, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede:
a) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2009/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);
b) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici;
c) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili, con potenza inferiore o uguale a 35 megawatt termici, ovvero, qualora la potenza termica non fosse determinabile, con potenza elettrica nominale inferiore o uguale a 20 megawatt elettrici;
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), relative all'installazione, al potenziamento e all'esercizio di elettrodotti di carattere locale con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, esclusi gli elettrodotti di carattere sovraregionale di cui all'articolo 18;
e) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), relative all'installazione e all'esercizio di gasdotti di distribuzione che interessano uno o più territori comunali della medesima provincia, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme;
f) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), per la costruzione di reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) che interessano il territorio della medesima Provincia.

Art. 4 funzioni del Comune

1. Il Comune, in conformità agli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvede anche in forma associata con altri Comuni:
a) alla predisposizione, approvazione e attuazione del documento energetico comunale (DEC) di cui

all'articolo 6, anche riferito a un ambito intercomunale, per favorire, promuovere e attuare su scala comunale il risparmio energetico, il controllo, l'uso razionale, la produzione e la generazione diffusa di energia con l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, in conformità e in attuazione della programmazione energetica regionale di cui all'articolo 5;
b) agli adempimenti connessi alla certificazione energetica degli edifici di cui al decreto legislativo 192/2005, alla legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile), e successivi strumenti attuativi regionali;
c) al controllo degli impianti termici nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 192/2005;
d) alle autorizzazioni, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera f), per l'installazione e l'esercizio di impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 3.000 metri cubi, esclusi impianti e depositi dotati di oleodotti, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL) di cui al decreto legislativo 22 febbraio 2006, n. 128 (Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239);
e) all'esercizio delle funzioni relative al ricevimento delle dichiarazioni e segnalazioni connesse alle procedure abilitative semplificate, nonché al ricevimento delle comunicazioni relative agli impianti e alle infrastrutture energetiche di cui all'articolo 16;
f) all'attività di vigilanza e controllo relativa all'attuazione dei provvedimenti abilitativi di cui agli articoli 12 e seguenti e a quelli di propria competenza ai sensi della presente legge, alla segnalazione delle violazioni alle amministrazioni competenti e all'applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui all'articolo 28.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE ENERGETICA

Art. 5 Piano energetico regionale, atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili e programmi regionali operativi

1. Il piano energetico regionale (PER) è lo strumento strategico di riferimento con il quale la Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali e comunitari e delle norme vigenti, assicura una correlazione ordinata fra energia prodotta, il suo uso migliore e la capacità di assorbirla da parte del territorio e dell'ambiente, individua gli obiettivi principali e le direttrici di sviluppo e potenziamento del sistema energetico regionale per la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia, definendo programmi di attuazione, azioni dirette, linee di indirizzo e di coordinamento, anche per individuare gli interventi oggetto di incentivazioni regionali.
2. Il PER costituisce strumento di riferimento per le azioni regionali in materia di energia, è coordinato con gli strumenti della pianificazione e della programmazione regionale ed è aggiornato almeno ogni cinque anni.
3. Sono obiettivi del PER nel rispetto dei principi di sostenibilità:
a) l'assicurazione della disponibilità, della qualità e della continuità dell'energia necessaria per tutti gli utenti del territorio regionale;
b) l'aumento dell'efficienza del sistema energetico regionale per favorire il risparmio energetico e l'uso razionale dell'energia;
c) la promozione, l'incentivazione e lo sviluppo della generazione distribuita di energia e della produzione energetica da fonti rinnovabili in armonia con le direttive comunitarie e nazionali in materia;
d) la riduzione dei costi dell'energia favorendo la concorrenza fra gli operatori, la diversificazione delle fonti energetiche, le infrastrutture di interconnessione transfrontaliere e l'organizzazione di gruppi d'acquisto di energia;
e) il miglioramento ambientale anche con la riduzione delle emissioni dei gas responsabili delle variazioni climatiche derivanti dai processi di carattere energetico;
f) l'innovazione e la sperimentazione tecnologica e gestionale in tutti i settori energetici;
g) il raggiungimento di un risparmio energetico medio, rispetto ai consumi energetici regionali, coerente con gli obiettivi comunitari e nazionali.
4. Il PER, anche in riferimento ai fabbisogni e ai costi ambientali, contiene:
a) l'analisi del sistema energetico regionale complessivo con i dati e i bilanci energetici più recenti;
b) le indicazioni relative alle disponibilità energetiche potenziali del territorio e quelle derivanti dalle tendenze del sistema economico ed energetico regionale;
c) gli obiettivi strategici, i conseguenti obiettivi operativi e le relative azioni derivate da attuarsi attraverso programmi attuativi;
d) gli scenari energetici regionali prevedibili, nell'arco temporale assunto, delineati sia in assenza che in

considerazione delle ipotesi di attuazione programmate;
e) l'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma;
f) gli scenari di emissioni inquinanti e di anidride carbonica corrispondenti alle scelte e agli indirizzi del PER nel periodo considerato;
g) le norme di attuazione vincolanti eventualmente previste, nonché le eventuali indicazioni e gli indirizzi per i programmi, i documenti e le azioni energetiche degli enti locali;
h) gli eventuali criteri, indirizzi, limiti, divieti e condizioni di ammissibilità degli impianti energetici;
i) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 settembre 2010, n. 219;
j) gli eventuali criteri, indirizzi e metodologie per l'individuazione della localizzazione di impianti e di corridoi per le infrastrutture energetiche sul territorio regionale;
k) l'eventuale indicazione di strumenti, criteri e modalità per la diffusione delle informazioni al pubblico in materia di impianti e infrastrutture energetiche anche ai fini della condivisione delle opzioni e del consenso sociale;
l) le eventuali indicazioni e disposizioni, per le strutture interne dell'Amministrazione regionale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi energetici.
5. Il PER è predisposto a cura della struttura regionale competente in materia di energia, sentite le altre strutture regionali eventualmente interessate dalla predisposizione di programmi e interventi settoriali finanziati con fondi comunitari, statali e regionali che riguardino anche la materia dell'energia.
6. Il PER è adottato dalla Giunta regionale, è sottoposto alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alle vigenti norme, è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, è emanato con decreto del Presidente della Regione pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.
7. In attuazione del provvedimento ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), (burden sharing), nelle more dell'approvazione del PER con i contenuti di cui al comma 4, è predisposto, con le modalità di cui al comma 5, un atto di programmazione regionale per le fonti rinnovabili (APR) congruente con la quota minima di produzione di energia da fonti rinnovabili assegnata alla Regione.
8. L'APR assicura uno sviluppo equilibrato delle diverse fonti, definisce le misure e gli interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal provvedimento ministeriale, può individuare le aree e i siti del territorio non idonei all'installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla base dei criteri di cui all'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 ed è approvato con le modalità di cui al comma 11, escluse le procedure relative alla VAS.
9. Nel caso in cui contenga l'individuazione delle aree e dei siti non idonei di cui al comma 8, l'APR è sottoposto alle procedure relative alla VAS.
10. Nell'ambito delle finalità e in attuazione degli obiettivi del PER, possono essere predisposti, con le modalità di cui al comma 5, programmi regionali operativi (PRO) singolarmente dedicati ai settori delle fonti rinnovabili, della generazione distribuita di energia e a quelli del risparmio energetico, finalizzati, nel campo dell'offerta di energia, allo sfruttamento ottimale e integrato delle risorse energetiche rinnovabili e non rinnovabili disponibili in specifici ambiti territoriali e, nel campo della domanda di energia, all'ottenimento dei migliori risparmi energetici nei diversi settori.
11. I PRO sono predisposti, anche per fasi di attuazione, con riferimento all'intero territorio regionale o a sue parti, sono sottoposti alle procedure relative alla VAS di cui alle vigenti norme, sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
12. Gli atti di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui al presente articolo sono pubblicati nel sito internet della Regione.

Art. 6 documento energetico comunale

1. Il documento energetico comunale (DEC), in conformità alle norme di attuazione e compatibilmente con gli obiettivi, le indicazioni, gli indirizzi, i criteri, i limiti e le condizioni del PER e dei PRO di cui all'articolo 5 qualora esistenti, contiene:
a) l'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e per settore nel territorio comunale;
b) l'analisi delle disponibilità energetiche presenti e potenziali del territorio comunale per quanto riguarda lo sfruttamento delle fonti rinnovabili in genere, con particolare riferimento alle risorse agro-forestali esistenti;
c) la stima del potenziale quantitativo e qualitativo, effettuata anche per ambiti, delle superfici complessive di coperture e involucri degli edifici esistenti e in previsione, con particolare riferimento a quelli

produttivi, per l'installazione di impianti solari e solari fotovoltaici;
d) l'individuazione delle ipotesi, delle proposte e delle misure atte ad attuare e a favorire lo sfruttamento delle potenzialità e delle risorse da fonti energetiche rinnovabili, in relazione alle tecnologie disponibili e di utilizzo preferenziale, anche da parte delle attività e delle aziende agricole, artigianali e industriali presenti sul territorio;
e) l'individuazione, subordinatamente all'approvazione del PER o dell'APR di cui all'articolo 5 e nel rispetto dei loro contenuti, degli ambiti e dei complessi edilizi del territorio comunale ritenuti particolarmente idonei e di quelli ritenuti inidonei fino alla preclusione, per lo sfruttamento delle diverse potenzialità energetiche delle singole fonti, con le eventuali relative specifiche condizioni tecniche di ammissibilità, da introdurre successivamente negli strumenti urbanistici comunali; l'individuazione degli ambiti e dei complessi edilizi tiene conto della loro localizzazione ed esposizione anche in relazione alle infrastrutture energetiche esistenti e agli ambiti insediativi, delle qualità agricole e forestali dei terreni, degli aspetti paesaggistici e ambientali;
f) l'individuazione di interventi energetici coordinati e integrati negli ambiti industriali-artigianali di interesse locale a libera localizzazione atti ad attuare il risparmio e l'efficienza energetica, nonché la generazione distribuita di energia;
g) le indicazioni e le misure relative a programmi e interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento agli edifici di proprietà comunale, nonché con riferimento al sistema della mobilità locale, del traffico e della viabilità;
h) un programma di diffusione dell'informazione agli utenti finali in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia, fonti rinnovabili e sostenibilità degli edifici;
i) l'individuazione delle possibili disposizioni normative in materia di risparmio energetico, uso razionale dell'energia negli edifici e sostenibilità degli edifici, da introdurre successivamente nei regolamenti edilizi comunali in riferimento anche a quanto disposto dall'articolo 6, commi 4 e 5, della legge regionale 23/2005;
j) l'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti anche con riferimento alle aree di insediamento industriale delle centrali termoelettriche;
k) l'indicazione degli obiettivi energetici da perseguire anche attraverso altri strumenti di programmazione e pianificazione comunale.
2. Il documento di cui al comma 1, anche predisposto da più Comuni in forma associata, è aggiornato almeno ogni cinque anni, è approvato dal Comune, è pubblicato sul suo sito internet ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di energia.
3. I Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono provvedere alla predisposizione del DEC in forma associata. La popolazione complessiva dei Comuni associati deve essere superiore ai 5.000 abitanti.

Art. 7 programmi energetici dei Distretti e dei Consorzi industriali

1. Al fine di promuovere l'evoluzione competitiva e la riduzione dei costi dell'energia delle imprese negli ambiti degli agglomerati e delle aree industriali più energivore, nonché per le altre finalità di cui all'articolo 1, comma 2, le Agenzie per lo sviluppo dei Distretti industriali (ASDI) di cui alla legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), e i Consorzi per lo sviluppo industriale di cui alla legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), possono predisporre specifici e rispettivi programmi energetici distrettuali o consortili d'intesa con i Comuni territorialmente interessati.
2. I programmi di cui al comma 1 contengono un'analisi della distribuzione e dell'intensità della domanda e dell'offerta di energia per tipologia, fonte energetica e settore di attività negli ambiti distrettuali o consortili, e individuano le caratteristiche tecniche, tipologiche, localizzative, i costi e le modalità attuative di progetti relativi a:
a) interventi di risparmio ed efficienza energetica negli usi finali per le attività produttive;
b) generazione distribuita di energia con impianti per la produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili e non rinnovabili anche in assetto cogenerativo o trigenerativo;
c) realizzazione delle relative connessioni elettriche.
3. I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalle Agenzie e dai Consorzi e sono inviati alla Regione e agli enti locali interessati.
4. Gli incentivi regionali eventualmente previsti per i progetti di cui al comma 2 sono prioritariamente concessi a progetti predisposti a seguito e in conformità ai programmi di cui al comma 1.
5. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 27/1999 è aggiunta la seguente:
<<m bis) la predisposizione dei programmi energetici distrettuali come previsti dalla legislazione energetica regionale.>>.
6. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3/1999 è aggiunta la seguente:
<<g bis) alla predisposizione dei programmi energetici consortili come previsti dalla legislazione energetica regionale.>>.

Art. 8 programmazione finanziaria regionale

1. La programmazione regionale delle risorse finanziarie derivanti da fonti comunitarie, statali o regionali, da destinare alla spesa per interventi in materia di energia, fonti energetiche rinnovabili e risparmio ed efficienza energetici, è operata in coerenza con gli indirizzi, gli obiettivi e le indicazioni del PER di cui all'articolo 5, ed è deliberata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assessore regionale competente in materia di energia.

Art. 9 conferenza regionale per l'energia

1. Per promuovere la conoscenza, il confronto e la condivisione sui principali temi dell'energia, anche ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento degli atti regionali di pianificazione, programmazione e regolamentazione di cui all'articolo 5, e in tutti gli altri casi in cui se ne ravvisi l'opportunità, può essere convocata la conferenza regionale per l'energia.
2. Alla conferenza di cui al comma 1, presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di energia o da suo delegato, partecipano gli enti locali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati e convocati. La conferenza può approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa per l'attuazione di obiettivi di politica energetica regionale, nonché per la definizione e la realizzazione di interventi energetici d'interesse regionale e nazionale. I protocolli possono prevedere eventuali condizioni, criteri e modalità attuative dei programmi e degli interventi.
3. La conferenza di cui al comma 1 verifica, altresì, la possibilità di stipulare gli accordi di programma di cui all'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), per il coordinamento e l'integrazione delle azioni di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

CAPO III - ACCORDI E INTESE CON LO STATO

Art. 10 accordi fra Stato e Regione

1. La Regione è autorizzata a stipulare accordi con lo Stato al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze energetiche.

Art. 11 intesa fra Stato e Regione

1. L'intesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 110/2002, o di cui ad altre norme statali in materia di impianti e infrastrutture energetiche di competenza autorizzativa statale, è espressa dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente per l'energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati. Nei procedimenti unificati statali l'intesa è espressa successivamente alla trasmissione, da parte ministeriale, del verbale della conferenza di servizi finale che riporti le eventuali condizioni, raccomandazioni e prescrizioni che la conferenza stessa abbia ritenuto di formulare per la costruzione e l'esercizio dell'impianto o dell'infrastruttura.
2. Ai fini dell'espressione dell'intesa di cui al comma 1 e per determinare le eventuali condizioni alle quali essa può essere rilasciata, l'Assessore regionale competente per l'energia consulta gli enti locali interessati, con particolare riferimento a quelli che abbiano manifestato, nel corso dell'iter istruttorio, determinazioni non favorevoli sui progetti degli impianti e infrastrutture energetiche oggetto di intesa.
3. Considerate le risultanze dei procedimenti di ammissibilità ambientale, viste le risultanze dei procedimenti relativi all'esame tecnico-amministrativo con particolare riferimento agli aspetti territoriali, socio-economici, sanitari e di sicurezza, esaminata la sostenibilità complessiva degli interventi previsti, tenuto conto delle risultanze della consultazione con gli enti locali di cui al comma 2 e di quanto previsto al comma 4, la Giunta regionale ai fini dell'espressione dell'intesa individua, valuta ed esprime l'interesse regionale complessivo.
4. L'intesa di cui al comma 1 può essere subordinata alla stipula degli accordi di cui all'articolo 17, comma 1.

CAPO IV - PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI

Art. 12 autorizzazioni

1. Sono soggetti ad autorizzazione di costruzione ed esercizio rilasciata dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 2, 3 e 4:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e i relativi ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche sostanziali di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), nonché le relative opere e infrastrutture connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 indispensabili alla costruzione e all'esercizio de-

gli impianti stessi, ivi comprese le opere e le linee elettriche necessarie, con riferimento all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), e alla normativa regionale in materia;
b) gli elettrodotti e il potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette di cui all'articolo 2, comma 16, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento alla normativa regionale in materia e al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), nonché al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
c) i gasdotti non di competenza statale e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti a essi funzionali, con riferimento al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 42 della legge 17 maggio 1999, n. 144), e al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
d) le reti di trasporto di fluidi termici (teleriscaldamento) con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi previsti;
e) gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e i relativi ampliamenti, con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e alla normativa regionale in materia;
f) gli impianti e i depositi di stoccaggio di oli minerali con riferimento all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420 (Regolamento recante semplificazione delle procedure di concessione per l'installazione di impianti di lavorazione o di deposito di oli minerali), al decreto legislativo 128/2006, alla normativa regionale in materia e con riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 se dotati di relativi oleodotti.
2. Gli impianti e le infrastrutture di cui al comma 1, fatto salvo quanto stabilito al comma 7, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni che disciplinano l'istituto della conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione unica rilasciata a seguito di conferenza di servizi sostituisce autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, contiene la dichiarazione di pubblica utilità nei casi previsti dalla legge e costituisce a tutti gli effetti titolo a costruire ed esercire gli impianti e le infrastrutture relative, in aderenza e in conformità al progetto tecnico approvato. L'efficacia dell'autorizzazione unica è in ogni caso subordinata al formale anche successivo rilascio, da parte degli enti competenti, delle concessioni d'uso demaniali e di beni pubblici eventualmente dovute, ferma restando la necessità dei relativi assensi al loro rilascio espressi dagli enti stessi e acquisiti in sede di procedimento unificato.
4. Nei casi in cui la pubblica utilità non consegua da disposizioni di legge, questa può essere dichiarata con il provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo previa conforme deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 67, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
5. Ai fini della presente legge per impianti e infrastrutture energetiche di cui al comma 1 si intendono quelli, esistenti o di progetto, che insistono sulla terraferma del territorio regionale, ambiti lagunari inclusi.
6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate previa verifica della compatibilità degli interventi con le norme, gli obiettivi, i programmi, le azioni, gli indirizzi e le previsioni del PER.
7. Per le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt, per gli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti tradizionali con potenza inferiore o uguale a 6 megawatt termici e per gli impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali non dotati di relativi oleodotti, le autorizzazioni sono rispettivamente rilasciate con le modalità previste dalle norme richiamate al comma 1, lettere b), e) e f), e, solo in caso di specifica richiesta dell'interessato, con il procedimento unificato di cui al comma 2.
8. Interventi per modifiche non sostanziali come definiti dall'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28/2011, da realizzarsi anche in corso d'opera a impianti e infrastrutture che hanno ottenuto l'autorizzazione unica di cui al presente articolo, possono essere realizzati con il ricorso alla procedura abilitativa

semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 dello stesso decreto legislativo 28/2011.
9. Tra gli impianti di cui al comma 1, lettera a), sono incluse le serre fotovoltaiche di potenza superiore o uguale a 1 megawatt elettrico. Per serre fotovoltaiche si intendono i manufatti fissi e ancorati al suolo con strutture di fondazione, adibiti a coltivazioni agricole, ortofrutticole e florovivaistiche, per i quali i pannelli fotovoltaici siano elementi costruttivi della copertura o delle pareti.

Art. 13 contenuti dell'istanza

1. Nell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12 il proponente individua autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al relativo progetto, anche individuandoli tra quelli di cui all'allegato A alla presente legge.
2. L'istanza deve contenere l'elenco di tutte le interferenze e il relativo progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici; nei casi in cui l'autorizzazione unica comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, il progetto è corredato del relativo piano particellare contenente anche l'elenco dei nominativi e degli indirizzi dei proprietari delle aree interessate. Il proponente è tenuto alla presentazione di tutta la documentazione prevista nell'istanza con modalità cartacea in tre copie e con modalità informatica per le eventuali altre copie necessarie.
3. Nei casi in cui l'intervento debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale ovvero alla relativa verifica di assoggettabilità, l'istanza può essere corredata del progetto composto da elaborati tecnici con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto preliminare dei lavori pubblici. Dopo l'emissione del provvedimento di VIA, e comunque ai fini della convocazione della conferenza di servizi, l'istanza è integrata dal progetto di cui al comma 2, redatto in conformità alle eventuali prescrizioni del provvedimento stesso.
4. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa agli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di:
  1) opere per la connessione alla rete;
  2) altre infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto;
  3) elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b) qualora previsto dalle norme di settore, progetto di dismissione dell'impianto e ripristino dello stato dei luoghi ovvero, per gli impianti idroelettrici, progetto delle misure di reinserimento e recupero ambientale;
c) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
  1) i dati generali del proponente;
  2) nel caso di impresa, estremi della partita IVA, ovvero, nel caso di autoproduttore, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualifica di autoproduttore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999;
  3) la descrizione delle caratteristiche tecniche ed energetiche dell'impianto e della fonte utilizzata, il calcolo dell'indice EROEI (Energy Return on Energy Invested), con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata privilegiando la filiera corta atta al contenimento della produzione di co2 derivante dal trasporto su gomma; è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate; per gli impianti eolici descrizione delle caratteristiche anemometriche del sito, delle modalità e della durata dei rilievi, che non può essere inferiore a un anno, e delle risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
  4) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, dei costi complessivi degli interventi, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
  5) la stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
  6) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
d) i contratti preliminari o gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree ai sensi del comma 6, ovvero indicazione degli specifici atti di concessione o autorizzazione di cui al comma 8;
e) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge, o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale

documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
f) per gli impianti per i quali non è necessaria la titolarità dell'area ai sensi del comma 6, ove non sussista tale titolarità, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
g) per gli impianti idroelettrici, la concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita ai sensi della previgente normativa di settore, ovvero dichiarazione di assenso di cui all'articolo 20;
h) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 dell'allegato alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas del 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 (Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica - Testo integrato delle connessioni attive -TICA), e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente; entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
i) la dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
j) la relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ove prescritta;
k) la documentazione prevista dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ove prescritta, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
l) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
m) per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), l'impegno alla corresponsione, all'atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di rimessa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione comunale, che esegue le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente;
n) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione del gestore di rete da cui risultino le valutazioni da questo effettuate a seguito della presentazione di più richieste di connessione riferite a una medesima area, tali da rendere necessaria la realizzazione di una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti; tale relazione deve essere corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
o) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), la copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
p) la specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A.
5. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica relativa alle infrastrutture energetiche lineari di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b), c) e d), è corredata, a pena di improcedibilità, dei seguenti documenti:
a) progetto con contenuti assimilabili al progetto definitivo dell'opera pubblica, comprensivo di elaborati grafici e normativi di variante al PRGC, qualora necessaria;
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica in particolare:
1) i dati generali del proponente con gli estremi della partita IVA;
2) i dati tecnico-energetici specifici dell'infrastruttura;
3) la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi, dei costi complessivi degli interventi, delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti;
4) l'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale

anche finalizzata alla formazione e alla riconversione della manodopera locale;
c) qualora la pubblica utilità derivi da disposizione di legge o nei casi di cui all'articolo 12, comma 4, richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di relativa apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con contestuale richiesta di dichiarazione di inamovibilità di cui all'articolo 52 quater, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 nei casi di linee elettriche; in tal caso l'istanza è corredata della documentazione riportante l'estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate e il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la destinazione e la normativa urbanistica delle aree interessate dal progetto;
e) relazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, ove prescritta;
f) ove prescritta, documentazione prevista dal decreto legislativo 4/2008, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto definitivo;
g) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori di cui all'articolo 15, comma 10, se previsti;
h) nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, copia della comunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica;
i) specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'allegato A;
j) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale, copia dell'istanza di autorizzazione, presentata all'Amministrazione competente al suo rilascio, per la realizzazione della parte dell'infrastruttura prevista fuori dal territorio regionale, ovvero copia dell'autorizzazione ottenuta;
k) nel caso del progetto di elettrodotto di carattere sovraregionale che attraversa il confine nazionale, idonea documentazione, rilasciata dai rispettivi competenti enti gestori delle reti di trasmissione nazionale interessati, attestante l'ammissibilità tecnica e costruttiva del progetto in relazione agli obblighi di sicurezza, affidabilità ed efficienza delle reti e dei rispettivi sistemi elettrici nazionali.
6. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), escluse le aree interessate dalle opere e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), esclusi i casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, nonché quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettere e) e f), è rilasciata esclusivamente al richiedente che dimostri di essere in possesso di idonei requisiti soggettivi, nonché di atti definitivi attestanti la titolarità delle aree. Si considerano soggetti dotati di idonei requisiti soggettivi le imprese ovvero, limitatamente ai soli impianti e con l'esclusione delle infrastrutture, gli autoproduttori, come definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 79/1999. Sono atti definitivi attestanti la titolarità delle aree quelli che legittimano l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale.
7. Il procedimento autorizzativo può essere avviato anche sulla base di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che attestino la titolarità delle aree, ovvero sulla base di contratti preliminari regolarmente registrati, purché entro la data di adozione del provvedimento autorizzativo finale l'istanza sia integrata con gli atti definitivi redatti in forma di atti pubblici regolarmente registrati.
8. Si prescinde dalla titolarità di cui al comma 6 sull'area interessata dall'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), qualora la sua localizzazione sia vincolata in relazione al rilascio, da parte degli enti pubblici competenti, di specifici atti di concessione o autorizzazione relativi allo sfruttamento specificatamente localizzato di risorse energetiche rinnovabili presenti sul territorio.

Art. 14 procedimento

1. Partecipano alla conferenza di servizi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo tutte le amministrazioni pubbliche competenti al rilascio degli atti di assenso relativi all'istanza, ai sensi dell'articolo 13, comma 1. Le amministrazioni partecipanti, prima della conferenza di servizi, istruiscono gli atti ricevuti in relazione ai provvedimenti di competenza loro attribuiti e agli eventuali relativi subprocedimenti.
2. Nei casi in cui l'impianto di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004, contestualmente alla presentazione dell'istanza, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro quindici giorni dal ricevimento della

comunicazione, ai sensi del paragrafo 13.3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, le Soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione di convocare alla conferenza di servizi le Soprintendenze stesse.

3. Sono invitati alla conferenza di servizi, ai fini della salvaguardia e tutela degli interessi pubblici gestiti, e comunque senza diritto di voto, i soggetti titolari di concessione di gestione di opere e servizi pubblici e di interesse pubblico, nonché i soggetti che gestiscono infrastrutture di interesse pubblico aventi interferenze con i progetti.

4. Nelle conferenze di servizi relative ai procedimenti unificati non di competenza regionale in materia di energia, la Regione è rappresentata dal direttore della struttura regionale competente in materia o suo delegato, che cura, altresì, la convocazione della conferenza interna di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 per la formazione del parere regionale unico.

5. Per i procedimenti unificati di competenza regionale in materia di energia le strutture regionali individuate con l'indizione della conferenza interna dei servizi di cui all'articolo 21 della legge regionale 7/2000 sono direttamente convocate in conferenza di servizi unificata congiuntamente agli enti e ai soggetti individuati con l'indizione della conferenza di servizi di cui all'articolo 22 e seguenti della stessa legge regionale 7/2000. In sede di conferenza di servizi unificata il rappresentante regionale unico e responsabile del procedimento raccoglie ed esprime il parere unico di competenza regionale tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse.

6. In luogo della diretta partecipazione alla conferenza di servizi i soggetti pubblici regolarmente convocati possono manifestare per iscritto unicamente le loro determinazioni favorevoli senza prescrizioni, a pena di inammissibilità; in tali casi gli atti di competenza devono pervenire all'amministrazione procedente, anche anticipati per via telematica o informatica, entro la data e l'ora di convocazione della conferenza.

7. Le autorizzazioni per gli elettrodotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), e quelle per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) ed e), nei casi in cui siano previste linee elettriche di collegamento fra rete elettrica di distribuzione e impianti entro o fuori dalla loro area di pertinenza, sono rilasciate, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt e comunque fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 8, previa espressione del parere favorevole di ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici).

8. Il procedimento relativo all'istanza di autorizzazione unica per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), si svolge secondo quanto previsto al paragrafo 14 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonchè all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 387/2003, compatibilmente con quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

9. Per gli impianti e le infrastrutture energetiche lineari di cui al presente titolo, per i quali la pubblica utilità consegua da disposizioni di legge o sia dichiarata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, ovvero ai sensi dell'articolo 18, comma 2, nei casi in cui non vi sia conformità fra il progetto e lo strumento urbanistico comunale vigente e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione, ivi compresa la valutazione ambientale strategica.

10. Nei casi di cui al comma 9 il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. La variante comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio al di fuori dei casi in cui è necessaria la titolarità delle aree ai sensi dell'articolo 13.

11. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di energia di concerto con gli altri Assessori eventualmente interessati, previo parere vincolante della Commissione consiliare competente e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può individuare la rilevanza strategica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza autorizzatoria regionale o riconoscere l'interesse regionale complessivo alla loro realizzazione. In tali casi l'autorizzazione unica comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle relative aree, nonché, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità. Fatte in ogni caso salve le vigenti norme in materia di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'autorizzazione stessa costituisce, ove occorra, approvazione di variante agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, senza necessità di esperire la relativa ordinaria procedura di adozione o quella di cui al comma 9; a tal fine il progetto definitivo delle opere è integrato con i relativi elaborati grafici e normativi di variante urbanistica. Per la

verifica della conformità urbanistica è richiesto, anche fuori dalla conferenza di servizi, il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le relative opere.
12. Per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), in sede di conferenza di servizi per il rilascio della relativa autorizzazione unica sono determinate le eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni nei quali sono localizzati gli impianti stessi in conformità e nei limiti di quanto previsto ai paragrafi 14.15 e 16.5 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché all'allegato 2 del medesimo decreto ministeriale 10 settembre 2010. Tali determinazioni sono assunte su proposta dei Comuni interessati, sentiti i soggetti richiedenti l'autorizzazione unica.
13. Nei casi in cui il progetto sia soggetto all'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato di cui all'articolo 12, comma 2. Si applica l'articolo 22 ter, comma 5, della legge regionale 7/2000.

Art. 15 provvedimento di autorizzazione unica

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 2, fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
2. L'autorizzazione riporta l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.
3. L'autorizzazione riporta l'obbligo per il titolare di provvedere, in caso di dismissione degli impianti o delle infrastrutture, agli adempimenti di cui all'articolo 23.
4. Il Comune interessato può richiedere al proponente la stipula di una apposita convenzione a garanzia del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, senza che ciò condizioni in alcun modo la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza ovvero la conclusione del procedimento di autorizzazione unica.
5. La convenzione di cui al comma 4 contiene la stima dei costi degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, l'impegno ad assicurare le idonee garanzie finanziarie costituite da versamento di deposito cauzionale o da stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comune interessato a copertura di quei costi, le modalità di svincolo dalle garanzie finanziarie stesse a seguito del completamento dei relativi lavori e i modi e i tempi di esecuzione dei lavori medesimi. L'entità della garanzia finanziaria viene determinata in misura pari a una volta e mezza il costo totale degli interventi per l'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 23, comma 2, e deve essere prevista la sua rivalutazione sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni.
6. L'autorizzazione riporta, altresì, l'obbligo per il titolare di provvedere in tutti i casi agli adempimenti relativi ai collaudi di cui all'articolo 21.
7. Le autorizzazioni sono immediatamente efficaci, salvo eventuali condizioni sospensive ivi previste, e sono pubblicate per estratto, a cura dell'ente procedente, sul Bollettino Ufficiale della Regione.
8. L'autorizzazione può essere trasferita dal titolare ad altro soggetto mediante voltura previa comunicazione, da parte degli interessati obbligati in solido, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. Il soggetto subentrante deve avere i requisiti di cui all'articolo 13, comma 6. La voltura comporta il trasferimento di tutti gli obblighi, vincoli, termini e quant'altro previsto dalla stessa autorizzazione.
9. Ai fini del monitoraggio degli impianti alimentati a fonti rinnovabili sul territorio regionale e della trasmissione ai Ministeri competenti della relazione regionale di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonché ai fini della programmazione regionale in attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge, le Province e i Comuni trasmettono alla Regione un elenco, con i contenuti di cui al paragrafo 7 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, contenente ogni autorizzazione rilasciata e ogni dichiarazione e comunicazione ricevuta, relativa a impianti a fonti rinnovabili, anche con riferimento a quelle antecedenti all'entrata in vigore della presente legge relative alle competenze già assunte a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia).
10. Le amministrazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 competenti al rilascio delle autorizzazioni e al ricevimento delle dichiarazioni e delle comunicazioni di cui agli articoli da 12 a 16 possono porre a carico del soggetto richiedente le spese per le attività istruttorie tecniche, amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, ivi comprese le spese per eventuali consulenze di professionalità esterne alla pubblica amministrazione, con le modalità e i limiti di cui al comma 11.
11. Le spese di cui al comma 10 sono determinate in misura non superiore allo 0,03 per cento dell'investimento totale per gli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), e allo 0,05 per cento dell'investimento totale per gli altri impianti, e sono determinate e periodicamente aggiornate, per le procedure di competenza della Regione, con deliberazione della Giunta regionale e, per le procedure di competenza

delle autonomie locali, dagli organi statutari competenti.
12. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i criteri per la determinazione degli oneri istruttori relativi agli adempimenti di competenza di ARES (Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile) di cui alla legge regionale 23/2005. Tali oneri sono determinati in relazione ai costi occorrenti per svolgere i succitati adempimenti e sono periodicamente aggiornati dalla Giunta regionale.
13. L'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), non può essere rilasciata al soggetto richiedente se non comprende anche le opere connesse di cui al paragrafo 3 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 e le infrastrutture, qualora inesistenti o insufficienti, indispensabili alla costruzione, alla funzionalità e all'esercizio dell'impianto, ivi comprese le linee e le opere elettriche necessarie alla connessione dell'impianto stesso alle reti di distribuzione esistenti, indipendentemente dalla titolarità delle aree da esse interessate.
14. Le disposizioni di cui al comma 13 si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica degli impianti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e).

Art. 16 interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Qualora il proponente abbia titolo sulle aree e sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse, gli interventi di cui al presente articolo non sono soggetti ad autorizzazione ai fini della presente legge e sono compatibili con gli strumenti urbanistici comunali qualora non espressamente vietati dagli stessi.
2. Sono realizzabili previa comunicazione dell'inizio dei lavori i seguenti interventi:
a) gli impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera m bis), della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);
b) gli impianti solari fotovoltaici, qualunque sia la loro capacità di generazione, di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;
c) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di cui al paragrafo 12.7, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
d) gli impianti eolici di cui al paragrafo 12.5, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, nonchè di cui all'articolo 16, comma 1, lettera m), della legge regionale 19/2009;
e) gli impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione di cui al paragrafo 12.3, lettere a) e b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
f) le unità di microgenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20 (Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonchè modifica alla direttiva 92/42/CEE- unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 chilowatt elettrici), i gruppi elettrogeni di soccorso e i gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme;
g) gli impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità inferiore o uguale a 25 metri cubi se per usi privati, agricoli e industriali, ovvero di capacità inferiore o uguale a 10 metri cubi se per usi commerciali, nonché i depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL) se in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
h) le linee elettriche di carattere locale e regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza, ovvero realizzate in soluzione aerea ma in tal caso di lunghezza complessiva non superiore a 500 metri, sempre che in tutti i casi per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti e fermo restando quanto previsto al comma 8;
i) la manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea (sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, impianti a terra), con elementi di caratteristiche tecniche analoghe;
j) la sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato, con la stessa tensione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti, anche con modifica del tipo di conduttori e dell'armamento in genere, qualora sia stato ottenuto da parte del soggetto interessato, limitatamente alle sole linee con tensione superiore a 35 chilovolt, il parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, e fermo restando quanto previsto al comma 8;
k) le linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt;
l) i gasdotti di distribuzione, sempre che per la loro realizzazione non siano previste procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/2001 e siano eventualmente state preventivamente istituite le relative servitù a seguito di accordi bonari fra le parti;

m) la sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e alle reti di trasporto regionale come classificate dalle vigenti norme, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti;
n) all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti.
3. Degli interventi di cui al comma 2 è data comunicazione dell'inizio dei lavori, anche per via telematica, da parte dei soggetti interessati al Comune competente. La comunicazione comprende, oltre al parere di cui all'articolo 14, comma 7, qualora dovuto, una relazione con gli elaborati tecnici e con i dati energetici, tecnici e localizzativi necessari a descrivere gli interventi, nonché quanto previsto ai paragrafi 11.9, 11.10 e 11.11 dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010. La comunicazione include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
4. Qualora non realizzabili previa comunicazione ai sensi del comma 2, sono soggetti alla procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, i seguenti interventi:
a) gli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero quelli di cui al paragrafo 12.2, lettera a), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
b) gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
c) gli impianti eolici di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico ovvero quelli di cui al paragrafo 12.6, lettera b), dell'allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010;
d) gli impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, biogas, gas di discarica e gas derivati da processi di depurazione, di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico;
e) le unità di piccola cogenerazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20/2007 (unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 megawatt elettrico, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 megawatt termici);
f) le serre fotovoltaiche di potenza inferiore a 1 megawatt elettrico.
5. La dichiarazione relativa alla PAS include la ricevuta di pagamento delle spese, qualora previste, di cui all'articolo 15, comma 10.
6. Per gli interventi di cui al comma 2, lettere h), i) e j) la comunicazione è inviata anche alla Provincia, qualora interessata in virtù delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 3, nonché alla Regione nei casi di elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale di cui all'articolo 18 e nei casi di linee elettriche soggette all'intesa di cui all'articolo 11.
7. Per gli interventi di installazione di impianti solari termici, di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica e di impianti di produzione di energia termica da altre fonti rinnovabili riguardanti gli edifici esistenti, trova applicazione quanto previsto all'articolo 7 del decreto legislativo 28/2011.
8. Il parere di ARPA, finalizzato a garantire la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti ai sensi della legge 36/2001, non è dovuto esclusivamente nei seguenti casi:
a) linee elettriche esercite a frequenze diverse da quella di rete (50Hz);
b) linee elettriche di distribuzione con tensione nominale inferiore o uguale a 1 chilovolt;
c) linee elettriche interrate o aeree, qualora realizzate in cavo cordato a elica, con tensione superiore a 1 chilovolt e inferiore o uguale a 35 chilovolt.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano fatto salvo l'obbligo per il proponente di ottenere gli eventuali provvedimenti autorizzativi in materia edilizia, urbanistica, ambientale, paesaggistica, sanitaria, di telecomunicazioni, di sicurezza e fiscale, nonché di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 36/2001, ferma restando in ogni caso la facoltà per il proponente di richiedere l'autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
10. Gli interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea di cui al comma 2, lettera j), sono realizzati mediante denuncia di inizio attività.

Art. 17 accordi tra Regione e proponente

1. Per assicurare la sostenibilità socio-economica, territoriale e ambientale dei progetti di impianti e infrastrutture energetiche di cui all'articolo 12 di competenza autorizzativa regionale, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 387/2003, nonché dei progetti di competenza autorizzativa statale soggetti all'intesa di cui all'articolo 11, l'Assessore regionale competente in materia di energia può proporre alla Giunta regionale l'approvazione di uno schema di accordo con i proponenti. In tal caso l'espressione dell'intesa di cui all'articolo 11 è subordinata alla stipula dell'accordo. L'accordo stesso è sottoscritto dal Presidente della Regione o dall'Assessore delegato.
2. L'accordo di cui al comma 1 prevede una o più delle seguenti condizioni:
a) quantificate e positive ricadute sul territorio in termini di vantaggi economici, occupazionali e di sviluppo per le utenze produttive o civili del territorio regionale;

b) adeguate misure di compensazione e di riequilibrio ambientale, territoriale ed economico ai sensi dell'articolo 1, commi 4 e 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), fermo restando il contributo compensativo di cui all'articolo 1, comma 36, della stessa legge 239/2004 per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali di potenza termica non inferiore a 300 megawatt;
c) nei casi di progetti di nuove linee elettriche aeree anche proposti da parte di soggetti concessionari, realizzazione di contestuali interventi di miglioramento in tema ambientale, paesaggistico e di emissioni elettromagnetiche, con opere di razionalizzazione di linee elettriche esistenti che prevedano, ove possibile, interventi di demolizione e interramento di linee aeree esistenti in ragione, di norma, di due unità di misura lineari per ogni unità di misura lineare di nuova linea prevista, con definizione dei tempi e delle fasi di attuazione dei relativi interventi;
d) ripristino dello stato originario dei luoghi con individuazione delle relative garanzie finanziarie in caso di cessazione o dismissione delle attività energetiche.

Art. 18 infrastrutture energetiche lineari

1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per elettrodotti di carattere sovraregionale, regionale e locale quelli con tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt il cui tracciato interessi, rispettivamente, i confini anche nazionali del territorio regionale, il territorio di più province e uno o più territori comunali; sono comunque considerati di carattere sovraregionale gli elettrodotti di tensione inferiore o uguale a 150 chilovolt appartenenti alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica;
b) per gasdotti di carattere regionale e locale quelli, non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 164/2000, il cui tracciato interessa, rispettivamente, il territorio di più province e uno o più territori comunali.
2. L'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa alle infrastrutture energetiche lineari, qualora realizzate da soggetti titolari di obblighi di servizio pubblico in relazione alle attività di trasmissione, trasporto e distribuzione ai sensi delle vigenti norme, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere e, per gli elettrodotti, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità, nonché, anche qualora sia stata approvata la variante urbanistica ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, comma 9, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Gli stessi effetti di cui al comma 2 si applicano anche all'autorizzazione unica, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 12, relativa agli elettrodotti di carattere sovraregionale, limitatamente alle linee elettriche transfrontaliere realizzate da soggetti in possesso dei requisiti previsti ai sensi del decreto ministeriale 21 ottobre 2005 (Modalità e criteri per il rilascio dell'esenzione dalla disciplina del diritto di accesso dei terzi alle nuove linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici di altri Stati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 2005, n. 256, che connettono nodi, a tensione uguale o superiore a 120 chilovolt, appartenenti a sistemi elettrici nazionali diversi.
4. Relativamente agli elettrodotti di cui al comma 3, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, i progetti devono comportare la previsione che una quota significativa del totale dell'energia elettrica disponibile importata venga destinata all'uso e al soddisfacimento dei fabbisogni energetici di attività del sistema economico e produttivo aventi sedi o impianti localizzati e operanti nel territorio regionale.
5. L'autorizzazione unica relativa a progetti di elettrodotti di carattere sovraregionale che interessano il territorio della Regione Veneto è rilasciata previo raggiungimento di intesa, espressa con le modalità di cui all'articolo 11.

Art. 19 ulteriori norme in materia di provvedimenti energetici

1. Le linee elettriche con tensione inferiore o uguale a 35 chilovolt nel territorio regionale, autorizzate a seguito dell'entrata in vigore della presente legge, devono di norma essere realizzate in cavo interrato. L'autorizzazione può ammettere eccezioni a seguito di una oggettiva valutazione della fattibilità, dell'opportunità e della convenienza di tale realizzazione in rapporto ai relativi aspetti tecnici ed economici e alle reali esigenze di salvaguardia paesaggistica e ambientale.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge i progetti relativi all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti di generazione elettrica a biomasse, da autorizzarsi dalle amministrazioni competenti ai sensi degli articoli 12 e seguenti, sono integrati da idonei piani di approvvigionamento della materia prima. All'atto della comunicazione di fine lavori deve essere presentata idonea documentazione che attesti la provenienza del prodotto, nonché la sua tracciabilità e rintracciabilità attraverso certificazioni di origine e di assenza di contaminazioni di ogni genere, ivi comprese quelle radioattive. Il relativo provvedimento di autorizzazione dispone modalità e termini per la trasmissione periodica, all'amministrazione competente al suo rilascio, della documentazione e delle certificazioni.
3. I progetti degli impianti di cui al comma 2, soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, devono prevedere la realizzazione di idonei apparati tecnologici e relativi sistemi informatici per il monitorag-

gio ambientale continuo delle emissioni degli impianti stessi. I dati giornalieri costanti del monitoraggio devono essere riportati e archiviati in specifici siti internet appositamente aperti e curati dalle società titolari degli impianti stessi.
4. L'obbligo di cui al primo periodo del comma 2 è esteso anche agli impianti a biomasse soggetti a procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 16, comma 4.

Art. 20 rilascio delle concessioni di derivazione d'acqua per impianti idroelettrici nel procedimento unificato

1. La concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico è rilasciata a seguito dell'emissione dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12, fatte salve le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1 la struttura regionale competente al rilascio della concessione di derivazione d'acqua, esperiti gli adempimenti di competenza, ivi inclusi quelli relativi alla preferenza tra le domande concorrenti ai sensi del regio decreto 1775/1933, emette una dichiarazione di assenso al rilascio della concessione che attesta la sussistenza dei presupposti per il rilascio della concessione medesima. La dichiarazione di assenso è condizione di procedibilità dell'istanza di autorizzazione unica di cui all'articolo 12.
3. Il decreto di concessione prevede la possibilità per il concessionario di asportare dall'alveo il materiale inerte estratto per la pulizia dei canali di derivazione o dalle vasche di sedimentazione facenti parte dell'impianto autorizzato senza la necessità di corrispondere alla Regione alcun indennizzo. Analoga possibilità è concessa, con apposito atto integrativo al decreto di concessione di derivazione d'acqua, ai titolari di concessioni in atto.

Art. 21 provvedimento accertativo finale di collaudo, certificazione finale e certificato di collaudo in materia di energia

1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti, dei depositi e delle infrastrutture energetiche autorizzati ai sensi della presente legge e di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), e) ed f), esclusi quelli non soggetti ad autorizzazione di cui all'articolo 16, l'amministrazione competente ai sensi della presente legge rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato.
2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 o del collaudo di cui al comma 6, l'impianto o il deposito può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a un anno, rinnovabile su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora l'amministrazione competente entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto o del deposito autorizzato;
b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme tecniche, di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dalla vigente legislazione statale in materia di prevenzione incendi, o nel caso di impianti e depositi soggetti alla vigente normativa sui rischi di incidenti rilevanti, il parere tecnico conclusivo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);
d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certificato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;
e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio, se prevista.
3. Per i gasdotti di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), autorizzati ai sensi della presente legge, è inviata all'amministrazione competente una certificazione finale, sottoscritta da un tecnico abilitato, diverso dal progettista delle opere e indipendente rispetto al titolare dell'autorizzazione. La certificazione finale attesta:
a) la funzionalità delle opere realizzate;
b) la conformità delle opere stesse alle norme tecniche vigenti, al progetto autorizzato, alle prescrizioni

tecniche e agli obblighi particolari imposti con l'autorizzazione.
4. Per le linee elettriche di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), qualora entro il termine di tre anni dalla messa in esercizio della linea e dei relativi impianti non siano state presentate opposizioni dal Ministero competente per le interferenze elettromagnetiche con linee di telecomunicazioni, la certificazione di cui al comma 3 è inviata all'amministrazione competente entro un anno dalla scadenza del suddetto termine triennale.
5. La certificazione finale di cui al comma 3 tiene luogo del provvedimento accertativo di collaudo o del certificato di collaudo di cui al presente articolo.
6. In luogo del provvedimento di cui al comma 1 il titolare dell'autorizzazione può motivatamente richiedere all'amministrazione competente che venga effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma 7. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 2. In tal caso l'amministrazione, valutata la congruità della motivazione, designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un proprio rappresentante nella commissione di cui al comma 7. Il rappresentante è individuato dall'amministrazione procedente fra i propri funzionari; può essere individuato anche fra tecnici abilitati per materia esterni all'amministrazione.
7. La commissione collaudatrice è composta dal rappresentante dell'amministrazione competente e dai rappresentanti designati dagli enti interessati, individuati fra quelli competenti in materia fiscale, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitaria, demaniale e altre eventuali; entro i successivi trenta giorni dalla designazione di cui al comma 6 gli enti interessati sono invitati a designare i loro rappresentanti ed è convocata la commissione collaudatrice per il sopralluogo da effettuarsi non oltre ulteriori trenta giorni.
8. La commissione effettua il sopralluogo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione. Il verbale di collaudo è redatto in sede di sopralluogo a cura del rappresentante dell'amministrazione procedente, è sottoscritto dai componenti della commissione ed è successivamente trasmesso al titolare dell'impianto e a tutti gli enti rappresentati nella commissione.
9. Nel sopralluogo di cui al comma 8 i rappresentanti degli enti convocati accertano, secondo le loro competenze, l'idoneità tecnica degli impianti, depositi e infrastrutture in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio, sanitari, demaniali e altri eventuali.
10. Qualora nel corso del sopralluogo siano accertate irregolarità, la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione e dispone una nuova visita di sopralluogo.
11. In esito al verbale di collaudo l'amministrazione procedente emette il certificato di collaudo e lo trasmette al titolare dell'autorizzazione e agli enti coinvolti, nonché al Comune interessato.
12. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, secondo le disposizioni previste dai singoli enti di appartenenza, sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
13. L'amministrazione competente al rilascio del certificato di collaudo può porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi alle attività di propria competenza riguardanti il collaudo stesso; in tal caso gli oneri sono determinati con deliberazione della Giunta regionale e dalla Provincia ovvero dal Comune, secondo i rispettivi ordinamenti.
14. Sono in tutti i casi fatti salvi gli eventuali collaudi e verifiche di competenza delle amministrazioni interessate qualora richiesti da specifiche norme di settore.

Art. 22 decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, l'autorizzazione decade automaticamente alla data della dismissione di cui all'articolo 23. Nel caso in cui l'autorizzazione sia rilasciata sulla base di un diritto reale diverso dalla proprietà, la stessa decade alla scadenza del relativo atto contrattuale o, comunque, al venir meno del diritto reale stesso, fatti salvi i casi di eventuale precoce dismissione.
2. Le autorizzazioni decadono qualora persista la violazione di uno o più obblighi o prescrizioni contenuti nelle medesime, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge. A tal fine l'amministrazione competente notifica al soggetto autorizzato la violazione con contestuale diffida a conformarsi entro congrui termini agli obblighi contenuti nell'autorizzazione stessa.
3. La diffida di cui al comma 2 dispone l'eventuale sospensione dell'esercizio dell'impianto o infrastruttura autorizzati e le modalità per l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni violate. Qualora entro i termini stabiliti il soggetto autorizzato non abbia provveduto a conformarsi, l'amministrazione competente revoca l'autorizzazione.
4. L'autorizzazione è revocata per sopravvenute condizioni di pericolo per l'incolumità e per la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico.

Art. 23 dismissione degli impianti e delle infrastrutture energetiche

1. La dismissione in via definitiva del complesso degli impianti e delle infrastrutture esistenti, per cessata attività dovuta a qualsiasi causa, è comunicata dal titolare all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione e al Comune. In assenza della comunicazione il Comune, constatata la perdurante inattività dell'impianto, invita il titolare a provvedere entro novanta giorni alla comunicazione di dismis-

sione ovvero a comunicare la ripresa dell'attività. Decorso inutilmente tale termine il Comune dichiara d'ufficio la dismissione dell'impianto.
2. In caso di dismissione è fatto obbligo al titolare, previa comunicazione al Comune, di provvedere a propria cura e spese alla rimozione dal suolo e dal sottosuolo delle relative opere, comprese quelle connesse al loro funzionamento, nonché alla rimessa in pristino dei luoghi allo stato precedente alla realizzazione delle opere realizzate; nel caso di impianti idroelettrici è fatto, altresì, obbligo di provvedere all'esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 24 verifiche degli impianti termici degli edifici e verifica delle certificazioni energetiche e VEA

1. Al fine di garantire condizioni omogenee agli utenti della Regione e di coordinare le procedure per i controlli e le verifiche degli impianti termici di cui al decreto legislativo 192/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione, assunta su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, determina gli indirizzi e gli elementi omogenei, individuati in un tavolo di coordinamento con le Province e i Comuni con più di 40.000 abitanti, relativi alle procedure di controllo, esercizio e manutenzione degli impianti termici, eventualmente sentite le principali associazioni di categoria delle imprese e degli operatori interessati dalle installazioni e manutenzioni.
2. Al fine di procedere con le verifiche sulle certificazioni energetiche e sulle certificazioni VEA, così come previsto dall'articolo 6 quater della legge regionale 23/2005, la Giunta regionale con propria deliberazione determina gli indirizzi e le procedure per le verifiche, i controlli, gli accertamenti e le ispezioni delle certificazioni energetiche e delle certificazioni VEA.

Art. 25 catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 192/2005, la Regione promuove, nell'ambito del sistema informativo regionale, la realizzazione, anche da parte di più Comuni in forma associata, del catasto informatico comunale degli impianti termici e di quelli a fonti rinnovabili degli edifici per facilitare, omogeneizzare e rendere più efficaci, efficienti ed economici gli adempimenti degli enti e degli organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni degli impianti stessi ai fini del contenimento dei consumi energetici, così come previsto dagli obiettivi fissati dal burden sharing. Il sistema informativo regionale assicura, ove possibile, anche ai fini della gestione della sicurezza degli impianti e del contenimento della spesa, la compatibilità dell'intero sistema con i sistemi di catasto informatico già in uso all'entrata in vigore della presente legge presso gli enti locali.
2. Ai fini di cui al comma 1 ed entro un anno a decorrere dalla realizzazione del catasto informatico di cui al comma 1, il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio o un terzo responsabile comunicano ai Comuni, esclusivamente per via telematica utilizzando il portale messo a disposizione dalla Regione, la titolarità, l'ubicazione, la potenza nominale, l'anno di installazione e il tipo di combustibile in uso del proprio impianto, nonché le sue successive sostituzioni o potenziamenti. Le società distributrici di combustibili comunicano ai Comuni la titolarità e l'ubicazione degli impianti da loro riforniti negli ultimi dodici mesi.
3. I soggetti di cui al primo periodo del comma 2 comunicano, altresì, gli analoghi dati corrispondenti a impianti a fonti rinnovabili per la produzione di calore e di energia elettrica installati negli edifici esistenti.
4. I Comuni mantengono aggiornato il catasto informatico comunale degli impianti termici.
5. Le informazioni relative al catasto informatico comunale degli impianti termici sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.

Art. 26 utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia negli edifici

1. In materia di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici pubblici e privati, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 192/2005, nonché, per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli articoli 11 e 12, comma 1, del decreto legislativo 28/2011.

Art. 27 catasto informatico regionale degli elettrodotti

1. Ai fini della determinazione dei livelli dei campi elettromagnetici degli elettrodotti e delle relative condizioni di esposizione della popolazione ai medesimi, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 36/2001, è istituito il catasto informatico regionale degli elettrodotti con tensione uguale o su-

periore a 130 chilovolt.
2. Il catasto di cui al comma 1 deve consentire:
a) di disporre di un inventario delle linee elettriche di cui al comma 1 presenti sul territorio;
b) di determinare i livelli di campi elettrici e magnetici di linee esistenti sul territorio, anche a seguito di interventi di loro ristrutturazione e potenziamento;
c) di valutare i livelli di campi elettrici e magnetici di nuove linee tenendo conto di quelle esistenti;
d) di evidenziare le eventuali situazioni critiche in termini di esposizione della popolazione ai campi magnetici a bassa frequenza;
e) di determinare l'estensione delle fasce di rispetto degli elettrodotti di cui al comma 1 anche ai fini dell'attività di pianificazione territoriale delle autonomie locali.
3. Il catasto di cui al comma 1 contiene informazioni relative a:
a) dati dei gestori e dei proprietari;
b) codifiche, denominazioni e tipologie degli elementi della linea e dei relativi impianti;
c) dati autorizzativi delle linee e dei relativi impianti;
d) dati geografici degli elementi e dei tracciati delle linee e dei relativi impianti organizzati in ambiente GIS ai fini della loro visualizzazione su opportuno supporto informatico;
e) dati tecnici e fisici delle linee ai fini del calcolo delle emissioni di campo elettrico e magnetico e relative fasce di rispetto;
f) valori di campo misurati ai fini del monitoraggio spaziale e temporale dei livelli di campo magnetico.
4. I gestori delle linee elettriche trasmettono all'ARPA i dati necessari all'implementazione del catasto di cui al comma 1 con le modalità di cui al comma 6.
5. Le informazioni relative al catasto informatico regionale degli elettrodotti sono pubblicate sulla rete internet a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati tenuto conto della normativa nazionale e comunitaria in materia di riservatezza dei dati personali, commerciali e industriali e sono in ogni caso rese disponibili alle competenti strutture dell'amministrazione regionale.
6. Alla realizzazione e alle modalità di gestione del catasto di cui al comma 1 provvede l'ARPA, secondo le disposizioni di cui al presente articolo e con la definizione delle specifiche modalità operative per la realizzazione del catasto e per i requisiti di accesso ai dati pubblicati.

CAPO VI - SANZIONI

Art. 28 sanzioni amministrative

1. L'installazione e l'esercizio di infrastrutture e impianti energetici per i quali si accerti l'assenza delle autorizzazioni di cui agli articoli 12 e seguenti, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, a carico del proprietario, dell'esecutore delle opere e del direttore dei lavori, comminata dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi della presente legge, determinata come segue:
a) da 60 euro a 360 euro per ogni chilowatt elettrico di potenza nominale in caso di impianti non termici di produzione di energia;
b) da 40 euro a 240 euro per ogni chilowatt termico di potenza nominale in caso di impianti termici di produzione di energia;
c) da 30 euro a 180 euro per ogni metro lineare in caso di linee elettriche e di altre infrastrutture lineari a rete di cui alla presente legge;
d) da 60 euro a 360 euro per ogni metro quadrato in caso di stazioni e cabine elettriche, nonché in caso di impianti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali e di gas naturale anche liquefatto, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 128/2006 per le attività relative al gas da petrolio liquefatto.
2. La violazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 di obblighi o prescrizioni posti con l'autorizzazione o con atti di assenso che accompagnano la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui all'articolo 16 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in solido di una somma, comunque non inferiore a 300 euro, pari a un terzo di quelle stabilite ai commi 1 e 5, fermo restando l'obbligo di riduzione a conformità.
3. Ferme restando le sanzioni previste all'articolo 15 del decreto legislativo 192/2005, la mancata installazione degli impianti e delle apparecchiature per l'utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica negli edifici di cui all'articolo 26, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria, a carico del soggetto titolare del provvedimento edilizio, pari al doppio del valore venale degli impianti e delle apparecchiature non installate, determinata dall'amministrazione competente, fermo restando l'obbligo delle relative installazioni.
4. La mancata rimozione degli impianti e delle infrastrutture per i quali sia cessato l'esercizio ai sensi dell'articolo 23 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura pari a quella stabilita al comma 1, nonché la demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a cura dell'amministrazione

competente e a spese del soggetto responsabile.
5. Fatto salvo il ripristino dello stato dei luoghi, l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 4, in assenza della procedura abilitativa semplificata o in difformità da quanto nella stessa dichiarato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 3.000 euro, cui sono tenuti i soggetti di cui al comma 1.
6. In caso di omessa comunicazione di cui all'articolo 15, comma 8, e di cui all'articolo 16, comma 2, il Comune applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000 euro, esclusi i casi di cui all'articolo 16, comma 2, lettera b), limitatamente agli edifici di civile abitazione.
7. Qualora gli interventi soggetti a comunicazione di cui all'articolo 16, comma 2, lettere h), i) e j), siano realizzati in assenza del parere favorevole di ARPA di cui all'articolo 14, comma 7, si applica la sanzione di cui al comma 1, lettera c), fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 29 disposizioni transitorie

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto stabilito ai commi 2, 3 e 4, e fermo restando che i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalle amministrazioni che risultavano competenti ai sensi della previgente normativa regionale di settore.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non sia stata ancora convocata la conferenza di servizi.
3. Le sanzioni amministrative di cui all'articolo 28 si applicano anche agli impianti e alle infrastrutture esistenti all'entrata in vigore della presente legge che risultino sprovvisti delle autorizzazioni previste e per i quali non sia stata presentata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge istanza di autorizzazione in sanatoria.
4. Le procedure in corso avviate dalle Province e dai Comuni con più di 40.000 abitanti prima della determinazione della Giunta regionale di cui all'articolo 24 sono uniformate alla medesima, ferma restando la validità delle verifiche già effettuate presso i singoli impianti.
5. Fino all'entrata in vigore del PER di cui all'articolo 5, trova applicazione il Piano energetico regionale approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0137/Pres. del 21 maggio 2007.

Art. 30 norme finanziarie

1. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 28, comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 con riferimento al capitolo 1264 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 che si istituisce per memoria con la denominazione <<Proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di energia>>.

TITOLO II - NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI
CAPO I - PRINCIPI GENERALI, FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEFINIZIONI

Art. 31 finalità

1. Con il presente titolo la Regione disciplina, in attuazione dei principi comunitari di tutela della libertà di stabilimento e della concorrenza e nel rispetto dei principi e degli indirizzi generali della legislazione nazionale in materia, l'installazione, le modifiche e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti a uso pubblico e privato, riconosciuti come impianti di interesse pubblico, al fine di conseguire l'instaurazione di un mercato di settore pienamente concorrenziale ai fini della promozione del miglioramento della rete di distribuzione e della diffusione dei carburanti eco-compatibili secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dall'articolo 83 bis, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. La Regione tutela, altresì, le esigenze di servizio di interesse pubblico nei territori montani economicamente svantaggiati.

Art. 32 funzioni della Regione

1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
a) cura la predisposizione delle norme, degli indirizzi e delle linee guida di settore;
b) effettua periodicamente attività di monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di liberalizzazione e il miglioramento della rete.

Art. 33 funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di

distribuzione dei carburanti per autotrazione.
2. Spetta ai Comuni il rilascio di:
a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti per uso commerciale sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e sui raccordi autostradali;
b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato;
c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti e di aeromobili e di distributori terra - mare e terra - aviosuperficie;
d) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria.
3. Ai Comuni competono inoltre:
a) il ricevimento della comunicazione per le modifiche agli impianti stradali, autostradali e dei raccordi autostradali;
b) il ricevimento della comunicazione relativa al trasferimento della titolarità dell'autorizzazione relativa agli impianti;
c) il ricevimento della comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
d) la verifica delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto;
e) gli adempimenti relativi al collaudo degli impianti;
f) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 52;
g) l'identificazione degli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale e di inidoneità tecnica;
h) la trasmissione alla struttura regionale competente di copia dei provvedimenti amministrativi rilasciati e di ogni altro dato che la stessa ritenga utile acquisire.

Art. 34 definizioni

1. Ai fini dell'applicazione della disciplina regionale in materia di distribuzione di carburanti si intendono per:
a) carburanti: le benzine, i gasoli per autotrazione, il gas metano per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno, i biocarburanti, il biometano e gli altri carburanti rinnovabili, nonché ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati nella regolamentazione del settore;
b) rete della distribuzione carburanti: l'insieme costituito da impianti a uso commerciale eroganti carburanti per autotrazione ubicati sulla rete stradale ordinaria, sulle autostrade e raccordi autostradali, impianti per natanti e per aeromobili;
c) impianto di distribuzione carburanti: un complesso unitario, ovunque ubicato, costituito da uno o più apparecchi di erogazione dei carburanti per autotrazione con le relative attrezzature e accessori a uso commerciale o privato;
d) impianti esistenti: gli impianti di distribuzione di carburanti realizzati sul territorio alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi inclusi quelli autorizzati e in corso di realizzazione;
e) impianto non presidiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi dotato di uno o più fra i prodotti di cui alla lettera a) e comprendente: esclusivamente apparecchiature self-service prepagamento funzionanti 24 ore su 24 senza la presenza del gestore - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt;
f) stazione di servizio: l'impianto su area di pertinenza propria costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a); l'impianto deve, inoltre, comprendere almeno: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attività del gestore con eventuale relativo servizio igienico - eventuali attività commerciali integrative come definite alla lettera p) - servizi igienici separati per sesso di utenti, di cui almeno uno con servizio igienico per diversamente abili - pensiline di copertura delle aree di rifornimento - pannelli fotovoltaici sulle coperture, di potenza installata nell'area almeno pari a 10 chilowatt - uno o più parcheggi per gli utenti - accessi dei veicoli alla stazione separati e distinti per entrata e uscita - eventuali servizi accessori come definiti alla lettera o);
g) stazione di rifornimento: l'impianto costituito da più colonnine a semplice, doppia o multipla erogazione automatica di carburanti con relativi serbatoi, dotato di uno o più prodotti fra quelli di cui alla lettera a) e comprendente anche: apparecchiature di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24 - apparecchiature di ricarica per alimentazione auto elettriche - locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico;
h) stazione di rifornimento elettrico: l'impianto costituito da apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche di tipo self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, locale per l'attività del gestore con relativo servizio igienico, servizio gestito di car-sharing;
i) punto vendita sia isolato sia appoggiato: l'impianto costituito da una o più colonnine a semplice o

multipla erogazione automatica di carburante con relativi serbatoi, senza alcun altro servizio o struttura sussidiari;
j) area di pertinenza: l'area su cui insiste l'impianto di distribuzione carburanti, nonché gli eventuali edifici e manufatti per i servizi accessori e le attività integrative, comprensiva dei parcheggi e delle relative aree di manovra, dei percorsi di ingresso e uscita sulla viabilità pubblica destinati esclusivamente ad accesso all'impianto, con esclusione delle superfici occupate dalle eventuali corsie di accelerazione e decelerazione;
k) erogatore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi delle singole erogazioni e la loro totalizzazione; esso è composto da una pompa o un sistema di adduzione, da un contatore o un misuratore, da una pistola o una valvola di intercettazione, dalle tubazioni che le connettono;
l) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori, anche attrezzati per l'erogazione monoprodotto multipla; per colonnina multidispencer si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti;
m) self-service prepagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;
n) self-service postpagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente per l'erogazione del carburante, il cui pagamento viene effettuato successivamente ad apposito incaricato;
o) servizi accessori: le attività di servizio riguardanti i veicoli, quali servizi di autofficina, di elettrauto, di gommista, di lavaggio e pulizia dei mezzi;
p) attività commerciali integrative: il locale/i per le attività commerciali nei settori merceologici alimentari e non alimentari e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, con relativi servizi igienici separati per sesso di utenti, più servizio igienico per diversamente abili, qualora non già previsti nella stazione di servizio;
q) trasferimento dell'impianto: lo spostamento di un impianto dalla posizione in cui si trova allo stato di fatto in un'altra dentro o fuori il territorio comunale;
r) trasferimento della titolarità dell'autorizzazione: l'intestazione dell'autorizzazione a gestire l'impianto da un soggetto a un altro;
s) incompatibilità territoriale dell'impianto: la situazione di contrasto del sito di localizzazione dell'impianto con le prescrizioni concernenti la sicurezza stradale secondo le fattispecie di incompatibilità territoriale previste dall'articolo 41, comma 1;
t) inidoneità tecnica dell'impianto: la situazione di contrasto dell'impianto con le caratteristiche tipologiche di cui alle lettere e), f) o g), ovvero la sussistenza delle fattispecie di cui all'articolo 41, comma 2;
u) collaudo complessivo: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita a ogni sua parte e aspetto;
v) collaudo parziale: il collaudo relativo alla verifica dell'idoneità tecnica dell'impianto riferita esclusivamente a singoli e parziali interventi di modifica, come definiti dalla presente legge, effettuati antecedentemente alla sua entrata in vigore;
w) impianti terra-mare: gli impianti di distribuzione carburanti che, per collocazione e disponibilità di attrezzature, consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli terrestri.

CAPO II - IMPIANTI DELLA RETE STRADALE ORDINARIA E AUTOSTRADALE

Art. 35 autorizzazione unica per gli impianti sulla rete stradale ordinaria e sulla rete autostradale

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria e sulle autostrade e i raccordi autostradali, di seguito denominati impianti, sono attività esercitate sulla base dell'autorizzazione unica rilasciata dal Comune a conclusione di un procedimento unificato nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni previste per l'istituto della conferenza di servizi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 12 e seguenti della presente legge, per quanto applicabili e compatibili.
2. L'autorizzazione unica è subordinata alla verifica della conformità del progetto dell'impianto alle norme e alle previsioni urbanistiche, ambientali, paesaggistiche, di tutela dei beni storici e artistici, nonché fiscali e a quelle concernenti la sicurezza ai fini della prevenzione incendi, la sicurezza stradale e la sicurezza sanitaria.
3. Il provvedimento di autorizzazione unica fissa i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati e i termini, decorrenti dall'inizio dei lavori, entro i quali i lavori stessi devono essere conclusi. Tali termini, stabiliti a pena di decadenza dell'autorizzazione, possono essere prorogati per cause di forza maggiore

su motivata richiesta del titolare dell'autorizzazione.
4. La domanda di autorizzazione unica è presentata al Comune nel cui territorio si intende installare l'impianto e riporta:
a) i dati identificativi del richiedente e gli estremi della partita IVA;
b) la documentazione o l'autocertificazione volta a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
c) gli atti definitivi attestanti la titolarità delle aree o che comunque legittimino l'ottenimento del permesso di costruire ai sensi della vigente normativa edilizia regionale;
d) l'elenco di tutte le interferenze e dei provvedimenti necessari per la realizzazione del progetto, quali autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati che, ai sensi delle vigenti norme di settore, devono essere rilasciati con riferimento al progetto, in relazione a tutti i vincoli presenti: urbanistici, di tutela dei beni storici artistici e paesaggistici, di sicurezza stradale, sanitaria, antincendio, ambientale, di disciplina fiscale e normativi regionali;
e) l'attestazione di avvenuta presentazione del progetto al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
f) gli elaborati tecnici progettuali e illustrativi dell'impianto, della sua dettagliata composizione tecnica anche in relazione a quanto previsto ai commi 11 e 12, della sua localizzazione e della relativa area di pertinenza, sottoscritti da un tecnico abilitato, redatti con grado di approfondimento analogo a quello richiesto per il progetto definitivo dei lavori pubblici;
g) l'eventuale relazione tecnico-economica del progettista sul prodotto gas metano per autotrazione che attesti la sussistenza degli ostacoli e degli oneri relativi all'obbligo di cui al comma 8.
5. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la domanda di autorizzazione unica, oltre ai documenti di cui al comma 4, contiene:
a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade;
b) la copia della domanda di concessione in diritto di superficie relativa all'area autostradale rivolta all'ente competente.
6. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.
7. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge possono essere autorizzati sul territorio regionale esclusivamente nuovi impianti di tipologia stazione di servizio come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera f), fatto salvo quanto disposto ai successivi commi. Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera g), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e all'articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani), fermo restando quanto disposto dall'articolo 50. Nuovi impianti di tipologia stazione di rifornimento elettrico come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera h), possono essere realizzati esclusivamente negli ambiti territoriali dei Comuni tra loro limitrofi con popolazione superiore a 40.000 abitanti.
8. Per gli impianti di cui al comma 7 l'installazione del prodotto gas metano per autotrazione è obbligatoria, esclusi i casi in cui questa comporti ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità di tale obbligo.
9. Gli impianti non presidiati come definiti all'articolo 34, comma 1, lettera e), possono essere realizzati, anche a seguito di modifiche a impianti esistenti, esclusivamente negli ambiti territoriali di cui al comma 7.
10. Non è mai ammessa la realizzazione di nuovi impianti di tipologia punto vendita sia isolato sia appoggiato.
11. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, per i nuovi impianti di distribuzione carburanti e per quelli esistenti che prevedono il prodotto metano, ogni erogatore deve essere doppio e avere ognuno capacità minima di mandata per tale prodotto almeno pari a 350 mc/ora indipendentemente dalla pressione di esercizio della rete del gas metano.
12. La capacità di erogazione minima di cui al comma 11 deve essere prevista negli atti progettuali e verificata in sede di atti di collaudo di cui all'articolo 45 o di comunicazione di cui all'articolo 37 nei casi di modifica degli impianti.
13. È sempre consentito, per gli impianti dotati di attività commerciali integrative, fatti salvi i vincoli

connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del decreto legislativo 59/2010, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del medesimo decreto legislativo 59/2010;
b) l'esercizio dell'attività di un punto vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posti in vendita.
14. Le attività di cui al comma 13, di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari dell'impianto di distribuzione dei carburanti, salvo rinuncia del titolare stesso che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Sono in ogni caso fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

Art. 36 trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento della titolarità del provvedimento abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto è comunicato, da entrambe le parti, al Comune, alla Regione e all'Agenzia delle dogane competente per territorio entro quindici giorni dall'avvenuto trasferimento a pena di sospensione del provvedimento stesso.
2. La comunicazione contiene, oltre ai dati identificativi dell'impianto, la documentazione idonea a dimostrare il passaggio della proprietà, ovvero della disponibilità dell'impianto, nonché il possesso dei requisiti previsti per il soggetto subentrante.
3. Nel caso di impianti autostradali e su raccordi autostradali la comunicazione contiene inoltre:
a) la dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ente nazionale per le strade ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso;
b) la documentazione o l'autocertificazione dalla quale risulti che il soggetto subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi, nonché della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269 (Norme per l'esecuzione dell'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione);
c) il parere dell'Agenzia delle dogane competente ovvero, in via provvisoria, la copia fotostatica della richiesta di assenso.

Art. 37 modifiche degli impianti esistenti

1. Si intende per modifica degli impianti esistenti uno o più dei seguenti tipi di intervento:
a) la sostituzione di colonnine a semplice o a doppia erogazione con altre rispettivamente a doppia o multipla erogazione e viceversa;
b) l'aumento o la diminuzione del numero di colonnine;
c) il cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine erogatrici;
d) la sostituzione e la variazione sia del numero che della capacità di stoccaggio dei serbatoi interrati per il contenimento di carburanti o di olio lubrificante;
e) l'aggiunta di nuovi prodotti erogabili ivi compresi i biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili;
f) l'inserimento dell'olio lubrificante, se mancante;
g) l'installazione di apparecchiature self-service postpagamento;
h) l'installazione di apparecchiature self-service prepagamento;
i) l'estensione delle apparecchiature self-service prepagamento ad altri prodotti già autorizzati;
j) l'installazione di apparecchiature per la ricarica delle auto elettriche;
k) le opere e gli interventi di adeguamento dell'impianto alle norme fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria.
2. Gli interventi di modifica di cui al comma 1 sono realizzati in conformità al relativo progetto e nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggetti a comunicazione, preventivamente alla loro realizzazione, al Comune, ai Vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane competenti per territorio ai fini dell'aggiornamento del certificato incendi e della licenza dell'Agenzia delle dogane.
3. La comunicazione di cui al comma 2, trasmessa almeno trenta giorni prima dell'inizio lavori, oltre che degli elaborati tecnici di progetto idonei a descrivere gli interventi, è corredata di:
a) dichiarazione, redatta da un tecnico competente e abilitato per la sottoscrizione del progetto, che gli interventi sono conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia fiscale e di sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, e sono realizzati su impianto per il quale siano escluse condizioni di

incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41;
b) copia del progetto presentato al Comando provinciale dei vigili del fuoco per gli adempimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 151/2011.
4. Per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 deve essere trasmessa anche all'ARPA, deve specificare la data prevista di inizio dei lavori di sostituzione serbatoi e deve comprendere una relazione di analisi del terreno interessato e dell'acqua di falda, al fine di verificare la presenza di eventuali inquinamenti dovuti a perdite pregresse.
5. Sugli impianti in condizioni di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41 e sugli impianti per i quali sia stata data la comunicazione di cui all'articolo 42 non possono essere effettuati interventi di modifica, fermo restando quanto previsto per le ipotesi di adeguamento spontaneo di cui all'articolo 43.
6. Tutti gli impianti esistenti come definiti all'articolo 34, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono essere dotati di apparecchiature self-service prepagamento funzionanti autonomamente 24 ore su 24, nonché, entro dodici mesi, di apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche; si applicano le sanzioni di cui all'articolo 52, comma 5.
7. Dell'adempimento di cui al comma 6 è data comunicazione al Comune competente e alla Regione entro quindici giorni dalla fine dei relativi lavori.

Art. 38 sospensione dell'esercizio dell'impianto

1. L'attività dell'impianto può essere sospesa dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso.
2. La sospensione dell'attività dell'impianto è preventivamente o contestualmente comunicata al Comune e indica il periodo di tempo e le cause che determinano l'oggettiva impossibilità di proseguire l'attività: la chiusura dell'impianto, l'esecuzione di lavori sull'impianto, il cambio di gestione, l'impedimento del gestore.
3. La sospensione non può eccedere i sei mesi, decorsi i quali può essere motivatamente comunicata la sospensione di ulteriori sei mesi.
4. L'attività dell'impianto è sospesa dal Comune nei casi di cui all'articolo 45, comma 18.
5. Il titolare di autorizzazione che abbia sospeso la propria attività in assenza della prescritta comunicazione, o che abbia comunicato la sospensione in assenza di motivazioni o in difformità da quanto previsto al comma 2, ovvero che alla scadenza del periodo di sospensione non abbia riattivato l'impianto, è diffidato dal Comune a riattivarlo entro il termine massimo di trenta giorni. In caso di inerzia il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo e dispone la chiusura e la rimozione dell'impianto.

Art. 39 prelievo di carburanti in recipienti presso distributori stradali

1. Il Comune rilascia idonea attestazione per il prelievo di carburanti in recipienti agli utenti interessati. L'attestazione indica, tra l'altro, l'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria, nonché quelle dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza degli impianti e dei recipienti.
2. La domanda deve essere corredata dell'indicazione dell'impianto presso il quale si intende effettuare il rifornimento e di idonea autocertificazione attestante la proprietà di mezzi, impianti e attrezzature non rifornibili direttamente presso gli impianti stradali ma solo sul posto di lavoro.
3. Le attestazioni rilasciate dal Comune hanno validità di un anno e possono essere rinnovate.

Art. 40 disciplina urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici comunali, avuto riguardo alle condizioni ambientali, paesaggistiche, storiche e architettoniche del territorio, nonché di sicurezza stradale e sanitaria, possono stabilire in quali ambiti di territorio è esclusa la realizzazione degli impianti e possono, altresì, individuare gli ambiti di localizzazione preferenziali per l'installazione degli impianti stessi indicando criteri, requisiti e caratteristiche per la scelta delle specifiche localizzazioni, nonché eventuali prescrizioni tecniche, progettuali e realizzative per la costruzione degli impianti.
2. Nei casi in cui lo strumento urbanistico comunale non disciplini, ai sensi del comma 1, la realizzazione degli impianti di distribuzione di carburante, ovvero nei casi in cui il progetto dell'impianto non risulti compatibile con le previsioni dello strumento urbanistico stesso e in sede di conferenza di servizi il rappresentante del Comune abbia espresso il suo assenso sulla base del previo parere favorevole espresso dal Consiglio comunale, fatte salve le vigenti norme in materia di ambiente, tutela della salute, paesaggio e beni culturali, l'autorizzazione unica costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico stesso senza necessità di esperire la relativa procedura di adozione; il progetto definitivo dell'opera soggetta all'autorizzazione unica è in tali casi integrato con gli elaborati grafici e normativi di variante. La variante non comporta apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
3. Il Comune, nei casi in cui preveda di riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione tramite pubbliche gare.

Art. 41 incompatibilità territoriale e inidoneità tecnica degli impianti esistenti

1. È considerato incompatibile con il territorio l'impianto che rientra in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) è situato in zone pedonali o in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati;
b) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati;
c) è localizzato in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico con incroci a Y e ubicato sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
d) è localizzato all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati;
e) è privo di sede propria e il rifornimento al veicolo avviene sulla sede stradale, al di fuori dei centri abitati;
f) è localizzato a distanza non regolamentare, rispetto al vigente codice della strada, da intersezioni o accessi di rilevante importanza ai sensi delle norme in materia di sicurezza stradale e tutela del traffico urbano ed extraurbano e non è possibile l'adeguamento ai fini viari a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali; gli indirizzi per l'identificazione degli accessi di rilevante importanza presenti sul territorio comunale sono stabiliti dal Comune;
g) è situato, all'entrata in vigore della presente legge, in ambiti degli strumenti urbanistici comunali vigenti nei quali è esclusa la realizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti; la disposizione non trova applicazione agli impianti attualmente attivi realizzati successivamente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), in conformità all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.
2. È considerato in situazione di inidoneità tecnica:
a) l'impianto esistente che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché assimilabile a impianto non presidiato, a stazione di servizio o a stazione di rifornimento, non rispetti le norme in essa contenute e le caratteristiche tipologiche di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e), f) e g), con l'esclusione dell'obbligo dell'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture, nonché di quello relativo all'installazione delle apparecchiature self-service prepagamento di cui all'articolo 37, comma 6;
b) l'impianto parzialmente o totalmente privo di verifiche fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitaria;
c) l'impianto, ancorché dotato di collaudo in corso di validità, per il quale il Comune o altro ente, nell'ambito delle rispettive competenze, abbia in ogni tempo accertato difformità, nelle materie di cui alla lettera b), tali da aver modificato le condizioni oggettive del collaudo stesso; qualora la difformità sia rilevata da un ente diverso dal Comune, questo ne dà immediata comunicazione al Comune stesso.

Art. 42 impianti incompatibili e inidonei

1. Il Comune verifica, entro sei mesi decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'articolo 41, comma 2, lettera a), l'esistenza di condizioni di incompatibilità territoriale, nonché l'esistenza di condizioni di inidoneità tecnica degli impianti esistenti sul proprio territorio. Gli esiti delle verifiche sono comunicati alla struttura regionale competente entro i successivi trenta giorni.
2. In assenza della comunicazione di cui al comma 1, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la Giunta regionale designa un commissario ad acta che si avvale delle strutture del Comune inadempiente che è tenuto a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria.
3. Il Comune nei confronti del quale è stato disposto l'intervento regionale di cui al comma 2 conserva il potere di compiere gli atti per i quali è stata rilevata l'omissione fino al momento dell'adozione, da parte del commissario ad acta, degli atti in via sostitutiva.
4. Qualora il Comune, in attuazione a quanto previsto al comma 1, abbia accertato fattispecie di incompatibilità territoriale di cui all'articolo 41, ovvero, anche su segnalazione degli enti di cui al medesimo articolo 41, abbia accertato condizioni di inidoneità tecnica, entro i successivi trenta giorni ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, invitandolo a presentare un programma di adeguamento, ovvero un programma di chiusura e rimozione dell'impianto, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione. I programmi devono essere trasmessi anche alla struttura regionale competente.
5. Si applicano le procedure di cui all'articolo 43, commi 3, 4 e 5.
6. Qualora il programma non sia presentato entro il termine previsto il Comune dichiara la decadenza del provvedimento autorizzativo disponendo la chiusura e la rimozione dell'impianto.
7. Successivamente al termine di cui al comma 1, la verifica di incompatibilità territoriale è sempre ripetuta per gli impianti che nel tempo siano stati eventualmente interessati dalla realizzazione di nuove infrastrutture stradali o da ristrutturazioni e adeguamenti di infrastrutture esistenti e tali da aver modificato le loro condizioni di compatibilità originarie in relazione alle fattispecie di cui all'articolo 41. Si

applicano in tale caso le norme di cui al presente articolo e quelle di cui agli articoli 43 e 44.
8. Il Comune, nei casi di accertamento di condizioni di inidoneità tecnica di cui all'articolo 41, provvede a sospendere l'attività di distribuzione carburanti fino al rilascio del provvedimento di esercizio provvisorio o degli atti in esito ai procedimenti di collaudo.

Art. 43 programmi di adeguamento e di chiusura degli impianti

1. Il titolare dell'impianto in condizioni di incompatibilità territoriale o di inidoneità tecnica può presentare al Comune, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un proprio programma spontaneo di adeguamento alla normativa vigente, qualora possibile, ovvero un proprio programma di chiusura e rimozione dell'impianto, anche articolati per fasi temporali e in ogni caso da realizzarsi entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Il titolare che intenda procedere alla chiusura dell'impianto per motivi diversi da quelli di cui al comma 1 presenta al Comune un programma di chiusura volontaria e rimozione dell'impianto.
3. Il Comune verifica l'ammissibilità dei programmi di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dal ricevimento; scaduto tale termine la verifica si intende resa in senso positivo.
4. Qualora la verifica di cui al comma 3 dia esito negativo, il Comune comunica all'interessato gli elementi carenti, da integrare nel termine di quindici giorni. Nei successivi trenta giorni, qualora il Comune non si esprima negativamente sul programma, la verifica si intende resa in senso positivo.
5. Il Comune verifica il rispetto dei programmi alla scadenza di ogni fase temporale.
6. L'inammissibilità dei programmi verificati ai sensi del comma 3 e decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 4, nonché la mancata esecuzione dei programmi secondo le modalità e le scadenze in essi previste, comportano la decadenza di diritto dell'autorizzazione. Il Comune in tal caso ingiunge la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di sessanta giorni e, in caso di inottemperanza, il Comune provvede alla demolizione e al ripristino a spese del titolare dell'autorizzazione.

Art. 44 chiusura e rimozione dell'impianto

1. Il provvedimento comunale di cui agli articoli 38, comma 5, e 42, e i programmi di cui all'articolo 43, commi 1 e 2, devono prevedere, definendo i tempi degli interventi:
a) la rimozione di tutte le attrezzature tecniche costituenti l'impianto sopra e sotto il suolo, secondo la normativa vigente;
b) la verifica delle condizioni del sito e l'eventuale bonifica, ai sensi delle vigenti norme, ovvero la rimozione di qualsiasi episodio, anche pregresso, di inquinamento legato alle attività dell'impianto.
2. Il provvedimento o il programma di cui al comma 1 sono trasmessi per conoscenza alla struttura regionale competente in materia di inquinamento.

Art. 45 provvedimento accertativo finale di collaudo e collaudo in materia di carburanti

1. Ai fini dell'abilitazione all'esercizio definitivo degli impianti di distribuzione carburanti autorizzati ai sensi della presente legge, ultimati i lavori e prima della messa in esercizio dell'impianto, il Comune rilascia un provvedimento accertativo finale di collaudo redatto sulla base delle verifiche effettuate e sui collaudi ottenuti, previa presentazione al Comune da parte del titolare interessato, unitamente alla relativa richiesta, della seguente documentazione:
a) atti di collaudo e verifica rilasciati dagli enti competenti ai fini delle verifiche di idoneità tecnica degli impianti in relazione agli aspetti fiscali, di sicurezza ambientale, antincendio e sanitari;
b) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto autorizzato.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 ha validità di quindici anni. Alla scadenza di tale termine l'impianto deve essere provvisto di un nuovo provvedimento dichiarativo finale di collaudo richiesto dal titolare.
3. In attesa del provvedimento di cui al comma 1 l'impianto può essere esercito solo sulla base di un'autorizzazione all'esercizio provvisorio. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabile per un periodo massimo di pari durata su motivata richiesta dell'interessato, si considera accolta qualora il Comune entro trenta giorni dal suo ricevimento non ne comunichi il diniego, previa presentazione della seguente documentazione:
a) certificazione del direttore dei lavori sulla conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto di distribuzione autorizzato;
b) certificazione rilasciata da un tecnico abilitato, comprovante il rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, nonché la corretta esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato;
c) copia della ricevuta del Comando provinciale dei vigili del fuoco dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di conformità dei lavori come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 151/2011;
d) copia della ricevuta del deposito della richiesta al competente Comando dei vigili del fuoco del certifi-

cato di prevenzione incendi da parte del titolare con l'impegno all'osservanza delle prescrizioni o condizioni di esercizio imposte dai vigili del fuoco;
e) copia della ricevuta dell'Agenzia delle dogane competente del deposito della richiesta della licenza di esercizio se prevista.
4. In luogo del provvedimento di cui al comma 1 il titolare dell'impianto può motivatamente richiedere al Comune che venga effettuato il collaudo da parte della commissione di cui al comma 5. In tal caso il Comune, valutata la congruità della motivazione, designa entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, un proprio rappresentante nella commissione di cui al comma 5.
5. La commissione collaudatrice è composta dal rappresentante comunale, dai rappresentanti dell'Agenzia delle dogane, del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell'Azienda per i servizi sanitari e dell'ARPA.
6. Entro i successivi trenta giorni dalla designazione comunale di cui al comma 4 gli enti interessati sono invitati a designare i loro rappresentanti ed è convocata la commissione collaudatrice per la visita di sopralluogo da effettuarsi non oltre ulteriori trenta giorni. La commissione effettua il sopralluogo di collaudo alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione e, nei casi di impianti localizzati su autostrade o raccordi autostradali, alla presenza anche di un rappresentante dell'ente nazionale per le strade ovvero della società concessionaria autostradale.
7. Il verbale di collaudo è redatto sul luogo a cura del rappresentante del Comune, è sottoscritto dai componenti della commissione ed è trasmesso al titolare dell'impianto, ai componenti della commissione e agli altri soggetti invitati al sopralluogo.
8. Nel sopralluogo di cui al comma 6 il rappresentante comunale accerta la conformità dei lavori realizzati al progetto dell'impianto; i rappresentanti degli enti convocati accertano l'idoneità tecnica degli impianti secondo le loro competenze.
9. Qualora nel corso del sopralluogo siano accertate irregolarità, la commissione assegna al titolare dell'autorizzazione un congruo termine per provvedere alla loro eliminazione e dispone una nuova visita di sopralluogo.
10. In esito al verbale di collaudo il Comune emette l'atto finale di collaudo e lo trasmette al titolare dell'impianto, agli enti di cui al comma 5 e agli altri soggetti invitati, anche ai fini del conseguente rilascio del certificato di prevenzione incendi e del registro di carico e scarico del carburante.
11. I compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della commissione, secondo le disposizioni previste dai singoli enti di appartenenza, sono a carico del titolare dell'impianto.
12. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali collaudi e le verifiche a cura delle amministrazioni interessate qualora richiesti da specifiche norme di settore.
13. Il Comune competente al rilascio dell'atto finale di collaudo può porre a carico del soggetto richiedente gli oneri relativi alle attività di propria competenza riguardanti il collaudo stesso.
14. Gli oneri di cui al comma 13 sono determinati dall'organo statutario competente.
15. Il rappresentante di cui al comma 4 è di norma individuato dal Comune fra i propri funzionari; può essere individuato anche fra i tecnici competenti e abilitati esterni all'amministrazione.
16. Si applicano per il collaudo le disposizioni di cui al comma 2 relative al provvedimento dichiarativo di collaudo.
17. Gli interventi di cui all'articolo 37 non sono soggetti a provvedimento dichiarativo di collaudo, né ad atto di collaudo ai sensi del presente articolo, ma sono in ogni caso realizzati nel rispetto delle previsioni di progetto, delle norme fiscali, ambientali e antincendio, che è documentato da un'asseverazione sottoscritta da un tecnico abilitato, trasmessa al Comune, al Comando provinciale dei vigili del fuoco e all'Agenzia delle dogane.
18. L'esercizio degli impianti di cui al presente titolo, in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 52, la sospensione di cui all'articolo 38, con l'applicazione delle disposizioni di cui allo stesso articolo.

Art. 46 salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate

1. Al fine di garantire il servizio pubblico, negli ambiti territoriali dei Comuni classificati montani e ricompresi nelle zone di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'articolo 21 della legge regionale 33/2002 e all'articolo 3 della legge regionale 14/2011, il Comune può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'articolo 42, comma 1, purché sia stata accertata l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilità con le disposizioni a tutela dell'ambiente, se nel medesimo territorio comunale non è presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.

Art. 47 orario minimo

1. Ai fini di garantire almeno un servizio di base all'utenza, gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti osservano un orario minimo settimanale di trenta ore.

CAPO III - ALTRI IMPIANTI

Art. 48 impianti a uso privato

1. Per impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione a uso privato si intende un autonomo complesso, ubicato all'interno di stabilimenti, aviosuperfici, cantieri, magazzini e simili, a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, di amministrazioni pubbliche non statali, nonché di ditte operanti temporaneamente nelle medesime aree, e costituito da attrezzature fisse o mobili e da uno o più apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati o fuori terra e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione.
2. Non sono considerati impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 1990, n. 76. È inoltre fatto salvo quanto disposto in tema di contenitori-distributori rimovibili dal decreto ministeriale 12 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2003, n. 221.
3. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, a eccezione delle amministrazioni dello Stato, è rilasciata dal Comune con le medesime modalità e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti della rete stradale.
4. L'autorizzazione contiene il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito a pena della sua revoca e dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 52.
5. Ai fini della presente legge l'uso esclusivo di impianti a uso privato da parte di imprese produttive e di servizi si intende riferito anche a imprese appartenenti a uno stesso gruppo. Si considerano appartenenti a uno stesso gruppo le imprese tra le quali sussiste un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dall'articolo 2359 del codice civile.
6. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 42, 43, 44 e 45.

Art. 49 impianti per natanti e aeromobili

1. Sono impianti per natanti e per aeromobili quelli destinati al loro esclusivo rifornimento e formati da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e delle eventuali relative attrezzature e pertinenze. La distribuzione può avvenire per uso commerciale o per uso privato.
2. Gli impianti esclusivamente per natanti e per aeromobili a uso commerciale, nonché gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice, definiti come tali quelli che per collocazione e disponibilità di attrezzature consentono il rifornimento di carburante sia ai natanti e agli aeromobili che ai veicoli terrestri, si considerano come impianti stradali soggetti alle norme di cui al capo II del presente titolo.
3. Gli impianti per natanti e per aeromobili a uso commerciale e gli impianti terra-mare e terra-aviosuperfice devono essere almeno della tipologia stazione di rifornimento come definita all'articolo 34, comma 1, lettera g), con l'esclusione dell'obbligo, per i primi, dell'installazione delle apparecchiature di ricarica per alimentazione di auto elettriche.
4. Gli impianti a uso privato di cui al presente articolo sono soggetti alle norme di cui all'articolo 48.

Art. 50 disposizioni in materia di sicurezza sanitaria e ambientale

1. Gli impianti stradali di distribuzione di carburanti devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza sanitaria e ambientale.
2. La sostituzione dei serbatoi di stoccaggio deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme e inoltre:
a) la data di inizio dei lavori di sostituzione deve essere comunicata all'ARPA con specifico avviso scritto inviato con congruo anticipo;
b) deve essere effettuata e comunicata all'ARPA l'analisi del terreno prelevato dal fondo dello scavo e dell'acqua di falda al fine di verificare l'eventualità di inquinamenti effettuati nel corso delle operazioni di sostituzione o dovuti a perdite pregresse.
3. Nell'area di rifornimento devono essere adottati idonei sistemi di protezione dall'inquinamento della falda idrica ovvero sistemi di contenimento dei versamenti di idrocarburi e per la raccolta delle acque meteoriche.
4. I piazzali e le relative opere devono essere in ogni caso dotati di impianti a rete di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque meteoriche e di quelle nere secondo i locali regolamenti di fognatura e secondo le specifiche norme in materia.
5. La continuità dei fossi e dei corsi d'acqua di ogni tipo e consistenza lungo e presso la strada deve essere garantita dagli interventi secondo le indicazioni comunali.

Art. 51 norme tecniche specifiche per gli impianti di distribuzione di carburanti di nuova realizzazione

1. Fatto salvo quanto previsto dal codice della strada e dalle vigenti norme tecniche di settore, gli im-

pianti stradali di distribuzione di carburanti ovunque ubicati devono rispettare anche le seguenti norme.
2. Gli accessi agli impianti devono essere realizzati sulla viabilità pubblica e devono avere le seguenti caratteristiche tecniche minime:
a) impianti ovunque ubicati: realizzazione su fronte strada di almeno 40 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
b) impianti ubicati nei Comuni di cui all'articolo 35, comma 7, secondo periodo: realizzazione su fronte strada di almeno 25 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale;
c) impianti lungo strade a quattro o più corsie: realizzazione su fronte strada di almeno 100 metri, accessi distinti per entrata e uscita separati da aiuola spartitraffico centrale; in tali casi gli accessi devono essere provvisti di idonee corsie di accelerazione e di decelerazione.
3. Il piazzale dell'impianto deve sempre essere separato dalla sede stradale da apposita aiuola spartitraffico.
4. Nessun impianto stradale di distribuzione di carburanti può essere dotato di accessi su due o più strade pubbliche.
5. Nei casi di realizzazione di attività commerciali integrative, a prescindere dall'ubicazione dell'impianto, deve essere previsto, nell'area di pertinenza dell'impianto, un numero di parcheggi per autovetture almeno pari a un posto macchina ogni 12 metri quadrati di superficie di vendita prevista, esclusi spazi di accesso e manovra.
6. Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale orizzontale e verticale, come previsto dal vigente codice della strada, che indichi il percorso ai rifornimenti, l'accesso e l'uscita, la delimitazione delle aree di parcheggio, il divieto di manovre di svolta a sinistra sulla viabilità.

CAPO IV - SANZIONI

Art. 52 sanzioni

1. L'installazione degli impianti di cui alla presente legge in assenza delle autorizzazioni previste, ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti norme di settore e gli obblighi di vigilanza locale, edilizia e urbanistica e fermo restando l'obbligo della riduzione a conformità, è soggetta a una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Le modifiche di cui all'articolo 37 effettuate in assenza della prevista comunicazione comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 4.000 euro.
3. L'esercizio degli impianti di cui alla presente legge in assenza del provvedimento dichiarativo finale di collaudo, del collaudo o dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 euro a 12.000 euro.
4. Nei casi di accertata violazione del divieto di cessione di cui all'articolo 48, comma 4, per gli impianti a uso privato, oltre alla revoca dell'autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per ogni litro o frazione di litro indebitamente ceduto.
5. Nei casi di mancato adeguamento all'installazione di apparecchiature self-service prepagamento negli impianti esistenti entro il termine di cui all'articolo 37, comma 6, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da determinarsi in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento.
6. Negli altri casi, il mancato adeguamento entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione, dichiarata dal Comune competente.
7. L'irrogazione delle sanzioni previste spetta al Comune competente per territorio.

TITOLO III - ABROGAZIONI E NORME FINALI
CAPO I - ABROGAZIONI E NORME FINALI E DI RINVIO

Art. 53 abrogazioni

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia);
b) la legge regionale 16 novembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici);
c) la legge regionale 14 febbraio 2002, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 24, recante "Disposizioni in materia di controlli degli impianti termici");
d) gli articoli 21 e 22 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport);
e) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione);

f) l'articolo 36 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo);
g) il comma 1 bis dell'articolo 40 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio);
h) la legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), e il relativo piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale del 16 dicembre 2002, n. 0394/Pres;
i) i commi 1, 2 e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 14 (Norme speciali in materia di impianti di distribuzione di carburanti e modifiche alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale); i procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi a istanze presentate in vigenza dell'articolo 1, comma 5, della legge regionale 14/2008, concludono il proprio iter di approvazione ai sensi di quanto in esso disposto;
j) la legge regionale 23 aprile 1990, n. 17 (Criteri per la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti ai sensi dell'articolo 54, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), a decorrere da centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'articolo 13, comma 1, che viene abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 54 norme finali

1. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale).
2. All'articolo 22 ter, comma 6, della legge regionale 7/2000 dopo le parole <<preposte alla tutela>> sono aggiunte le seguenti: <<dell'urbanistica, del patrimonio storico-artistico,>>.
3. Il comma 3 bis dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), è sostituito dal seguente:
<<3 bis. Gli importi delle aperture di credito di cui al comma 3, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionari delegati, sono erogati con le seguenti modalità:
a) il 70 per cento all'inizio dell'anno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento, emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso dell'anno precedente;
b) il 30 per cento dopo il 30 giugno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del semestre precedente, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali;
c) le eventuali risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa, ulteriori rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b), sono erogate in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del primo semestre dell'anno in corso, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali.>>.
4. La norma contenente il divieto di cui all'articolo 13, comma 4, lettera c), numero 3), entra in vigore l'1 gennaio 2014.

Art. 55 norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano la normativa statale e regionale vigenti in materia.

Art. 56 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

Art. 57 norme urgenti

1. Al comma 7 dell'articolo 24 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), le parole <<, che devono essere validati da organismi di certificazione qualificati, scelti dall'Autorità per la vigilanza di cui all'articolo 18>> sono soppresse.
2. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), è fissato al 15 ottobre 2013.

3. In sede di rendicontazione dei finanziamenti concessi, per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, ai sensi dell' articolo 2, commi 43, 44, 45, 46 e 47, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), in deroga a quanto disposto dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari presentano le rispettive documentazioni di spesa riferite esclusivamente all'utilizzazione delle somme percepite a titolo di finanziamento.
4. Al comma 11 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo le parole <<con le norme del Piano stesso>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le misure di salvaguardia del Piano, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano>>;
b) al secondo periodo le parole <<con il Piano di tutela delle acque>> sono sostituite dalle seguenti: <<con le misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano>>.
5. Nelle more del passaggio di consegne e fino al compimento degli adempimenti successivi necessari per l'effettivo subentro nella titolarità dei rapporti giuridici inerenti la soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, l'Amministrazione regionale continua a erogare i finanziamenti relativi alle rate in scadenza dei ruoli di spesa fissa emessi ai sensi dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), a fronte dei contratti di mutuo stipulati dal suddetto Commissario.

Art. 58 entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 ottobre 2012

TONDO

Allegato A
(Elenco indicativo atti di assenso di cui all'articolo 13 comma 1)

1) Accertamento di conformità urbanistica per le opere pubbliche di cui all'articolo 10 della legge regionale 19/2009

2) Parere di conformità urbanistica ai sensi della legge regionale 19/2009

3) Delibera del Consiglio Comunale di espressione del parere favorevole all'approvazione di variante urbanistica ai sensi dell'articolo 13 comma 7

4) Permesso a costruire ai sensi della legge regionale 19/2009

5) Autorizzazione alla costruzione e esercizio delle infrastrutture energetiche lineari

6) Autorizzazione paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004, articolo 146 e della legge regionale 19/2009

7) Nulla-osta archeologico ai sensi dell'articolo 21 decreto legislativo 42/2004

8) Autorizzazione ai Consorzi di bonifica e irrigazione all'utilizzo di acque fluenti nei canali e nei cavi di rispettiva competenza per la produzione di energia elettrica, ai sensi dell'articolo 166 del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.

9) Parere vincolante in ordine alla compatibilità della utilizzazione dell'acqua con le previsioni del Piano

di tutela delle acque, di cui all'articolo 7 del regio decreto 1775/1933

10) Parere sul progetto definitivo preordinato al rilascio della concessione di derivazione di acque ai sensi dell'articolo 21 comma 8

11) Licenza di attingimento di acqua ai sensi dell'articolo 28 della legge regionale 16/2002

12) Concessione/variazione/rinnovo di concessione di derivazione di acque ai sensi del regio decreto 1775/1933, articolo 7; legge regionale 16/2002, articolo 18 ss.

13) Nulla-osta alla cessione totale/parziale della concessione di derivazione di acque ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto 1775/1933, legge regionale 16/2002, articolo 24

14) Concessione di beni pubblici che vengono attraversati/avvicinati/sorpassati dalle infrastrutture lineari energetiche (articolo 52-quater del TU 327/2001 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità)

15) Nulla osta idraulico ai sensi del regio decreto 523/1904

16) Concessione o autorizzazione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale ai sensi della legge regionale 17/2009

17) Atti di assenso (concessioni, permessi, licenze) per interventi in aree di bonifica e loro pertinenze, ai sensi del regio decreto n. 368 del 08/05/1904 e dell'articolo 2 della legge regionale 28/2002

18) Valutazione di incidenza ambientale di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997

19) Autorizzazione alla riduzione/trasformazione del bosco di cui all'articolo 42 della legge regionale 9/2007

20) Autorizzazione alla trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso in aree soggette a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 3267/1923, dell'articolo 47 della legge regionale 9/2007, dell'articolo 61 del decreto legislativo 152/2006

21) Autorizzazione alla circolazione e alla sosta, in deroga al divieto di cui all'articolo 71 della legge regionale 9/2007, in aree soggette a vincolo idrogeologico e nelle aree protette, ai sensi dell'articolo 73 della medesima legge

22) Autorizzazione alla riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge regionale 9/2005

23) Nullaosta per intervento ricadente in area a pericolosità idraulica (alluvione) o a pericolosità geomorfologica (frane) elevata o molto elevata ai sensi del P.A.I.

24) Parere o autorizzazione in deroga ai sensi dell'articolo 69 della legge regionale 42/1996 per interventi ricadenti all'interno di parchi naturali regionali, riserve naturali regionali e aree di reperimento

25) Parere all'esecuzione dell'opera in aree gestite e controllate dall'Ente Parco ai sensi dell'articolo 19, legge regionale 42/1996

26) Autorizzazioni ambientali in materia di: - emissioni in atmosfera ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 decreto legislativo 152/2006; articolo 3, legge regionale 16/2007 - scarichi idrici ai sensi degli articoli 124 ss. decreto legislativo 152/2006 - rifiuti ai sensi degli articoli 176 ss. del decreto legislativo 152/2006 - impatto acustico ai sensi dell'articolo 28 legge regionale 16/2007 - inquinamento elettromagnetico ai sensi della legge regionale 3/2011;

27) Autorizzazione integrata ambientale, di cui al decreto legislativo 152/2006.

28) Parere di conformità antincendio per le attività di cui al D.P.R 26.05.1959 n. 689 Tab. A, Tab. B, decreto ministeriale 16/02/1982 e decreto del Presidente della Repubblica 37/1998

29) Parere igienico sanitario ai sensi dell'articolo 5, comma 3 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e della legge regionale 52/1981

30) Parere di conformità del progetto e determinazione delle fasce di rispetto ai sensi dell'articolo 14 della L. 36/2001

31) Nulla osta di fattibilità per gli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti ai sensi dell'articolo 21, comma 3 del decreto legislativo 334/1999

32) Autorizzazioni per interventi in zone perimetrate come Siti Inquinati d'interesse Nazionale

33) Autorizzazioni per interventi in zone perimetrate come siti inquinati d'interesse regionale

34) Nulla-osta, ai sensi dell'articolo 120 del T.U. del 11.12.1933, n. 1775 , per le condutture elettriche che debbono attraversare/avvicinarsi a/passare su/appoggiarsi a: Zone dichiarate militarmente importanti o beni di pertinenza dell'autorità militare - Acque pubbliche, fiumi, torrenti, canali - Miniere e foreste demaniali, zone demaniali marittime e lacuali - Strade comunali, provinciali, regionali, nazionali - Altre infrastrutture lineari energetiche - Infrastrutture ferroviarie o linee elettriche costruite dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi a tali linee - Zone adiacenti aeroporti o campi di fortuna a una distanza inferiore a un chilometro dal punto più vicino del perimetro dei medesimi - Infrastrutture di TPL (tramvie, funicolari, teleferiche) - Linee di telecomunicazione, ai sensi altresì dell'articolo 111 del regio decreto n. 1775/1933, dell'articolo 95 del decreto legislativo 259/2003 e del decreto ministeriale 4 luglio 2005 - Linee telegrafiche o telefoniche militari - Monumenti pubblici

35) Autorizzazione all'apertura di passo carraio su strada pubblica per l'accesso all'impianto

36) Autorizzazione generale per l'installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica a uso privato ai sensi del decreto legislativo 259/2003: - Per reti su supporto fisico a onde convogliate e con sistemi ottici - Per reti che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo

37) Parere di conformità del progetto relativo all'impianto di connessione di rete (elettrodotto "cabina di consegna-punto di connessione") alla Soluzione Tecnica Minima

38) Nulla-osta opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 709 regio decreto 327/1942

39) Autorizzazione a costruzioni e altre opere di ogni specie, sia provvisorie sia permanenti, o a manufatti galleggianti in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, nonché allo spostamento o alla modifica delle opere esistenti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 374/90

40) Nullaosta per opere ricadenti in area portuale

41) Nulla osta al mutamento di destinazione d'uso temporaneo o definitivo di terreni gravati da uso civico ai sensi della legge 1766/1927 e degli articoli 39 e 41 del regio decreto 332/1928

42) Dichiarazione di insussistenza di usi civici

43) Autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 16/2007

44) Istanza di autorizzazione a introdursi in fondi privati per le operazioni preparatorie necessarie alla progettazione dell'impianto (articolo 15 e segg. TU 327/2001)

Allegato B

(*Impianti e infrastrutture energetiche: regimi autorizzativi e competenze*)

<table>
<tr><th colspan="5">IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI</th></tr>
<tr><th>TIPOLOGIA DI IMPIANTO</th><th>SOGLIA DI POTENZA</th><th>CARATTERISTICHE TECNICHE</th><th>REGIME AUTORIZZATIVO</th><th>ENTE COMPETENTE</th></tr>
<tr><td rowspan="7">impianti fotovoltaici e relative opere e infrastrutture connesse</td><td>/</td><td>impianti su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali (art. 16, comma 2)</td><td rowspan="2">EDILIZIA LIBERA
(art. 16, commi 1-3)</td><td rowspan="2">COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE
(art. 4, comma 1)</td></tr>
<tr><td>/</td><td>impianti fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso (art. 16, comma 2)</td></tr>
<tr><td>< 1 MW</td><td>serre fotovoltaiche (art. 16, c. 4)</td><td rowspan="3">PAS
(art. 16, commi 4 ss.)</td><td rowspan="3">COMUNE
(art. 4, comma 1)</td></tr>
<tr><td>< 1 MW</td><td>/
(art. 16, c. 4)</td></tr>
<tr><td>/</td><td>impianti aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. i moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati (art. 16, comma 4)</td></tr>
<tr><td>/</td><td>impianti che non integrano alcuno dei requisiti precedenti</td><td rowspan="2">AUTORIZZAZIONE UNICA
(art. 12)</td><td>PROVINCIA: potenza elettrica nominale ≤ 20 MWe (art. 3, comma 1)</td></tr>
<tr><td>≥ 1 MW</td><td>serre fotovoltaiche (art. 12, comma 9)</td><td>REGIONE: potenza elettrica nominale > 20 MWe (art. 2, comma 1)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">impianti idroelettrici e geotermoelettrici e relative opere e infrastrutture connesse</td><td>/</td><td>impianti su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali (art. 16, comma 2)</td><td rowspan="2">EDILIZIA LIBERA(art. 16, commi 1-3)</td><td rowspan="2">COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE
(art. 4, comma 1)</td></tr>
<tr><td>≤ 200 kW</td><td>impianti realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici
(art. 16, comma 2)</td></tr>
<tr><td>< 1 MW</td><td>/
(art. 16, c. 4)</td><td>PAS
(art. 16, commi 4 ss.)</td><td>COMUNE
(art. 4, comma 1)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">/</td><td rowspan="2">impianti che non integrano alcuno dei requisiti precedenti</td><td rowspan="2">AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12)</td><td>PROVINCIA: potenza ≤ 35 MWt ovvero potenza elettrica nominale ≤ 20 MWe (art. 3, comma 1)</td></tr>
<tr><td>REGIONE: potenza > 35 MWt, ovvero potenza elettrica nominale > 20 MWe (art. 2, comma 1)</td></tr>
</table>

impianti eolici e relative opere e infrastrutture connesse	/	singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purche' non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti (art. 16, comma 2)	EDILIZIA LIBERA(art. 16, commi 1-3)	COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE (art. 4, comma 1)
	/	singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro aventi le seguenti caratteristiche cumulative: i. installati sui tetti degli edifici esistenti; ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008 (art. 16, comma 2)		
	/	torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; iii. sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi; iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. (art. 16, comma 2)		
	< 1 MWe	/ (art. 16, c. 4)	PAS (art. 16, commi 4 ss.)	COMUNE (art. 4, comma 1)
	/	torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento, nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi (art. 16, c. 4)		
	/	impianti che non integrano alcuno dei requisiti precedenti	AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12)	PROVINCIA: potenza elettrica nominale ≤ 20 MWe (art. 3, comma 1) REGIONE: potenza elettrica nominale > 20 MWe (art. 2, comma 1)
Impianti di generazione elettrica alimentati a biomasse, biogas, gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione	< 50 kWe	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo (microgenerazione) (art. 16, comma 2)	EDILIZIA LIBERA (art. 16, commi 1-3)	COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE (art. 4, comma 1)
	≤ 200 kW	Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche: i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. (art. 16, comma 2)		
	< 1 MWe	/ (art. 16, c. 4)	PAS(art. 16, commi 4 ss.)	COMUNE (art. 4, comma 1)
	≥ 1MWe	/	AUTORIZZAZIONE UNICA	PROVINCIA: potenza ≤ 35 MWt ovvero potenza elettrica nominale ≤ 20 MWe (art. 3, comma 1)

			(art. 12)	REGIONE: potenza > 35 MWt, ovvero potenza elettrica nominale > 20 MWe (art. 2, comma 1)
interventi su impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili esistenti	/	a) MODIFICHE NON SOSTANZIALI ad impianti che hanno ottenuto l'autorizzazione unica: interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato (art. 12, comma 8)	PAS (art. 16, commi 4 ss.)	COMUNE (art. 4, comma 1)
	/	b) Ampliamenti, potenziamenti, rifacimenti totali e parziali, riattivazioni e modifiche che non rientrano fra gli interventi di cui alla lettera a)	AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12)	PROVINCIA: potenza ≤ 35 MWt ovvero potenza elettrica nominale ≤ 20 MWe (art. 3, comma 1)
				REGIONE: potenza > 35 MWt, ovvero potenza elettrica nominale > 20 MWe (art. 2, comma 1)
impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili (art. 16, comma 7)	/	Impianti solari termici aventi tutte le seguenti caratteristiche: a)impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi; b)la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; c)gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.	EDILIZIA LIBERA – comunicazione inizio lavori (art. 16, comma 7)	COMUNE (art. 4, comma 1)
	/	Impianti solari termici aventi tutte le seguenti caratteristiche: a)gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici; b)gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.	EDILIZIA LIBERA – comunicazione inizio lavori ai sensi art. 6 DPR 380/2001 (art. 16, comma 7)	
	/	Impianti geotermici	v. art. 7, comma 4 d. lgs. 28/2011	/
	/	Impianti di produzione di calore da altre fonti rinnovabili realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici	EDILIZIA LIBERA – comunicazione inizio lavori ai sensi art. 6 DPR 380/2001 (art. 16, comma 7)	COMUNE (art. 4, comma 1)

ALTRI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE			
TIPOLOGIA DI IMPIANTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	REGIME AUTORIZZATIVO	ENTE COMPETENTE
elettrodotti non di competenza statale e potenziamento di quelli esistenti, ivi incluse le linee dirette, compresi l'impiantistica e i manufatti ad essi funzionali *(vedi anche art. 12, comma 7)*	linee elettriche di carattere locale e regionale con tensione ≤ 35 kV realizzate in cavo interrato di qualsiasi lunghezza (art. 16, comma 2)	EDILIZIA LIBERA (art. 16, commi 1-3)	COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE (art. 4, comma 1) ed eventualmente anche a PROVINCIA (se elettrodotti con tensione 1 ≤ 150 kV, esclusi quelli che interessano territori di più province e/o di carattere sovraregionale) o REGIONE (se elettrodotti di carattere regionale e sovraregionale) (art. 16, comma 6)
	linee elettriche di carattere locale e regionale con tensione ≤ 35 kV realizzate in soluzione aerea, di lunghezza < 500 m (art. 16, comma 2)		
	manutenzione delle linee elettriche esistenti con la riparazione, rimozione e sostituzione dei componenti di linea con elementi di caratteristiche tecniche analoghe (art. 16, comma 2)		
	sostituzione di linee elettriche esistenti di qualsiasi tensione qualora realizzata sull'identico tracciato (art. 16, comma 2)		
	linee elettriche di distribuzione con tensione inferiore a 1 chilovolt (art. 16, comma 2)		
	all'interno delle stazioni elettriche esistenti, modifiche che non comportino aumenti di cubatura degli edifici, ovvero che comportino aumenti non superiori al 20 per cento delle cubature esistenti (art. 16, comma 2)		
	Interventi sugli elettrodotti esistenti che comportino variazioni di tracciato comunque contenute entro un massimo di 40 metri lineari, anche con sostituzione di componenti di linea (art. 16, comma 10)	DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' (DIA)	COMUNE
	interventi che non integrano alcuno dei requisiti precedenti	AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12)	PROVINCIA: elettrodotti con tensione ≤ 150 kV, esclusi quelli che interessano territori di più province e/o di caratteresovraregionale (art. 3, comma 1)
			REGIONE: intesa con lo Stato per elettrodotti con tensione > 150 kV; autorizzazione per elettrodotti con tensione ≤ 150 kV che interessano territori di più province, e/o di carattere sovraregionale (art. 2, comma 1)
gasdotti non di competenza statale, e i relativi potenziamenti, compresi l'impiantistica e i manufatti ad essi funzionali	gasdotti di distribuzione (art. 16, comma 2)	EDILIZIA LIBERA (art. 16, commi 1-3)	COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE (art. 4, comma 1)
	sostituzione di gasdotti esistenti, sia di distribuzione che appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto, qualora realizzata sull'identico tracciato e con la stessa pressione di esercizio e caratteristiche tecniche equivalenti a quelle esistenti (art. 16, comma 2)		
	interventi che non integrano alcuno dei requisiti precedenti	AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12)	PROVINCIA: gasdotti di distribuzione, con esclusione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto (art. 3, comma 1)

			REGIONE: gasdotti che interessino territori di più province ovvero abbiano carattere sovraregionale (art. 2, comma 1)
impianti di produzione di energia elettrica da fonti tradizionali, anche in assetto cogenerativo, e relativi ampliamenti *(vedi anche art. 12, comma 7)*	impianti di microcogenerazione con capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (art. 16, comma 2)	EDILIZIA LIBERA(art. 16, commi 1-3)	COMUNICAZIONE INVIATA AL COMUNE (art. 4, comma 1)
	gruppi elettrogeni di soccorso e gruppi elettrogeni costituenti attività a inquinamento atmosferico poco significativo ai sensi delle vigenti norme (art. 16, comma 2)		
	impianti che non integrano alcuno dei requisiti precedenti	AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12)	PROVINCIA: impianti a fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza ≤ 35 MWt (art. 3, comma 1)
			REGIONE: impianti a fonti tradizionali anche in assetto cogenerativo, con potenza > 35 MWt (art. 2, comma 1)
impianti e depositi di stoccaggio di oli minerali, compresi i relativi adempimenti in materia di gas da petrolio liquefatto (GPL)	il procedimento unico è obbligatorio per i soli impianti dotati di oleodotto; per gli altri è facoltativo (art. 12, comma 7)	AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12)	COMUNE: impianti e depositi non dotati di oleodotti con capacità ≤ 3.000 m³ (art. 4, comma 1)
			REGIONE: impianti e depositi dotati di oleodotti e/o con capacità > 3.000 m³ (art. 2, comma 1)
reti di teleriscaldamento di cui al DPR 327/2001 nei casi previsti	/	AUTORIZZAZIONE UNICA (art. 12)	PROVINCIA: reti che interessano il territorio provinciale (art. 3, comma 1)
			REGIONE: reti che interessano i territori di più province (art. 2, comma 1)

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto legislativo 311/2006, è il seguente:
Art. 9 funzioni delle regioni e degli enti locali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.
2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, sono svolte secondo princìpi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a:
a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;
c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;
d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonché per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti di climatizzazione presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. In questo caso, stabilendo contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, di comunicare ai Comuni le principali caratteristiche del proprio impianto e le successive modifiche significative e per i soggetti di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1999, n. 551, di comunicare le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi.
3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;
b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica, o in occasione delle attività ispettive di cui all'allegato L, comma 16.
3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter.
3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo.
4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.

5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.

Nota all'articolo 4
- Per il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 192/2005 vedi nota all'articolo 3.

Note all'articolo 5
- Il testo dell'allegato 3 al decreto ministeriale 10 settembre 2010, è il seguente:
Allegato 3 (paragrafo 17) Criteri per l'individuazione di aree non idonee
L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:
a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;
b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;
c) ai sensi dell'articolo 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;
d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;
e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o in progetto nell'ambito della medesima area;
f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti:
- i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. n. 42 del 2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo;
- zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattiva turistica;
- zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;
- le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della Legge n. 394/1991 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge n. 394/1991 ed equivalenti a livello regionale;
- le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della convenzione di Ramsar;
- le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);
- le Important Bird Areas (I.B.A.);
- le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convenzioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;
- le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-

culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo;
- le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorità di Bacino ai sensi del D.L. n. 180/1998 e s.m.i.;
- zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.

- Il testo dell'articolo 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come sostituito dall'articolo 8 bis del decreto legge 208/2008, aggiunto dalla relativa legge di conversione, è il seguente:
Art. 2
omissis
167. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, uno o più decreti per definire la ripartizione fra regioni e province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea. I decreti di cui al primo periodo sono emanati tenendo conto:
a) della definizione dei potenziali regionali tenendo conto dell'attuale livello di produzione delle energie rinnovabili;
b) dell'introduzione di obiettivi intermedi al 2012, 2014, 2016 e 2018 calcolati coerentemente con gli obiettivi intermedi nazionali concordati a livello comunitario;
c) della determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120 della Costituzione nei casi di inadempienza delle regioni per il raggiungimento degli obiettivi individuati.
omissis

Nota all'articolo 6
- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 23, come da ultimo modificato dall'articolo 83, comma 1, della legge regionale 17/2010, è il seguente:
Art. 6 Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio
1. Il <<Protocollo regionale per la valutazione della qualità energetica e ambientale di un edificio>>, in seguito denominato Protocollo VEA, è lo strumento attuativo di cui si dota la Regione per disciplinare la valutazione del livello di biosostenibilità dei singoli interventi in bioedilizia e per graduare i contributi previsti dalla presente legge.
2. La Giunta regionale, in sede di prima applicazione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni due anni, previo parere della Commissione consiliare competente, adotta il Protocollo VEA.
3. Il Protocollo VEA è diviso in aree di valutazione e comprende i requisiti bioedili richiesti con le corrispondenti scale di prestazione quantitativa e di prestazione qualitativa che determinano il punteggio di valutazione dei singoli interventi, con riferimento anche alle seguenti materie:
a) utilizzo delle risorse climatiche finalizzato al riscaldamento, al raffrescamento e alla ventilazione naturale degli edifici (climatizzazione passiva);
b) elevazione della qualità ambientale degli spazi esterni attraverso il controllo della temperatura superficiale e dei flussi d'aria, dell'inquinamento acustico, luminoso, atmosferico ed elettromagnetico, nonché la valutazione degli aspetti di percezione sensoriale dell'ambiente costruito;
c) integrazione paesaggistica degli edifici con il contesto ambientale;
d) integrazione dell'edificato con la cultura locale, nel recupero delle tradizioni costruttive;
e) contenimento dell'utilizzazione di risorse da realizzarsi mediante l'impiego di materiali da costruzione a limitato consumo, nelle fasi di produzione e di trasporto;
f) riduzione del fabbisogno di energia elettrica mediante l'utilizzo di impianti di illuminazione e di elettrodomestici a basso consumo;
g) contenimento dei consumi idrici di acqua potabile negli edifici, impianti e relative pertinenze;
h) riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento degli edifici, garantendone l'ottimale isolamento termico, il miglior rendimento degli impianti e l'impiego di energie rinnovabili;
i) realizzazione di impianti di ventilazione e raffrescamento efficienti, mediante il controllo degli apporti calorici solari e dell'inerzia termica degli elementi costruttivi;
j) impiego di energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria;
k) riduzione dei carichi ambientali degli edifici valutati nel corso dell'intero loro ciclo di vita, quali i rifiuti da costruzione e demolizione, le emissioni in atmosfera, il deflusso di acque reflue anche mediante il riutilizzo delle acque saponate, l'inquinamento acustico, la fitodepurazione;
l) elevazione della qualità ambientale visiva, acustica, termica, elettromagnetica e dell'aria esterna e interna agli edifici;
m) elevazione della qualità dei servizi forniti dagli edifici, in termini di adattabilità, flessibilità, gestione e controllo impiantistico;
n) distanza da servizi sociali e qualità ambientale delle comunicazioni e dei trasporti esterni (accessibilità e prossimità dei servizi);
o) predisposizione degli impianti.
4. Il Protocollo VEA costituisce criterio di priorità nei finanziamenti, per gli interventi di acquisto, costruzione e/o ristrutturazione di edifici pubblici o privati previsti dalla legislazione regionale vigente sotto qualsiasi forma.

5. Ai fini della priorità prevista dal comma 4 e degli incentivi urbanistici previsti dall'articolo 11, le leggi regionali o i regolamenti regionali, provinciali e comunali che prevedono incentivi o agevolazioni o contribuzioni, individuano i punteggi minimi di valutazione degli interventi in base alla classe energeticoambientale dell'edificio o in base ai punteggi attribuiti dalle singole schede del Protocollo VEA, al di sotto dei quali, la citata priorità e gli incentivi urbanistici di cui sopra, non sono previsti.

Note all'articolo 7
- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 4/2005, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 1 distretti industriali
1. Il distretto industriale è un sistema locale formato da imprese variamente specializzate, sia manifatturiere che di servizi, sia artigiane che industriali o che comunque partecipano alla medesima filiera produttiva o a filiere collegate, nonché dagli attori istituzionali che svolgono un'attività rilevante all'interno del contesto locale.
2. La Regione procede al riconoscimento delle Agenzie per lo sviluppo dei distretti industriali (ASDI), disciplinate nelle forme di cui alla presente legge attraverso il confronto con le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area distrettuale e dalla cui iniziativa le ASDI sono promosse.
3. Al fine di concorrere al rafforzamento della competitività dei distretti industriali, la Regione e le ASDI promuovono in questi sistemi:
a) la promozione della cultura del distretto intesa come risorsa importante da preservare, come mezzo di educazione e formazione;
b) la promozione dell'immagine del distretto intesa come risorsa fondamentale per rafforzare all'interno l'identità della comunità distrettuale ed all'esterno il confronto e lo scambio culturale, commerciale e produttivo;
c) l'aumento della capacità di innovazione delle imprese, in tutte le attività della catena del valore, anche attraverso la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
d) il potenziamento e l'evoluzione qualitativa degli approcci al mercato delle imprese distrettuali, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;
e) l'aggregazione di imprese finalizzata al rafforzamento competitivo e la cooperazione tra imprese in progetti che perseguano il medesimo obiettivo;
f) la creazione e lo sviluppo di strutture e risorse, come i centri di servizi alle imprese e i marchi collettivi di qualità, in grado di sostenere l'evoluzione competitiva delle imprese insediate nel distretto e di generare benefici collettivi;
g) lo sviluppo e la valorizzazione del fattore imprenditoriale e delle altre risorse umane del distretto attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
h) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
i) l'internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l'aumento della capacità di regia degli insediati nel distretto;
j) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;
k) il coordinamento per il riordino delle politiche territoriali;
l) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro;
m) il miglioramento della qualità della vita nei contesti distrettuali;
m bis) la predisposizione dei programmi energetici distrettuali come previsti dalla legislazione energetica regionale.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3, come da ultimo modificato dall'articolo 16, comma 44, della legge regionale 18/2011, ed ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 2 fini istituzionali
1. I Consorzi promuovono, nell'ambito degli agglomerati industriali di competenza, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nel settore dell'industria. A tale fine realizzano e gestiscono infrastrutture per le attività industriali, promuovono o gestiscono servizi alle imprese.
2. I servizi alle imprese comprendono la prestazione di servizi per l'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa alle imprese industriali e di servizi.
3. In particolare, i Consorzi provvedono:
a) all'acquisizione ovvero all'espropriazione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive;
b) alla vendita e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate;
c) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali, depositi e magazzini;
d) alla vendita e alla locazione alle imprese di fabbricati e di impianti in aree attrezzate;
e) alla costruzione e alla gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, di stoccaggio di rifiuti speciali tossici e nocivi, nonché al trasporto dei medesimi;
f) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi;
g) all'esercizio e alla gestione di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione.
g bis) la predisposizione dei programmi energetici distrettuali come previsti dalla legislazione energetica regionale.
4. I Consorzi possono altresì promuovere, anche al di fuori dell'ambito di competenza, la prestazione di servizi riguardanti:

a) la ricerca tecnologica, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione di conoscenze e la prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché la consulenza ed assistenza alla diversificazione di idonee gamme di prodotti e delle loro prospettive di mercato;
b) la consulenza e l'assistenza per la nascita di nuove attività imprenditoriali.
5. Per il raggiungimento dei fini istituzionali di cui ai commi 3 e 4 i Consorzi possono operare sia direttamente sia collaborando con altri soggetti pubblici e/o privati nonché mediante convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 317/1991, ovvero promuovendo o partecipando a società di capitali.
6. I Consorzi provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso delle singole imprese insediate nelle aree stesse alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dai medesimi Consorzi.
6 bis. (ABROGATO)

Nota all'articolo 9
- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 57, della legge regionale 11/2011, è il seguente:
Art. 19 accordi di programma
1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione, anche attraverso l'iniziativa di privati, di piani, opere o interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi che richiedono per la loro realizzazione l'azione integrata della Regione, degli enti locali, di amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici e privati.
2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.
3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.
4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.
4 bis. I soggetti proponenti, pubblici o privati, possono richiedere la verifica delle possibilità di stipulazione di un accordo di programma di cui al comma 4 attraverso motivata richiesta presentata al Presidente della Regione o al Presidente della Provincia o al Sindaco.
5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.
6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o Assessori loro delegati a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.
7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Nota all'articolo 11
- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, è il seguente:
Art. 2 funzioni e compiti riservati allo Stato in materia di energia
1. Restano riservate allo Stato le funzioni e competenze concernenti:
a) l'elaborazione e la definizione degli obiettivi e delle linee della politica energetica nazionale, nonché l'adozione degli atti di indirizzo e coordinamento per una articolata programmazione energetica a livello regionale nei limiti di cui al comma 2;
b) l'individuazione degli indirizzi generali inerenti la ricerca scientifica in campo energetico;
c) le determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia limitatamente allo stoccaggio di metano in giacimento;
d) la definizione dei criteri generali tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione, conservazione, stoccaggio e distribuzione dell'energia;
e) la determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
f) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
g) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene;
h) la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, nonché le reti per il trasporto dell'energia elettrica con tensione superiore a 150 KV, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attività elettriche di competenza statale, e le reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;
i) le attività connesse alla gestione della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni;
l) l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di elettrodotti;
m) la definizione degli obiettivi e dei programmi nazionali di cui alla lettera a) in materia di fonti rinnovabili e di risparmio energetico;
n) gli impianti nucleari, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, i rifiuti radioattivi, le materie fissili o radioattive, compreso il relativo trasporto, nonché gli adempimenti di protezione in materia, ai sensi della normativa vigente;
o) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, comprese le funzioni di polizia mineraria;
p) la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, comprese le funzioni di polizia mineraria;
q) l'imposizione delle scorte petrolifere obbligatorie ai sensi delle norme vigenti;
r) la determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte dei richiedenti per autorizzazioni, verifiche, collaudi di competenza dello Stato;
s) la rilevazione, l'elaborazione, l'analisi e la diffusione dei dati statistici nazionali, anche ai fini del rispetto degli obblighi comunitari, finalizzati alle funzioni inerenti la programmazione energetica e al coordinamento con le regioni e gli enti locali.
2. Gli atti di cui al comma 1, lettere a) e m), vincolano la regione solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti. L'emanazione delle norme di organizzazione eventualmente occorrenti per l'attuazione degli atti predetti è riservata alla regione.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere h) e p), nonché, limitatamente allo stoccaggio, quelle di cui alla lettera n) sono esercitate d'intesa con la regione. Qualora si tratti di interessi nazionali e nel termine di novanta giorni l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti sono trasmessi al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione del Presidente della Regione.

Note all'articolo 12
- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è il seguente:
Art. 5 autorizzazione Unica
1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti, nonché le modifiche sostanziali degli impianti stessi, sono soggetti all'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal presente articolo, secondo le modalità procedimentali e le condizioni previste dallo stesso decreto legislativo n. 387 del 2003 e dalle linee guida adottate ai sensi del comma 10 del medesimo articolo 12, nonché dalle relative disposizioni delle Regioni e delle Province autonome.
2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale».
3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati, per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, gli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Fino all'emanazione del decreto di cui al periodo precedente non sono considerati sostanziali e sono sottoposti alla disciplina di cui all'articolo 6 gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici, idroelettrici ed eolici esistenti, a prescindere dalla potenza nominale, che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per gli impianti a biomassa, bioliquidi e biogas non sono considerati sostanziali i rifacimenti parziali e quelli totali che non modifichino la potenza termica installata e il combustibile rinnovabile utilizzato.
4. Qualora il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 sia delegato alle Province, queste ultime trasmettono alle Regioni, secondo modalità stabilite dalle stesse, le informazioni e i dati sulle autorizzazioni rilasciate.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 come modificato dal comma 2 del presente articolo, si applicano ai procedimenti avviati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

- Il testo del paragrafo 3 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 è il seguente:
Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi
Paragrafo 3
3. Opere connesse e infrastrutture di rete
3.1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, tra le opere connesse

sono compresi anche i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica, specificamente indicate nel preventivo per la connessione, ovvero nella soluzione tecnica minima generale, redatti dal gestore della rete elettrica nazionale o di distribuzione ed esplicitamente accettati dal proponente. Nell'individuare la soluzione di connessione, al fine di ridurre l'estensione complessiva e gli impatti ambientale, paesaggistico e sul patrimonio culturale delle infrastrutture di rete ed ottimizzare i costi relativi alla connessione elettrica, il gestore di rete tiene conto in modo coordinato delle eventuali altre richieste di connessione di impianti, riferite ad una medesima area e può, a seguito di apposita istruttoria, inserire nel preventivo per la connessione una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti purché ricadenti nel campo di applicazione del presente decreto.
3.2. In riferimento alle connessioni alla rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, non sono opere connesse, ai fini dello svolgimento del procedimento di autorizzazione del singolo impianto, i nuovi elettrodotti, o i potenziamenti di elettrodotti esistenti facenti parte della rete di trasmissione nazionale e inclusi da Terna nel piano di sviluppo ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005 pubblicato nella Gazz. Uff. 29 aprile 2005, n. 98, che viene sottoposto a VAS e all'approvazione del Ministero sviluppo economico. Resta fermo che, nel caso di interventi assoggettati alla valutazione di impatto ambientale di competenza statale ai sensi del punto 4) dell'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, gli esiti di tale valutazione confluiscono nel procedimento unico regionale.
3.3. Fatto salvo quanto disposto dal punto 3.2, le infrastrutture di connessione alla rete elettrica di trasmissione nazionale inserite nell'elenco delle connessioni allegato al piano di sviluppo di detta rete sono considerate opere connesse ai fini dell'applicazione dell'art. 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
3.4. In riferimento alle connessioni alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, non sono opere connesse gli interventi sulla linea di distribuzione per cui è prevista la valutazione di impatto ambientale di competenza regionale ai sensi dell'Allegato III alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006. Tra le opere connesse sono comunque inclusi gli interventi necessari al collegamento del singolo impianto alla linea stessa, a prescindere dal loro assoggettamento alla valutazione di impatto ambientale, indicati e concordati dal produttore nel preventivo.

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come da ultimo modificato dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è il seguente:
Art. 12 razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative
1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
2. Restano ferme le procedure di competenza del Ministero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima.
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale. Fatto salvo il previo espletamento, qualora prevista, della verifica di assoggettabilità sul progetto preliminare, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni, al netto dei tempi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per il provvedimento di valutazione di impatto ambientale.
4 bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto.
5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) per i quali non è previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività.
6. L'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province.
7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14.
8. [Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. È conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991]. *
9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonché di quanto disposto al comma 10.
10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali.
* il comma 8 è stato abrogato dall'articolo 280 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, escluse le disposizioni di cui lo stesso decreto preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

- Il testo del paragrafo 14 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 è il seguente:
Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi
Paragrafo 14
14. Avvio e svolgimento del procedimento unico
14.1. Il procedimento unico si svolge tramite conferenza di servizi, nell'ambito della quale confluiscono tutti gli apporti amministrativi necessari per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990 in materia di conferenza di servizi preliminare.
14.2. La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilità.
14.3. Il procedimento viene avviato sulla base dell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di autorizzazione, tenendo conto della data in cui queste sono considerate procedibili ai sensi delle leggi nazionali e regionali di riferimento.
14.4. Entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza, l'Amministrazione competente, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comunica la improcedibilità dell'istanza per carenza della documentazione prescritta; in tal caso il procedimento può essere avviato solo alla data di ricevimento dell'istanza completa. Trascorso detto termine senza che l'amministrazione abbia comunicato l'improcedibilità, il procedimento si intende avviato.
14.5. Il superamento di eventuali limitazioni di tipo programmatico contenute nel Piano Energetico regionale o delle quote minime di incremento dell'energia elettrica da fonti rinnovabili ripartite ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 non preclude l'avvio e la conclusione favorevole del procedimento ai sensi del paragrafo 1.
14.6. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, l'amministrazione convoca la conferenza dei servizi che si svolge con le modalità di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
14.7. Ai sensi dell'articolo 27, comma 43, della legge n. 99 del 2009, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la verifica di assoggettabilità alla VIA si applica:
a) agli impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW;
b) agli impianti da fonti rinnovabili non termici, di potenza nominale complessiva superiore a 1 MW.
La potenza nominale è individuata con le modalità di cui al punto 11.6.
Per le altre tipologie di progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA, resta fermo quanto previsto dal de-

creto legislativo n. 152 del 2006.
14.8. Per gli impianti di cui al punto 14.7, è fatta salva la possibilità per il proponente di presentare istanza di valutazione di impatto ambientale senza previo esperimento della procedura di verifica di assoggettabilità.
14.9. In attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, il Ministero per i beni e le attività culturali partecipa:
a) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio;
b) nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta per gli impianti eolici con potenza nominale maggiore di 1 MW, anche qualora l'impianto non ricada in area sottoposta a tutela ai sensi del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) al procedimento per l'autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio; in queste ipotesi il Ministero esercita unicamente in quella sede i poteri previsti dall'articolo 152 di detto decreto; si considerano localizzati in aree contermini gli impianti eolici ricadenti nell'ambito distanziale di cui al punto b) del paragrafo 3.1 e al punto e) del paragrafo 3.2 dell'allegato 4; per gli altri impianti l'ambito distanziale viene calcolato, con le stesse modalità dei predetti paragrafi, sulla base della massima altezza da terra dell'impianto;
d) nei casi in cui, a seguito della comunicazione di cui al punto 13.3, la Soprintendenza verifichi che l'impianto ricade in aree interessate da procedimenti di tutela ovvero da procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica.
14.10. Il gestore della rete cui si prevede di connettere l'impianto partecipa alla conferenza di servizi senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi nel caso in cui il procedimento amministrativo e il progetto dedotto in conferenza abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. A tali fini è inviata con congruo anticipo la comunicazione della convocazione della conferenza di servizi di cui al punto 14.6.
14.11. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, l'ulteriore documentazione o i chiarimenti ritenuti necessari per la valutazione dell'intervento sono richiesti, anche su impulso delle altre amministrazioni interessate, dall'Amministrazione procedente in un'unica soluzione ed entro 90 giorni dall'avvio del procedimento. Se il proponente non fornisce la documentazione integrativa entro i successivi 30 giorni, salvo proroga per un massimo di ulteriori 30 giorni concessa a fronte di comprovate esigenze tecniche, si procede all'esame del progetto sulla base degli elementi disponibili. Nel caso di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, i termini per la richiesta di integrazioni e di produzione della relativa documentazione sono quelli individuati dall'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ovvero quelli individuati dalle norme regionali di attuazione. Resta ferma l'applicabilità dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990.
14.12. Nel corso del procedimento autorizzativo, il proponente può presentare modifiche alla soluzione per la connessione individuate dal gestore di rete nell'ambito dell'erogazione del servizio di connessione, con salvezza degli atti di assenso e delle valutazioni già effettuate per quelle parti del progetto non interessate dalle predette modifiche.
14.13. Gli esiti delle procedure di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, comprensive, ove previsto, della valutazione di incidenza nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiscono nella conferenza dei servizi. Ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, i lavori della conferenza di servizi rimangono sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Decorso il termine di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle norme regionali di attuazione, senza che sia intervenuto un provvedimento esplicito sulla verifica di assoggettabilità, il responsabile del procedimento convoca l'autorità competente affinché si esprima nella conferenza dei servizi. L'inutile decorso del termine di cui all'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero dei diversi termini previsti dalle norme regionali di attuazione, per la decisione in materia di valutazione di impatto ambientale implica l'esercizio del potere sostitutivo di cui al medesimo articolo 26, comma 2.
14.14. Entro la data in cui è prevista la riunione conclusiva della conferenza dei servizi, il proponente, pena la conclusione del procedimento con esito negativo, fornisce la documentazione atta a dimostrare la disponibilità del suolo su cui è ubicato l'impianto fotovoltaico o a biomassa ai sensi dell'articolo 12, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 387 del 2003.
14.15. Le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 2 delle presenti linee guida.
14.16. Il termine per la conclusione del procedimento unico, da computarsi tenuto conto delle eventuali sospensioni di cui ai punti 14.11, 14.13 e 14.17, non può comunque essere superiore a 180 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge n. 241 del 1990, le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1-ter, della medesima legge, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.
14.17. Restano ferme le disposizioni regionali e statali concernenti l'esercizio dei poteri sostitutivi. Nel caso in cui l'esercizio del potere sostitutivo abbia ad oggetto singoli atti che confluiscono nel procedimento unico, il termine per la conclusione di tale procedimento tiene conto dei tempi previsti dalle pertinenti norme di settore per l'adozione dell'atto in via sostitutiva. Restano altresì ferme le disposizioni dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 241 del 1990,

come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 18 giugno 2009, n. 69, relativo al ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come da ultimo modificato dall'articolo 34 del decreto legislativo 93/2011, è il seguente:
Art. 2 definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui ai seguenti commi.
2. Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante, nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, degli appartenenti ai consorzi o società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e per gli usi di fornitura autorizzati nei siti industriali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Cliente: il cliente grossista e finale di energia elettrica.
4. Cliente grossista: qualsiasi persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica a scopo di rivendita all'interno o all'esterno del sistema in cui è stabilita.
5. Cliente finale: il cliente che acquista energia elettrica per uso proprio.
6. Cliente idoneo: è la persona fisica o giuridica che ha la capacità di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia sia all'estero.
7. Cliente vincolato è il cliente finale che, non rientrando nella categoria dei clienti idonei, è legittimato a stipulare contratti di fornitura esclusivamente con il distributore che esercita il servizio nell'area territoriale dove è localizzata l'utenza.
8. Cogenerazione è la produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate.
9. Contratto bilaterale è il contratto di fornitura di servizi elettrici tra due operatori del mercato.
10. Dispacciamento è l'attività diretta ad impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinati degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari.
11. Dispacciamento di merito economico è l'attività di cui al comma 10, attuata secondo ordini di merito economico, salvo impedimenti o vincoli di rete.
12. Dispacciamento passante è l'attività di cui al comma 10, condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete.
13. Dispositivo di interconnessione è l'apparecchiatura per collegare le reti elettriche.
14. Distribuzione è il trasporto e la trasformazione di energia elettrica su reti di distribuzione a media e bassa tensione per le consegne ai clienti finali.
15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici.
16. Linea diretta è la linea elettrica di trasporto che collega un centro di produzione ad un centro di consumo, indipendentemente dal sistema di trasmissione e distribuzione.
17. Piccola rete isolata è ogni rete con un consumo inferiore a 2.500 GWh nel 1996, ove meno del 5 per cento è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.
18. Produttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto.
19. Produzione è la generazione di energia elettrica, comunque prodotta.
20. Rete di trasmissione nazionale è il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente.
21. Rete interconnessa è un complesso di reti di trasmissione e distribuzione collegate mediante più dispositivi di interconnessione.
22. Servizi ausiliari sono i servizi necessari per la gestione di una rete di trasmissione o distribuzione quali, esemplificativamente, i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
23. Sistema elettrico nazionale: il complesso degli impianti di produzione, delle reti di trasmissione e di distribuzione nonché dei servizi ausiliari e dei dispositivi di interconnessione e dispacciamento ubicati nel territorio nazionale.
24. Trasmissione è l'attività di trasporto e trasformazione dell'energia elettrica sulla rete interconnessa ad alta tensione ai fini della consegna ai clienti, ai distributori e ai destinatari dell'energia autoprodotta ai sensi del comma 2.
25. Utente della rete è la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita da una rete di trasmissione o distribuzione.
25 bis. Gestore del sistema di trasmissione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di trasmissione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasmissione di energia elettrica.
25 ter. Gestore del sistema di distribuzione: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della gestione, della manutenzione e dello sviluppo del sistema di distribuzione in una data zona e delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di distribuzione di energia elettrica.
25 quater. Cliente civile: il cliente che acquista energia elettrica per il proprio consumo domestico, escluse le attività commerciali e professionali.

25 quinquies. Cliente non civile: la persona fisica o giuridica che acquista energia elettrica non destinata al proprio consumo domestico, inclusi i produttori e i cliente grossisti.
25 sexies. Fornitura: la vendita, compresa la rivendita, di energia elettrica ai clienti.
25 septies. Impresa elettrica verticalmente integrata: un'impresa elettrica o un gruppo di imprese elettriche nelle quali la stessa persona o le stesse persone hanno, direttamente o indirettamente, il potere di esercitare un controllo, e in cui l'impresa o il gruppo di imprese esercita almeno una delle attività di trasmissione o distribuzione, e almeno una delle funzioni di produzione o fornitura di energia elettrica.
25 octies. Impresa orizzontalmente integrata: un'impresa che svolge almeno una delle funzioni di generazione per la vendita o di trasmissione o di distribuzione o di fornitura di energia elettrica, nonché un'altra attività che non rientra nel settore dell'energia elettrica.
25 nonies. Programmazione a lungo termine: programmazione, in un'ottica a lungo termine, del fabbisogno di investimenti nella capacità di generazione, di trasmissione e di distribuzione, al fine di soddisfare la domanda di energia elettrica del sistema ed assicurare la fornitura ai clienti.
25 decies. Contratto di fornitura di energia elettrica: un contratto di fornitura di energia elettrica ad esclusione degli strumenti derivati sull'energia elettrica.
25 undecies. Strumenti derivati sull'energia elettrica: uno strumento finanziario di cui ai punti 5, 6 o 7 della sezione C dell'Allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa agli strumenti finanziari, collegato all'energia elettrica.
25 duodecies. Controllo: diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante sull'attività di un'impresa, in particolare attraverso: diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un'impresa; diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla composizione, sulle votazioni, sulle decisioni degli organi di un'impresa.
25 terdecies. Impresa elettrica: ogni persona fisica o giuridica, esclusi tuttavia i clienti finali, che svolge almeno una delle funzioni seguenti: generazione, trasporto, distribuzione, fornitura o acquisto di energia elettrica, che è responsabile per i compiti commerciali, tecnici o di manutenzione legati a queste funzioni.

- Il testo dell'articolo 1, commi 55, 56 e 57 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è il seguente:
Art. 1
omissis
55. Le regioni esercitano le funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato ai sensi del comma 7.
56. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera a), sono attività sottoposte a regimi autorizzativi:
a) l'installazione e l'esercizio di nuovi stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
b) la dismissione degli stabilimenti di lavorazione e stoccaggio di oli minerali;
c) la variazione della capacità complessiva di lavorazione degli stabilimenti di oli minerali;
d) la variazione di oltre il 30 per cento della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di oli minerali.
57. Le autorizzazioni sono rilasciate dalla regione, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi generali di politica energetica, previsti dai commi 3, 4 e 7, fatte salve le disposizioni vigenti in materia ambientale, sanitaria, fiscale, di sicurezza, di prevenzione incendi e di demanio marittimo.
omissis

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come sostituito dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 9/2006, è il seguente:
Art. 67 dichiarazione di pubblica utilità
1. Relativamente alle opere pubbliche da realizzarsi nel territorio regionale, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nell'atto di approvazione del progetto definitivo dalla data in cui lo stesso diviene efficace ai sensi di legge.
2. Le opere che godono di contributo regionale possono essere espressamente dichiarate di pubblica utilità nel provvedimento di concessione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
3. Per le opere diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2, la dichiarazione espressa di pubblica utilità è pronunciata dall'autorità individuata dalle norme di settore e in mancanza, dalla Giunta regionale.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011, è il seguente:
Art. 6 procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa semplificata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

Note all'articolo 13
- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 79/1999 vedi nota all'articolo 12.

- Il testo dell'articolo 52 quater del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come aggiunto dall'articolo 1, del decreto legislativo 330/2004, è il seguente:
Art. 52 quater disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e pubblica utilità
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell'àmbito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico

che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.
3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all'articolo 16, comma 2, determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell'espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell'istanza.
5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell'espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.
6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d'opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall'autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2 (79).

- Il testo dell'articolo 6 dell'Allegato A della delibera Autorità per l'energia elettrica e per il gas ARG/elt/99/08, è il seguente:
Art. 6 richiesta di connessione
6.1 Le richieste di nuove connessioni:
a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente all'impresa distributrice competente nell'ambito territoriale;
b) riguardanti una potenza in immissione richiesta superiore o uguale a 10.000 kW, devono essere presentate dal richiedente a Terna.
6.2 Le richieste di adeguamento di una connessione esistente devono essere presentate dal richiedente:
a) a Terna nel caso in cui l'impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di trasmissione;
b) all'impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l'impianto di produzione e/o di consumo esistente sia già connesso alla rete di distribuzione. Qualora il richiedente non coincida con il titolare del punto di connessione esistente, il medesimo richiedente deve disporre di un mandato rilasciato dal soggetto titolare del predetto punto di connessione.
6.3 Le richieste di cui ai commi 6.1 o 6.2 devono recare:
a) i dati identificativi del richiedente;
b) il valore della potenza in immissione richiesta al termine del processo di connessione, espressa in kW;
c) la potenza nominale dell'impianto di produzione a cui si riferisce la richiesta di connessione, ovvero il valore dell'aumento di potenza dell'impianto di generazione elettrica installato;
d) in caso di richiesta di adeguamento di una connessione esistente, i dati identificativi del punto di connessione esistente, unitamente alla potenza già disponibile in immissione e alla potenza già disponibile in prelievo;
e) la fonte primaria utilizzata per la produzione di energia elettrica;
f) la data prevista di avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto, di conclusione di detti lavori di realizzazione e di entrata in esercizio dell'impianto di produzione;
g) eventuali esigenze tecniche dell'utente della rete che possono influire sulla definizione della soluzione per la connessione;
h) un piano particellare dell'opera che evidenzi le proprietà dei terreni sui quali l'impianto di produzione è destinato ad insistere;
i) un documento, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la disponibilità del sito oggetto dell'installazione degli impianti per la produzione di energia elettrica. Tale documento deve indicare almeno i presupposti di tale disponibilità in termini di proprietà o di eventuali diritti di utilizzo. Detta disponibilità non è richiesta laddove la procedura autorizzativa richieda l'esistenza di un preventivo per la connessione già accettato;
j) nel caso di impianti cogenerativi, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2011, sulla base dei dati di progetto, evidenziando l'eventuale rispetto o meno della definizione di impianto di cogenerazione ad alto rendimento di cui al presente provvedimento. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
k) nel caso di centrali ibride, l'eventuale attestazione del rispetto o meno delle condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, sulla base dei dati di progetto. Tale attestazione viene effettuata dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
l) la documentazione attestante l'avvenuto pagamento del corrispettivo per l'ottenimento del preventivo di cui al comma 6.6;
m) la potenza relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari, espressa in kW;

n) la potenza richiesta in prelievo al termine del processo di connessione, espressa in kW, precisando se tale potenza è relativa alla sola alimentazione degli ausiliari di impianto o anche ad un altro centro di consumo; nei casi in cui la potenza richiesta in prelievo non contempli i servizi ausiliari (o li contempli in parte), occorre indicare i punti di connessione diversi attraverso cui avviene l'alimentazione dei servizi ausiliari;
o) lo schema unifilare, firmato da un tecnico abilitato, relativo alla parte di impianto allo stesso livello della tensione di consegna, ivi compresi i trasformatori dal livello della tensione di consegna ad altri livelli di tensione, nonché i dispositivi rilevanti ai fini della connessione (dispositivo generale, di interfaccia, di generatore; punti di misura di produzione e di scambio) a prescindere dal livello di tensione a cui detti dispositivi e punti di misura appartengono;
p) la destinazione d'uso dell'energia elettrica prelevata (precisando se l'energia elettrica prelevata viene unicamente destinata all'alimentazione dei servizi ausiliari o anche di altri carichi); nel caso in cui l'energia elettrica prelevata non venga esclusivamente utilizzata per l'alimentazione dei servizi ausiliari, la tipologia di cliente, evidenziando in particolare se il cliente è domestico;
q) la certificazione antimafia ai sensi del d.P.R. n. 252/98, nel caso di potenze in immissione richieste superiori a 1 MW;
r) l'eventuale suddivisione dell'impianto in diverse sezioni per le quali si prevede un'entrata in esercizio in tempi differenti;
s) nel caso di adeguamento della connessione esistente, la presenza di altri impianti di produzione di energia elettrica connessi alla rete con obbligo di connessione di terzi mediante lo stesso punto di connessione;
t) la destinazione commerciale presuntiva dell'energia elettrica prodotta (autoconsumo e vendita, vendita esclusiva al netto dell'autoconsumo da ausiliari, scambio sul posto, ritiro dedicato);
u) l'intenzione di richiedere gli incentivi previsti dalle normative vigenti, indicando quali;
v) l'eventuale esistenza di altri richiedenti con cui potrebbe essere possibile condividere l'impianto di rete per la connessione, qualora il richiedente disponga di informazioni;
w) l'eventuale autorizzazione a fornire i dati di cui al presente comma ad altri richiedenti e/o altri gestori di rete ai fini dell'attivazione del coordinamento tra gestori e ai fini dell'eventuale condivisione dell'impianto di rete per la connessione;
x) un recapito fax o di posta elettronica certificata che, qualora non sia disponibile il portale informatico, consenta l'invio, da parte del gestore di rete, di comunicazioni che necessitano l'immediato ricevimento da parte del richiedente.
6.4 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione.
6.5 Terna e le imprese distributrici possono specificare, previa positiva verifica da parte della Direzione Mercati dell'Autorità sulla base di specifica richiesta da parte dei predetti soggetti, eventuali ulteriori informazioni rispetto a quelle di cui al comma 6.3 che il richiedente deve fornire all'atto della richiesta di connessione.
6.6 Il corrispettivo per l'ottenimento del preventivo è pari a:
a) 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kW;
b) 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kW e fino a 100 kW;
c) 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kW e fino a 500 kW;
d) 1.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kW e fino a 1.000 kW;
e) 2.500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 1.000 kW.

- Il testo dell'articolo 19 dell'Allegato A della delibera Autorità per l'energia elettrica e per il gas ARG/elt/99/08, è il seguente:
Articolo 19 preventivo e procedure per la connessione
19.1 A seguito della richiesta di cui al comma 6.1, il gestore di rete esegue una verifica tecnica finalizzata a valutare l'impatto sulla rete della potenza in immissione richiesta e trasmette al richiedente un preventivo per la connessione recante:
a) la STMG per la connessione definita secondo i criteri di cui all'articolo 20 identificata, di norma, sulla base delle soluzioni di tipo convenzionale tra quelle indicate nelle regole tecniche di connessione di cui al comma 2.1;
b) il corrispettivo per la connessione, come definito all'articolo 25 o 26 o 27, evidenziando le singole voci che lo compongono e indicando al richiedente le modalità e le tempistiche di pagamento, come definite dal gestore di rete nelle proprie MCC;
c) nel caso di impianti di cogenerazione ad alto rendimento, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 27, evidenziando le singole voci che li compongono;
d) nel caso di centrali ibride che rispettano le condizioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 387/03, i corrispettivi per la connessione definiti agli articoli 25 e 26, evidenziando le singole voci che li compongono;
e) l'elenco degli adempimenti che risultano necessari ai fini dell'autorizzazione dell'impianto per la connessione, e degli eventuali interventi sulla rete esistente che si rendano strettamente necessari al fine del soddisfacimento della richiesta di connessione, unitamente ad un prospetto informativo indicante l'origine da cui discende l'obbligatorietà di ciascun adempimento;
f) il termine previsto per la realizzazione della connessione, come definito nelle MCC;
g) un codice che identifichi univocamente la pratica di connessione (codice di rintracciabilità) unitamente al nominativo di un responsabile del gestore di rete a cui fare riferimento per tutto l'iter della pratica di connessione. A tal fine deve essere comunicato anche un contatto telefonico ed un indirizzo di posta elettronica per poter comunicare col predetto responsabile della pratica;
h) nel caso di connessione di impianti da fonti rinnovabili, i riferimenti del gestore di rete ai fini della convocazione

del medesimo nell'ambito del procedimento unico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03;
i) il codice POD da utilizzarsi per la gestione e la trasmissione dei dati tecnici relativi al punto di connessione. Nel caso di nuove connessioni viene rilasciato un nuovo codice POD. Nel caso di connessioni alla RTN, il gestore di rete può prevedere, nelle proprie MCC, che il codice POD venga comunicato in un secondo momento comunque non successivo all'invio della STMD;
j) una specifica tecnica in cui vengano indicate le modalità con le quali eseguire le opere di competenza del richiedente;
k) la specifica tecnica sulla misura di cui al comma 3.2, lettera o);
l) le responsabilità inerenti il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, immessa e prelevata e quali criteri (in termini di posizionamento, accessibilità e caratteristiche) il richiedente debba rispettare nella scelta e nell'installazione delle apparecchiature di misura, nel caso in cui il medesimo ne abbia la responsabilità;
m) i costi e le modalità di avvalimento del gestore di rete per lo svolgimento delle attività di misura nei casi in cui la responsabilità sia in capo al richiedente;
n) la modulistica che il richiedente deve utilizzare all'atto dell'accettazione del preventivo, comprensiva delle informazioni relative all'applicazione degli articoli 21, 30 e 33;
o) nel caso in cui l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, sia asservito a più richiedenti, le indicazioni necessarie per poter avviare il l'iter autorizzativo o la realizzazione della connessione, secondo quanto previsto dagli articoli 21 e 30;
p) l'informazione del fatto che l'impianto di rete per la connessione, o una sua parte, è già oggetto di realizzazione in proprio da parte di un richiedente, eventualmente specificando le tempistiche già concordate con tale soggetto ai sensi del comma 30.2;
q) le attività che dovranno essere effettuate parallelamente alla connessione, e in particolare:
- la sottoscrizione dei contratti di trasporto e dispacciamento in prelievo e in immissione;
- la registrazione in GAUDÌ dell'impianto di produzione e delle relative UP;
- le comunicazioni da inoltrare ai diversi responsabili al fine di poter concludere l'iter effettuando l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

19.2 Nel caso in cui sia necessario il coordinamento con altri gestori di rete, si applica quanto previsto della Parte V, Titolo II.
19.3 Il tempo per la messa a disposizione del preventivo e le altre tempistiche ritenute utili, qualora non definite nella presente parte IV, sono indicate dal gestore di rete nelle proprie MCC in modo che siano univocamente individuabili e verificabili.
19.4 Il periodo di validità del preventivo viene definito dal gestore di rete nelle proprie MCC, in termini di giorni, o giorni lavorativi, dalla data di ricevimento del preventivo da parte del richiedente. Nessun corrispettivo che non sia stato indicato nel preventivo potrà essere successivamente preteso dal gestore di rete nei confronti del richiedente per l'esecuzione dei lavori oggetto del preventivo medesimo, fatti salvi gli adeguamenti del corrispettivo per la connessione a seguito di eventuali modifiche della soluzione per la connessione derivanti dalla procedura autorizzativa.
19.5 Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui al comma 19.4. In questi casi, il richiedente, all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 19.3, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Nel solo caso di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi ad alto rendimento, qualora il richiedente chieda una modifica del preventivo che comporti una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il corrispettivo per la connessione è pari alla somma tra il corrispettivo di cui al comma 26.2 o 27.2 inizialmente definito e la differenza tra i costi medi convenzionali di cui al comma 22.1, lettera c), attribuibili alla soluzione scelta dal richiedente e i costi medi convenzionali di cui al comma 22.1, lettera c), inizialmente indicata dal gestore di rete.
19.6 Qualora il richiedente intenda accettare il preventivo, invia al gestore di rete, entro il termine di validità del preventivo di cui al comma 19.4, una comunicazione di accettazione del preventivo, corredata da:
a) la documentazione attestante il pagamento di quanto previsto all'atto di accettazione del preventivo dal comma 19.1, lettera b), e dell'eventuale istanza di cui ai commi 21.8 e 30.1. A tal fine fa fede la data di accettazione del preventivo per la connessione come definita al comma 1.1, lettera e);
b) nel caso in cui il punto di connessione debba essere asservito ad un impianto di produzione e se i prelievi saranno finalizzati esclusivamente all'attività di produzione di energia elettrica:
- nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per il servizio di misura dell'energia elettrica prodotta, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 88/07;
- l'eventuale decisione di avvalersi del gestore di rete per l'installazione e la manutenzione del misuratore dell'energia elettrica immessa e prelevata, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Integrato Trasporto.

19.7 Nei casi di cui al comma 6.4 si applica quanto previsto dal comma 7.4. In tali casi, all'atto della comunicazione di cui al comma 19.6, il richiedente può optare, rinunciando alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato dal medesimo soggetto, per l'elaborazione di un nuovo preventivo relativo alla potenza in immissione richiesta. L'esercizio di tale opzione è considerato come una nuova richiesta di connessione:
a) decorrente dalla predetta data di comunicazione;
b) trattata sulla base delle informazioni precedentemente fornite dal richiedente;
c) alla quale si applicano le condizioni procedurali, tecniche ed economiche di una normale richiesta di connessione.
19.8 Il preventivo accettato può essere ulteriormente modificato per cause fortuite o di forza maggiore non dipen-

denti dalla volontà del richiedente opportunamente documentabili. In questi casi:
- la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito;
- il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 nel caso rispettivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 25 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invierà la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 20. Il preventivo accettato può essere altresì modificato nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, anche al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell'evoluzione del sistema elettrico locale.
Nel primo caso:
- il richiedente all'atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello definito al comma 6.6;
- il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui al comma 19.3 a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, aggiorna il preventivo senza ulteriori oneri per il richiedente.
Nel secondo caso:
- se la richiesta di modifica è presentata dal richiedente, si applica quanto previsto dal comma 19.5;
- se la richiesta di modifica è presentata dal gestore di rete, la modifica del preventivo viene effettuata dal gestore di rete a titolo gratuito e il corrispettivo per la connessione viene ricalcolato sulla base della nuova STMG, secondo quanto previsto dagli articoli 26 e 27 nel caso rispettivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento e dall'articolo 25 in tutti gli altri casi. Per le suddette finalità il gestore di rete invia la nuova STMG completa di tutte le informazioni previste all'articolo 20.
19.9 Il gestore di rete, a seguito di specifica richiesta da parte del richiedente all'atto dell'accettazione del preventivo, è tenuto a ricomprendere tra gli impianti di rete per la connessione l'impianto per la connessione individuato inizialmente come impianto di utenza per la connessione. A seguito della richiesta di ricomprensione:
a) il gestore di rete, entro tempistiche definite nelle proprie MCC, modifica il preventivo, tenendo conto del fatto che l'infrastruttura inizialmente esterna alla propria rete ne diventa parte integrante;
b) gli oneri di esercizio e gestione di tali parti di impianto non possono essere posti a carico del richiedente.

- Per il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 79/1999 vedi nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 14
- Il testo del paragrafo 13 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 è il seguente:
Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio
di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee
guida tecniche per gli impianti stessi
Paragrafo 13
13. Contenuti minimi dell'istanza per l'autorizzazione unica
13.1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica, fermo restando quanto previsto dai punti 13.2 e 13.3, è corredata da:
a) progetto definitivo dell'iniziativa, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Il ripristino, per gli impianti idroelettrici, è sostituito da misure di reinserimento e recupero ambientale;
b) relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, che indica, in particolare:
i. i dati generali del proponente comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale;
ii. la descrizione delle caratteristiche della fonte utilizzata, con l'analisi della producibilità attesa, ovvero delle modalità di approvvigionamento e, per le biomasse, anche la provenienza della risorsa utilizzata; per gli impianti eolici andranno descritte le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno, e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento;
iii. la descrizione dell'intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi, ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
iv. una stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi ovvero, nel caso di impianti idroelettrici, delle misure di reinserimento e recupero ambientale proposte;
v. un'analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell'intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW;
c) nel caso di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità dell'area su cui realizzare l'impianto e delle opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione dell'impianto e delle opere connesse, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, corredata dalla documentazione riportante l'estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
d) per gli impianti diversi da quelli di cui al punto c) è allegata la documentazione da cui risulti la disponibilità, nel senso precisato al punto c), dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse ovvero, nel caso in cui sia necessaria la procedura di esproprio, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità dei lavori e delle opere e di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio corredata dalla documentazione riportante l'estensione,

i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione è aggiornata a cura del proponente nel caso il progetto subisca modifiche durante la fase istruttoria;
e) per gli impianti idroelettrici, concessione di derivazione d'acqua per uso idroelettrico qualora sia stata già acquisita;
f) preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli articoli 6 e 19 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive disposizioni in materia, esplicitamente accettato dal proponente; al preventivo sono allegati gli elaborati necessari al rilascio dell'autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati sono comprensivi di tutti gli schemi utili alla definizione della connessione;
g) certificato di destinazione urbanistica ed estratto dei mappali e delle norme d'uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate dall'intervento nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005;
h) ove prescritta, documentazione prevista dal D.Lgs. n. 4/2008 per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ovvero per la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza, relativa al progetto di cui alla lettera a);
i) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti;
j) impegno alla corresponsione all'atto di avvio dei lavori di una cauzione a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell'amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l'importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell'amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo del soggetto inadempiente; tale cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni. Le Regioni o le Province delegate, eventualmente avvalendosi delle Agenzie regionali per l'ambiente, possono motivatamente stabilire, nell'ambito della Conferenza dei servizi, differenti soglie e/o importi per la cauzione parametrati in ragione delle diverse tipologie di impianti e in relazione alla particolare localizzazione dei medesimi;
k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall'azienda in riferimento all'area in cui è prevista la localizzazione dell'impianto, comprensiva dell'istruttoria di cui al punto 3.1, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l'estensione complessiva e contenere l'impatto ambientale delle infrastrutture di rete;
l) copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza ai sensi del punto 13.3.
13.2. L'istanza è inoltre corredata della specifica documentazione eventualmente richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell'Allegato 1.
13.3. Nei casi in cui l'impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, il proponente effettua una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione unica. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, le soprintendenze informano l'amministrazione procedente circa l'eventuale esito positivo di detta verifica al fine di consentire alla stessa amministrazione, nel rispetto dei termini previsti dal punto 14.6, di convocare alla conferenza di servizi le soprintendenze nel caso previsto dal punto 14.9, lett. e).
13.4. Le Regioni o le Province delegate non possono subordinare la ricevibilità, la procedibilità dell'istanza o la conclusione del procedimento alla presentazione di previe convenzioni ovvero atti di assenso o gradimento, da parte dei comuni il cui territorio è interessato dal progetto.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 7/2000, come da ultimo sostituito dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge regionale 13/2009, è il seguente:
Art. 21 conferenza interna di servizi
1. Al fine di garantire la speditezza dell'azione amministrativa, qualora debba acquisire intese, concerti, nulla-osta, assensi comunque denominati da parte di altre strutture interne all'amministrazione, il responsabile del procedimento indice una conferenza interna di servizi fra tutte le strutture dell'amministrazione interessate, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 22 e seguenti, qualora compatibili.
2. La convocazione della conferenza interna deve pervenire alle strutture interessate, almeno cinque giorni prima della relativa data. Contestualmente è resa disponibile la documentazione necessaria.
3. Alla conferenza di cui al comma 1 partecipano i responsabili dei procedimenti interessati o loro delegati.
4. La determinazione conclusiva della conferenza di cui al comma 1:
a) sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle strutture partecipanti;
b) costituisce la posizione unitaria dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 22 sexies.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 14/2004, è il seguente:
Art. 22 conferenza di servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.

- Per il testo del paragrafo 14 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 vedi nota all'articolo 12.

- Per il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 387/2003 vedi nota all'articolo 12.

- Il testo del paragrafo 16 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 è il seguente:
Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi
Paragrafo 16
16. Criteri generali
16.1. La sussistenza di uno o più dei seguenti requisiti è, in generale, elemento per la valutazione positiva dei progetti:
a) la buona progettazione degli impianti, comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
b) la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, la combustione ai fini energetici di biomasse derivate da rifiuti potrà essere valorizzata attuando la co-combustione in impianti esistenti per la produzione di energia alimentati da fonti non rinnovabili (es. carbone) mentre la combustione ai fini energetici di biomasse di origine agricola-forestale potrà essere valorizzata ove tali fonti rappresentano una risorsa significativa nel contesto locale ed un'importante opportunità ai fini energetico-produttivi;
c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili;
d) il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto (brownfield), tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo la minimizzazione di interferenze dirette e indirette sull'ambiente legate all'occupazione del suolo ed alla modificazione del suo utilizzo a scopi produttivi, con particolare riferimento ai territori non coperti da superfici artificiali o greenfield, la minimizzazione delle interferenze derivanti dalle nuove infrastrutture funzionali, all'impianto mediante lo sfruttamento di infrastrutture esistenti e, dove necessari, la bonifica e il ripristino ambientale dei suoli e/o delle acque sotterranee;
e) una progettazione legata alle specificità dell'area in cui viene realizzato l'intervento; con riguardo alla localizzazione in aree agricole, assume rilevanza l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
f) la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi, volti ad ottenere una maggiore sostenibilità degli impianti e delle opere connesse da un punto di vista dell'armonizzazione e del migliore inserimento degli impianti stessi nel contesto storico, naturale e paesaggistico;
g) il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;
h) l'effettiva valorizzazione del recupero di energia termica prodotta nei processi di cogenerazione in impianti alimentati da biomasse.
16.2. Favorire l'adeguamento dei progetti ai medesimi criteri può essere oggetto di politiche di promozione da parte delle Regioni e delle amministrazioni centrali.
16.3. Con specifico riguardo agli impianti eolici, l'Allegato 4 individua criteri di corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio. In tale ambito, il pieno rispetto delle misure di mitigazione individuate dal proponente in conformità all'Allegato 4 delle presenti linee guida costituisce elemento di valutazione favorevole del progetto.
16.4. Nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'impianto non comprometta o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali,

alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.
16.5. Eventuali misure di compensazione per i Comuni potranno essere eventualmente individuate secondo le modalità e sulla base dei criteri di cui al punto 14.15 e all'Allegato 2, in riferimento agli impatti negativi non mitigabili anche in attuazione dei criteri di cui al punto 16.1 e dell'Allegato 4.

- Il testo dell'Allegato 2 al decreto ministeriale 10 settembre 2010 è il seguente:
Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) Criteri per l'eventuale fissazione di misure compensative
1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387 del 2003, l'autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province.
2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto 13.4 delle presenti linee-guida, che per l'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili non è dovuto alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione unica può prevedere l'individuazione di misure compensative, a carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni e da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficienza energetica, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di sensibilizzazione della cittadinanza sui predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) non dà luogo a misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente;
b) le «misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale» sono determinate in riferimento a «concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale», con specifico riguardo alle opere in questione;
c) le misure compensative devono essere concrete e realistiche, cioè determinate tenendo conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto ambientale e territoriale;
d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004, le misure compensative sono solo «eventuali», e correlate alla circostanza che esigenze connesse agli indirizzi strategici nazionali richiedano concentrazioni territoriali di attività, impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale;
e) possono essere imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della legge n. 239 del 2004;
f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di quanto stabilito da eventuali provvedimenti regionali e non possono unilateralmente essere fissate da un singolo Comune;
g) nella definizione delle misure compensative si tiene conto dell'applicazione delle misure di mitigazione in concreto già previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora sia effettuata). A tal fine, con specifico riguardo agli impianti eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui all'allegato 4, costituiscono, di per sé, azioni di parziale riequilibrio ambientale e territoriale;
h) le eventuali misure di compensazione ambientale e territoriale definite nel rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti non possono comunque essere superiori al 3 per cento dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.
3. L'autorizzazione unica comprende indicazioni dettagliate sull'entità delle misure compensative e sulle modalità con cui il proponente provvede ad attuare le misure compensative, pena la decadenza dell'autorizzazione unica.

- Il testo dell'articolo 22 ter della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come inserito dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 14/2004 e ulteriormente modificato dall'articolo 27, comma 2, della legge regionale 17/2010, è il seguente:
Art. 22 ter funzionamento
1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi può essere convocata e svolta in via telematica.
1 bis. L'amministrazione procedente indica nell'atto di convocazione le intese, i concerti, i nulla osta, gli assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche che devono essere acquisiti in sede di conferenza di servizi.
1 ter. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 22 e 22 bis partecipano senza diritto di voto i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza e gli organismi tecnici invitati, al fine di fornire elementi di natura tecnica non emersi in fase istruttoria, anche in ragione della complessità del progetto.
2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 8 e 11. Tali disposizioni non si applicano alla conferenza di servizi decisoria convocata ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 6.
5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima

ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.
6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.
11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Note all'articolo 15
- Il testo del paragrafo 7 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 è il seguente:
Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi
7. Monitoraggio
7.1. Ai fini dell'aggiornamento delle presenti linee guida, eventualmente avvalendosi del GSE con le modalità di cui al punto 5, le Regioni, anche per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, lettera e) del decreto legislativo n. 387 del 2003, redigono e trasmettono entro il 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i beni e le attività culturali e alla Conferenza unificata, una relazione riferita all'anno precedente, contenente almeno i seguenti dati:
a) numero di richieste di autorizzazione ricevute;
b) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;
c) numero dei procedimenti pendenti;
d) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;
e) dati circa la potenza e la producibilità attesa degli impianti autorizzati, con riferimento a ciascuna fonte;
f) proposte per perseguire l'efficacia dell'azione amministrativa nell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

- Per il testo del paragrafo 3 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 vedi nota all'articolo 12.

Note all'articolo 16
- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 128, della legge regionale 18/2011, è il seguente:
Art. 16 attività edilizia libera
1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) , non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo le seguenti attività di rilevanza edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato per un limite massimo di un anno;
d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a un metro; le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
e) depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, esclusi i rifiuti, purchè non espressamente vietati dagli

strumenti urbanistici comunali e comunque per un tempo non superiore a dodici mesi; i depositi o le esposizioni permanenti di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali, purché connessi alle attività esercitate e nel rispetto delle altezze e delle distanze da essi prescritte per tali zone;
f) opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione degli interventi realizzabili in attività edilizia libera;
g) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas, energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle condutture e reinterro;
i) realizzazione di pertinenze di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredi da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell'edificio o sue pertinenze;
j) realizzazione di tettoie o pavimentazione di aree pertinenziali degli edifici o unità immobiliari esistenti, anche destinate a parcheggio, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati rispettivamente di superficie coperta o di superficie utile per unità immobiliare;
k) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportino volumetria, bussole, verande, serre e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti, se a destinazione residenziale, o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistenti se a uso diverso dalla residenza; tali interventi non possono comunque comportare un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria utile della costruzione originaria;
l) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti anche se comportano limitate modifiche volumetriche di cui all' articolo 37 , nel rispetto della legge regionale 23/2005;
m) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso; installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici a esse equiparati, come individuate dagli strumenti;
m bis) installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili su edifici o aree di pertinenza degli stessi all'interno delle zone destinate ad attività produttive o commerciali previste dagli strumenti urbanistici comunali.
n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali a edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalle leggi di settore;
o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportino volumetria;
p) recinzioni, muri di cinta e cancellate a chiusura di fondi privati, purchè non ricadenti in zona A e B0 o singoli edifici ad esse equiparati o che non interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o aperta al pubblico; le recinzioni utilizzate in zona agricola per il pascolo degli animali non stabilmente ancorate al terreno;
q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili; la collocazione di cartelli o di affissi pubblicitari e di segnali indicatori anche se interessino la viabilità pubblica o aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;
r) strutture ricettive turistiche all'aria aperta e allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della gestione delle strutture turistiche, purchè espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:
1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento;
s) appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale di settore;
t) demolizione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
u) realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito dell'installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze degli edifici esistenti e che non alterino la sagoma dell'edificio.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati.
3. Il Comune può comunque prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su materiali e su caratteristiche architettoniche e in materia di distanze nel rispetto del codice civile . In ogni caso gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.
4. All'attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attività di riscontro o certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia libera ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera d) .

5. Ai fini delle funzioni attribuite al Comune dalle leggi di settore aventi incidenza sull'attività edilizia e per l'attività di vigilanza urbanistico - edilizia, l'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere g), h), j), k), l) e u), è comunicato al Comune con allegata relazione tecnica asseverata ed eventuale elaborato grafico esplicativo. Il Comune non può richiedere la presentazione di altri o ulteriori documenti qualora ciò non sia espressamente previsto dalle leggi vigenti in materia.

- Il testo del paragrafo 12 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010 è il seguente:
Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi
12. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività e interventi di attività edilizia libera: dettaglio per tipologia di impianto
FOTOVOLTAICO
12.1. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dal punto 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
i. impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
ii. la superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
iii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008;
b) impianti solari fotovoltaici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001):
i. realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze;
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto;
iii. realizzati al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
12.2. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:
a) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.1 aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto ministeriale 6 agosto 2010 che stabilisce le tariffe incentivanti per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2010):
i. moduli fotovoltaici sono collocati sugli edifici;
ii. la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici non ricadenti fra quelli di cui al paragrafo 12.1, e 12.2, lettera a), aventi capacità di generazione inferiore alla soglia indicata alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
IMPIANTI DI GENERAZIONE ELETTRICA ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS
12.3. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) Impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe (microgenerazione);
b) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto a) ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
12.4. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:
a) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009):
i. operanti in assetto cogenerativo;
ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt;
b) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 e al punto 12.4, lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alle rispettive soglie indicate alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
EOLICO

12.5. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inzio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115):
i. installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
ii. gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008;
b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento aventi tutte le seguenti caratteristiche:
i. realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili;
ii. installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo;
iii. sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi;
iv. entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi.
12.6. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:
a) impianti eolici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiore alle soglie indicate alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
b) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento di cui al punto 12.5, lettera b), nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi.
IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICO
12.7. I seguenti interventi sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati previa comunicazione secondo quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10, anche per via telematica, dell'inzio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale:
a) impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 123, comma 1, secondo periodo e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380 del 2001):
i. realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
ii. aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
12.8. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:
b) impianti idroelettrici non ricadenti fra quelli di cui alla lettera a) ed aventi capacità di generazione inferiori alla soglia indicate alla Tabella A allegata al D.Lgs. n. 387 del 2003, come introdotta dall'articolo 2, comma 161, della legge n. 244 del 2007.
12.9. I regimi di cui al presente paragrafo sono riepilogati nella tabella 1 allegata.

- Il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, è il seguente:
Art. 2 definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) cogenerazione: la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica;
b) unità di cogenerazione ovvero sezione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore: un'unità che può operare in cogenerazione;
c) produzione mediante cogenerazione: la somma dell'elettricità, dell'energia meccanica e del calore utile prodotti mediante cogenerazione;
d) unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe;
e) unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe;
f) calore utile: il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento;
g) domanda economicamente giustificabile: una domanda non superiore al fabbisogno di calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione di energia diversi dalla cogenerazione;
h) elettricità da cogenerazione: l'elettricità generata in un processo abbinato alla produzione di calore utile e calcolata secondo la metodologia riportata nell'allegato II;
i) elettricità di riserva: l'elettricità fornita dalla rete elettrica esterna in caso di interruzione o perturbazione del processo di cogenerazione, compresi i periodi di manutenzione;
l) elettricità di integrazione: l'energia elettrica richiesta alla rete elettrica esterna quando la domanda di elettricità dell'utenza alimentata dall'impianto di cogenerazione è superiore alla produzione elettrica del processo di cogenerazione;
m) rendimento complessivo: la somma annua della produzione di elettricità, di energia meccanica e di calore utile divisa per l'energia contenuta nel combustibile di alimentazione usato per il calore prodotto in un processo di cogenerazione e per la produzione lorda di elettricità e di energia meccanica;

n) rendimento: è il rendimento calcolato sulla base del potere calorifico inferiore dei combustibili;
o) cogenerazione ad alto rendimento: la cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell'allegato III;
p) valore di rendimento di riferimento per la produzione separata: il rendimento delle produzioni separate alternative di calore e di elettricità che il processo di cogenerazione è destinato a sostituire;
q) rapporto energia/calore: il rapporto tra elettricità da cogenerazione e calore utile durante il funzionamento in pieno regime di cogenerazione, usando dati operativi dell'unità specifica.
2. Ad integrazione delle definizioni di cui al comma 1 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni.

- Il testo del paragrafo 11 dell'Allegato al decreto ministeriale 10 settembre 2010, è il seguente:
Allegato - Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi
11. Interventi soggetti a denuncia di inizio attività (DIA) e interventi di attività edilizia libera: principi generali
11.1. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli impianti di cui al paragrafo 12, l'autorità competente non può richiedere l'attivazione del procedimento unico di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla DIA, per tale procedimento unico.
11.2. Nel caso di interventi soggetti a DIA, in relazione ai quali sia necessario acquisire concessioni di derivazioni ad uso idroelettrico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, le stesse sono acquisite e allegate alla DIA, salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza.
11.3. Sono realizzabili mediante DIA gli impianti nonché le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica. In tal caso, le autorizzazioni, i nulla osta o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla vigente normativa sono allegati alla DIA (verifica gestore rete/preventivo per la connessione). Per gli impianti soggetti a comunicazione, le eventuali opere per la connessione alla rete elettrica sono autorizzate separatamente.
11.4. Il ricorso alla DIA e alla comunicazione è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse. In tal caso, si applica l'articolo 12, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387 del 2003, in tema di autorizzazione unica.
11.5. Sono soggette a DIA le opere di rifacimento realizzate sugli impianti fotovoltaici ed eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.
11.6. I limiti di capacità di generazione e di potenza indicati al successivo paragrafo 12 sono da intendere come riferiti alla somma delle potenze nominali, per ciascuna fonte, dei singoli impianti di produzione appartenenti allo stesso soggetto o su cui lo stesso soggetto ha la posizione decisionale dominante, facenti capo al medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Per capacità di generazione o potenza dell'impianto si intende la potenza attiva nominale dell'impianto, determinata come somma delle potenze attive nominali dei generatori che costituiscono l'impianto. La potenza attiva nominale di un generatore è la massima potenza attiva determinata moltiplicando la potenza apparente nominale per il fattore di potenza nominale, entrambi riportati sui dati di targa del generatore medesimo.
11.7. La locuzione «utilizzo delle fonti di energia rinnovabile in edifici ed impianti industriali» di cui all'articolo 123, comma 1, del D.P.R. n. 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in edifici ed impianti industriali esistenti in cui gli impianti hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
11.8. La locuzione «installazione di pannelli solari fotovoltaici a servizio degli edifici», di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) del D.P.R. n. 380 del 2001, è riferita a quegli interventi in cui gli impianti sono realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze ed hanno una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto.
11.9. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e d), del D.P.R. n. 380 del 2001, alla Comunicazione ivi prevista si allegano:
a) le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
b) limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell'impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per «titolo abilitativo» si intende il permesso di costruire di cui all'articolo 10 e seguenti del D.P.R. n. 380 del 2001.
11.10. Alla Comunicazione di cui all'articolo 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009 e di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 115 del 2008, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001.
11.11. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6, comma 6, del D.P.R. n. 380 del 2001 e 11, comma 4, del decreto legislativo n. 115 del 2008.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011 è il seguente:
Art. 6 procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile
1. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, per l'attività di costruzione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida, adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 si applica la procedura abilitativa sem-

plificata di cui ai commi seguenti.
2. Il proprietario dell'immobile o chi abbia la disponibilità sugli immobili interessati dall'impianto e dalle opere connesse presenta al Comune, mediante mezzo cartaceo o in via telematica, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti e la non contrarietà agli strumenti urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Alla dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la connessione redatti dal gestore della rete. Nel caso in cui siano richiesti atti di assenso nelle materie di cui al comma 4 dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, devono essere allegati gli elaborati tecnici richiesti dalle norme di settore e si applica il comma 5.
3. Per la procedura abilitativa semplificata si applica, previa deliberazione del Comune e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali di cui al comma 9, quanto previsto dal comma 10, lettera c), e dal comma 11 dell'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
4. Il Comune, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite al medesimo comma, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; è comunque salva la facoltà di ripresentare la dichiarazione, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Se il Comune non procede ai sensi del periodo precedente, decorso il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui comma 2, l'attività di costruzione deve ritenersi assentita.
5. Qualora siano necessari atti di assenso, di cui all'ultimo periodo del comma 2, che rientrino nella competenza comunale e non siano allegati alla dichiarazione, il Comune provvede a renderli tempestivamente e, in ogni caso, entro il termine per la conclusione del relativo procedimento fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Se gli atti di assenso non sono resi entro il termine di cui al periodo precedente, l'interessato può adire i rimedi di tutela di cui all'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Qualora l'attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al comma 1 sia sottoposta ad atti di assenso di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, e tali atti non siano allegati alla dichiarazione, l'amministrazione comunale provvede ad acquisirli d'ufficio ovvero convoca, entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Il termine di trenta giorni di cui al comma 2 è sospeso fino alla acquisizione degli atti di assenso ovvero fino all'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 6-bis, o all'esercizio del potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 3, della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. La realizzazione dell'intervento deve essere completata entro tre anni dal perfezionamento della procedura abilitativa semplificata ai sensi dei commi 4 o 5. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova dichiarazione. L'interessato è comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della dichiarazione da cui risulta la data di ricevimento della dichiarazione stessa, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
8. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che deve essere trasmesso al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la dichiarazione, nonché ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento catastale.
9. Le Regioni e le Province autonome possono estendere la soglia di applicazione della procedura di cui al comma 1 agli impianti di potenza nominale fino ad 1 MW elettrico, definendo altresì i casi in cui, essendo previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza di amministrazioni diverse dal Comune, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono assoggettate all'autorizzazione unica di cui all'articolo 5. Le Regioni e le Province autonome stabiliscono altresì le modalità e gli strumenti con i quali i Comuni trasmettono alle stesse Regioni e Province autonome le informazioni sui titoli abilitativi rilasciati, anche per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2. Con le medesime modalità di cui al presente comma, le Regioni e le Province autonome prevedono la corresponsione ai Comuni di oneri istruttori commisurati alla potenza dell'impianto.
10. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
11. La comunicazione relativa alle attività in edilizia libera, di cui ai paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 12, comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad applicarsi, alle stesse condizioni e modalità, agli impianti ivi previsti. Le Regioni e le Province autonome possono estendere il regime della comunicazione di cui al precedente periodo ai progetti di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino a 50 kW, nonché agli impianti fotovoltaici di qualsivoglia potenza da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche.

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 28/2011, è il seguente:
Art. 7 regimi di autorizzazione per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili
1. Gli interventi di installazione di impianti solari termici sono considerati attività ad edilizia libera e sono realizzati, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

a) siano installati impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
b) la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto su cui viene realizzato;
c) gli interventi non ricadano nel campo di applicazione del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, gli interventi di installazione di impianti solari termici sono realizzati previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) gli impianti siano realizzati su edifici esistenti o su loro pertinenze, ivi inclusi i rivestimenti delle pareti verticali esterne agli edifici;
b) gli impianti siano realizzati al di fuori della zona A), di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
3. All'articolo 6, comma 2, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono soppresse le parole: «e termici, senza serbatoio di accumulo esterno».
4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ovvero sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici, e sono individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6.
5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a), e dell'articolo 123, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 4, realizzati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi e destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria per l'utilizzo nei medesimi edifici, sono soggetti alla previa comunicazione secondo le modalità di cui al medesimo articolo 6.
6. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono regolati dalla previgente disciplina, ferma restando per il proponente la possibilità di optare per la procedura semplificata di cui al presente articolo.
7. L'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.

Note all'articolo 17
- Per il testo del comma 6 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, vedi nota all'articolo 12.

- Per il testo dei commi 4, 5 e 36 dell'articolo 1 della legge 239/2004, vedi nota all'articolo 12.

Nota all'articolo 18
- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come modificato dall'articolo 31, comm1 e 2, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, è il seguente:
Art. 9 definizione di rete nazionale di gasdotti e di rete di trasporto regionale
1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento, dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonché dai gasdotti funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, è individuata, sentita la Conferenza unificata e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che provvede altresì al suo aggiornamento con cadenza annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attività di trasporto. Per le reti di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli 30 e 31 è di competenza regionale.
1-bis. Possono essere classificati come reti facenti parte della Rete di Trasporto regionale, le reti o i gasdotti di nuova realizzazione o quelli esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
1-ter. I clienti finali diversi dai clienti civili hanno diritto di richiedere l'allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale nei casi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Nota all'articolo 21
- Il testo dell'articolo 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dall'articolo 12, del decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, è il seguente:
Art. 21 procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
1. Il Comitato provvede, fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina prevista dall'articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresì il provvedimento conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria,

termine comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui all'articolo 10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza. Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla osta di fattibilità, eventualmente condizionato ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del nulla osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza, esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza, comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e, qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste, è previsto il divieto di inizio di attività.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al Ministero dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, nonché, per l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia, all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento. Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Comitato stesso.
5-bis. Le istruttorie di cui ai commi 2 e 3 comprendono sopralluoghi tesi a garantire che i dati e le informazioni contenuti nel rapporto di sicurezza descrivano fedelmente la situazione dello stabilimento.

Nota all'articolo 24
- Il testo dell'articolo 6 quater della legge regionale 23/2005, come inserito dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 17/2010, è il seguente:
Art. 6 quater controlli e sanzioni amministrative
1. Gli edifici certificati e le procedure di certificazione previsti dal regolamento di cui all'articolo 1 bis, comma 6, sono soggetti a controlli tecnici e amministrativi, nonché ad accertamenti e ispezioni, da parte di ARES.
2. L'inosservanza della presente legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche e integrazioni.
3. Sono inoltre previste le seguenti sanzioni:
a) il soggetto alienante che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro;
b) il dante causa che non osserva la disposizione di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro;
c) il contraente o l'aggiudicatario che non osserva le disposizioni di cui all'articolo 1 bis, comma 2, lettera c), è punito con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro.
4. L'Amministrazione regionale provvede alla sospensione dell'accreditamento di cui al regolamento previsto dall'articolo 1 bis, comma 6, nel caso in cui siano accertati comportamenti non conformi alle disposizioni della presente legge e delle norme di settore, da parte dei tecnici abilitati alla certificazione VEA accreditati o in caso di mancato pagamento, da parte dei medesimi, della tariffa annuale per l'accesso al sistema di accreditamento. In tali casi, l'Amministrazione regionale fissa un termine entro il quale detti soggetti devono porre in essere le azioni correttive richieste, decorso inutilmente il quale, provvede alla revoca dell'accreditamento e alla relativa comunicazione all'Ordine o al Collegio di appartenenza.
5. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di edilizia sostenibile.

Nota all'articolo 25
- Per il testo del comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, vedi nota all'articolo 3.

Nota all'articolo 26
- Il testo degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è il seguente:
Art. 11 obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli edifici di cui alla Parte seconda e all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e a quelli specificamente individuati come tali negli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici.
3. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
4. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione.
5. Sono abrogati:
a) l'articolo 4, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
b) l'articolo 4, commi 22 e 23, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59.
6. Nei piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa, le regioni e le province autonome possono prevedere che i valori di cui all'allegato 3 debbano essere assicurati, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell'aria relativi a materiale particolato (PM 10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 12 misure di semplificazione
1. I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all'allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. I soggetti pubblici possono concedere a terzi superfici di proprietà per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai siti militari e alle aree militari in conformità con quanto previsto dall'articolo 355 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Entro il 31 dicembre 2012, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al riordino degli oneri economici e finanziari e delle diverse forme di garanzia richiesti per l'autorizzazione, la connessione, la costruzione, l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili e il rilascio degli incentivi ai medesimi impianti. Il riordino è effettuato sulla base dei seguenti criteri:
a) coordinare ed unificare, laddove possibile, i diversi oneri e garanzie al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni;
b) rendere proporzionato e razionale il sistema complessivo di oneri e garanzie;
c) rendere efficiente l'intero processo amministrativo ed accelerare la realizzazione degli impianti, corrispondendo agli obiettivi di cui all'articolo 3 e, al contempo, contrastando attività speculative nelle diverse fasi di autorizzazione, connessione, costruzione, esercizio degli impianti e rilascio degli incentivi;
d) prevedere la possibilità di diversificare gli oneri e le garanzie per fonti e per fasce di potenza, tenendo conto dell'effetto scala;
e) coordinare gli oneri previsti dall'articolo 24, comma 4, lettera b), per l'assegnazione degli incentivi, quelli previsti dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, ai fini dell'autorizzazione, e quelli a garanzia della connessione degli impianti disposti anche in attuazione dell'articolo 1-septies, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 105 del 2010;
f) per gli oneri e le garanzie a favore di Regioni o di enti locali, prevedere principi minimi generali che restano validi fino all'emanazione di un'apposita normativa regionale;
g) definire i casi in cui l'acquisizione del nulla osta minerario, previsto dall'articolo 120 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, può essere sostituito da dichiarazione del progettista circa l'insussistenza di interferenze con le attività minerarie, prevedendo la pubblicazione delle informazioni necessarie a tal fine da parte dalla competente autorità di vigilanza mineraria ed eventualmente coinvolgendo le Regioni interessate;
h) definire, con riferimento all'obbligo di rimessa in pristino del sito di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 le modalità e le garanzie da rispettare per assicurare il corretto smaltimento dei componenti dell'impianto.

Nota all'articolo 27
- Il testo dell'articolo 8 della legge 36/2001, è il seguente:
Art. 8 competenze delle regioni, delle province e dei comuni
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di

qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:
a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), e dei princìpi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'articolo 4 e dell'obbligo di segnalarle;
c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;
e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai princìpi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.
3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come da ultimo modificato dall'articolo 35, comma 2 bis, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, è il seguente:
Art. 15 sanzioni
1. Il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 compilata senza il rispetto delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1, o un attestato di certificazione o qualificazione energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il professionista qualificato che rilascia la relazione di cui all'articolo 8 o un attestato di certificazione o qualificazione energetica non veritieri, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della parcella calcolata secondo la vigente tariffa professionale; in questo caso l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
3. Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune l'asseverazione di conformità delle opere e dell'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, è punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo vigente tariffa professionale; l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il direttore dei lavori che presenta al comune la asseverazione di cui all'articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell'attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all'articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la sanzione amministrativa di 5000 euro.
5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.
6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non ottempera a quanto stabilito all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
7. Il costruttore che non consegna al proprietario, contestualmente all'immobile, l'originale della certificazione energetica di cui all'articolo 6, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 5000 euro e non superiore a 30000 euro.
8. (ABROGATO)
9. (ABROGATO)

Nota all'articolo 31

- Il testo dei commi 17 e 18 dell'articolo 83 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008, come modificato dall'articolo 17, comma 5, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012, è il seguente:

Art. 83 bis tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

omissis

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo. (536)

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell' articolo 117 della Costituzione.

omissis

Note all'articolo 35

- Il testo degli articoli 64 e 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, come modificato rispettivamente dall'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), e dall'articolo 8, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i), del decreto legislativo 6 agosto 2012, n. 147, è il seguente:

TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AD ALCUNI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 64 somministrazione di alimenti e bevande

1. L'apertura o il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio solo nelle zone soggette a tutela ai sensi del comma 3. L'apertura e il trasferimento di sede, negli altri casi, e il trasferimento della gestione o della titolarità degli esercizi di cui al presente comma, in ogni caso, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività da presentare allo sportello unico per le attività produttive del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

2. È subordinata alla segnalazione certificata di inizio di attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande riservata a particolari soggetti elencati alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235.

3. Al fine di assicurare un corretto sviluppo del settore, i comuni, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela, adottano provvedimenti di programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui al comma 1, ferma restando l'esigenza di garantire sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività. Tale programmazione può prevedere, sulla base di parametri oggettivi e indici di qualità del servizio, divieti o limitazioni all'apertura di nuove strutture limitatamente ai casi in cui ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo in particolare per il consumo di alcolici, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. In ogni caso, resta ferma la finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale e sono vietati criteri legati alla verifica di natura economica o fondati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico o sulla prova di una domanda di mercato, quali entità delle vendite di alimenti e bevande e presenza di altri esercizi di somministrazione.

4. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione per atto tra vivi o a causa di morte è subordinato all'effettivo trasferimento dell'attività e al possesso dei requisiti prescritti da parte del subentrante.

5. L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, anche in caso di ampliamento della superficie.

6. L'avvio e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente:

<<6. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

a) al domicilio del consumatore;

b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;

c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

d) negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), nei quali sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;

e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;

f) esercitate in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;

g) nelle scuole; negli ospedali; nelle comunità religiose; in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

h) nei mezzi di trasporto pubblico.>>
8. L'autorizzazione e il titolo abilitativo decadono nei seguenti casi:
a) qualora il titolare dell'attività non risulti più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, commi 1 e 2;
b) qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
c) qualora venga meno la rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti dal Ministro dell'interno. In tale caso, il titolare può essere espressamente diffidato dall'amministrazione competente a ripristinare entro il termine assegnato il regolare stato dei locali;
d) nel caso di attività soggetta ad autorizzazione, qualora il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottantagiorni.
9. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 25 agosto 1991, n. 287, è sostituito dal seguente: <<1. A chiunque eserciti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, ovvero senza la segnalazione certificata di inizio di attività, ovvero quando sia stato emesso un provvedimento di inibizione o di divieto di prosecuzione dell'attività ed il titolare non vi abbia ottemperato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 euro a 15.000 euro e la chiusura dell'esercizio.>>
10. L'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, l'articolo 4, comma 1, e l'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287, sono abrogati.
omissis
Art. 71 requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali
1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:
a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;
2. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.
3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.
6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6 bis. Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali

di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.
7. Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002, è il seguente:
Art. 21* zone di svantaggio socio-economico
1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:
a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;
b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;
c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.
2. L'individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:
a) altitudine;
b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
c) andamento demografico;
d) invecchiamento della popolazione;
e) numero delle imprese locali;
f) tasso di occupazione;
g) livelli dei servizi.
3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.
4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.
* L'articolo 21 è stato abrogato dall'articolo 31, comma 1, lettera a), della legge regionale 14/2011, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dello Statuto delle Unioni montane nel Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/2011, come modificato dall'articolo 13, comma 72, lettera b), della legge regionale 18/2011, è il seguente:
Art. 3 benefici e incentivi nel territorio montano
1. Ai fini dell'erogazione di benefici e incentivi ai cittadini e agli altri soggetti e attori sociali, il territorio montano è suddiviso in zone di svantaggio socio-economico sulla base dei seguenti criteri:
a) altitudine;
b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;
c) condizioni demografiche;
d) attività produttive insediate;
e) livelli occupazionali;
f) livello dei servizi.
2. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale ed è sottoposta a revisione almeno triennale al fine di tenere conto delle modificazioni intervenute. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 bis. Fino alla definizione da parte della Giunta regionale della classificazione di cui al comma 2, trova applicazione la determinazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

- Il testo dell'articolo 5 della legge 287/1991, è il seguente:
Art. 5 tipologia degli esercizi
1. Anche ai fini della determinazione del numero delle autorizzazioni rilasciabili in ciascun comune e zona, i pubblici esercizi di cui alla presente legge sono distinti in:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
2. La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto. Il sindaco, con propria ordinanza, sentita la commissione competente

ai sensi dell'articolo 6, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere tale divieto alle bevande con contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sentite le organizzazioni nazionali di categoria nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale, può modificare le tipologie degli esercizi di cui al comma 1, in relazione alla funzionalità e produttività del servizio da rendere ai consumatori.
4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto le bevande nonché, per quanto riguarda gli esercizi di cui al comma 1, lettera a), i pasti che somministrano e, per quanto riguarda gli esercizi di cui al medesimo comma 1, lettera b), i prodotti di gastronomia e i dolciumi, compresi i generi di gelateria e di pasticceria. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
5. Negli esercizi di cui al presente articolo il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169 , e vengano osservate le norme della medesima.
6. È consentito il rilascio, per un medesimo locale, di più autorizzazioni corrispondenti ai tipi di esercizio di cui al comma 1, fatti salvi i divieti di legge. Gli esercizi possono essere trasferiti da tale locale ad altra sede anche separatamente, previa la specifica autorizzazione di cui all'articolo 3.

Nota all'articolo 36
- Il testo degli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, è il seguente:
Art. 5
Per l'accertamento della capacità tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuità e la regolarità nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:
a) della natura e della durata dell'attività precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;
b) della disponibilità di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale è chiesta la concessione;
c) della possibilità di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;
d) di ogni altro elemento idoneo a provare la capacità del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.
La capacità tecnico-organizzativa ed economica è presunta per i titoli di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonché per impianti stradali con serbatoi aventi una capacità complessiva di almeno 500 mc.
Art. 6
La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata in carta bollata al prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente art. 3.
Il richiedente deve:
a) avere compiuto il 21° anno di età;
b) essere cittadino italiano o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunità economica europea oppure società avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalità di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le società italiane all'esercizio dell'attività di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.
Nel caso in cui il richiedente sia una società o un ente, il requisito dell'età deve essere riferito al rappresentante legale.
La domanda deve indicare:
1) le generalità e il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o società, del suo legale rappresentante nonché per la società le indicazioni prescritte dall'articolo 2250, commi primo e secondo del codice civile;
2) la località in cui il richiedente intende installare l'impianto;
3) il proprietario del terreno su cui sarà installato l'impianto;
4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;
5) il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;
6) il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'interno e dello ufficio di verifica metrica;
7) la capacità, in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;
8) le quantità massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto.
Alla domanda devono essere uniti:
1) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;
2) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilità del terreno sul quale intende installare l'impianto;
3) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, della capacità tecnico-organizzativa ed economica, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 5.
Qualora il richiedente sia titolare di altra concessione per l'esercizio di impianto per la distribuzione automatica di carburanti deve dichiarare la quantità di carburanti venduti nell'anno precedente in tutti gli impianti per cui è in possesso di concessioni o autorizzazioni in tutto il territorio nazionale. Deve dichiarare, altresì, il numero degli impianti funzionanti di cui ha nella provincia la concessione o l'autorizzazione e la quantità di carburanti venduti presso tali impianti.
Art. 7
La concessione non può essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro;

1) che siano stati dichiarati falliti;
2) che abbiamo riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni.
3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o siano stati dichiarati delinquenti abituali;
4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271 , convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma è effettuato d'ufficio ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e dell'art. 606 del codice di procedura penale.

Nota all'articolo 41
- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 8/2002, è il seguente:
Art. 9 disciplina urbanistica
1. Gli impianti di distribuzione di carburante possono essere realizzati, purché siano rispettate le condizioni e le previsioni definite nel Piano, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le zone omogenee del Piano regolatore generale comunale (PRGC) e nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, ad eccezione delle zone omogenee A dei centri storici primari di cui all'allegato F del Piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., delle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e delle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Il PRGC, anche con variante da adottarsi con la procedura prevista dall'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come introdotto dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 34/1997, e successive modificazioni, può escludere l'insediabilità degli impianti in alcune zone omogenee fermo restando quanto previsto al comma 1 per le zone A; può introdurre norme di attuazione ad integrazione e specificazione delle previsioni di cui al comma 1 nonché di modifiche dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante definiti nel Piano; può consentire e localizzare gli impianti anche nelle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e nelle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 490/1999, purché gli insediamenti siano compatibili con la tutela del vincolo.
3. Il Comune, quando intende riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede, previa pubblicazione di bandi di gara.

Note all'articolo 46
- Per il testo dell'articolo 21 della legge regionale 33/2002, vedi nota all'articolo 35.

- Per il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/2011, vedi nota all'articolo 35.

Nota all'articolo 47
- Il testo dell'articolo 2359 del codice civile, come da ultimo modificato dall'articolo 8, del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, è il seguente:
Art. 2359 società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Note all'articolo 54
- Per il testo dell'articolo 22 ter della legge regionale 7/2000, vedi nota all'articolo 14.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 14/2010, come da ultimo modificato dall'articolo 2, comma 112, della legge regionale 14/2012, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 10 rimborsi attinenti alle contribuzioni
1. Le Camere di commercio rimborsano ai gestori i contributi sull'acquisto di carburante erogati ai beneficiari, di norma con cadenza settimanale.
2. I rimborsi sono effettuati sulla base dei dati memorizzati nella banca dati informatica, fermi restando i casi di sospensione del rimborso o di recupero dei contributi fruiti indebitamente.
3. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate aperture di credito a favore del Segre-

tario generale in carico presso ciascuna Camera di commercio, in qualità di funzionario delegato, anche in deroga ai limiti di importo previsti dall' articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 *(Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili).*
3 bis. Gli importi delle aperture di credito di cui al comma 3, a favore dei Segretari generali in carica presso ciascuna Camera di Commercio, in qualità di funzionari delegati, sono erogati con le seguenti modalità:
a) il 70 per cento all'inizio dell'anno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento, emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso dell'anno precedente;
b) il 30 per cento dopo il 30 giugno, in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del semestre precedente, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali;
c) le eventuali risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa, ulteriori rispetto a quelle di cui alle lettere a) e b), sono erogate in proporzione all'importo totale dei mandati di pagamento emessi da ciascun Segretario generale a favore dei gestori, a titolo di rimborso dei contributi concessi nel corso del primo semestre dell'anno in corso, tenendo conto degli importi ancora a disposizione dei Segretari generali.
3 ter. Nei casi in cui si verifichino carenze di risorse in capo a una o più delle Camere di commercio, al fine di consentire la continuità dei rimborsi settimanali dei contributi sull'acquisto di carburante applicati dai gestori, è consentito, in ogni momento dell'esercizio finanziario, il riequilibrio compensativo delle risorse fra le medesime Camere di commercio.
4. In deroga alle disposizioni contabili vigenti, le somme relative ai contributi erogati in corso d'anno con modalità elettronica ai sensi della presente legge, e non rimborsate entro la chiusura dell'esercizio a cui si riferiscono, sono imputate allo stanziamento dell'esercizio successivo, in conto competenza.
5. In deroga all' articolo 59 bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), i funzionari delegati possono utilizzare i fondi della successiva apertura di credito anche quando i fondi della precedente apertura di credito non siano esauriti.
6. Le somme accreditate al funzionario delegato e non utilizzate entro la chiusura dell'esercizio costituiscono economia di bilancio.
7. Nel corso di ogni anno l'Amministrazione regionale effettua una o piu' verifiche a campione presso i gestori interessati dalle transazioni finanziarie derivanti dalla contribuzione all'acquisto di carburante, in particolare, al fine di accertare che, a fronte delle richieste di rimborso presentate, sussista la documentazione prevista. In ogni caso la documentazione relativa alle transazioni finanziarie deve essere conservata dai soggetti interessati diversi dai beneficiari finali del contributo per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.
8. Con regolamento regionale possono essere stabilite ulteriori modalità relative:
a) ai rimborsi di cui al comma 1, secondo il criterio della massima semplificazione amministrativa;
b) alle comunicazioni dei dati fra i diversi soggetti interessati;
c) all'attuazione del comma 7.

Note all'articolo 57
- Il testo dell'articolo 24 della legge regionale 13/2005, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 11/2009, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:
Art. 24 rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori
1. I rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori di ciascun Ambito sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare.
2. Detto contratto di servizio è stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare, che dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le Autorità d'ambito predispongono i contratti di servizio e i relativi disciplinari sulla base delle previsioni contenute negli atti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera f).
4. La Giunta regionale procede, previa diffida, alla nomina di un Commissario, qualora non si sia pervenuti alla stipula dei contratti di servizio con i soggetti gestori entro dodici mesi dalla data di costituzione dell'Autorità d'ambito.
5. Con la stipulazione del contratto di servizio di cui al comma 1, l'Autorità subentra ai Comuni nel rapporto con le forme di gestione.
5 bis. Le Autorità d'ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità previste nei loro programmi di intervento di cui all'articolo 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al presente comma possono essere delegati dalle Autorità ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.
6. Le Autorità d'ambito, per conseguire maggiori convenienze economiche e gestionali, prevedono nei contratti di servizio con i gestori del servizio idrico integrato le attività realizzabili con il ricorso ad altri soggetti imprenditoriali.
7. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 6, nei tempi e con le modalità stabiliti nella convenzione tipo, il gestore fornisce periodicamente alle Autorità d'ambito i dati e le informazioni necessari.
8. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e successive modifiche, qualora il gestore abbia ricavi derivanti dall'attività caratteristica, superiori ai 7 milioni di euro annui come desunti dal conto economico dell'ultimo bilancio sociale approvato.

- Il testo dei commi da 90 a 92 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007, come modificato dall'articolo 11, comma 59, della legge regionale, è il seguente:
Art. 1 trasferimenti al sistema delle autonomie locali
omissis
90. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi per abbattere i tassi d'interesse sui mutui contratti presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle opere pubbliche inserite nei programmi di cui all'articolo 3, commi 37, 40 e 41, della legge regionale 4/2001. L'abbattimento del tasso di interesse è totale per i mutui contratti con un tasso uguale o inferiore al 5,75 per cento.
91. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rinegoziare le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 38, della legge regionale 4/2001 stipulate con la Cassa depositi e prestiti.
92. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 90 fanno carico all'unita' di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
omissis

- Il testo dei commi da 43 a 47 dell'articolo 2 della legge regionale 11/2011, come modificato dall'articolo 4, commi 7 e 8, della legge regionale 18/2011, è il seguente:
Art. 2 finalità 1 - attività economiche
omissis
43. Al fine di sostenere la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati e dei soggetti promotori degli stessi centri commerciali naturali e centri in via.
44. I finanziamenti di cui al comma 43 sono diretti al sostegno delle spese per la progettazione, l'organizzazione, la promozione e l'avvio dei centri commerciali naturali e dei centri in via e con particolare riguardo al potenziamento dell'associazionismo tra operatori commerciali, turistici e del terziario.
44 bis. Le attività di progettazione delle iniziative di cui al comma 44 sono di regola realizzate dai Comuni e dai soggetti promotori, di cui al comma 43, con l'avvalimento dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) autorizzati.3
45. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti sono presentate alla Direzione centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità - Servizio commercio, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento.
46. I finanziamenti di cui al comma 43 sono cumulabili con quelli previsti dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), programmazione 2007-2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse 4 - Sviluppo territoriale, Attività 4.1.a - Supporto allo sviluppo urbano, per la realizzazione dei Piani di sviluppo urbano sostenibile (PISUS).
47. Per le finalità di cui al comma 43 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unita' di bilancio 1.3.2.1018 e del capitolo 9143 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamenti per la creazione di centri commerciali naturali e di centri in via a favore delle Amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia, dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT) riconosciuti e dei soggetti promotori degli stessi centri".
omissis

- Il testo degli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, come da ultimo modificato dall'articolo 7, comma 28, della legge regionale 30/2007, è il seguente:
CAPO III - RENDICONTAZIONE
Art. 41 rendicontazione della spesa
1. Ai fini della rendicontazione degli incentivi i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa.
2. I beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. L'Amministrazione e gli Enti regionali hanno facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.
3. Ai fini dello snellimento delle procedure sono definiti, con apposito regolamento, i casi e le modalità in cui è consentita la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con i propri fondi.
Art. 42 rendicontazione semplificata
1. Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa a incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti regionali, gli enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, gli istituti scolastici, le università e gli enti di ricerca di diritto pubblico, l'Agenzia per lo sviluppo del turismo (TurismoFVG), le società partecipate con capitale prevalente della Regione e gli enti e i consorzi di sviluppo industriale devono presentare, nei termini previsti dal decreto di concessione, una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale l'incentivo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.
2. Nel caso di incentivi per la realizzazione di opere pubbliche, oltre alla dichiarazione di cui al comma 1, sono richiesti esclusivamente i certificati di collaudo o di regolare esecuzione regolarmente approvati.

3. L'Amministrazione regionale può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Questi ultimi sono sottoscritti dai soggetti indicati al comma 1.

Art. 43 rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 16/2008, come modificato dall'articolo 3, comma 9, lettere a), b), c), d) ed e), della legge regionale 24/2009, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 13 Piano regionale di tutela delle acque

1. In attuazione dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la Regione provvede alla formazione, nonché all'adozione e all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque.

1 bis. Ai fini della formazione del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.

2. Il Piano regionale di tutela delle acque, che costituisce piano di settore ai sensi della normativa regionale vigente in materia di urbanistica, è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, lavori pubblici e protezione civile, di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, nonché con l'Assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, adotta il progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

4. Il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è sottoposto al parere della competente Commissione consiliare, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il progetto del Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

5. In conformità alla normativa vigente in materia di informazione ambientale, l'avviso di approvazione del progetto del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'indicazione delle modalità di diffusione e di messa a disposizione delle informazioni e delle modalità di esercizio del diritto di accesso alle informazioni da parte del pubblico e degli organismi interessati.

6. Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione delle parti interessate, la Regione fissa un termine non inferiore a sei mesi per la presentazione di osservazioni scritte sul progetto del Piano regionale di tutela delle acque.

7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, entro i successivi novanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, sentite le Province e le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche), previo eventuale aggiornamento delle misure di salvaguardia, adotta il Piano regionale di tutela delle acque.

8. Il Piano regionale di tutela delle acque, ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, è trasmesso per le verifiche di competenza al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché alle Autorità di bacino che esprimono il parere vincolante entro centoventi giorni dalla trasmissione.

9. Entro sei mesi dall'acquisizione del parere favorevole delle Autorità di bacino di cui al comma 8, il Piano regionale di tutela delle acque è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

10. Il Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso di avvenuta approvazione del Piano regionale di tutela delle acque è pubblicato, contestualmente, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e su due quotidiani a diffusione regionale.

11. Dalla data di adozione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque di cui al comma 3, non sono rilasciati nulla osta, permessi, atti di consenso, autorizzazioni, concessioni, nonché i relativi rinnovi e varianti, concernenti opere, interventi o attività in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano. Dalla medesima data non sono rilasciate concessioni di derivazione di acque superficiali o sotterranee per uso diverso da quello idropotabile, qualora in contrasto con le misure di salvaguardia del Piano regionale di tutela delle acque, definite con la deliberazione della Giunta regionale di adozione del progetto del Piano.

12. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale di tutela delle acque assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano le funzioni e le attività disciplinate dalla presente legge; le prescrizioni di vincoli contenute nel Piano stesso comportano l'adeguamento delle diverse destinazioni d'uso previste dagli strumenti di pianificazione comunale e sovracomunale.

- Il testo del comma 24 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007, è il seguente:

Art. 5 tutela dell'ambiente e assetto del territorio

omissis

24. Per la realizzazione degli interventi del Commissario straordinario è autorizzato, altresì, un limite di impegno ventennale di 600.000 euro a decorrere dall'anno 2007, con l'onere di 1.800.000 euro relativo alle annualità autoriz-

zate per gli anni dal 2007 al 2009 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.340.2.196 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2446 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2026 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.*
omissis
* Comma 24 interpretato dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 9/2008, che si riporta di seguito:
Art. 3 tutela dell'ambiente e difesa del territorio
omissis
13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), i contributi pluriennali, per la realizzazione degli interventi del Commissario straordinario per la Laguna di Marano e Grado, si intendono riferiti anche a sollievo o a riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi medesimi.
omissis

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 31/2007, è il seguente:
Art. 3 rifinanziamenti e/o definanziamenti di unita' di bilancio
1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 21/2007 sono disposte le variazioni di spesa delle unità di bilancio di cui all'allegata tabella D.

- Il testo dei commi da 13 a 14 dell'articolo 4 della legge regionale 17/2008, è il seguente:
Art. 4 finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio
omissis
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le attività di caratterizzazione, di dragaggio e di bonifica dei sedimenti nei canali navigabili all'interno del sito inquinato di interesse nazionale della Laguna di Marano e Grado, anche a sollievo o a riduzione degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi medesimi.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 6 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unita' di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2012 al 2028 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
omissis

LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge:
n. 160-03
- stralcio derivante dal progetto di legge n. 160, costituito dall'emendamento 5.2 deliberato dal Consiglio regionale il 28 luglio 2011 e assegnato alla IV Commissione il 16 settembre 2011;

n. 190
- d'iniziativa dei consiglieri Colautti, Galasso, Baritussio, Blasoni, Bucci, Cacitti, Camber, Cargnelutti, Dal Mas, Marin, Marini, Novelli, Pedicini, Santin, Tononi, Valenti, presentato al Consiglio regionale l'1 febbraio 2012 e assegnato alla IV Commissione il 3 febbraio 2012;

n. 210
- d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 4 giugno 2012 e assegnato alla IV Commissione il 6 giugno 2012, con parere della II Commissione, reso il 10 luglio 2012;
- progetti di legge abbinati ai sensi dell'articolo 94 del Regolamento interno;
- disegno di legge n. 210 scelto come testo base;
- esaminato dalla IV Commissione nelle sedute del 21 giugno 2012 e del 10 luglio 2012;
- costituito nella seduta del 10 luglio 2012 un Comitato ristretto composto dai consiglieri Colautti, Asquini, Brandolin, Colussi, Corazza, Picco, Pustetto, Salvador che si è riunito nelle sedute dell'11, del 18 e del 19 luglio 2012;
- proseguito l'esame in IV Commissione del testo proposto dal Comitato ristretto nelle sedute del 5 e del 6 settembre 2012 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni di maggioranza dei consiglieri Colautti, Asquini e Picco e, di minoranza, dei consiglieri Brandolin e Pustetto;
- esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute del 25, del 26 e del 27 settembre 2012 e dell'1 ottobre 2012 e, in quest'ultima, approvato a maggioranza, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4901/P dd. 8 ottobre 2012.

12_42_1_LRE_20

Legge regionale 11 ottobre 2012, n. 20
Norme per il benessere e la tutela degli animali di affezione.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, assume come finalità pubblica e promuove, anche attraverso l'educazione, la tutela delle condizioni di salute, il benessere e il rispetto degli animali, nel quadro di un corretto rapporto uomo, animale e ambiente.

2. La Regione riconosce la natura di esseri senzienti degli animali, ne condanna il maltrattamento e l'abbandono, e contrasta, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, l'introduzione illecita di animali di affezione.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) animali di affezione: ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto, per compagnia o affezione, senza essere destinato alla produzione di alimenti per il consumo umano, nonché quelli utilizzati dai disabili, per la pet-therapy, per la riabilitazione e quelli impiegati nella pubblicità;
b) detentore: ogni soggetto giuridico che, a qualunque titolo, è responsabile in ordine alla custodia e al benessere dell'animale di affezione, provvedendo alla sua sistemazione e a fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età, il sesso, la specie e la razza dell'animale;
c) allevamento di cani e gatti per attività commerciali: la detenzione di cani e gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a cinque fattrici e trenta cuccioli per anno;
d) commercio di animali di affezione: qualsiasi attività economica quale, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura, di addestramento e di allevamento;
e) colonia felina: due o più gatti che vivono in libertà abitualmente in un determinato territorio, senza che ve ne sia la detenzione da parte di persona alcuna, eventualmente alimentati e/o accuditi da privati singoli o associati, denominati referenti di colonia, che ne possono chiedere il riconoscimento al Comune o al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. È fatto salvo che anche il singolo gatto vivente in libertà deve essere tutelato, curato, accudito e sterilizzato;
f) oasi felina: luogo opportunamente identificato dal Comune, d'intesa con il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che consente l'introduzione di gatti per i quali necessita la collocazione in ambiente controllato o protetto. Tali gatti costituiscono la colonia felina dell'oasi. Le caratteristiche e le infrastrutture minime dell'oasi felina sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36;
g) gattile: struttura di ricovero temporaneo dove sono somministrate cure ed è assicurata degenza o osservazione sanitaria a gatti viventi in libertà, appartenenti o non a colonie feline, recuperati con le procedure di cui all'articolo 24, prima della loro ricollocazione ai sensi dell'articolo 7, comma 4;
h) struttura di ricovero e custodia: struttura pubblica o privata, dedicata alla custodia di cani e gatti con la finalità prioritaria dell'adozione e centro convenzionato di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.

Art. 3 soggetti attuatori

1. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni, i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, i medici veterinari liberi professionisti della regione, con la collaborazione delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.

CAPO II - TUTELA DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE

Art. 4 responsabilità e doveri del detentore

1. Chiunque detenga un animale di affezione è responsabile della sua salute e del suo benessere e deve provvedere alla sua idonea sistemazione, fornendogli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, avuto riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 36.
2. In particolare, il detentore di animali di affezione è tenuto a:
a) garantire un ricovero adeguato all'animale al riparo dalle intemperie;
b) rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità e qualità sufficiente e con tempistica adeguata, garantendo la presenza costante di acqua in maniera accessibile all'animale;
c) assicurargli la necessaria prevenzione e cure sanitarie e un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
d) tener conto, nel caso in cui l'animale venga adibito alla riproduzione, delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, in modo da non mettere a repentaglio la salute e il benessere della progenitura o della femmina gravida o allattante;
e) consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
f) prendere ogni possibile e adeguata precauzione per impedirne la fuga;
g) adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da danni e aggressioni;
h) assicurare la regolare pulizia dell'ambiente di vita dell'animale;
i) trasportare e custodire l'animale in modo adeguato alla specie. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere l'animale da intemperie e da evitare lesioni, consentendo l'ispezione, l'abbeveramento, il nutrimento e la cura dello stesso. La ventilazione e la cubatura devono essere ade-

guate alle condizioni di trasporto e alla specie animale trasportata.
3. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è vietato allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.
4. Gli animali di affezione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 6, possono essere soppressi solo da un medico veterinario con farmaci ad azione eutanasica, previa anestesia profonda, nel caso in cui l'animale risulti gravemente ammalato e sofferente, con prognosi certificata dal medico veterinario.
5. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 36, dispone il ricovero, a spese del detentore, presso le strutture di cui all'articolo 7, di tutti gli animali di affezione detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica.

Art. 5 divieti e prescrizioni

1. E' vietato:
a) abbandonare cani, gatti o altri animali di affezione, nonché lasciarli cronicamente incustoditi per un tempo incompatibile con le loro necessità fisiologiche ed etologiche, con riguardo alla specie, alla razza, all'età e al sesso;
b) utilizzare animali con ruoli attivi nella pratica dell'accattonaggio;
c) vendere animali a minorenni;
d) organizzare, promuovere o assistere a combattimenti fra animali;
e) detenere animali di affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi;
f) per un periodo di cinque anni, detenere animali a chiunque sia stato riconosciuto colpevole di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli stessi;
g) cedere animali di affezione a chiunque possa farne uso o commercio per sperimentazioni o spettacoli.
2. Nel caso in cui il detentore non possa per seri e comprovati motivi continuare a detenere il proprio animale di affezione, ne dà comunicazione, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, all'ufficio anagrafe canina del Comune di detenzione dell'animale, al fine di ottenere l'eventuale ricovero presso le strutture pubbliche o private convenzionate. Con il regolamento di cui all'articolo 36 sono disciplinate le eventuali modalità di esenzione degli oneri a carico del detentore.
3. Nel caso di cui al comma 2, il Comune informa le associazioni e gli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 e l'Azienda per i servizi sanitari, per opportune iniziative di ricollocazione dell'animale presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4.
4. I cani vaganti, ai quali non risulti apposto il codice di identificazione, sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 25 e 26 a spese del detentore e successivamente restituiti allo stesso. Qualora il proprietario o il detentore risultino sconosciuti o in caso di rinuncia alla proprietà, ai sensi del comma 2, si provvede al ricovero degli esemplari presso le strutture di cui all'articolo 7 o alla collocazione presso privati che diano le garanzie previste dall'articolo 4, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettera a); sulla scheda segnaletica di riferimento è indicata la struttura presso la quale l'animale è ricoverato.

Art. 6 elenco delle associazioni ed enti per la tutela degli animali

1. Presso la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute è tenuto un elenco al quale possono richiedere l'iscrizione le associazioni e gli enti, aventi sede nella regione, le cui finalità rientrino fra quelle previste dalla presente legge.

Art. 7 strutture di ricovero e custodia

1. I Comuni assicurano, in forma singola o associata, la custodia e il mantenimento, nonchè la gestione sanitaria e l'assistenza medico-veterinaria dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione, ai sensi dell'articolo 5, presso strutture proprie o private convenzionate, tali da garantire condizioni di salute adeguate alla specie e al benessere degli animali ricoverati.
2. I Comuni, nell'affidamento a strutture private convenzionate del servizio di cui al comma 1, prevedono criteri di prelazione a favore di strutture che:
a) comportano minimi spostamenti degli animali preferendo, ove possibile, strutture sul proprio territorio;
b) sono dotate di un educatore cinofilo per la rieducazione, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 36, al fine di favorire il recupero comportamentale e la conseguente adozione degli animali di affezione custoditi;
c) sono gestite o comunque si avvalgono di servizi prestati dalle associazioni ed enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6;
d) svolgono attività finalizzate a incentivare l'adozione degli animali ricoverati.
3. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati:
a) i canili dei Comuni singoli e associati e i canili privati convenzionati;
b) i gattili di cui all'articolo 24, comma 1;

c) i luoghi ove insistono colonie o oasi feline;
d) i centri convenzionati di recupero per altre specie di animali presenti nel territorio regionale.
4. I gatti sono preferibilmente ricollocati in libertà all'interno di una colonia o di un'oasi felina.
5. Le strutture di cui al comma 3, lettere a), b) e d), sono sottoposte a controlli periodici dei veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Presso tali strutture è tenuto, costantemente aggiornato, il registro di carico e scarico degli animali di cui all'articolo 15.
6. Alla gestione delle strutture pubbliche istituite per l'attuazione dei compiti di polizia veterinaria provvede l'Azienda per i servizi sanitari tramite il Servizio veterinario. A tal fine le medesime garantiscono il ricovero e la custodia temporanea dei cani, nei casi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria), con spese a carico del detentore.
7. Le caratteristiche delle strutture di ricovero e custodia e le modalità di gestione, compresi gli orari di apertura al pubblico, al fine di favorire le adozioni, sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 36. Con il medesimo regolamento sono determinate le tariffe minime concernenti le spese che i Comuni sostengono per il mantenimento degli animali, nonché una convenzione tipo, che unifichi il servizio di mantenimento e custodia sull'intero territorio regionale. È in ogni caso assicurato un servizio di vigilanza permanente e un servizio di reperibilità da parte di un veterinario. Tutte le strutture devono ottenere l'autorizzazione sanitaria e deve essere nominato un veterinario libero professionista come responsabile sanitario.
8. Le strutture di ricovero e custodia assicurano i seguenti servizi:
a) ricovero e custodia dei cani e degli animali di affezione catturati o ritrovati per il tempo necessario alla loro restituzione ai detentori, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, o al loro affidamento agli eventuali richiedenti che diano le garanzie previste dall'articolo 4, se non reclamati entro sessanta giorni;
b) ricovero e custodia permanente dei cani e degli animali di affezione nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, e all'articolo 4, comma 5, quando non sia possibile il loro affidamento a eventuali richiedenti;
c) assistenza veterinaria;
d) spazi idonei a garantire la sgambatura dei cani;
e) spazi idonei per l'isolamento sanitario degli animali.
9. Le strutture di ricovero e custodia promuovono l'adozione di cani e animali di affezione in esse ricoverati, anche attraverso la collaborazione delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.
10. Le strutture gestite da privati o da enti o associazioni sono dotate dei requisiti strutturali e funzionali di cui al comma 7.

Art. 8 altre strutture di ricovero e custodia

1. Le strutture gestite da privati o da enti, associazioni o imprese commerciali diverse da quelle di cui all'articolo 7, comma 1, che detengono animali di affezione, devono possedere i requisiti previsti dall'Accordo Stato-Regioni recepito con deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2007, n. 1317 (Indicazioni per l'applicazione nella Regione FVG dello Schema di accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).

Art. 9 Centri di recupero di animali esotici e pericolosi

1. La Regione, tramite la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, riconosce Centri regionali per la detenzione e/o recupero di animali esotici, anche pericolosi.
2. A seguito di apposito bando di concorso, i candidati in possesso dei requisiti di cui al comma 3 presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di tutela della salute, che individua, tra le strutture idonee, la più qualificata.
3. Costituiscono requisiti minimi per il riconoscimento:
a) la disponibilità di almeno 10.000 metri quadrati di terreno già adibito o da destinarsi alla struttura, ubicato in zona idonea e lontana da centri urbani;
b) la presenza di strutture idonee per la detenzione di animali esotici anche pericolosi e di ambienti riscaldati per la detenzione di specie esotiche sensibili alle basse temperature, in numero sufficiente a permettere l'apertura immediata del Centro;
c) comprovata esperienza e conoscenza degli animali esotici;
d) la reperibilità di un addetto nell'arco delle ventiquattro ore;
e) la disponibilità alla collaborazione con Enti e Università, ma non a fini sperimentali;
f) pregresse collaborazioni con organi di polizia giudiziaria per l'affido di fauna esotica anche pericolosa;
g) la collaborazione da parte di un medico veterinario con esperienza nella gestione sanitaria di strutture adibite alla detenzione di animali esotici e/o pericolosi.
4. La Regione, compatibilmente con le proprie disponibilità, può erogare contributi per l'adeguamento e ampliamento delle strutture, il mantenimento degli animali e gli interventi sanitari.

Art. 10 diritto di accesso ai ricoveri

1. L'accesso alle strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate di cui all'articolo 7, ai fini ispettivi e di controllo dei metodi di gestione e delle condizioni igienico-sanitarie, è garantito al personale dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6, nonché al Sindaco del Comune convenzionato o a un suo incaricato.
2. Alle associazioni e agli enti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 6 è altresì garantito, per le finalità di cui al comma 1, l'accesso alle strutture di cui all'articolo 8.
3. I soggetti di cui al comma 1, qualora rilevino inadeguatezze, possono riferire con osservazioni scritte al Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari, che provvede alle necessarie misure correttive, informandone la Direzione centrale competente in materia di tutela della salute. Qualora siano riscontrate problematiche di rilievo, le stesse sono segnalate alle autorità competenti e al Corpo forestale regionale, che congiuntamente ai veterinari dell'Azienda per i servizi sanitari si attivano per un pronto intervento.

Art. 11 adozioni

1. Al fine di prevenire il sovraffollamento presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, i Comuni possono prevedere, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 6, incentivi all'adozione degli animali.
2. Gli incentivi possono consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti da parte di imprese convenzionate o in contributi in denaro finalizzati a tali interventi ed erogati periodicamente dopo il controllo delle condizioni dell'animale.
3. I Comuni vigilano sul rispetto della normativa vigente da parte degli affidatari.

Art. 12 istituzione dell'applicativo informatico "Adotta un amico"

1. La Regione promuove e favorisce l'affido dei cani e degli altri animali di affezione mediante canali informativi fruibili dai privati in ambiente web.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione istituisce nella Banca dati regionale di cui all'articolo 25 la rubrica "Adotta un amico".
3. Contestualmente al ricovero presso una struttura pubblica o privata convenzionata, i dati relativi all'animale sono inseriti nella rubrica "Adotta un amico", secondo le modalità definite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 13 commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali

1. Le attività di allevamento di cani e di gatti per attività commerciali e le attività di commercio di animali di affezione sono sottoposte al nulla osta di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954.
2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato, su istanza del responsabile dell'attività, dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari. Il nulla osta contiene le indicazioni relative alle specie di animali di affezione e al loro numero massimo detenibile per specie, che si intendono commerciare, allevare, addestrare e custodire, nonché, per le attività di vendita di animali, le prescrizioni del Servizio veterinario relative all'età minima per la cessione, tenuto conto della specie.
3. Per il rilascio del nulla osta è richiesto:
a) il possesso, da parte del responsabile, dei suoi addetti o incaricati, delle cognizioni necessarie all'esercizio dell'attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali di affezione;
b) il possesso, da parte della struttura di ricovero e custodia, dei requisiti previsti dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954 e dal regolamento di cui all'articolo 36, salvo il caso di attività di toelettatura;
c) la tenuta, per le attività di vendita di animali di affezione di un registro di carico e scarico. Per i cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi, ad eccezione di calopsite e ondulati, il carico e lo scarico è individuale e deve riportare, per ogni singolo soggetto: l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie animali, quali piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci, il carico è registrato per singole partite. Per tutti gli altri animali, soggetti alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora minacciate di estinzione (CITES), si rinvia alla normativa di riferimento.
4. Gli esercenti il commercio di animali di affezione rilasciano per ogni animale venduto un'autocertificazione attestante l'età, la razza, la provenienza, la genealogia, le vaccinazioni eseguite e l'eventuale iscrizione dei genitori al libro genealogico, in aggiunta alla documentazione ufficiale e valida attestante tali aspetti rilasciata da enti o professionisti a ciò preposti.
5. Il Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari verifica le condizioni di detenzione, ricovero,

benessere, alimentazione e cura degli animali oggetto di commercio, allevamento, addestramento e custodia a fini commerciali, nonché il rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche degli animali.
6. E' vietato importare, detenere, porre in vendita cani importati di età inferiore ai tre mesi. L'importazione, la detenzione e la vendita devono avvenire nel rispetto del Protocollo vaccinale.

Art. 14 addestramento

1. L'addestramento, l'educazione, l'istruzione e l'abilitazione di animali devono essere impartiti esclusivamente con metodi non violenti.
2. Le attività di cui al comma 1 sono sottoposte a vigilanza veterinaria da parte dell'Azienda per i servizi sanitari.
3. Gli addestratori, gli educatori, gli istruttori e gli abilitatori di animali a qualunque titolo, professionale o privato, devono dare comunicazione di inizio della propria attività al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I soggetti di cui al comma 3 registrano la loro attività, con i dati e gli elementi identificativi riferiti a ciascun animale o gruppo di animali soggetti alle attività di cui al comma 1; il registro è vidimato dall'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 15 registro di carico e scarico

1. Le strutture di ricovero e custodia di cui agli articoli 7 e 8 e gli esercizi per il commercio degli animali di affezione, a esclusione delle attività di toelettatura e di addestramento, devono dotarsi di un registro di carico e scarico, secondo le modalità stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Gli allevatori o detentori di cani a scopo di commercio hanno l'obbligo di tenere un registro aggiornato in cui devono risultare le nascite, i decessi, con l'indicazione delle cause di morte, e le cessioni anche a titolo gratuito, con l'annotazione delle generalità degli acquirenti o destinatari.

Art. 16 ritrovamento, cattura e soppressione

1. Ferme restando le disposizioni del Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, la cattura di cani e altri animali di affezione vaganti è ammessa per finalità di controllo anagrafico, sanitario, di emergenza medico-veterinario o di non autosufficienza, di controllo delle nascite e in caso di comprovato pericolo per l'incolumità pubblica.
2. La cattura per le finalità di cui al comma 1 è effettuata dal Servizio veterinario dell'Azienda per i servizi sanitari mediante personale dedicato dipendente o convenzionato, opportunamente attrezzato e formato.
3. La cattura è effettuata con metodi indolori, tali da non arrecare danno all'animale, utilizzando attrezzature idonee alla specie oggetto dell'intervento.
4. Gli animali di affezione vaganti rinvenuti sono immediatamente sottoposti alla procedura di lettura del microchip o del tatuaggio mediante verifica del dispositivo di identificazione. Gli animali registrati alla Banca dati regionale di cui all'articolo 25 sono restituiti al detentore al quale sono addebitate le spese per la cattura e ogni eventuale onere ulteriore. Gli animali non rintracciabili nella Banca dati regionale sono trattati secondo le modalità di cui all'articolo 5, comma 4.
5. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 4, i comandi di polizia locale si dotano di un dispositivo di lettura di microchip isocompatibile.
6. Gli animali ritrovati o catturati possono essere soppressi soltanto se gravemente ammalati o gravemente infortunati o sofferenti per malattie incurabili o con affezioni di comprovata pericolosità. La soppressione è effettuata da medici veterinari, con metodi eutanasici preceduti da anestesia. Qualora l'animale risulti rintracciabile nella Banca dati regionale, la soppressione, in relazione con la gravità della situazione clinica anamnestica ed epidemiologica, avviene previo consenso del detentore.
7. Gli interventi chirurgici di sterilizzazione di animali di affezione vaganti finalizzati al controllo delle nascite possono essere effettuati decorsi sessanta giorni dalla cattura, per consentire il reclamo dell'animale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo).

Art. 17 controllo della riproduzione animale

1. I Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, con la collaborazione delle associazioni di volontariato e degli enti di cui all'articolo 6, con il consenso dei detentori, predispongono interventi atti al controllo delle nascite, servendosi delle strutture pubbliche o convenzionate.
2. Gli interventi di sterilizzazione di animali non identificati, ricoverati presso le strutture di ricovero e custodia di cui all'articolo 7, sono effettuati dai veterinari delle Aziende per i servizi sanitari o dai veterinari liberi professionisti convenzionati con l'ente gestore. Le spese per tali interventi sono a carico dei Comuni.
3. I Comuni possono promuovere il ricorso agli interventi di sterilizzazione degli animali di proprietà

o detenzione privata, anche contribuendo ai costi delle prestazioni dei veterinari liberi professionisti convenzionati.
4. La Regione può altresì finanziare, per il tramite dei Comuni, gli interventi di sterilizzazione di cui al comma 2.

Art. 18 soccorso ad animali feriti

1. Chiunque trovi un animale ferito o lo ferisca involontariamente è tenuto a prestargli soccorso o a provvedere affinché gli venga prestato soccorso.

Art. 19 programmi di informazione e di educazione

1. La Regione predispone, d'intesa con i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e gli enti protezionistici, programmi annuali di informazione, educazione e indirizzo, da svolgere anche nelle scuole, rivolti ai detentori di animali di affezione e all'opinione pubblica in genere, per promuovere un corretto rapporto uomo-animale e una maggiore sensibilità verso la difesa dell'ambiente e il rispetto degli animali.
2. L'attuazione dei programmi di cui al comma 1 spetta ai Comuni, singoli o associati, con la collaborazione dei Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni animaliste e ambientaliste e degli enti zoofili.
3. I programmi di cui al comma 1 sono diretti in particolare a:
a) promuovere l'acquisto responsabile dell'animale di affezione, inteso come conoscenza preventiva delle sue esigenze di benessere e salute;
b) scoraggiare il dono di animali di affezione a minori di 18 anni senza l'espresso consenso del genitore o di chi esercita la responsabilità parentale, nonchè il dono degli stessi animali come premio, ricompensa o omaggio;
c) limitare la riproduzione non pianificata di animali di affezione;
d) promuovere l'importanza dell'iscrizione all'anagrafe canina.
4. La Regione, nell'ambito dei corsi di formazione e aggiornamento per il personale regionale, degli enti locali e delle Aziende per i servizi sanitari, addetto ai servizi di cui alla presente legge, assicura la conoscenza delle norme a tutela del benessere animale.
5. La Regione può altresì finanziare corsi di formazione per i volontari delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6.

Art. 20 accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali e uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali, nonché ai locali e uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
2. I detentori che conducono i cani negli esercizi, locali e uffici di cui al comma 1, sono tenuti a usare sia guinzaglio che museruola, qualora prevista dalla normativa statale, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
3. Il regolamento di cui all'articolo 36 definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilità.
4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

Art. 21 accesso dei cani ai giardini, parchi e aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal detentore è consentito l'accesso nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, ivi compresi i parchi e i giardini; in tali luoghi, è obbligatorio l'uso del guinzaglio e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche della museruola.
2. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando le stesse sono delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
3. Chiunque conduca il cane in ambito urbano è tenuto a raccoglierne le feci e ad avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.
4. Il responsabile dei giardini, parchi e aree pubbliche può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

CAPO III - TUTELA DEI GATTI LIBERI

Art. 22 censimento delle colonie feline

1. I Comuni provvedono al censimento e alla registrazione delle colonie feline.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Comuni possono avvalersi del supporto delle Aziende per i servizi sanitari o delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6, previa convenzione. Della convenzione è data

comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari.
3. I Comuni provvedono alla mappatura delle aree e degli spazi in cui vivono le colonie feline o sono ubicate le oasi feline, riconoscendole quali zone protette ai fini della cura e dell'alimentazione dei gatti ivi stanziati.

Art. 23 cura e gestione delle colonie feline

1. I Comuni provvedono alla cura della salute e delle condizioni di sopravvivenza delle colonie feline, anche tramite le associazioni e gli enti di cui all'articolo 6.
2. I Comuni provvedono agli interventi di carattere sanitario, comprese le sterilizzazioni chirurgiche per il controllo delle nascite, tramite i Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari e i veterinari liberi professionisti convenzionati con i Comuni medesimi.
3. I Comuni possono istituire un elenco di nominativi dei volontari che danno la propria disponibilità ad accudire le colonie feline, comunicandolo all'Azienda per i servizi sanitari.
4. I Comuni rilasciano ai volontari di cui al comma 3, che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline, un tesserino di riconoscimento. Il tesserino è ritirato in caso di comportamenti in contrasto con la normativa vigente o con le disposizioni impartite dal Comune.
5. I volontari di cui al comma 3 possono accedere, ai fini dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà o in concessione al Comune. L'accesso a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. I Comuni promuovono corsi di formazione, anche in collaborazione con l'Azienda per i servizi sanitari e con le associazioni ed enti di cui all'articolo 6, rivolti ai volontari che si occupano della cura e del sostentamento delle colonie feline.
7. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente stanziano. Qualora le colonie feline, per validi motivi certificati dall'Azienda per i servizi sanitari, siano incompatibili con il territorio occupato, con ordinanza del Sindaco, possono essere trasferite in altro sito idoneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 24 cattura e ricovero dei gatti liberi

1. I gatti che vivono in libertà non possono essere rinchiusi. E' ammesso il loro temporaneo ricovero solo per motivi sanitari o di recupero a seguito di malattie debilitanti o per grave pericolo di sopravvivenza della colonia felina, attestati dai Servizi veterinari delle Aziende per i servizi sanitari. Il ricovero è effettuato presso strutture pubbliche o private gestite dagli enti e dalle associazioni di cui all'articolo 6, autorizzate dall'Azienda per i servizi sanitari.

CAPO IV - ANAGRAFE CANINA

Art. 25 istituzione della Banca dati regionale dell'anagrafe canina

1. E' istituita la Banca dati regionale (BDR) dell'anagrafe canina, la cui organizzazione sul territorio è affidata ai Comuni.
2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, è adottato il manuale operativo della BDR, che ne disciplina l'organizzazione e il funzionamento.

Art. 26 obbligo di registrazione all'anagrafe canina

1. Chiunque sia detentore di un cane è tenuto a registrarlo alla BDR, secondo le modalità riportate nel manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Alla registrazione si provvede:
a) entro il sessantesimo giorno di vita dell'animale, da parte del detentore della fattrice;
b) entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla BDR o che siano di provenienza estera. In ogni caso è obbligatoria la registrazione prima della cessione.
3. Il detentore del cane già registrato alla BDR ha l'obbligo di denunciare entro dieci giorni al Comune di residenza:
a) lo smarrimento del cane;
b) la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia all'autorità giudiziaria;
c) la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l'indirizzo del nuovo proprietario;
d) la morte del cane, allegando il certificato veterinario o quello del servizio pubblico che ha curato il ritiro dell'animale;
e) la variazione di residenza;
f) la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Le modalità per la registrazione e per la denuncia degli eventi di cui al comma 3 sono stabilite dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.

Art. 27 identificazione e registrazione dei cani

1. All'atto dell'identificazione viene assegnato e contestualmente inoculato al cane un codice di riconoscimento che lo contraddistingue in modo univoco; contestualmente all'identificazione si provvede alla registrazione alla BDR nei termini e con le modalità stabiliti dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2.
2. Il cane è identificato mediante marcatura elettronica con microchip applicato per via sottocutanea e riportante il codice di riconoscimento di cui al comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 36 può prevedere per situazioni particolari forme diverse di applicazione del contrassegno di identificazione.
3. Al detentore del cane è addebitato il costo unitario del microchip o del diverso contrassegno di identificazione.
4. L'operazione di identificazione e di registrazione alla BDR è eseguita dall'Azienda per i servizi sanitari che può, a tal fine, stipulare convenzioni con veterinari liberi professionisti. Resta ferma la possibilità per il detentore di far eseguire a proprie spese l'identificazione e la registrazione da parte di un veterinario di fiducia, purché autorizzato dall'Azienda per i servizi sanitari.
5. I veterinari, nell'esercizio dell'attività professionale, accertano che l'animale sia provvisto del codice di identificazione. Qualora l'animale ne risulti sprovvisto, i veterinari ne danno comunicazione al Comune di residenza del detentore per i provvedimenti di competenza e, se autorizzati, provvedono immediatamente all'identificazione e registrazione alla BDR dell'animale.
6. I veterinari liberi professionisti espongono nei locali dove esercitano l'attività professionale tutte le informazioni riguardanti gli obblighi per i detentori di cani previsti dal presente Capo e le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 33.

Art. 28 accesso ai dati dell'anagrafe canina

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nella BDR, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

CAPO V - ANAGRAFE DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE DIVERSI DAI CANI

Art. 29 istituzione della Banca dati regionale degli animali di affezione diversi dai cani

1. È istituita, all'interno della BDR, l'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani, per la registrazione obbligatoria, qualora l'identificazione dell'animale sia dovuta ai sensi della normativa statale o comunitaria vigente, o sia stata effettuata su base volontaria da parte del detentore.
2. La registrazione di cui al comma 1 comporta gli obblighi e le sanzioni previsti per la registrazione all'anagrafe canina.
3. La gestione dell'anagrafe è demandata ai Comuni.

Art. 30 identificazione degli animali di affezione diversi dai cani

1. L'identificazione degli animali di affezione diversi dai cani è disciplinata secondo quanto previsto all'articolo 27.
2. Qualora le caratteristiche etologiche dell'animale lo rendano indispensabile, i veterinari possono utilizzare dispositivi di identificazione diversi dal microchip.

Art. 31 accesso ai dati dell'anagrafe degli animali di affezione diversi dai cani

1. I Comuni assicurano ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso ai dati registrati nell'anagrafe di cui all'articolo 29, ai sensi della legge regionale 7/2000, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 32 vigilanza

1. Fatte salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, i corpi di polizia locale, nonché gli organi di vigilanza di cui dispongono le Aziende per i servizi sanitari sono preposti alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e, in generale, di leggi e regolamenti in materia di protezione degli animali.

Art. 33 sanzioni

1. Ai contravventori della presente legge, come integrata e specificata dal regolamento di cui all'articolo 36 e dal manuale operativo di cui all'articolo 25, comma 2, si applicano le seguenti sanzioni amministra-

tive pecuniarie:
a) da 51,60 euro a 77,50 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, e all'articolo 14, comma 4;
b) da 100 euro a 600 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 15, all'articolo 26 e all'articolo 27, commi 5 e 6;
c) da 60 euro a 300 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2;
d) da 250 euro a 350 euro per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e), f);
e) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, all'articolo 5, comma 1, lettere a), d), g), all'articolo 16, comma 6, e all'articolo 18 si applicano le sanzioni previste dalla legge 281/1991 e dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);
f) per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 6, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
2. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, n. 3, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), secondo le modalità previste dalla medesima legge.

Art. 34 devoluzione dei proventi

1. I proventi delle sanzioni amministrative sono integralmente devoluti ai Comuni, a titolo di finanziamento delle spese per gli interventi di cui alla presente legge.

Art. 35 contributi

1. Per l'ammodernamento e l'eventuale acquisto delle strutture di cui all'articolo 7, nonché per la costruzione di nuove strutture, la Regione concede ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, contributi in conto capitale fino all'80 per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1, si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
3. La Regione è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 6 per le spese sostenute nello svolgimento dell'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline.
4. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 3. L'importo del contributo non può essere superiore a 5.000 euro.

Art. 36 regolamento di esecuzione

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della medesima previo parere della commissione consiliare competente.

Art. 37 disposizioni transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge trovano applicazione, per quanto compatibili, i regolamenti emanati con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 dicembre 2000, n. 465 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 39/1990, come sostituito dall'articolo 7, comma 11 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, per l'ammodernamento, l'acquisto e la costruzione di nuove strutture per il ricovero dei cani e dei gatti), e con decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2002, n. 171 (Regolamento di esecuzione della legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 in materia di tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina).
2. Il regolamento di cui all'articolo 36 stabilisce i termini per l'adeguamento dei requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero e custodia esistenti.

Art. 38 abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la legge regionale 4 settembre 1990, n. 39 (Norme a tutela degli animali domestici per il controllo e la prevenzione del fenomeno del randagismo. Istituzione dell'anagrafe canina);
b) l'articolo 113 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47 (modificativo della legge regionale 39/1990);
c) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativi e integrativi della legge regionale 39/1990).

Art. 39 disposizioni finanziarie

1. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 9, comma 4, è autorizzata la spesa di 20.000 euro

per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4480 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Centri regionali di recupero di animali esotici e pericolosi".
2. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 17, comma 4, è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4482 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi ai Comuni per il finanziamento di interventi di sterilizzazione di animali".
3. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.3.1.2025 e del capitolo 4483 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Finanziamenti dei corsi di formazione per volontari delle associazioni ed enti per la tutela degli animali".
4. Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 35, comma 3, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 7.2.1.1134 e del capitolo 4481 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Contributi alle associazioni di volontariato per le spese sostenute per l'attività di cura, sostentamento e sterilizzazione delle colonie feline".
5. In considerazione dell'abrogazione della legge regionale 39/1990, disposta dall'articolo 38, comma 1, lettera a), gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 7.2.2.1134 e al capitolo 4652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, la cui denominazione è sostituita in "Contributi ai Comuni singoli o associati, ai privati titolari di ricoveri convenzionati e a enti non di diritto pubblico o associazioni, per l'ammodernamento, l'acquisto nonché la costruzione di nuove strutture di ricovero e custodia dei cani, dei gatti e degli altri animali di affezione".
6. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi da 1 a 4 per complessivi 100.000 euro per l'anno 2012 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
7. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo di fondo globale 9710, partita n. 98 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addì 11 ottobre 2012

TONDO

NOTE
Avvertenza
Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 4
- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43, è il seguente:
Art. 19 attribuzioni del Sindaco
Il Sindaco, quale autorita' sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell' Unita' sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli gia' demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo precedente.
Emana, altresi', nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonche' dall' articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
La relativa attivita' istruttoria, tecnica e amministrativa, e' espletata dai competenti settori dell' Unita' sanitaria locale.

Nota all'articolo 13
- Il testo dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è il seguente:
Art. 24 Sono sottoposti a vigilanza veterinaria i seguenti impianti speciali adibiti al concentramento di animali e che possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffusive:
a) ricoveri animali degli istituti per la preparazione di prodotti biologici;
b) scuderie e annesse dipendenze degli ippodromi;
c) canili e annesse dipendenze dei cinodromi;
d) serragli e circhi equestri;
e) allevamenti di suini annessi a caseifici o ad altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari ed allevamenti a carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza;
f) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento;
g) allevamenti industriali di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserve di caccia;
h) giardini zoologici.
L'attivazione degli impianti di cui alle lettere e), f), g), h), è subordinata a preventivo nulla osta del prefetto, al quale gli interessati devono rivolgere domanda.
Le installazioni suindicate devono soddisfare alle esigenze igieniche ed essere facilmente disinfettabili e dotate di apposito locale o reparto di isolamento, fatta eccezione degli impianti di cui alla lettera d).
L'attivazione dei parchi quarantenari e di acclimatazione per animali esotici è subordinata a nulla osta dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.

Note all'articolo 16
- Il Titolo II, Capo V, del decreto del Presidente della Repubblica 320/1954, reca: "Norme sanitarie speciali contro le malattie infettive e diffusive degli animali - Rabbia".
- Il testo dell'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è il seguente:
Art. 2 trattamento dei cani e di altri animali di affezione
1. Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
2. I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere soppressi.
3. I cani catturati o comunque provenienti dalle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, non possono essere destinati alla sperimentazione.
4. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
5. I cani vaganti non tatuati catturati, nonché i cani ospitati presso le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere tatuati; se non reclamati entro il termine di sessanta giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
6. I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87 e 91 del regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 , e successive modificazioni, possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
7. È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
8. I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
9. I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
10. Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
11. Gli enti e le associazioni protezioniste possono gestire le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4, sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'unità sanitaria locale.
12. Le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 4 possono tenere in custodia a pagamento cani di proprietà e garantiscono il servizio di pronto soccorso.

Nota all'articolo 33
- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 9/2004, è il seguente:
Art. 2 funzioni sanzionatorie delegate
Fatte salve le deleghe di funzioni sanzionatorie previste da altre leggi regionali, le funzioni per l' applicazione delle sanzioni amministrative di natura pecuniaria ed accessorie spettanti alla Regione Friuli - Venezia Giulia sono delegate:
1) alle Province nelle materie della caccia, della pesca nelle acque interne e della protezione e tutela della fauna e dell' avifauna;
2) ai Comuni in materia di commercio;
2 bis) ai Comuni in materia di artigianato;
3) ai Comuni in materia di igiene e profilassi ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43;
4) (ABROGATO);

5) (ABROGATO).
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale saranno impartite direttive agli enti delegati per l' esercizio uniforme delle funzioni sanzionatorie delegate.
Gli enti predetti sono tenuti a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni delegate.

Nota all'articolo 39
- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 6, della legge regionale 12/2010, è il seguente:
Art. 18 fondi di riserva
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e annuale sono iscritti i seguenti fondi di riserva:
a) fondo di riserva per le spese impreviste;
b) fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine;
c) fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti;
c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;
d) fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale.
2. I fondi elencati alle lettere a), b) e c) sono distinti tra spese correnti e spese in conto capitale.
3. Il fondo per le spese impreviste e' utilizzato per far fronte a spese inderogabili e non procrastinabili contemplate dalla legislazione vigente, ma non prevedibili all'atto dell'adozione della legge di approvazione del bilancio.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, con deliberazione dispone il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste e la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio e capitoli.
5. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e' destinato a integrare gli stanziamenti, rivelatisi insufficienti, delle unita' di bilancio e capitoli afferenti a spese obbligatorie relative agli oneri del personale, agli oneri per ammortamenti derivanti dal ricorso al mercato finanziario, ai residui passivi caduti in perenzione amministrativa e reclamati dai creditori, ai fondi di garanzia a fronte delle fideiussioni concesse dalla Regione, nonche' a spese d'ordine relative all'accertamento e alla riscossione delle entrate.
6. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio e capitoli.
7. Il fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e' utilizzato al fine di provvedere al pagamento di residui passivi di parte corrente e di parte capitale eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, in caso di richiesta da parte degli aventi diritto.
7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati e' utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).
7 ter. Le somme riassegnate ai sensi del comma 7, qualora non vengano pagate entro l'esercizio di riassegnazione, costituiscono economia di bilancio.
8. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo di riserva per la riassegnazione dei residui perenti e la loro reiscrizione nelle appropriate unita' di bilancio e capitoli.
9. Il fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale, ivi compresa l'area dirigenziale, e' destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei contratti collettivi e dei contratti integrativi di ente.
10. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previa deliberazione della Giunta regionale, e' autorizzato a disporre, con decreto, il prelevamento di somme dal fondo per l'attuazione dei contratti collettivi del personale regionale e la loro iscrizione nelle appropriate unita' di bilancio e capitoli.
11. L'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie e' autorizzato a disporre, con decreto, il trasferimento delle somme che i contratti collettivi del personale regionale assegnano al fondo per la contrattazione integrativa.

LAVORI PREPARATORI
Progetti di legge:
n. 70-03
- stralcio del comma 8 dell'articolo 9 del disegno di legge n. 70, disposto ai sensi dell'articolo 121, comma 2, del Regolamento interno, assegnato alla III Commissione permanente, con parere del Consiglio delle autonomie locali, il 13 luglio 2009;
n. 107
- di iniziativa dei consiglieri Novelli, Dal Mas, Venier Romano, presentato al Consiglio regionale il 29 marzo 2010 e assegnato alla III Commissione permanente, con parere del Consiglio delle autonomie locali, l'8 aprile 2010;
n. 111
- di iniziativa dei consiglieri Razzini, De Mattia, Franz, Narduzzi, Piccin, Picco, presentato al Consiglio regionale l'1 aprile 2010 e assegnato alla III Commissione permanente, con parere del Consiglio delle autonomie locali, l'8 aprile 2010;
- esaminati in via preliminare e abbinati, con nomina di un Comitato ristretto, dalla III Commissione permanente, nella seduta dell'11 novembre 2010;
- esaminati dal Comitato ristretto nelle sedute del 9 marzo 2011 e 7 aprile 2011, con approvazione di un testo unificato;
- espresso parere sul testo unificato dal Consiglio delle autonomie locali il 12 maggio 2011;

- testo unificato esaminato dalla III Commissione permanente nelle sedute del 13 aprile 2011, 27 aprile 2011, 22 giugno 2011, e in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche, con relazioni dei consiglieri Novelli e Codega;
- testo unificato esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 24 maggio 2012 e nella seduta antimeridiana del 25 settembre 2012, e in quest'ultima, approvato all'unanimità, con modifiche.
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 4917/P dd. 9 ottobre 2012.

12_42_1_DPR_199_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 0199/Pres.

Art. 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 29.7.2009. Costituzione collegio arbitrale.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposita convenzione, di durata triennale, conforme all'Accordo collettivo nazionale stipulato, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale;

RILEVATO che:

- il vigente Accordo collettivo nazionale (di seguito denominato ACN) per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta è stato reso esecutivo, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2-nonies, del decreto legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito con modificazioni con la legge 26 maggio 2004, n. 138, mediante l'intesa sancita il 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, ed è entrato in vigore nella medesima data;
- l'anzidetto ACN concerne il biennio economico 2006 - 2007 ed il quadriennio normativo 2006- 2009;
- con intesa sancita in data 8 luglio 2010 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome è stato, inoltre, reso esecutivo, l'ACN concernente il solo biennio economico 2008-2009;

VISTO l'articolo 30 del vigente ACN il quale dispone, in particolare, che:

- in ciascuna Regione è istituita, con provvedimento regionale, una Commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:

a) un Presidente, nominato dall'Assessore regionale alla Sanità, o organo competente. e scelto tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'Ordine degli Avvocati del capoluogo di Regione;
b) tre componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore regionale alla Sanità o organo competente;
c) tre componenti di parte medica, di cui due designati dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative, tra i pediatri di libera scelta della Regione, ed uno designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente;

- il predetto Collegio è preposto alla valutazione delle violazioni, da parte dei medici convenzionati di pediatria di libera scelta, degli obblighi e dei compiti derivanti dall'Accordo nazionale e dagli Accordi regionali ed aziendali;

DATO ATTO che:

- il Collegio arbitrale per i pediatri di libera scelta non è stato in precedenza costituito;
- l'articolo 11, dell'ACN del 23 marzo 2005, le cui disposizioni non sono state modificate dal vigente ACN 29 luglio 2009, prevede che l'ACN entra in vigore alla data dell'intesa sancita nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano e rimane in vigore fino alla stipula del successivo accordo;
- con l'entrata in vigore dell'ACN del 29 luglio 2009 è necessario procedere alla costituzione del Collegio arbitrale;

VISTE le note:

- prot. n. 12404/SPS/ARU, del 4 luglio 2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali ha invitato l'Ordine degli Avvocati di Trieste a voler designare una rosa di tre nominativi per la successiva nomina da parte regionale;
- prot. n. 921/11/V, del 15 luglio 2011, di riscontro del predetto Ordine che ha indicato gli avvocati Cristina Da Ros, Antonella Lonciari e Giovanni Ventura, tutti del Foro di Trieste;
- prot. n. 14224/P del 17 agosto 2012, con cui l'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanita-

ria e politiche sociali, ha scelto, quale Presidente del Collegio arbitrale, l'Avv. Giovanni Ventura;
VISTE, altresì, le note:
- prot. n. 17457/SPS/ARU/DC del 30 settembre 2011, con cui la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e politiche sociali ha invitato l'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Trieste, a voler designare il proprio componente in seno al costituendo Collegio arbitrale;
- prot. n. 3153 dell'8 novembre 2011, con cui l'Ordine dei medici ha designato il dottor Mauro Stradi, quale componente titolare;
DATO ATTO che:
- il dottor Mauro Stradi, designato dall'Ordine dei medici con la suddetta nota prot. n. 3153/2011, è già stato nominato quale componente titolare di parte sindacale per l'Organizzazione sindacale FIMP nel Comitato regionale di cui all'articolo 24 dell'ACN costituito con proprio decreto n. 0315/Pres. del 23 dicembre 2011;
- come precisato nella succitata nota di richiesta di designazione prot. n. 17457/SPS/ARU/DC del 30 settembre 2011, in virtù del rinvio, operato dall'articolo 30 dell'ACN, alle norme del codice civile nonché a mente delle disposizioni relative all'arbitrato, recate dall'articolo 806 e ss. del codice di procedura civile, il Collegio arbitrale deve rispondere ai requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di terzietà in modo da garantirne l'imparzialità;
- in coerenza ai predetti richiami normativi un medesimo soggetto non può trovarsi, nel contempo, in seno di Comitato regionale di cui all'articolo 24 dell'ACN, deputato, in particolare, alla definizione degli accordi regionali e ad esprimere pareri sulla corretta applicazione delle norme dell'ACN e degli accordi regionali, nonché nell'ambito del Collegio arbitrale a giudicare sull'osservanza degli accordi medesimi;
- le anzidette considerazioni trovano conferma nel parere reso alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali dalla SISAC (Struttura interregionale sanitari convenzionati) con nota prot. n. 644/2011, del 21 luglio 2011, pervenuta alla Direzione in data 26 settembre 2011;
- con nota prot. n. 22503/SPS/ARU/DC del 14 dicembre 2011, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha invitato, per le motivazioni innanzi esposte, l'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Trieste ad effettuare una nuova designazione;
- con nota prot. n. 605 del 15 febbraio 2012, il suddetto Ordine ha designato il dottor Antonio Clemente quale componente titolare nel Collegio in parola;
PRESO ATTO che le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per la medicina generale e che, come tali, risultano anche firmatarie dell'ACN sono le OO.SS. FIMP e C.I.Pe;
VISTE:
- la nota prot. n. 17461/SPS/ARU/DC del 30 settembre 2011 con cui la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha invitato l'Organizzazione sindacale FIMP a voler designare, ai sensi dell'articolo 30 dell'ACN, i propri rappresentanti titolari, ai fini della costituzione del Collegio arbitrale;
- la nota prot. n. 19059/SPS/ARU/DC del 25 ottobre 2011 con la quale la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha invitato l'Organizzazione sindacale C.I.Pe a voler designare, ai sensi dell'articolo 30 dell'ACN, il proprio rappresentante titolare, ai fini della costituzione del Collegio arbitrale;
PRESO ATTO che la richiesta di designazione era stata originariamente trasmessa alla sola Organizzazione sindacale FIMP in costanza della vigenza della deliberazione della SISAC (Struttura interregionale Sanitari Convenzionati) del 15 settembre 2011 con la quale all'Organizzazione sindacale C.I.Pe era stata sospesa cautelarmente la certificazione della rappresentatività sindacale per l'anno 2011 nell'ambito della pediatria di libera scelta, sospensione poi revocata dalla SISAC con deliberazione del 17 ottobre 2011;
VISTE:
- la comunicazione pervenuta tramite posta elettronica in data 20 ottobre 2011 (protocollata in arrivo con n. 18749 di data 20 ottobre 2011) dell'Organizzazione sindacale FIMP, con la quale la stessa designa le dottoresse Carmen Muzzolini e Raffaella Servello quali componenti titolari;
- la nota del 15 novembre 2011 con la quale l'Organizzazione sindacale C.I.Pe designa la dott.a Anna Comelli, quale componente titolare;
DATO ATTO, in relazione alle designazioni di parte sindacale, che il citato articolo 30 dell'ACN dispone, ai commi 9 e 10, che:
- la Regione provvede a raccogliere le designazioni delle Organizzazioni sindacali entro un termine da essa stabilito;
- trascorso tale termine, in caso di mancata designazione unitaria da parte delle Organizzazioni sindacali, la Regione provvede direttamente a nominare i componenti anche di parte sindacale secondo il criterio della maggiore rappresentatività;
- in caso di mancata indicazione dei componenti di parte sindacale la Regione provvede autonomamente con nomina tra i medici convenzionati della Regione medesima;
PRECISATO che le suddette previsioni contrattuali sono state richiamate nelle succitate note prot.

n. 17461/SPS/ARU/DC del 30 settembre 2011 e prot. n. 19059/SPS/ARU/DC del 25 ottobre 2011 di richiesta della designazione di parte sindacale;
PRESO ATTO che:
- mancando una designazione sindacale unitaria, come emerge dalle suddette note di riscontro delle interpellate OO.SS., trova applicazione quanto previsto dall'articolo 30, comma 9, dell'ACN;
- con nota prot. n. 10263/SPS/ARU, del 5 giugno 2012, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ha comunicato, in un'ottica di informazione sindacale, alle OO.SS. FIMMP e C.I.Pe che, nel prendere atto dell'intervenuta designazione disgiunta, potranno essere nominati, sulla base del criterio della maggiore rappresentatività, quali componenti di parte sindacale nel costituendo Collegio arbitrale, i nominativi designati dalla Organizzazione sindacale FIMP;
CONSIDERATO, infatti, come esposto anche nella predetta nota prot. n. 10263/2012, che:
- l'articolo 22 dell'ACN indica, quale requisito per la definizione della maggiore rappresentatività, quello della consistenza associativa, rilevata sulla base delle deleghe conferite alle singole aziende sanitarie da trasmettersi alla SISAC e riferita ai dati rilevati nell'anno precedente;
- il vigente Accordo integrativo regionale (di seguito AIR) di data 11 marzo 2011 attuativo dell'ACN 29 luglio 2009 e 8 luglio 2010, stipulato sulla base della preintesa approvata con deliberazione giuntale n. 338 del 25 febbraio 2011, stabilisce, seppure relativamente agli altri organi collegiali previsti dalla contrattazione collettiva, che per il calcolo della rappresentatività sindacale a livello regionale si fa riferimento alla più recente rilevazione ufficiale disponibile fornita dalla SISAC;
- dalle rilevazioni aziendali trasmesse alla SISAC, relative alla situazione all'1 gennaio 2011, emerge che l'O.S. FIMP detiene la percentuale del 85,86 per cento, l'O.S. C.I.Pe detiene la percentuale del 9,09 per cento, mentre altre sigle sindacali seguono con livelli percentuali inferiori;
- i componenti di parte sindacale presenti in seno al collegio arbitrale sono previsti in numero di due e che, quindi, in ragione del rilevato livello percentuale della consistenza associativa, entrambi vadano assegnati a soggetti designati dalla FIMP;
PRESO ATTO che le organizzazioni sindacali destinatarie delle suddette informazioni non hanno rappresentato osservazioni in merito come previsto dalla citata nota prot. n. 10263/2012;
ATTESO, inoltre, che con la citata nota prot. n. 10263/2012:
- è stato, altresì, segnalato che non potrà nominarsi quale componente titolare la dott.a Raffaella Servello, designata nella succitata comunicazione dell'O.S. FIMP del 20 ottobre 2011, essendo la medesima già nominata quale componente supplente, per la delegazione di parte sindacale, nel Comitato regionale costituito con proprio decreto n. 0116/Pres. del 29 maggio 2012, per le stesse motivazioni in precedenza esposte con riferimento alle designazioni espresse dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri relativamente all'esigenza di rispettare i requisiti di autonomia ed indipendenza nonché di terzietà del Collegio arbitrale;
- si è conseguentemente invitata l'O.S. FIMP a voler cortesemente indicare diverso nominativo quale componente titolare;
VISTA la comunicazione trasmessa per posta elettronica in data 15 giugno 2012 (protocollata in arrivo con n. 11132 di data 21 giugno 2012) con cui l'Organizzazione sindacale FIMP ha inviato la designazione della dott.a Flavia Ceschin quale componente titolare in sostituzione della precedente designazione;
RICHIAMATA la nota prot. n. 14224/P del 17 agosto 2012, con cui l'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, ha designato, altresì, quali componenti titolari di parte pubblica, i dottori Rosario Blanco, Alessia Clocchiatti e Flora Masutti;
DATO ATTO che:
- dalle dichiarazioni rilasciate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, introdotto dalla legge regionale n. 1/2000, non emergono motivi di incompatibilità;
- ai sensi dell' articolo 53, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001 si sono acquisite, ove necessarie, le autorizzazioni all'espletamento dell'incarico;
VISTO l' articolo 10, comma 6, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421) in relazione alla nomina dei componenti regionali;
ATTESO che, in conformità alle disposizioni dell' articolo 21 del vigente ACN, ai componenti di parte medica convenzionati per la pediatria di libera scelta presenti nei comitati e nelle commissioni, previsti dall'ACN e da normative nazionali, regionali o aziendali, viene rimborsata la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni dei suddetti organismi, nella misura prevista dagli accordi regionali, nonché le spese di viaggio, nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione;
RITENUTO, quindi, in conformità a quanto previsto dall' articolo 21 dell'ACN di corrispondere, ai componenti titolari di parte medica, il rimborso spettante per le sostituzioni, pari a euro 200,00 relativo alla partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione; la misura di euro 200,00 è quella stabilita nell'AIR di data

11 marzo 2011 attuativo dei vigenti AACCNN di data 29 luglio 2009 e 8 luglio 7.2010 per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni del Comitato permanente regionale di cui all'articolo 24 dell'ACN 29 luglio 2009;
ATTESO che è necessario inoltre stabilire :
- di corrispondere, quale compenso per la partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale, ai componenti esterni di parte pubblica un gettone di presenza che, tenuto conto della pariteticità delle funzioni attribuite, viene fissato nell'importo pari alla misura prevista per il rimborso spettante alla componente esterna di parte pubblica designata nell'ambito dell'omologo Collegio arbitrale di cui all'articolo 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di data 29 luglio 2009, ricostituito con proprio decreto n. 011/Pres. del 29 maggio 2012 su conforme deliberazione giuntale n. 835 del 17 maggio 2012;
- di riconoscere il trattamento di missione ed il rimborso delle spese previste per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale se ed in quanto dovuti;
- di maggiorare del 25% il compenso a favore del Presidente del Collegio arbitrale in considerazione del ruolo e della specifica qualificazione professionale;
VISTE:
- la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 recante la disciplina per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale, con particolare riferimento alla corresponsione dei compensi, nonché al trattamento di missione ed al rimborso delle spese;
- l'articolo 8, comma 53, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007), e l'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (legge finanziaria 2011) i quali prevedono, al fine del contenimento della spesa pubblica, una riduzione del compenso corrisposto ai componenti di organi collegiali;
- la nota circolare della Presidenza della Regione Segretariato Generale prot. n. 2819/P di data 14 marzo 2011 dalla quale si evince che per quanto attiene agli organismi di nuova istituzione, non potendo far riferimento a nessuna precedente determinazione del compenso e dovendo, comunque, operare un rigoroso contenimento della spesa pubblica, si rende necessario adottare un metodo adeguato per fissare la misura del predetto compenso;
RITENUTO che, in conformità alle suddette disposizioni regionali, le determinazioni sopra riportate si pongano in stretta coerenza con lo spirito delle medesime indicazioni regionali nella misura in cui:
- fissano per la componente di parte pubblica designata in seno al costituendo Collegio arbitrale per la pediatria di libera scelta, per la prima volta costituito, lo stesso importo pari al compenso previsto per il rimborso spettante alla componente esterna di parte pubblica designata nell'ambito dell'omologo Collegio arbitrale di cui all'articolo 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di data 29 luglio 2009;
- applicano le riduzioni di cui alle sopra richiamate leggi regionali n. 1/2007 e n. 22/2010 ai componenti esterni di parte pubblica;
RITENUTO che:
- il Collegio arbitrale ha sede presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- ai sensi dell'articolo 30, comma 3, dell'ACN le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che sarà individuato compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima;
RILEVATO che:
- in relazione al funzionamento del Collegio arbitrale, trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 30 dell'ACN e, ai sensi del rinvio di cui al comma 21, dell'articolo 30, le norme del Codice Civile;
- ai sensi delle previsioni di cui all' articolo 11 dell'ACN il Collegio arbitrale resta in carica fino all'entrata in vigore del nuovo ACN;
RITENUTO, per quanto sin qui esposto, di costituire il Collegio arbitrale nella seguente composizione:
- Avv. Giovanni Ventura, con funzioni di Presidente;
- dott. Antonio Clemente componente medico titolare, designato dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, con funzioni di vicepresidente;
- dott.a Carmen Muzzolini, componente medico titolare, designata dall'Organizzazione sindacale FIMP;
- dott.a Flavia Ceschin, componente medico titolare, designata dall'Organizzazione sindacale FIMP;
- dott. Rosario Blanco, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- dott.a Alessia Clocchiatti, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- dott.a Flora Masutti, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
DATO ATTO che:

- gli oneri economici per la corresponsione del rimborso nonché delle spese di viaggio di cui all'articolo 21 dell'ACN ai componenti di parte medica fa carico alle rispettive Aziende per i servizi sanitari d'iscrizione del medico;
- gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza ai componenti esterni di parte pubblica, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese ove dovuti, fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012 - 2014, per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 4721 - di cui al programma operativo di gestione e relative variazioni, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011 - e per gli esercizi finanziari successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli ed unità di bilancio;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1645 del 20 settembre 2012;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

DECRETA

1. È costituito, per quanto in premessa, il Collegio arbitrale di cui all'articolo 30 dell'ACN per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta del 29 luglio 2009, che, in base a quanto indicato in narrativa, ha la seguente composizione:
- Avv. Giovanni Ventura, con funzioni di Presidente;
- dott. Antonio Clemente componente medico titolare, designato dall'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri, con funzioni di vicepresidente;
- dott.a Carmen Muzzolini, componente medico titolare, designata dall'Organizzazione sindacale FIMP;
- dott.a Flavia Ceschin, componente medico titolare, designata dall'Organizzazione sindacale FIMP;
- dott. Rosario Blanco, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- dott.a Alessia Clocchiatti, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
- dott.a Flora Masutti, componente di parte pubblica titolare, designato dall'Assessore regionale alla salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

2. È stabilito che ai componenti di parte medica siano rimborsate la spesa per le sostituzioni relativa alla partecipazione alle riunioni del Collegio arbitrale, nella misura di euro 200,00 prevista dall'AIR 11 marzo 2011, nonché le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
3. È riconosciuto ai componenti esterni di parte pubblica un gettone di presenza pari a euro 144,60 maggiorato del 25% per il Presidente del Collegio arbitrale, applicate le riduzioni di cui alla legge regionale n. 1/2007 e n. 22/2010.
4. È riconosciuto, altresì, ai componenti sub. 3, qualora dovuti, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile e di equipararli, a tal fine, ai dirigenti dell'Amministrazione regionale.
5. Si dà atto che tutti i soggetti designati a far parte del Collegio arbitrale hanno dichiarato, ai sensi dell'articolo 7 bis ante, della legge regionale n. 75/1978, l'insussistenza di motivi di incompatibilità e che sono state acquisite, ove necessarie, le autorizzazioni all'espletamento dell'incarico ai sensi dell'articolo 53, del decreto legislativo n. 165/2001.
6. E' indicata quale sede del Collegio arbitrale la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
7. È stabilito che le funzioni di segretario siano svolte da un funzionario della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali che sarà individuato compatibilmente con le esigenze organizzative della Direzione medesima.
8. È precisato, in relazione al funzionamento del Collegio arbitrale, che trovano applicazione le disposizioni del citato articolo 30 dell'ACN e, ai sensi del rinvio di cui al comma 21, dell'articolo 30, le norme del Codice Civile.
9. È precisato, altresì, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 11 dell'ACN il Collegio arbitrale resta in carica fino all'entrata in vigore del nuovo ACN.
10. Si dà atto che gli oneri economici per la corresponsione del rimborso e delle spese di viaggio sub. 2 fanno carico alle rispettive Aziende per i servizi sanitari d'iscrizione del medico.
11. Si dà atto, altresì, che gli oneri economici per la corresponsione del gettone di presenza nonché del trattamento di missione e del rimborso spese sub. 3 e 4 fanno carico all'unità di base 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012 - 2014, per l'anno 2012, con riferimento al capitolo 4721 - di cui al programma operativo di gestione e relative variazioni, da ultimo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011 - e per gli esercizi finanziari successivi, con riferimento ai corrispondenti capitoli ed unità di bilancio.
12. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_42_1_DPR_200_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 0200/Pres.

LR 13/2004, art. 5. Integrazione semestrale del Comitato delle professioni non ordinistiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 recante "Interventi in materia di professioni" e sue successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO, in particolare, l'articolo 5 di tale legge regionale il quale prevede l'istituzione, presso la Direzione competente in materia di professioni, del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche e statuisce, nel contempo, in ordine all' attività, al funzionamento ed alla composizione dello stesso;
ATTESO che tale organismo è composto da:
- l'Assessore competente, che lo presiede, o da un suo delegato;
- il Direttore centrale competente in materia di professioni, o da un suo delegato;
- un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni presenti nel registro regionale previsto dall'articolo 4 della legge regionale 13/2004;

VISTO il comma 5, dell'articolo 5, della legge regionale 13/2004, come modificato dall'articolo 30 della legge regionale 4 giugno 2004 n. 18, in base al quale i rappresentanti delle singole professioni sono designati dalle associazioni inserite nel registro secondo modalità e criteri stabiliti da apposito Regolamento;
VISTO il Regolamento approvato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, attuativo del citato articolo 5, comma 5 della legge regionale 13/2004;
VISTO il proprio decreto 23 novembre 2011, n. 0275/Pres. con il quale è stato rinnovato il Comitato delle professioni non ordinistiche;
VISTO, in particolare, l'articolo 3 bis del proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che, a cadenza semestrale, decorrente dalla data di costituzione del Comitato, sia verificata la presenza nel Registro di nuove professioni con la conseguente integrazione del Comitato con i relativi rappresentanti regionali designati secondo la procedura di cui all'articolo 2 del Regolamento medesimo;
ATTESO che sono state inserite nel summenzionato registro regionale le seguenti associazioni:
- Associazione Nazionale Archivistica Italiana, con proprio decreto 16 dicembre 2011, n. 0303/Pres.;
- Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto - Emotusologi (A.A.E), con proprio decreto 7 febbraio 2012, n. 041/Pres.;
- Associazione Nutripuntori Italiani - ANITA, con proprio decreto 29 febbraio 2012, n. 050/Pres.;

ATTESO inoltre che l'inserimento nel Registro regionale è stato comunicato alle associazioni come di seguito indicato:
- Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in data 9 gennaio 2012;
- Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto - Emotusologi (A.A.E), in data 8 febbraio 2012;
- Associazione Nutripuntori Italiani - ANITA, in data 1 marzo 2012;

VERIFICATO che, in conformità a quanto previsto dal comma 1, articolo 2 del citato proprio decreto n. 0370/Pres./2004, le succitate associazioni hanno richiesto di essere rappresentate nel Comitato regionale, rispettivamente:
- Associazione Nazionale Archivistica Italiana, in data 25 gennaio 2012;
- Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto - Emotusologi (A.A.E), in data 22 marzo 2012;
- Associazione Nutripuntori Italiani - ANITA, in data 12 aprile 2012;

ATTESO che nel Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non sono rappresentate le professioni di "archivista", di "emotusologo" e di "nutripuntore";
ATTESO che le predette associazioni, su richiesta inviata dal Servizio competente in materia, hanno designato il proprio rappresentante regionale in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13/2004 e dall'articolo 2, comma 4, del relativo Regolamento approvato con proprio decreto 11 novembre 2004, n. 0370/Pres. come di seguito indicato:

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE	RICHIESTA DESIGNAZIONE INVIATA DAL SERVIZIO IN DATA	DESIGNAZIONE	
		NOMINATIVO	DATA
Associazione Nazionale Archivistica Italiana	21/03/2012	Tatò Grazia	18 maggio 2012
Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto - Emotusologi (A.A.E)	16/05/2012	Legisa Jasna	18 luglio 2012
Associazione Nutripuntori Italiani - ANITA	16/05/2012	Cefalo Silvia	19 luglio 2012

VISTE le designazioni di data 18 maggio 2012, 18 luglio 2012 e 19 luglio 2012 e le dichiarazioni, riferite ai rappresentanti regionali designati, relative alla insussistenza di condizioni di incompatibilità per la nomina, nonché di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa antimafia;
ATTESO, altresì, che per la partecipazione all'attività del Comitato non è previsto alcun compenso, né l'eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio e che nessuno dei rappresentanti designati riveste lo status di dipendente pubblico per cui non si rientra nella fattispecie di cui all'articolo 53, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1568;
VISTO il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, commercio e pari opportunità n. 5328/LAVFOR.PRF/2012 del 3 ottobre 2012 con cui si è provveduto a rettificare, ai sensi della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 7, comma 34, l'errore materiale contenuto nella citata deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2012, n. 1568;

DECRETA

1. Il Comitato regionale delle professioni non ordinistiche previsto dall'articolo 5 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è integrato come di seguito indicato:
- rappresentante della professione di archivista, sig.ra Tatò Grazia, designata dall'Associazione Nazionale Archivistica Italiana;
- rappresentante della professione di emotusologo, sig.ra Legisa Jasna, designata dall'Associazione nazionale degli Analisti del comportamento emozionale del volto - Emotusologi (A.A.E);
- rappresentante della professione di nutripuntore, sig.ra Cefalo Silvia, designata dall'Associazione Nutripuntori Italiani - ANITA;

2. Ai sopra indicati componenti del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche non compete alcun compenso, né l'eventuale trattamento di missione, né il rimborso delle spese di viaggio.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_42_1_DPR_201_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 0201/Pres.

Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del Programma di attuazione degli interventi della Regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 13 dicembre 2010, n. 220 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plurien-

nale dello Stato (legge di stabilità 2011)»;
VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2011, con il quale, in attuazione dell'articolo 1, comma 40, della succitata legge, è stato, tra l'altro, disposto l'utilizzo della somma di 100.000.000 di euro, già destinata ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, con la quale è stato approvato il "Programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia per l'accesso al riparto tra le regioni delle risorse assegnate dal fondo non autosufficienze anno 2011 per interventi in tema di SLA per la ricerca e l'assistenza domiciliare ai malati", di cui all'allegato A), facente parte integrante del provvedimento de quo;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 agosto 2012, n. 1462, con la quale è stato determinato di:
- approvare in via preliminare il "Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)";
- avviare l'iter per l'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali e della Consulta regionale delle associazioni dei disabili di cui all'articolo 13bis della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate»);
ATTESO il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, di cui all'estratto del processo verbale n. 36/2012, espresso nella riunione n. 8 del 12 settembre 2012;
ATTESO, altresì, il parere favorevole della Consulta regionale delle associazioni dei disabili, espresso con nota n. 133/12 del 20 settembre 2012;
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1692 del 27 settembre 2012;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_42_1_DPR_201_2_ALL1

Regolamento per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento delle azioni 2 e 3 del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso)

Art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le modalità di trasferimento e di utilizzo delle risorse (Fondo SLA) destinate al finanziamento del programma di attuazione degli interventi della regione Friuli Venezia Giulia a favore dei malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), di cui alla deliberazione della Giunta regionale 12 dicembre 2011, n. 2376, con specifico riferimento alle azioni 2 e 3 del citato programma, le cui finalità si realizzano tramite il riconoscimento di benefici economici a favore dei malati e delle loro famiglie.

Art. 2 destinatari

1. Sono destinatari degli interventi economici di cui al presente regolamento i malati di sclerosi laterale amiotrofica (SLA), residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, assistiti a domicilio, in possesso di documentazione diagnostica rilasciata dal Centro regionale per le malattie rare o da uno dei Presidi regionali per le malattie rare, riconosciuti per il trattamento della SLA, individuati dalla Giunta regionale con deliberazione 12 settembre 2003, n. 2725, nel rispetto del Decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie), o da analogo Presidio di altra Regione e che, per la loro gravità, si trovano nelle classi di bisogno assistenziale 3 e 4, risultanti dall'applicazione dello strumento di valutazione di cui all'allegato A) al presente regolamento.

2. Nei casi di impossibilità da parte dell'assistito di gestire direttamente il proprio progetto assistenziale personalizzato (ProP), i benefici del Fondo sono attribuiti al familiare o al convivente che sottoscrivono l'impegno di realizzare il ProP oppure al tutore, al curatore, al procuratore o all'amministratore di sostegno.

3. La soglia di ammissibilità al beneficio è un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) del nucleo familiare di 60.000 euro.

Art. 3 ente delegato

1. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 sono trasferite in via anticipata, in un'unica soluzione, all'Ente delegato (Ente), di cui alla legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), articolo 9, comma 109, il quale ha il compito di attuare le disposizioni del presente Regolamento e in particolare di:

a) acquisire dalle Aziende per i servizi sanitari (ASS) i nominativi delle persone affette da SLA aventi i requisiti di cui all'articolo 2;
b) accertare la completezza e la congruità della documentazione e delle informazioni acquisite e la validità delle dichiarazioni ISEE, sulle quali possono essere effettuate verifiche a campione;
c) predisporre la graduatoria, sulla base di quanto disposto dagli articoli 5 e 8;
d) individuare i beneficiari;
e) quantificare ed erogare ai beneficiari i contributi economici spettanti;
f) comunicare agli interessati, alle ASS e ai Servizi sociali dei comuni (SSC) territorialmente competenti l'avvenuta concessione o il diniego del beneficio;
g) monitorare l'andamento della misura e produrre la relativa reportistica alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;
h) predisporre, ove ritenuto opportuno o necessario, apposita modulistica e strumenti di supporto ai territori;
i) intrattenere i necessari raccordi con le istituzioni coinvolte in ogni fase del procedimento.

2. Entro il termine e con le modalità previsti nel decreto di concessione, l'Ente rendiconta l'utilizzo delle risorse trasferite.

Art. 4 valutazione e segnalazione dei casi

1. Le ASS, attraverso i distretti sanitari, hanno il compito di attivare con cadenza quadrimestrale le seguenti procedure:

a) valutazione, con modalità integrate coinvolgenti in prima istanza le necessarie professionalità sanitarie, dei casi di SLA comunque segnalati o conosciuti, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti indicati all'articolo 2, comma 1, e di attribuire a ciascun caso la classe di bisogno assistenziale secondo quanto previsto nel medesimo comma;
b) segnalazione all'Ente, entro l'ultimo giorno di ogni quadrimestre, dei nominativi dei casi riconosciuti in possesso dei requisiti a seguito della valutazione di cui alla lettera a), trasmettendo per ciascuno:
   1) i dati anagrafici completi d'indirizzo e codice fiscale della persona malata e dell'eventuale persona di cui all'articolo 2, comma 2, nonché ogni altra informazione necessaria a consentire l'erogazione del contributo;
   2) copia della documentazione diagnostica di cui all'articolo 2, comma 1;
   3) le risultanze delle valutazioni effettuate ai sensi della lettera a);
   4) il consenso alla segnalazione in originale e la documentazione ISEE in corso di validità alla data di scadenza del quadrimestre di riferimento;

c) valutazione, con le modalità di cui alla lettera a), e segnalazione all'Ente dei casi di aggravamento, fornendo o integrando le informazioni riguardanti l'attribuzione alla nuova classe di bisogno assistenziale.

2. Con riferimento ai casi ammessi al beneficio, le ASS curano inoltre:

a) la predisposizione, la conferma o l'attualizzazione, in forma integrata con i SSC, del ProP, da trasmettere all'Ente entro 60 giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);

b) la comunicazione dell'eventuale venir meno dei requisiti di ammissibilità;

c) la verifica della validità nel tempo della documentazione ISEE, acquisendo dagli interessati la documentazione rinnovata a seguito di scadenza per il successivo invio all'Ente nei modi e nei tempi precisati da quest'ultimo.

3. Ciascuna ASS individua un referente per il Fondo SLA e ne dà formale comunicazione all'Ente.

Art. 5 predisposizione della graduatoria e individuazione dei beneficiari

1. Fermo restando il regime transitorio di cui all'articolo 8, a partire dalle segnalazioni, comprensive di quelle riferite ai casi di aggravamento, e dalle correlate classificazioni del bisogno assistenziale fatte dalle ASS entro il terzo quadrimestre 2012 a valere per il primo quadrimestre 2013, l'Ente predispone per ciascun quadrimestre una graduatoria regionale unica, redatta in funzione della gravità e dell'ISEE, con le modalità riportate nell'allegato B) al presente regolamento. Ferma restando la collocazione nella graduatoria generale, nella graduatoria quadrimestrale hanno la precedenza, ai fini dell'attribuzione dell'importo aggiuntivo correlato alla nuova classe di bisogno assistenziale, i casi di aggravamento già ammessi a beneficio nelle tornate precedenti.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, beneficiano dei contributi le persone inserite nella graduatoria quadrimestrale fino a capienza delle risorse disponibili.

3. In caso di risorse insufficienti a riconoscere il beneficio a tutte le persone inserite in graduatoria, si provvede facendo ricorso alla quota di riserva di cui al comma 7 e, in subordine, alla riduzione percentuale dei contributi individuali, nella misura massima del 20%.

4. I casi che risultano esclusi anche dopo l'applicazione delle previsioni di cui al comma 3, nella sessione successiva hanno la precedenza sui casi nuovi.

5. Ciascun anno, in occasione della tornata selettiva del terzo quadrimestre, la graduatoria generale viene riformulata con l'immissione dei casi precedentemente inseriti nelle graduatorie quadrimestrali e di quelli ammessi ex novo e, per l'anno 2013, dei casi inseriti nella graduatoria base di cui all'articolo 8.

6. Quanto previsto al comma 3 si applica anche alla graduatoria generale così ottenuta.

7. Per far fronte a quanto previsto al comma 3, l'Ente accantona una quota di riserva, fino a un massimo del 10% delle risorse complessive.

Art. 6 decorrenza, durata, misura e modalità di erogazione dei contributi economici

1. Il contributo economico decorre dal primo giorno del mese successivo al quadrimestre in cui è stata effettuata la segnalazione e, qualora non venga segnalato il venir meno dei requisiti, si intende riconosciuto in continuità senza ulteriori obblighi valutativi.

2. L'importo del contributo concesso in continuità è rideterminato a seguito di aggravamento e quale esito dell'applicazione, se dovuta, delle decurtazioni previste dall'articolo 5. Il contributo è altresì ricalcolato a seguito del variare del numero dei

figli di cui al comma 4 e della mutata situazione ISEE, accertata una volta all'anno nei tempi e nei modi indicati dall'Ente.

3. La misura annua del contributo, da rapportare a mese in caso di erogazioni per periodi inferiori all'anno e a giorno in caso di erogazioni inferiori al mese, è quella indicata nella tabella di cui all'allegato C) al presente regolamento.

4. In presenza nel nucleo familiare di figli del beneficiario che siano a carico e non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, i contributi riportati nella tabella di cui all'allegato C) sono aumentati di una quota percentuale pari al 10% per un figlio e al 5% per ogni figlio successivo al primo fino al quarto figlio, per un incremento massimo del 25%.

5. Fatti salvi i tempi tecnici necessari all'erogazione successiva all'ammissione al beneficio e quelli dovuti all'attività annua di verifica del permanere dei requisiti, il contributo è erogato agli aventi titolo con cadenza mensile posticipata.

6. Dal 2013 il contributo SLA non è cumulabile con i benefici del Fondo per l'autonomia possibile (FAP) di cui all'articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e del Fondo di cui alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, articolo 10, comma 72 (Fondo gravissimi). E' fatta salva la possibilità per gli aventi titolo di optare per questi benefici qualora più favorevoli.

Art. 7 obblighi dei beneficiari

1. E' fatto obbligo ai beneficiari di segnalare tempestivamente all'Ente, al distretto sanitario e al SSC di appartenenza ogni condizione comportante il venir meno dei requisiti di accesso al beneficio o la riduzione del suo importo.

Art. 8 norme transitorie e finali

1. In via transitoria, per l'annualità 2012:
   a) le segnalazioni di cui all'articolo 4 sono effettuate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento; le segnalazioni sono corredate anche dalle informazioni sull'eventuale fruizione del FAP e sul relativo importo riferito all'intero anno 2012;
   b) ai casi inseriti nella graduatoria per il 2012 (graduatoria base) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4;
   c) alle persone ammesse al beneficio, già titolari del Fondo gravissimi, del FAP o di entrambi, in possesso di diagnosi di SLA al 1° gennaio 2012, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, vengono mantenuti, qualora già concessi, i benefici a carico dei predetti fondi e viene riconosciuto a valere sul Fondo SLA un contributo integrativo, in modo che sia garantito il contributo annuo totale previsto nella tabella di cui all'allegato C); in caso di diagnosi in data successiva, la quota integrativa spetta da quest'ultima data;
   d) per le persone che non beneficiano del Fondo gravissimi, in presenza di diagnosi SLA al 1° gennaio 2012, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, il contributo è riconosciuto, nella misura spettante alla classe di bisogno assistenziale di appartenenza, a partire dal 1° gennaio 2012 o, in caso di diagnosi in data successiva, dal primo giorno del mese successivo a quello della diagnosi; tale importo è ridotto dell'ammontare dell'eventuale beneficio FAP.

2. Al fine di consentire all'Ente di conguagliare le somme spettanti a carico del Fondo SLA con gli altri benefici in godimento, il contributo è concesso ed erogato in un'unica soluzione, una volta acquisite le informazioni sull'esistenza e la consistenza dei predetti benefici.

3. Gli allegati al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Strumento per l'individuazione di classi di bisogno assistenziale dei malati di SLA

Indice

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

1. Premessa

La SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA (SLA) è la malattia degenerativa del motoneurone più diffusa in età adulta. Le possibilità di trattamento per questa malattia non sono ancora soddisfacenti, mentre è disponibile una vasta gamma di cure palliative per migliorare la qualità di vita dei pazienti che richiede uno sforzo multidisciplinare con un'attenta coordinazione.

In particolare la complessità dell'intervento assistenziale comporta un assorbimento di risorse assistenziali non sempre direttamente proporzionale alla gravità e richiede un notevole dispiego di queste risorse da parte della rete di aiuti naturale e artificiale.

La valutazione funzionale e, conseguentemente, quella del fabbisogno assistenziale delle persone affette da SLA si scontra con la particolare natura dinamica dei sintomi della malattia che rende ogni tentativo di categorizzazione instabile: infatti non esiste una successione certa e predeterminata dei bisogni che coinvolgono le principali aree funzionali, ma solo una casistica sufficientemente consolidata che suggerisce di identificare quattro classi di bisogno a fini contributivi. Indipendentemente dalla classificazione proposta, le innumerevoli possibilità di combinazione dei livelli di disabilità tra le aree considerate richiede interventi mirati e individualizzati. Infine, la flessibilità longitudinale del quadro funzionale e dei bisogni dei malati richiede una frequente rivalutazione.

In tale contesto la Regione Friuli-Venezia Giulia (Regione) propone l'individuazione di classi di bisogno a fini contributivi:
- mediante la valutazione del bisogno di supporto e del conseguente assorbimento di risorse secondo i criteri dell'assessment multidimensionale;
- focalizzando l'attenzione sulle necessità di emendamento dei deficit più che sulla gravità della compromissione funzionale;
- considerando la capacità di espletamento delle funzioni, indipendentemente dall'utilizzo di ausili, strumenti e dispositivi medici;
- soppesando peraltro il disagio e la complessità funzionale legati all'uso di sistemi di supporto;
- ponderando l'onere temporale nel compimento delle funzioni alterate.

In particolare prospetta
- la valutazione di quattro aree funzionali maggiormente disabilitanti (motricità, respirazione, comunicazione, nutrizione);
- la disarticolazione della rilevazione in cinque livelli di abilità/disabilità, o meglio di indipendenza/dipendenza per il soddisfacimento del bisogno in relazione all'assorbimento di risorse assistenziali;
- la sintesi in quattro classi complessive di bisogno a fini contributivi (con riferimento ai carichi di lavoro della rete naturale e artificiale).

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

2. Sistema per l'individuazione di classi di bisogno assistenziale dei malati di SLA

Al fine del riconoscimento di benefici economici a favore dei malati e delle loro famiglie, la Regione:

- introduce una scheda per l'individuazione di classi di bisogno a fini contributivi per i malati di SLA;
- individua criteri e utilizza algoritmi gerarchici per la definizione dei cinque livelli di assorbimento di risorse assistenziale in ogni area funzionale;
- stabilisce il coefficiente di impatto assistenziale di ciascuna area funzionale ed embrica l’assorbimento di risorse tra le diverse aree al fine di produrre una valutazione transfunzionale, cioè che integri e sommi il fabbisogno identificato nelle quattro aree funzionali indagate;
- determina i cut-off per l’attribuzione dei singoli ammalati di SLA alle diverse classi di bisogno.

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

3. Flusso informativo della valutazione funzionale longitudinale dei malati di SLA (tracciato record)

Tabella A - DATI ANAGRAFICI

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Azienda Sanitaria	ASS 1 - Triestina ASS 2 - Isontina ASS 3 - Alto Friuli ASS 4 - Medio Friuli ASS 5 - Bassa Friulana ASS 6 - Friuli Occidentale	Elenco			Campo obbligatorio
Distretto	1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 Alto Isontino 2.2 Basso Isontino 3.1 Gemonese 3.2 Carnia 4.1 San Daniele 4.2 Tarcento 4.3 Cividale 4.4 Codroipo 4.5 Udine 5.1 Est 5.2 Ovest 6.1 Ovest 6.2 Est 6.3 Sud 6.4 Nord 6.5 Urbano	Elenco			Campo obbligatorio
Cognome		Alfanumerico			Campo obbligatorio
Nome		Alfanumerico			Campo obbligatorio
C.F.		Alfanumerico		16 caratteri	Campo obbligatorio

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Sesso	Maschio Femmina	Elenco			Dato importato da anagrafe sanitaria
Data di nascita	gg/mm/aaaa	Data		10 caratteri (comprese le barre)	Campo obbligatorio
Comune di nascita		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria
Comune di residenza		Alfanumerico			Campo obbligatorio
Indirizzo di residenza - Via		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria
Indirizzo di residenza - CAP		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria
Comune di domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza)		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria se presente; campo digitabile se dato mancante nell'anagrafe sanitaria
Indirizzo di domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza) - Via		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria se presente; campo digitabile se dato mancante nell'anagrafe sanitaria
Indirizzo di domicilio (indicare solo se diverso dalla residenza) - CAP		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria se presente; campo digitabile se dato mancante nell'anagrafe sanitaria
Cittadinanza		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria
N. telefono		Alfanumerico			Campo facoltativo

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Persona di riferimento - Cognome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Persona di riferimento - Nome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Persona di riferimento - N. telefono		Alfanumerico			Campo facoltativo
Persona di riferimento - Grado di parentela/relazione	Coniuge Convivente Figlio/a Altro (specificare)	Elenco + Alfanumerico			Campo facoltativo
Medico Curante - Cognome		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria
Medico Curante - Nome		Alfanumerico			Dato importato da anagrafe sanitaria
Tipo di valutazione	Domiciliare Semiresidenziale (e domiciliare) Residenziale	Elenco			Campo obbligatorio
Responsabilità legale	Persona legalmente responsabile di sé Tutore Curatore Amministratore di sostegno	Elenco			Campo facoltativo
Ha invalidità civile	Sì No In attesa	Elenco			Dato importato da SIASI
Percentuale di invalidità	Da 0% a 100%	Percentuale		4 caratteri (compreso il simbolo di percentuale)	Dato importato da SIASI
Ha indennità di accompagnamento	Sì No In attesa	Elenco			Dato importato da SIASI
Altre contribuzioni legate alla non autosufficienza	Sì No In attesa Se Sì o In attesa specificare	Elenco + Alfanumerico			Campo obbligatorio

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Tabella B - DATI GENERALI VALUTAZIONE

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Data di valutazione	gg/mm/aaaa	Data		10 caratteri (comprese le barre)	Campo obbligatorio
Periodicità della rilevazione	Ingresso / Apertura caso Rivalutazione periodica Eventi particolari Dimissione / Chiusura caso	Elenco			Campo obbligatorio
Operatore 1 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Cognome		Alfanumerico			Campo obbligatorio
Operatore 1 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Nome		Alfanumerico			Campo obbligatorio
Operatore 1 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Qualifica professionale		Alfanumerico			Campo obbligatorio
Operatore 2 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Cognome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 2 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Nome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 2 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Qualifica professionale		Alfanumerico			Campo facoltativo

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Operatore 3 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Cognome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 3 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Nome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 3 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Qualifica professionale		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 4 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Cognome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 4 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Nome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 4 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Qualifica professionale		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 5 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Cognome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 5 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Nome		Alfanumerico			Campo facoltativo
Operatore 5 che ha valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD) - Qualifica professionale		Alfanumerico			Campo facoltativo

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Tabella C - DATI DELLA VALUTAZIONE FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE NUTRIZIONE

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Mangiare - Autosufficienza nel mangiare	A. Autosufficienza con o senza ausili sempre; include le persone autosufficienti nella gestione dell'alimentazione artificiale (ad es.: gestione sondino naso-gastrico / PEG / CVC / IAP). B. Ha bisogno di stimolo e sorveglianza o di aiuto fisico occasionale. C. Ha bisogno di aiuto fisico più di due volte la settimana, ma non tutti i giorni. D. Ha bisogno di aiuto fisico costante, ma collabora e/o è capace di utilizzare almeno una posata. E. Deve essere imboccato e collabora poco e/o non è quasi mai autosufficiente nella gestione dell'alimentazione artificiale (ad es.: gestione sondino naso-gastrico / PEG / CVC / IAP).	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio
Disfagia - Presenza	No Sì		No, Sì		Campo obbligatorio In caso di risposta Sì, vincolo di implementazione del campo “Disfagia - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?”
Disfagia - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?	B. Iniziale, cioè rallentamento e scarsa efficienza della deglutizione (compresa presbifagia). C. Soltanto per i cibi solidi. D. Soltanto per i cibi semiliquidi e/o liquidi. E. Moderata-severa per i cibi di qualsiasi consistenza (solidi, semiliquidi e liquidi). F. Completa (non riesce a deglutire nulla oppure deglutisce soltanto la saliva).	Elenco	B, C, D, E, F		Campo obbligatorio se al campo “Disfagia - Presenza” è stata implementata la risposta “Sì”

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Capacità di assunzione dei cibi riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità e correlata necessità di selezione, preparazione o trattamento preventivo degli stessi (per problemi di masticazione con o senza dentiera, deglutizione, digestione, ecc.)	A. Senza particolari problemi: assume qualsiasi tipo di alimento riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità. B. Assume cibi duri con fatica o preparati / trattati / selezionati riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità. C. Ingerisce solo cibi molli (semiliquidi o liquidi). D. Non si alimenta per bocca.	Elenco	A, B, C, D		Campo obbligatorio
Necessità e modalità di alimentazione artificiale	A. Non ne ha bisogno. B. Necessita di nutrizione artificiale (estemporanea, integrante o esclusiva), ma la rifiuta. C. Si alimenta per via artificiale in modo estemporaneo (integrante o esclusiva). D. Si sottopone a supplementazione nutrizionale costante per via artificiale. E. Si alimenta esclusivamente per via artificiale in modo definitivo.	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio In caso di risposta C, D o E, vincolo di implementazione del campo “Tipologia di alimentazione artificiale”
Tipologia di alimentazione artificiale	B. Per via enterale. C. Per via enterale e parenterale. D. Per via parenterale.	Elenco	B, C, D		Campo obbligatorio se al campo “Necessità e modalità di alimentazione artificiale” è stata implementata la risposta C, D o E

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Tabella D - DATI DELLA VALUTAZIONE FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE COMUNICAZIONE

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Capacità di comunicare a prescindere dal tipo di comunicazione utilizzata (vocale o non vocale)	A. Si fa capire normalmente. B. Ha un difetto nel linguaggio ma riesce ad esprimere concetti e desideri anche complessi magari con il linguaggio non vocale, oppure ha difficoltà a trovare i concetti o finire un discorso. C. Comunica solo i bisogni elementari o riesce a rispondere a domande semplici (Si-No). D. È incapace di comunicare.	Elenco	A, B, C, D		Campo obbligatorio
Modalità di comunicazione	A. Vocale. B. Mista, cioè modalità vocale, necessariamente arricchita da altre non vocali (ad es.: gesti, scrittura, comunicatori, ecc.). C. Soltanto non vocale mediante comunicatore ad alta tecnologia. D. Soltanto non vocale con altre modalità temporalmente o funzionalmente dispendiose (ad es.: gesti semplici, scrittura, comunicatore semplice, ecc.). E. Nessuna.	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio
Disartria (disturbi della fonazione) - Presenza	No Sì		No, Sì		Campo obbligatorio In caso di risposta Sì, vincolo di implementazione del campo “Disartria - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?”

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Disartria - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?	B. Disartria lieve e/o occasionale (non rallenta né ritarda il processo comunicativo). C. Disartria moderata (la persona produce un linguaggio intelligibile ma con ripetizioni, riesce a farsi capire al telefono, accusa leggero affaticamento nel parlare). D. Disartria grave (la persona manifesta rapida affaticabilità ed è spesso costretta ad associare modalità non vocali di comunicazione). E. Perdita di linguaggio utile: anartria o emissione di suoni incomprensibili.	Elenco	B, C, D, E, F		Campo obbligatorio se al campo "Disartria (disturbi della fonazione) - Presenza" è stata implementata la risposta "Sì"

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Tabella E - DATI DELLA VALUTAZIONE FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE MOTRICITÀ

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Scale	A. È in grado di salire e di scendere le scale con sicurezza, senza aiuto o supervisione; se usa bastone o stampelle è in grado di portarli con sé durante la salita o la discesa. B. Qualche volta richiede supervisione o stimolo. C. Ha sempre bisogno di attenzione o che qualcuno gli porti gli ausili. D. Ha bisogno dell'aiuto fisico di un'altra persona. E. È incapace di salire e scendere le scale anche con aiuto fisico.	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio
Cammino	A. Cammina da solo senza problemi (con o senza ausili o protesi). B. Cammina da solo ma non è sicuro o ha bisogno di qualcuno che lo guidi, lo stimoli o lo sorvegli in certe occasioni (con o senza ausili o protesi). C. Necessita dell'aiuto di una persona per raggiungere e/o manovrare ausili. D. Ha bisogno di aiuto fisico di un'altra persona per camminare. E. Non cammina.	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio
Sedia a rotelle	A. Non usa la sedia a rotelle. B. È capace di compiere autonomamente tutti gli spostamenti (ad es.: girare attorno agli angoli, rigirarsi, avvicinarsi al WC, ecc.). C. Bisogno di stimolo e/o sorveglianza e/o di aiuto per fare curve strette. D. Deve essere per lo più spinto. E. È troppo grave per utilizzare la sedia a rotelle o deve essere trasportato in barella.	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Autosufficienza nei trasferimenti (dal/al letto carrozzina, letto poltrona/sedia, in piedi)	A. Indipendente: è autosufficiente, nessun aiuto o supervisione. B. Supervisione e/o ha bisogno di aiuto non più di uno o due giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato. C. Assistenza limitata: è attivo, ma necessita di aiuto 3 o più giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato. D. Assistenza intensiva: sebbene la persona sia discretamente attiva necessita di aiuto per sollevarsi; oppure aiuto completo, tre o più giorni nell'ultima settimana, ma non tutti i giorni. E. Dipendenza totale: necessita di aiuto da parte di altri tutti i giorni. F. Attività mai eseguita: non si è mai trasferito dal letto alla carrozzina / poltrona / sedia / in piedi.	Elenco	A, B, C, D, E, F		Campo obbligatorio
Aiuto fornito nei trasferimenti (dal/al letto carrozzina, letto poltrona/sedia, in piedi) - considerare il maggior aiuto fornito	A. Nessun aiuto. B. Solo organizzazione. C. Presenza/aiuto di una persona. D. Aiuto di due o più persone. E. Attività mai eseguita: non si è mai trasferito dal letto alla carrozzina / poltrona / sedia / in piedi nell'ultima settimana.	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Autosufficienza nella mobilità a letto	A. Indipendente: è autosufficiente, nessun aiuto o supervisione. B. Supervisione e/o ha bisogno di aiuto non più di uno o due giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato. C. Assistenza limitata: è attivo, ma necessita di aiuto 3 o più giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato. D. Assistenza intensiva: sebbene la persona sia discretamente attiva necessita di aiuto per sollevarsi; oppure aiuto completo, tre o più giorni nell'ultima settimana, ma non tutti i giorni. E. Dipendenza totale: necessita di aiuto da parte di altri tutti i giorni.	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio
Aiuto fornito nella mobilità a letto	A. Nessun aiuto. B. Solo organizzazione. C. Presenza/aiuto di una persona. D. Aiuto di due o più persone.	Elenco	A, B, C, D		Campo obbligatorio
Vestire	A. È capace di indossare, togliere e chiudere correttamente gli indumenti, allacciarsi le scarpe e toglierle, applicare oppure togliere un corsetto, tutori o una protesi (anche se con indumenti adattati), con o senza ausili. B. Occorre preparargli in ordine i vestiti. C. Necessita di un minimo aiuto per alcuni aspetti, come bottoni, cerniere, reggiseno, lacci di scarpe. D. Ha bisogno di aiuto fisico ma collabora in modo appropriato. E. È dipendente sotto tutti gli aspetti e non collabora.	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Tabella F - DATI DELLA VALUTAZIONE FUNZIONALE - AREA FUNZIONALE RESPIRAZIONE

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Dispnea - Presenza (nel caso di utilizzo di sistemi di supporto - per es. ventilazione meccanica continua e non - registrare se il sintomo è effettivamente presente o assente e non rilevare come sarebbe se la persona non li utilizzasse)	No (segnare No anche quando la dispnea si presenta esclusivamente sotto sforzo fisico intenso, cioè con esercizi faticosi) Sì		No, Sì		Campo obbligatorio In caso di risposta Sì, vincolo di implementazione del campo "Dispnea - Gravità: Se è presente, in quali condizioni si manifesta? (nel caso di utilizzo di sistemi di supporto applicare gli stessi criteri di registrazione del campo precedente)"
Dispnea - Gravità: Se è presente, in quali condizioni si manifesta? (nel caso di utilizzo di sistemi di supporto applicare gli stessi criteri di registrazione del campo precedente "Dispnea - Presenza")	B. Si presenta sotto sforzo moderato (per es. corsa o camminata veloce in piano oppure andatura normale in leggera salita). C. Compare a seguito di attività fisica ordinaria (per es. la persona cammina più adagio delle persone della stessa età in piano a causa della dispnea oppure deve fermarsi a prendere fiato durante una camminata a passo normale/abituale). D. Si manifesta durante attività fisica ridotta rispetto all'ordinario (per es. la persona deve fermarsi a prendere fiato dopo camminata in piano di 90 metri o di pochi minuti). E. E' presente per attività fisiche minimali (per es.: vestirsi o svestirsi, ecc.) oppure a riposo.	Elenco	B, C, D, E		Campo obbligatorio se al campo "Dispnea - Presenza (nel caso di utilizzo di sistemi di supporto - per es. ventilazione meccanica continua e non - registrare se il sintomo è effettivamente presente o assente e non rilevare come sarebbe se la persona non li utilizzasse)" è stata implementata la risposta "Sì"

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Nome del campo	*Valori consentiti*	*Tipo formato*	*Codifiche*	*Lunghezza*	*Obbligatorietà e vincoli*
Ventilazione / respirazione forzata (nelle ultime 2 settimane)	A. Non ha bisogno del ventilatore. B. Avrebbe bisogno del ventilatore, ma lo rifiuta. C. Si sottopone a ventilazione meccanica notturna. D. Si avvale della ventilazione meccanica intermittente diurna e notturna. E. E' totalmente dipendente dalla ventilazione meccanica (24 h su 24/die).	Elenco	A, B, C, D, E		Campo obbligatorio
Cura tracheostomia (nelle ultime 2 settimane)	No Sì		No, Sì		Campo obbligatorio

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

4. Descrizione dei livelli di assorbimento di risorse

Per ciascuna area funzionale vengono riportati:
- la disarticolazione in livelli di assorbimento di risorse;
- i criteri generali di attribuzione a ciascun livello.

Nutrizione

livelli decrescenti gerarchici di assorbimento di risorse assistenziali dirette

4.	*a)* dipendenza totale nella funzione mangiare (per via naturale o artificiale) o *b)* disfagia completa o moderata-severa per i cibi di qualsiasi consistenza, in assenza di nutrizione artificiale o *c)* necessità di aiuto fisico costante (con o senza collaborazione) nell'alimentazione per esclusiva via artificiale o *d)* rifiuto della nutrizione artificiale e necessità di aiuto fisico costante (con o senza collaborazione) nella funzione mangiare a causa di disfagia per i cibi semiliquidi e/o liquidi oppure per quelli solidi
3.	*a)* necessità di aiuto fisico costante (con o senza collaborazione) nella funzione mangiare - per via naturale o artificiale integrante/estemporanea - (tutti gli altri casi non contemplati dal livello 4) o *b)* disfagia per i cibi semiliquidi e/o liquidi in assenza di nutrizione artificiale o *c)* necessità di aiuto fisico più di due volte la settimana, ma non tutti i giorni, nell'alimentazione per esclusiva via artificiale o *d)* rifiuto della nutrizione artificiale e necessità di aiuto fisico più di due volte la settimana, ma non tutti i giorni, nella funzione mangiare a causa di disfagia per i cibi solidi o a causa di disfagia iniziale (cioè rallentamento e scarsa efficienza della deglutizione)
2.	*a)* necessità di aiuto fisico più di due volte la settimana, ma non tutti i giorni, nella funzione mangiare - per via naturale o artificiale integrante/estemporanea - (tutti gli altri casi non contemplati dal livello 3) o *b)* disfagia per i cibi solidi in assenza di nutrizione artificiale o *c)* necessità di supporto una o due volte alla settimana nell'alimentazione per esclusiva via artificiale o *d)* rifiuto della nutrizione artificiale e necessità di supervisione, stimolo o aiuto fisico occasionale da parte di terzi 1 o 2 volte alla settimana nella funzione mangiare a causa di disfagia iniziale (cioè rallentamento e scarsa efficienza della deglutizione)

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

1.	*a)* necessità di supervisione, stimolo o aiuto fisico occasionale da parte di terzi 1 o 2 volte alla settimana nella funzione mangiare - per via naturale o artificiale integrante/estemporanea -, con o senza necessità di modificazioni della consistenza della dieta (tutti gli altri casi non contemplati dal livello 2) o *b)* funzione mangiare conservata ma con necessità di modificazioni della consistenza della dieta e/o alimentazione per via artificiale gestita in modo indipendente o c) disfagia iniziale (cioè rallentamento e scarsa efficienza della deglutizione) anche con funzione mangiare conservata, senza necessità di modificazioni della consistenza della dieta né di alimentazione per via artificiale - integrante o estemporanea -
0.	alimentazione per via naturale normale (cioè anche senza modificazioni di consistenza della dieta)

NB: in quattro *livelli* di assorbimento di risorse (*4*, *3*, *2* e *1*) la lettera *c)* per i *livelli 4, 3 e 2* e la lettera *b)* per il *livello 1* comprendono la nutrizione artificiale, cioè l'uso di un sistema di supporto che richiede modalità organizzative e azioni aggiuntive (approvvigionamento, stoccaggio e conservazione nutrienti, gestione PEG o accesso venoso, ecc.) nei confronti dell'espletamento fisiologico della funzione mangiare, con assorbimento assistenziale assimilabile a quello della compromissione della funzione fisiologica descritto alla lettera *a)*; inoltre nel *livello 1* la lettera *b)* comprende altresì un grado di compromissione inferiore dal punto di vista del deficit funzionale fisiologico del malato rispetto a quello descritto dalla lettera *a*), ma l'abilità può raggiungere quel grado soltanto con azioni aggiuntive da parte delle persone di assistenza formale o informale; quindi l'assorbimento di risorse assistenziali può essere analogo a quello necessario per il grado di compromissione descritto dalla lettera *a)* ed è sicuramente superiore allo stesso grado di abilità fisiologica della funzione mangiare indicato dal *livello 0*, proprio perché - nel *livello 1* - necessita di azioni aggiuntive.

Comunicazione

livelli decrescenti gerarchici di assorbimento di risorse assistenziali dirette

4.	*a)* perdita della capacità di comunicare oppure *b)* capacità di comunicare solo i bisogni elementari con modalità temporalmente o funzionalmente dispendiose (gesti semplici, scrittura o comunicatori semplici)
3.	*a)* capacità di comunicare solo i bisogni elementari (tutti gli altri casi non contemplati dal livello 4) oppure *b)* presenza di un difetto nel linguaggio, ma capacità di esprimere concetti e desideri anche complessi con modalità temporalmente o funzionalmente dispendiose (gesti semplici, scrittura o comunicatori semplici) oppure con comunicatori ad alta tecnologia

2.	presenza di un difetto nel linguaggio, ma capacità di esprimere concetti e desideri anche complessi (tutti gli altri casi non contemplati dal livello 3)
1.	*a)* capacità di comunicare normale, ma con modalità mista (vocale, necessariamente arricchita da quella non vocale) e quindi temporalmente più dispendiosa oppure *b)* capacità di comunicare normale, ma con disartria moderata (produzione di linguaggio intelligibile ma con ripetizioni, leggero affaticamento nel parlare)
0.	normale

NB: in due *livelli* di assorbimento di risorse (*4* e *3*) la lettera *b)* comprende un grado di compromissione inferiore dal punto di vista del deficit funzionale del malato rispetto alla lettera *a)*, ma l'abilità può raggiungere quel grado soltanto con modalità di espletamento/recepimento e sostegno temporalmente o funzionalmente dispendiose sia per il malato sia per le persone di assistenza formale o informale, con conseguente assorbimento di risorse analogo a quello necessario per il grado di compromissione superiore in assenza di complessità funzionali e relazionali, descritto alla lettera *a)*.

Motricità

livelli decrescenti gerarchici di assorbimento di risorse assistenziali dirette

4.	disabilità severa, dipendenza totale con necessità di assistenza continuativa
3.	difficoltà che compromettono l'autosufficienza senza necessità di assistenza continuativa
2.	difficoltà motorie che interferiscono con lo stile di vita ma non compromettono l'autosufficienza
1.	difficoltà motorie che non interferiscono con lo stile di vita
0.	normale

Respirazione

livelli decrescenti gerarchici di assorbimento di risorse assistenziali dirette

4.	dipendenza assoluta dal respiratore
3.	*a)* necessità di assistenza ventilatoria diurna intermittente e notturna oppure *b)* necessità di assistenza ventilatoria notturna e dispnea a riposo o per attività fisiche minimali
2.	*a)* necessità di assistenza ventilatoria notturna (tutti gli altri casi non contemplati dal livello 3) oppure *b)* dispnea a riposo e per attività fisiche minimali, compreso qualora rifiuti il ventilatore (tutti gli altri casi non contemplati dal livello 3) oppure *c)* rifiuto del ventilatore e dispnea per attività fisiche ridotte rispetto all'ordinario

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

1.	*a)* cura della tracheostomia (in assenza di assistenza ventilatoria) oppure *b)* dispnea per attività fisiche ridotte rispetto all'ordinario (tutti gli altri casi non contemplati dal livello 2)
0.	*a)* dispnea in attività fisiche ordinarie o moderate, compreso qualora rifiuti il ventilatore oppure *b)* normale

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

5. Criteri di definizione dei coefficienti di impatto assistenziale di ciascuna area funzionale

Il coefficiente di impatto assistenziale (peso) delle singole aree funzionali è presupposto in ragione di onerosità e complessità dell'impegno richiesto e quindi dell'assorbimento di risorse. E' applicato al livello di compromissione di ciascuna area funzionale.
Viene assegnato secondo i seguenti criteri:

area funzionale	*peso*	*motivazione*
Motricità	**2,5**	in quanto sostanzialmente valuta l'assorbimento nelle attività di base della vita quotidiana determinando un impegno assistenziale elevato
Respirazione	**2**	giacché può richiedere un impegno assistenziale tempestivo e presuppone applicazione competente nella gestione di un respiratore; inoltre la funzione è indispensabile per la sopravvivenza
Comunicazione	**1,5**	perché è fondamentale per la rilevazione dei bisogni e per la vita di relazione; peraltro la funzione non può mai essere sostituita integralmente da sistemi di supporto
Nutrizione	**1**	poiché l'area funzionale viene in parte ricompresa nell'area funzionale motricità; in più deve essere considerata positivamente la possibilità di surroga con la nutrizione artificiale

L'applicazione del coefficiente di impatto assistenziale a ciascun livello di compromissione delle quattro aree funzionali considerate comporta l'attribuzione dei punteggi rappresentati nella tabella di seguito riportata.

area funzionale	*Livello 0*	*Livello 1*	*Livello 2*	*Livello 3*	*Livello 4*
Motricità	0	2,5	5	7,5	10
Respirazione	0	2	4	6	8
Comunicazione	0	1,5	3	4,5	6
Nutrizione	0	1	2	3	4

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

6. Criteri e cut-off di individuazione delle classi di bisogno a fini contributivi

Le classi di bisogno sono individuate considerando come punteggio minimo del cluster maggiore (classe) la sommatoria dei punteggi relativi ai cluster elementari (livelli) delle quattro aree funzionali di grado inferiore, corretti secondo il coefficiente di impatto assistenziale.

Per esempio: il punteggio minimo della classe 3 (cluster maggiore) corrisponde alla sommatoria dei punteggi relativi al livello 2 delle quattro aree funzionali (cluster elementari di grado inferiore), ovviamente corretti secondo il coefficiente di impatto assistenziale (peso); in parole semplici si può affermare che se il malato di SLA raggiunge un livello di bisogno uguale a 2 in tutte e quattro le aree funzionali considerate viene inserito nella classe di bisogno superiore, cioè - in questo caso - nella classe 3.

Ne consegue la seguente ripartizione in classi di bisogno assistenziale a fini contributivi:

sommatoria punteggi livelli di compromissione	*Classe 1*	*Classe 2*	*Classe 3*	*Classe 4*
Motricità + Respirazione + Comunicazione + Nutrizione	0-6,5	7-13,5	14-20,5	21-28

Attenzione! La scalarità delle classi di bisogno NON è sempre collimante con la progressione della malattia di base e può NON essere sovrapponibile agli stadi di gravità della stessa.

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

7. Manuale per l’implementazione del flusso informativo dei malati di SLA

Versione agosto 2012

Presentazione

La struttura del Manuale è stata pensata, studiata e realizzata perseguendo alcuni obiettivi strategici per il contesto operativo; la presentazione tabellare e schematica dovrebbe consentire di:

- consultare facilmente - con immediatezza e semplicità - ogni parte del manuale;
- implementare agevolmente i diversi campi (codifiche, descrizioni, interpretazioni, richiami importanti, esempi, note aggiuntive, ecc.) sia nella gestione ordinaria che in regime di up-grade del flusso informativo SLA;
- favorire la personalizzazione mediante l’arricchimento manuale del testo stampato (per esempio: contestualizzando o dettagliando le interpretazioni; aggiornando o integrando i richiami importanti; arricchendo o corredando il campo “esempi”; ecc.).

Premessa

Nell’assistenza ai malati di SLA la complessità degli interventi comporta un assorbimento di risorse assistenziali non sempre direttamente proporzionale alla gravità.

La Regione Friuli-Venezia Giulia propone l’individuazione di classi di bisogno a fini contributivi:

- mediante la valutazione del bisogno di supporto e del conseguente assorbimento di risorse secondo i criteri dell’assessment multidimensionale;
- focalizzando l’attenzione sulle necessità di emendamento dei deficit più che sulla gravità della compromissione funzionale;
- considerando la capacità di espletamento delle funzioni, indipendentemente dall’utilizzo di ausili, strumenti e dispositivi medici;
- soppesando peraltro il disagio e la complessità funzionale legati all’uso di sistemi di supporto;
- ponderando l’onere temporale nel compimento delle funzioni alterate.

In particolare prospetta

- la valutazione di quattro aree funzionali maggiormente disabilitanti (motricità, respirazione, comunicazione, nutrizione);

- la disarticolazione della rilevazione in cinque livelli di abilità/disabilità, o meglio di indipendenza/dipendenza per il soddisfacimento del bisogno in relazione all'assorbimento di risorse assistenziali;
- la sintesi in quattro classi complessive di bisogno a fini contributivi (con riferimento ai carichi di lavoro della rete naturale e artificiale).

ATTENZIONE: quando si valuta un assistito, in caso di indecisione si raccomanda di selezionare il livello di maggiore dipendenza.

Guida alla consultazione

La struttura del presente manuale si articola in 2 parti principali :

- DATI ANAGRAFICI e DATI GENERALI VALUTAZIONE
- AREE FUNZIONALI

MACROAREE - DATI ANAGRAFICI e DATI GENERALI VALUTAZIONE

I contenuti dei dati identificativi e di carattere generale sono stati organizzati e suddivisi nelle seguenti modalità:

- MACROAREA: le macroaeree individuate sono 2: per ciascuna macroarea è stata predisposta una tabella specifica nella quale sono state riportate le chiavi di interpretazione generale della macroarea, nonché aspetti specifici di alcuni contenuti
- CAMPO: per ciascun campo sono state predisposte due tabelle: "Requisiti generali del campo" e "Valutazione della condizione"
  - la tabella "Requisiti generali del campo" riporta le chiavi di interpretazione generale del campo, nonché aspetti specifici di alcuni contenuti valutativi con particolare riferimento a interpretazioni, procedure e richiami importanti
  - la tabella "Valutazione della condizione" è costituita da 3 colonne
    - la prima colonna riporta la descrizione del campo presente sul flusso informativo SLA
    - la seconda colonna indica - per ciascun elemento di valutazione - le chiavi di interpretazione, la presenza di eventuali condizioni analoghe di attribuzione della risposta, la necessità di adozione di particolari procedure valutative, nonché eventuali richiami importanti di ogni tipo (sotto la voce "ATTENZIONE!")
    - la terza cita alcuni esempi non riportati nelle altre colonne

Utilizzando l'indice è possibile consultare direttamente la tabella di interesse (macroarea oppure campo)

IMPORTANTE: nell'ambito di queste macroaree è possibile che alcuni voci all'interno delle singole tabelle non siano redatte/compilate

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

AREE FUNZIONALI

1. *obiettivi generali*
   - **determinare il livello di assorbimento di risorse assistenziali dirette** da parte del malato di SLA nelle diverse aree funzionali
2. *modalità di valutazione contenute nei campi*
   - scale ordinali di classificazione delle risposte
     - per ciascun campo sono previsti più livelli di risposta contraddistinti ciascuno da una lettera dell'alfabeto con relativa descrizione del suo significato (dove la A rappresenta la massima autosufficienza della persona nello svolgimento dell'attività indagata e quindi l'assenza di bisogno, mentre le successive lettere rappresentano gradualmente l'incremento del bisogno che nelle funzioni di base si suddivide in bisogno di supervisione, stimolo, aiuto fisico parziale o dipendenza totale)
   - risposte Sì / No
     - è necessario segnalare la presenza o l'assenza della condizione indagata
3. *procedure*
   - a livello valutativo è necessario raccogliere informazioni da fonti multiple, mediante interviste e scambi di idee con la persona, con i suoi familiari o con l'eventuale personale di assistenza che la segue
4. *richiami importanti*
   - **ATTENZIONE!** rispetto al periodo temporale fissato come riferimento, devono essere **definite con precisione le effettive prestazioni della persona ed il massimo livello di aiuto ricevuto**
   - ATTENZIONE! **va registrato soltanto ciò che la persona è in grado di fare effettivamente, con o senza l'aiuto di ausili**, quindi in autosufficienza, **non** considerando cioè le sue potenzialità teoriche
5. *note di carattere generale*
   - va ricordato che l'autosufficienza di una persona può variare di giorno in giorno o, addirittura, di ora in ora; vi sono molte possibili ragioni che motivano queste variazioni: il tono dell'umore, le condizioni cliniche, l'uso di farmaci, le tematiche relazionali, la volontà di eseguire dei compiti per far piacere a un familiare
   - **ATTENZIONE!** per questi motivi al fine di determinare il livello di assorbimento di risorse assistenziali dirette da parte del malato di SLA **è necessario considerare l'ultima settimana e non soffermarsi al momento della valutazione**

I contenuti dei **CAMPI** sono stati organizzati e suddivisi secondo le seguente modalità:

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

- per ciascun campo sono state predisposte due tabelle: “Requisiti generali dei contenuti del campo” e “Valutazione della funzione"
    - la tabella “Requisiti generali dei contenuti del campo” riporta le chiavi di interpretazione generale dei contenuti del campo, nonché aspetti specifici di alcuni di essi con particolare riferimento a interpretazioni, condizioni analoghe, procedure e richiami importanti (sotto la voce “ATTENZIONE!”)
    - la tabella “Valutazione della funzione" (presenti solo nei campi con modalità di valutazione mediante scala ordinale o speciale) è costituita da 4 colonne
        - la prima colonna riporta la codifica presente sul flusso informativo SLA
        - la seconda colonna riproduce in modo identico la descrizione presente sul flusso informativo SLA
        - la terza colonna indica - per ciascun livello di compromissione - le chiavi di interpretazione, la presenza di eventuali condizioni analoghe di attribuzione della codifica, la necessità di adozione di particolari procedure, nonché richiami importanti di ogni tipo (sotto la voce “ATTENZIONE!”)
        - la quarta colonna cita alcuni esempi non riportati nelle altre colonne

Utilizzando l’indice è possibile consultare direttamente l’area funzionale o il campo di interesse

IMPORTANTE: è possibile che alcuni voci all’interno delle singole tabelle non siano redatte/compilate

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

DATI ANAGRAFICI

REQUISITI GENERALI DELLA MACROAREA	
flusso informativo	SLA
obiettivi generali della macroarea	• riportare i dati anagrafici della persona valutata • completarli con alcune informazioni socio-economiche
titoli dei campi integrativi	- PERSONA DI RIFERIMENTO - MEDICO CURANTE - TIPO DI VALUTAZIONE - RESPONSABILITÀ LEGALE - CONTRIBUZIONI LEGATE ALLA NON AUTOSUFFICIENZA
modalità di valutazione dei campi	• inserimenti circostanziati • risposte circostanziate • risposte Sì / No • risposte Sì / No / In attesa
procedure	
richiami importanti	
interpretazioni	
note di carattere generale	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Responsabilità legale

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	registrare il grado della responsabilità della persona nel partecipare alle decisioni in merito alla propria assistenza, ai trattamenti da attuare, agli aspetti finanziari e legali
intervallo temporale di osservazione/valutazione	**momento della valutazione**
modalità di valutazione	risposte circostanziate
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** Le caselle relative alle voci tutore, curatore e amministratore di sostegno vanno barrate **soltanto in presenza del decreto di nomina da parte del Giudice Tutelare** • **ATTENZIONE! In assenza** di una tutela o di documenti legali che indichino che la responsabilità decisionale sia stata delegata ad altri, **si presume sempre che la persona valutata sia la parte responsabile**, cioè che la responsabilità legale sia in capo alla persona valutata • INTERPRETAZIONE: qualsiasi informazione in merito al grado di responsabilità della persona di cui l'operatore sia venuto a conoscenza (ad es. rispetto all'avvio di un ricorso a tali provvedimenti) può essere indicata nello spazio dei commenti

V A L U T A Z I O N E D E L L A C O N D I Z I O N E		
descrizione	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
☐ *Persona legalmente responsabile di sé*	• CONDIZIONE ANALOGA: in assenza di documenti comprovanti la nomina di persona a cui vengono delegate responsabilità secondo uno dei tre istituti di seguito riportati, si presume sempre che la persona valutata sia considerata legalmente responsabile di sé	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

V A L U T A Z I O N E D E L L A C O N D I Z I O N E (continua)		
descrizione	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
☐ *Tutore*	• INTERPRETAZIONE: si parla di **INTERDIZIONE** in tutti quei casi in cui una persona maggiorenne o minore emancipato si trovi in situazione di abituale infermità di mente che lo rende incapace di provvedere ai propri interessi; con la sentenza che dichiara l'interdizione viene disposta la nomina di un tutore, scelto di preferenza tra il coniuge che non sia separato, un figlio, ecc., con il compito di rappresentare legalmente l'interdetto e di amministrare il suo patrimonio • INTERPRETAZIONE: il **TUTORE**, nominato nei casi di interdizione per abituale infermità di mente, rappresenta legalmente l'interdetto e amministra il suo patrimonio	
☐ *Curatore*	• INTERPRETAZIONE: l'**INABILITAZIONE** è una situazione di incapacità giuridica relativa, di minore importanza rispetto all'interdizione: nel caso di inabilitazione non si ha una vera e propria rappresentanza legale in capo ad un altro soggetto, come accade nel caso del tutore per l'interdetto, ma una forma di assistenza devoluta ad un curatore nominato dal giudice tra gli stessi soggetti indicati dalla legge nel caso di tutela • INTERPRETAZIONE: il **CURATORE**, nominato nei casi di inabilitazione - cioè in situazioni di incapacità giuridica relativa -, è delegato dal giudice a prestare assistenza ma non a rappresentare legalmente l'assistito	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

V A L U T A Z I O N E D E L L A C O N D I Z I O N E (continua)		
descrizione	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
☐ *Amministratore di sostegno*	• INTERPRETAZIONE: l'**AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO**, introdotta con Legge 6/2004, è un istituto giuridico a tutela delle persone che si trovano nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi, pur non versando nelle condizioni previste per l'interdizione o l'inabilitazione: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti per i quali non è prevista l'assistenza dell'amministratore, nonché per quelli necessari alle sue esigenze quotidiane; la finalità di questo istituto è quella di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia, diversamente dagli istituti tradizionali che attribuiscono uno status di incapacità al beneficiario • INTERPRETAZIONE: l'**AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**, figura alternativa rispetto al tutore e al curatore, è nominabile nei casi di temporanea o parziale incapacità di agire	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Altre contribuzioni legate alla non autosufficienza

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	indicare - in particolare - se vengono erogate altre contribuzioni di tipo economico, diverse da quelle di invalidità civile e di indennità di accompagnamento, legate alla condizione di non autosufficienza della persona
intervallo temporale di osservazione/valutazione	**momento della valutazione**
modalità di valutazione	risposta Sì / No / In attesa
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: è predisposto un idoneo spazio “se Sì o In attesa specificare” per le eventuali specifiche; inoltre **nello spazio dei commenti** è possibile **specificare** la tipologia di contribuzione percepita (esempi: assegno civile; assegno di cura regionale - FAP -; contributo regionale per l’abbattimento della retta degli anziani non autosufficienti ospiti di strutture residenziali convenzionate con le A.S.S.; ecc.)

VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE		
descrizione	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
☐ *Sì*		
☐ *No*		
☐ *In attesa*	• INTERPRETAZIONE: nel caso in cui l’operatore sia venuto a conoscenza dell’avvio della pratica ma non del suo esito	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

DATI GENERALI VALUTAZIONE

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E L L A M A C R O A R E A	
flusso informativo	SLA
obiettivo generale della macroarea	registrare alcuni aspetti organizzativo-gestionali (e/o normativi) che hanno condotto alla implementazione del flusso informativo SLA
modalità di valutazione dei campi	• risposta Sì / No • inserimenti circostanziati • risposte codificate
procedure	
richiami importanti	
interpretazioni	
note di carattere generale	

Data di valutazione

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	indicare la data in cui è stata effettuata la valutazione del malato di SLA
intervallo temporale di osservazione/valutazione	**momento della valutazione**
modalità di valutazione	inserimenti circostanziati
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** La **data** inserita in questo campo corrisponde a quella **dell'effettiva valutazione della persona** e non a quella dell'inserimento dei dati • INTERPRETAZIONE: la data di valutazione della persona deve essere inserita nella forma giorno/mese/anno (gg/mm/aaaa)

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Periodicità della rilevazione

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	indicare la motivazione organizzativo-gestionale (e/o normativa) che ha condotto alla implementazione del flusso informativo SLA
intervallo temporale di osservazione/valutazione	**momento della valutazione**
modalità di valutazione	risposte codificate
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** Nel caso di persone già in carico a un servizio la valutazione verrà considerata come "Rivalutazione periodica" e non come "Ingresso/Apertura caso"

V A L U T A Z I O N E D E L L A C O N D I Z I O N E		
descrizione	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
☐ *Ingresso/Apertura caso*	• INTERPRETAZIONE: si deve registrare "**INGRESSO/APERTURA CASO**" nei casi di una nuova presa in carico della persona, da parte di Servizi Domiciliari, Semiresidenziali, Residenziali o di altra tipologia • **ATTENZIONE!** Nel caso di persone già in carico al servizio - nel corso del quale viene valutato il malato di SLA - la valutazione verrà considerata come "Rivalutazione periodica" e non come "Ingresso/Apertura caso"	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

V A L U T A Z I O N E D E L L A C O N D I Z I O N E (continua)		
descrizione	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
☐ *Rivalutazione periodica*	• INTERPRETAZIONE: è necessario indicare "**RIVALUTAZIONE PERIODICA**" nei casi di valutazioni effettuate a scopo di monitoraggio periodico delle condizioni di salute della persona (follow-up); nello specifico - malati di SLA - **almeno ogni quattro mesi** come previsto dal regolamento vigente o in tempi più ravvicinati se ritenuto opportuno dall'équipe multiprofessionale e documentato all'interno del P.A.I. • **ATTENZIONE!** Nel caso di persona già in carico a un servizio a cui non sia stata già effettuata precedentemente una valutazione con flusso informativo SLA per l'accesso al servizio in questione la "periodicità della rilevazione" dovrà essere indicata come "Rivalutazione periodica"	
☐ *Eventi particolari*	• INTERPRETAZIONE: si deve utilizzare la codifica "**EVENTI PARTICOLARI**" nei casi in cui sopravvenga un evento che porti a modificazioni significative, ovvero variazioni importanti (sia nel senso di miglioramento che di peggioramento) permanenti e non, nelle condizioni della persona, che si ripercuotono su più di un'area dello stato di salute della persona stessa e richiedono un esame o una revisione transdisciplinare del piano di assistenza; viene considerata **"significativa" la modificazione dello stato di salute che perdura da almeno due settimane**	• frattura del femore • comparsa di turbe del comportamento • insorgenza di disturbi del tono dell'umore non facilmente modificabili • disfagia, disartria o dispnea in malattie neurologiche degenerative (ad es. SLA) • condizioni che determinino l'utilizzo di dispositivi medici

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

V A L U T A Z I O N E D E L L A C O N D I Z I O N E (continua)		
descrizione	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
☐ *Dimissione/Chiusura caso*	• INTERPRETAZIONE: si deve riportare "**DIMISSIONE/CHIUSURA CASO**" nei casi di dimissione / cessazione della presa in carico da parte dei Servizi Domiciliari, Semiresidenziali, Residenziali o di altra tipologia; in particolare la rivalutazione mediante implementazione del flusso informativo SLA si attua in caso di dimissione dal servizio per motivo diverso dal decesso	• chiusura del P.A.I. per raggiungimento degli obiettivi • trasferimento in altro territorio non di competenza • *(a domicilio)* totale presa in carico del caso da parte della famiglia • *(dalle strutture)* trasferimento in altra struttura (della stessa tipologia o di altro tipo) • *(dalle strutture)* ritorno al proprio domicilio (con o senza assistenza)

Operatori che hanno valutato il malato di SLA (compilando la scheda di VMD)

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	indicare la composizione dell'équipe che in modo congiunto o disgiunto ha valutato il malato di SLA compilando la scheda di VMD
intervallo temporale di osservazione/valutazione	**momento della valutazione**
modalità di valutazione	inserimenti circostanziati
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: devono essere inseriti cognome, nome e qualifica professionale degli operatori coinvolti nella valutazione della persona

Area funzionale NUTRIZIONE

Mangiare - Autosufficienza nel mangiare

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	definire il grado di autosufficienza della persona nel mangiare e nel bere, indipendentemente dalle sue capacità potenziali, teoriche o presunte
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** L'alimentazione artificiale, cioè la nutrizione enterale per sonda e la nutrizione parenterale totale, deve essere considerata al pari dell'alimentazione per via naturale

V A L U T A Z I O N E D E L L A F U N Z I O N E			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Autosufficienza con o senza ausili sempre; include le persone autosufficienti nella gestione dell'alimentazione artificiale (ad es.: gestione sondino naso-gastrico / PEG / CVC / IAP).*		
B	*Ha bisogno di stimolo e sorveglianza o di aiuto fisico occasionale.*	• INTERPRETAZIONE: necessita di supervisione, stimolo o aiuto fisico occasionale da parte di terzi (1 o 2 volte nell'ultima settimana)	
C	*Ha bisogno di aiuto fisico più di due volte la settimana, ma non tutti i giorni.*		
D	*Ha bisogno di aiuto fisico costante, ma collabora e/o è capace di utilizzare almeno una posata.*	• INTERPRETAZIONE: aiuto fisico costante significa quotidiano	
E	*Deve essere imboccato e collabora poco e/o non è quasi mai autosufficiente nella gestione dell'alimentazione artificiale (ad es.: gestione sondino naso-gastrico / PEG / CVC / IAP).*	• INTERPRETAZIONE: l'aiuto fisico costante riguarda sia i cibi solidi che quelli liquidi • CONDIZIONE ANALOGA: non è in grado di utilizzare le posate e si alimenta solo con le mani	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Disfagia - Presenza

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	documentare se la persona lamenta o ha lamentato, nel corso dell'ultima settimana, un disturbo della deglutizione e del corretto transito del bolo nelle vie digestive superiori, caratterizzato dall'impossibilità o dal rallentamento a deglutire autonomamente cibi solidi, semiliquidi e/o liquidi
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	risposta Sì / No
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** Va registrata la codifica "Sì" solo nel caso in cui **il sintomo sia stato documentato in cartella clinica o da indagini strumentali positive** • **ATTENZIONE!** La **DISFAGIA** deve essere distinta da altri sintomi legati al processo della deglutizione: - AFAGIA O IMPATTO ESOFAGEO: ostruzione completa dell'esofago in situazione di emergenza - ODINOFAGIA: deglutizione accompagnata da dolore - BOLO FARINGEO: sensazione di corpo estraneo nella gola senza alterazione della deglutizione - FAGOFOBIA E RIFIUTO SPONTANEO DELLA DEGLUTIZIONE: presenti in patologie psichiatriche quali l'isteria ma anche nel tetano e nella rabbia • **ATTENZIONE!** La risposta No al presente campo "Disfagia - Presenza" corrisponde all'assenza di disturbi della deglutizione e del corretto transito del bolo nelle vie digestive superiori; pertanto **in caso di risposta No** la valutazione continua con il campo **"**Necessità di selezione, preparazione o trattamento preventivo dei cibi (per problemi di masticazione con o senza dentiera, deglutizione, digestione, ecc.)" • **ATTENZIONE! La risposta Sì** al presente campo "Disfagia - Presenza" **implica** una risposta obbligatoria al campo "Disfagia - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?"

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Disfagia - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	documentare la tipologia e la gravità della disfagia lamentata dalla persona, nel corso dell'ultima settimana
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: questa scala di valutazione rileva il bisogno assistenziale in termini di assorbimento di risorse umane delle rete naturale e artificiale; pertanto rispetto all'analisi del disturbo si presenta quali-quantitativa in modo apparentemente disomogeneo; la scalarità è correlata ad alcune variabili che possono dipendere primariamente dalla tipologia degli alimenti (qualità) oppure prevalentemente dal grado di compromissione della funzione (quantità): - necessità di preparazione, trattamento e/o selezione degli alimenti riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità degli stessi - bisogno di organizzazione, supervisione e/o stimolo più o meno pressante per evitare ipoalimentazione - necessità di promuovere/stimolare - secondo il tipo di compromissione funzionale - l'automatismo o la volontarietà della deglutizione • **ATTENZIONE!** Va registrato il livello di compromissione la cui **tipologia e gravità del sintomo siano stati descritti in cartella clinica o documentati da referto medico scritto** (nel caso non vi sia la documentazione è necessario richiedere al neurologo di attestare gravità e tipologia del sintomo) • **ATTENZIONE! Il presente campo** "Disfagia - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?" deve essere **compilato soltanto in caso di risposta Sì al campo precedente** "Disfagia - Presenza"**.**

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
B	*Iniziale, cioè rallentamento e scarsa efficienza della deglutizione (compresa presbifagia).*	• INTERPRETAZIONE: la **PRESBIFAGIA** è una lieve forma di disfagia dovuta ai processi fisiopatologici dell'invecchiamento, si manifesta per lo più con rallentamento della fase di formazione del bolo alimentare (masticazione lenta e inefficace), scialorrea e incapacità di trattenere i prodotti della masticazione all'interno del cavo orale con ritardo e incremento del tempo di deglutizione (peraltro - se le caratteristiche del cibo sono adeguate - non sussiste rischio di aspirazione)	
C	*Soltanto per i cibi solidi.*	• INTERPRETAZIONE: la persona può essere alimentata mediante preparazione, trattamento e/o selezione degli alimenti riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità; anche in caso di disfagia moderata-severa limitata agli alimenti solidi la possibilità di fruire di cibi semiliquidi o liquidi depone per un prevalente assorbimento di risorse in fase di scelta e preparazione, cioè prima dell'espletamento della funzione mangiare	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

V A L U T A Z I O N E D E L L A F U N Z I O N E (continua)			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
D	*Soltanto per i cibi semiliquidi e/o liquidi.*	• INTERPRETAZIONE: la persona può essere alimentata mediante preparazione, trattamento e/o selezione degli alimenti riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità; anche in caso di disfagia moderata-severa limitata agli alimenti semiliquidi e/o liquidi la possibilità di fruire di cibi semisolidi o solidi depone per un prevalente assorbimento di risorse in fase di scelta e preparazione, cioè prima dell'espletamento della funzione mangiare; peraltro l'azione di supporto è più impegnativa rispetto all'emendamento della disfagia limitata ai cibi solidi	
E	*Moderata-severa per i cibi di qualsiasi consistenza (solidi, semiliquidi e liquidi).*	• INTERPRETAZIONE: la persona necessita non soltanto di accurata preparazione, trattamento e/o selezione degli alimenti riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità, ma soprattutto di promozione/stimolazione dell'automatismo o della volontarietà della deglutizione, secondo il tipo di compromissione funzionale	
F	*Completa (non riesce a deglutire nulla oppure deglutisce soltanto la saliva).*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Capacità di assunzione dei cibi riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità e correlata necessità di selezione, preparazione o trattamento preventivo degli stessi (per problemi di masticazione con o senza dentiera, deglutizione, digestione, ecc.)

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	valutare la capacità di assumere i cibi riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità e rilevare la correlata necessità di selezione, preparazione o trattamento preventivo degli stessi (per problemi di masticazione con o senza dentiera, deglutizione, digestione, ecc.)
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: viene rilevata l'effettiva abilità della persona ad assumere i cibi riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità e il sussistere di eventuali turbe o difficoltà nel suo espletamento a prescindere dalla causa • **ATTENZIONE!** La necessità di ricorrere a vie di somministrazione diverse da quella naturale orale corrisponde alla compromissione totale della funzione (codifica D - "Non si alimenta per bocca"), indipendentemente dalla reale incapacità funzionale

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Senza particolari problemi: assume qualsiasi tipo di alimento riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità.*		
B	*Assume cibi duri con fatica o preparati / trattati / selezionati riguardo a dimensioni, grado di coesione, omogeneità e viscosità.*	• INTERPRETAZIONE: presenta difficoltà nella masticazione di alimenti di consistenza dura (per questo motivo non verranno somministrati cibi di consistenza molto dura): sussiste la necessità di - preparare alimenti di consistenza idonea (per esempio utilizzando sostanze diluenti quali acqua, latte, brodo vegetale o di carne, panna, succhi di verdura o frutta, ecc.) - trattare i cibi solidi (per esempio spezzettandoli o addirittura sminuzzandoli, macinandoli, frullandoli e filtrandoli od omogeneizzandoli) - selezionare i cibi solidi riguardo a dimensioni (porzionamento - misure e forma - del boccone) grado di coesione (gli alimenti serviti devono garantire compattezza durante tutto il passaggio nella prima parte del canale alimentare senza sbriciolarsi o frammentarsi) omogeneità (il cibo deve presentarsi della stessa consistenza e dimensione) viscosità (il cibo servito deve presentare un grado di scivolosità per una deglutizione più facile, anche attraverso l'uso di lubrificanti quali oli, burro, panna, maionese, besciamella, ecc.)	• rispetto al grado di coesione: la frantumazione lungo le prime vie digerenti di cracker, grissini, biscotti di pasta dura, frutta secca può ostacolare in modo serio l'assunzione di alimenti e indurre aspirazione dei frammenti nelle vie aeree (ab ingestis) • rispetto all'omogeneità: riso o pasta in brodo oppure minestrone con verdure in pezzi, cioè parti solide immerse in liquido, possono ostacolare la deglutizione • rispetto alla viscosità: un pezzetto di pesca o uno di pera (da frutti maturi o sciroppati) scivolano meglio di un pezzo di mela o di un cucchiaino di caco parzialmente acerbo e molto meglio della frutta secca
C	*Ingerisce solo cibi molli (semiliquidi o liquidi).*	• CONDIZIONE ANALOGA: assume per via orale prodotti per nutrizione enterale	
D	*Non si alimenta per bocca.*	• CONDIZIONE ANALOGA: ricorre alla via artificiale con prodotti somministrati per sonda o per via parenterale	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Necessità e modalità di alimentazione artificiale

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivi	documentare, con riferimento all'ultima settimana, - se la persona ha avuto bisogno di nutrizione artificiale e se si è sottoposta a somministrazione di alimenti per via artificiale o l'ha rifiutata - con quale modalità di alimentazione artificiale si è eventualmente alimentata in relazione all'estemporaneità o alla cronicità della procedura, nonché al suo utilizzo esclusivo o integrante (cioè quale supplementazione nutrizionale)
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** Deve essere considerata qualsiasi forma di alimentazione artificiale, indipendentemente dall'estemporaneità o dalla cronicità della procedura, nonché dal suo utilizzo esclusivo o integrante (cioè quale supplementazione nutrizionale) • **ATTENZIONE!** La selezione delle codifiche **A o B implica** che la valutazione continui con il primo campo dell'area funzionale successiva "Comunicazione" • **ATTENZIONE!** La selezione delle codifiche **C, D o E rende obbligatoria** la compilazione del campo "Tipologia di alimentazione artificiale"

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Non ne ha bisogno.*		
B	*Necessita di nutrizione artificiale (estemporanea, integrante o esclusiva), ma la rifiuta.*		
C	*Si alimenta per via artificiale in modo estemporaneo (integrante o esclusiva).*	• INTERPRETAZIONE: la persona è alimentata per via artificiale in modo provvisorio e di solito breve; pertanto l'impegno dell'assistito e/o degli assistenti è limitato nel tempo	• Nutrizione artificiale estemporanea: posizionamento di sondino naso-gastrico per alimentazione artificiale in patologia intercorrente, nutrizione parenterale temporanea o provvisoria nel corso di coma farmacologico o sedazione, ecc. • Nutrizione artificiale integrante estemporanea: supplementazione nutrizionale artificiale per patologia intercorrente, ecc.
D	*Si sottopone a supplementazione nutrizionale costante per via artificiale.*	• INTERPRETAZIONE: la persona utilizza cronicamente la via artificiale per integrare la nutrizione orale; l'impegno dell'assistito e/o degli assistenti è medio	• Supplementazione nutrizionale costante per via artificiale (nutrizione artificiale integrante costante): supplementazione nutrizionale artificiale in malattia cronico-degenerativa in fase avanzata, ecc.
E	*Si alimenta esclusivamente per via artificiale in modo definitivo.*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Tipologia di alimentazione artificiale

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivi	documentare se la persona, nel corso dell'ultima settimana, sia stata alimentata: - per via enterale, attraverso un sondino naso-gastrico o una sonda naso-digiunale oppure attraverso una gastro/digiunostomia percutanea endoscopica (PEG) o altre forme di stomia (ad esempio stomia chirurgica mini-invasiva) - per via parenterale, attraverso un catetere endovenoso - per via enterale e parenterale
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	risposta Sì / No
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: la NUTRIZIONE ENTERALE (NE) consente di somministrare i nutrienti direttamente nello stomaco o nell'intestino mediante l'impiego di apposite sonde che possono passare attraverso il naso (sondino naso-gastrico, naso-duodenale, naso-digiunale) oppure vengono posizionate direttamente nello stomaco (gastrostomia endoscopica percutanea - PEG - o gastrostomia chirurgica mininvasiva o di altro tipo) o nel digiuno (digiunostomia) • INTERPRETAZIONE: la NUTRIZIONE PARENTERALE (NP) consente di somministrare una soluzione nutritiva direttamente nella circolazione sanguigna per infusione attraverso una linea venosa centrale di grosso calibro (per esempio: giugulare, succlavia, ecc.), inserita con procedura controllata dall'anestesista o dal chirurgo; in alternativa si possono utilizzare vene periferiche (per esempio: cefalica, basilica, ecc.), per periodi che non superino un mese, sempre siano disponibili vasi periferici adatti (queste vie di infusione devono essere dedicate solo alla somministrazione di sostanze nutritive); l'apporto calorico è garantito attraverso la somministrazione di miscele nutritive a base di liquidi allo stato elementare: le miscele contengono in varia combinazione almeno soluti protidici, glucidici ed emulsioni lipidiche • **ATTENZIONE!** Il presente campo "Tipologia di alimentazione artificiale" deve essere **compilato solo se** sono state selezionate le codifiche **C, D o E al campo "Necessità e modalità di alimentazione artificiale"**

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Area funzionale COMUNICAZIONE

Capacità di comunicare a prescindere dal tipo di comunicazione utilizzata (vocale o non vocale)

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivi	• valutare la capacità della persona di far comprendere ad altri le sue richieste, i suoi bisogni, il suo pensiero o di partecipare alle conversazioni utilizzando sia la modalità vocale, sia altre modalità di comunicazione come ad esempio la scrittura su lavagna o carta, l'utilizzo del linguaggio dei gesti, l'uso di microfoni specifici da parte di pazienti tracheostomizzati, l'utilizzo di comunicatori semplici o ad alta tecnologia oppure una combinazione tra le diverse modalità • verificare la complessità e l'esaustività dei contenuti espressi, ovvero se la persona espone tutti i concetti in modo completo ed articolato, se trova difficoltà ad iniziarli o a portarli a termine, se - invece - esprime solamente concetti e bisogni elementari
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Si fa capire normalmente.*	• INTERPRETAZIONE: si fa capire normalmente, a prescindere dal tipo di comunicazione utilizzata (vocale o non vocale)	
B	*Ha un difetto nel linguaggio ma riesce ad esprimere concetti e desideri anche complessi magari con il linguaggio non vocale, oppure ha difficoltà a trovare i concetti o finire un discorso.*		
C	*Comunica solo i bisogni elementari o riesce a rispondere a domande semplici (Si-No).*	• INTERPRETAZIONE: non riesce più ad esprimere concetti di una certa complessità	
D	*È incapace di comunicare.*	• INTERPRETAZIONE: è totalmente incapace di comunicare a prescindere dal grado di complessità dei concetti	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Modalità di comunicazione

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	• verificare la/le modalità utilizzata/e dalla persona per far comprendere agli altri le sue richieste, i suoi bisogni, il suo pensiero o per partecipare alle conversazioni
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Vocale.*		
B	*Mista, cioè modalità vocale, necessariamente arricchita da altre non vocali (ad es.: gesti, scrittura, comunicatori, ecc.).*		
C	*Soltanto non vocale mediante comunicatore ad alta tecnologia.*		• comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare (CAT-co) • comunicatori a display dinamico per lo più simbolici, di solito touch screen (il modello misto - simbolico e alfabetico - è il più funzionale) • comunicatori alfabetici complessi e tecnologici con richiamo di frasi/concetti memorizzate/i
D	*Soltanto non vocale con altre modalità temporalmente o funzionalmente dispendiose (ad es.: gesti semplici, scrittura, comunicatore semplice, ecc.).*		• comunicatori alfabetici semplici (cartaceo, etran, informatico con sintesi vocale - VOCA -, ecc.) • comunicatori simbolici semplici (monomessaggi o con un numero di scelte predefinito con o senza sintesi vocale - VOCA -)
E	*Nessuna.*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Disartria (disturbi della fonazione) - Presenza

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	documentare se la persona lamenta o ha lamentato, nel corso dell'ultima settimana, un disturbo del linguaggio, causato da una lesione cerebrale, che si manifesta come difficoltà ad articolare ed emettere i suoni
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	risposta Sì / No
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: per **DISARTRIA** si intende un disturbo dell'articolazione delle parole e del loro ritmo di emissione; può dipendere dal concorso di più fattori, come: disturbi dell'attività dei muscoli delle labbra, della lingua, del velopendulo e della faringe, che intervengono nell'articolazione delle parole; variazioni di qualità della voce e del tono vocale, dovute ad alterazioni delle corde vocali; alterazioni della «frequenza» e del «ritmo» con cui vengono pronunciate le parole, per squilibri tra fase inspiratoria ed espiratoria • INTERPRETAZIONE: il deficit è puramente meccanico, i centri del linguaggio non sono stati colpiti, mentre - molto spesso - sono rallentati, o paralizzati, i muscoli responsabili della fonazione: pertanto la costruzione mentale delle parole è regolare trattandosi di lesioni e degenerazioni che avvengono a valle delle aree cerebrali che producono le forme verbali; l'effetto percepito è quello di **parole "biascicate" o comunque non ben definite** • **ATTENZIONE!** Si potrà osservare una carenza nella coordinazione motoria nei movimenti fini linguo-bucco-facciali, associata - di frequente - a incoordinazione respiratoria • **ATTENZIONE!** A fronte di una **capacità di comprensione linguistica conservata**, si riscontra l'**incapacità o** l'**estrema difficoltà** della persona **nel parlare** (articolare ed emettere suoni) • **ATTENZIONE!** La risposta No al presente campo "Disartria (disturbi della fonazione) - Presenza" corrisponde a un normale processo fonatorio; pertanto **in caso di risposta No** la valutazione continua con il primo campo dell'area funzionale successiva "Motricità" • **ATTENZIONE! La risposta Sì** al campo "Disartria (disturbi della fonazione) - Presenza" **implica** una risposta obbligatoria al campo "Disartria - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?"

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Disartria - Tipologia e gravità: Se è presente, come si manifesta?

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	documentare la tipologia e la gravità della disartria lamentata dalla persona, nel corso dell'ultima settimana
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** Il presente campo deve essere **compilato solo se** è stata selezionata la risposta **Sì al campo precedente** "Disartria (disturbi della fonazione) - Presenza"

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
B	*Disartria lieve e/o occasionale (non rallenta né ritarda il processo comunicativo).*		
C	*Disartria moderata (la persona produce un linguaggio intelligibile ma con ripetizioni, riesce a farsi capire al telefono, accusa leggero affaticamento nel parlare).*		
D	*Disartria grave (la persona manifesta rapida affaticabilità ed è spesso costretta ad associare modalità non vocali di comunicazione).*		
E	*Perdita di linguaggio utile: anartria o emissione di suoni incomprensibili.*	• INTERPRETAZIONE: per **ANARTRIA** si intende la perdita totale della capacità di articolare la parola già programmata mentalmente, con conseguente impossibilità di esprimersi con il linguaggio vocale, pur conservando normale la comprensione del linguaggio scritto e orale e rimanendo integre - in assenza di altre alterazioni funzionali - le capacità di scrivere e leggere; nell'anartria l'incapacità di articolare i suoni non dipende da alterazioni degli organi della fonazione (compresi i muscoli coinvolti)	

Area funzionale MOTRICITÀ

Scale

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	valutare il grado di autosufficienza della persona nel salire e nello scendere le scale, **anche ricorrendo all'uso di ausili personali e/o strutturali semplici** (ad esempio un corrimano)
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** Non è sufficiente che la persona sia capace di salire e scendere le piccole rampe composte da pochi gradini e fornite di protezioni laterali, ad esempio quelle utilizzate nelle palestre dove viene effettuato il trattamento fisioterapico • INTERPRETAZIONE: per quanto attiene all'eventuale utilizzo di ausili si fa riferimento solo a quelli non tecnologici in dotazione alla persona (per esempio bastone, canadese, tripode, tetrapode, ecc.) e/o strutturali semplici (quali i corrimani) • **ATTENZIONE! Non viene considerato** il superamento di dislivelli mediante **l'utilizzo di ausili tecnologici** quali montascale mobili (montascale carrozzella - anche pieghevole -, montascale universale a cingoli, ecc.), montascale fissi a poltrona, servoscale portacarrozzine, piattaforme elevatrici, montacarichi per disabili, miniascensori, ascensori, altri impianti elevatori, ecc. anche quando impiegati in autonomia; è opportuno indicare nei commenti valutazioni relative alle modalità di superamento dei dislivelli mediante impiego di strumenti tecnologici

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

V A L U T A Z I O N E D E L L A F U N Z I O N E			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*È in grado di salire e di scendere le scale con sicurezza, senza aiuto o supervisione; se usa bastone o stampelle è in grado di portarli con sé durante la salita o la discesa.*	• INTERPRETAZIONE: l'attività si ritiene eseguita in modo indipendente anche quando viene svolta ricorrendo all'uso di ausili non tecnologici, personali e/o strutturali semplici (ad esempio un corrimano)	
B	*Qualche volta richiede supervisione o stimolo.*		
C	*Ha sempre bisogno di attenzione o che qualcuno gli porti gli ausili.*		
D	*Ha bisogno dell'aiuto fisico di un'altra persona.*		
E	*È incapace di salire e scendere le scale anche con aiuto fisico.*	• CONDIZIONE ANALOGA: necessita dell'aiuto di due persone • CONDIZIONE ANALOGA: supera in modo inconsueto le scale (ad esempio seduto sugli scalini) • **ATTENZIONE!** In caso di superamento delle scale con modalità inconsueta è necessario indicarla nei commenti	

Cammino

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	valutare il grado di autosufficienza della persona nel deambulare lungo un tragitto di almeno 10 metri in un'unica soluzione (quindi senza interruzioni)
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	

V A L U T A Z I O N E D E L L A F U N Z I O N E			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Cammina da solo senza problemi (con o senza ausili o protesi).*		
B	*Cammina da solo ma non è sicuro o ha bisogno di qualcuno che lo guidi, lo stimoli o lo sorvegli in certe occasioni (con o senza ausili o protesi).*		
C	*Necessita dell'aiuto di una persona per raggiungere e/o manovrare ausili.*	• CONDIZIONE ANALOGA: necessita dell'aiuto di una persona per superare curve, soglie e terreni accidentati	
D	*Ha bisogno di aiuto fisico di un'altra persona per camminare.*		
E	*Non cammina.*	• CONDIZIONE ANALOGA: necessita dell'aiuto fisico di due assistenti per camminare	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Sedia a rotelle

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	specificare come la persona utilizza e si sposta con la sedia a rotelle, elettrica o ad autospinta, prendendo come riferimento gli spostamenti lungo un tragitto di almeno 10 metri (lo spazio funzionale interno al domicilio)
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	

V A L U T A Z I O N E D E L L A F U N Z I O N E			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Non usa la sedia a rotelle.*	• CONDIZIONE ANALOGA: ha bisogno della sedia a rotelle ma non l'ha in dotazione • CONDIZIONE ANALOGA: avrebbe bisogno di utilizzare la sedia a rotelle, ma si rifiuta di farlo	
B	*È capace di compiere autonomamente tutti gli spostamenti (ad es.: girare attorno agli angoli, rigirarsi, avvicinarsi al WC, ecc.).*	• INTERPRETAZIONE: si sposta con la sedia a rotelle in modo indipendente, dimostrando di saper compiere in completa autosufficienza anche le manovre più difficoltose	
C	*Bisogno di stimolo e/o sorveglianza e/o di aiuto per fare curve strette.*		
D	*Deve essere per lo più spinto.*		
E	*È troppo grave per utilizzare la sedia a rotelle o deve essere trasportato in barella.*	• CONDIZIONE ANALOGA: deve essere trasportata in barella o ausilio analogo	

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Autosufficienza nei trasferimenti (dal/al letto carrozzina, letto poltrona/sedia, in piedi)

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	valutare il grado di autosufficienza della persona nel compiere - da sola o con aiuto - spostamenti tra due punti diversi (ad esempio dal letto alla sedia e viceversa, dalla carrozzina al letto e viceversa, dalla sedia o dal letto in piedi e viceversa)
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE! La valutazione di massima autosufficienza (codifica A) registrata nel presente campo** (“Autosufficienza nei trasferimenti”) **è compatibile esclusivamente con le codifiche A ("Nessun aiuto") e B ("Solo organizzazione") del campo successivo** (“Aiuto fornito nei trasferimenti”) • **ATTENZIONE! Le codifiche B, C, D ed E registrate nel presente campo** (“Autosufficienza nei trasferimenti”), invece, **sono compatibili solo con le risposte C e D del campo successivo** (“Aiuto fornito nei trasferimenti”) • **ATTENZIONE! Il livello F registrato nel presente campo** (“Autosufficienza nei trasferimenti”), infine, **è compatibile solo con la codifica E del campo successivo** (“Aiuto fornito nei trasferimenti”), come si evince dalla descrizione sovrapponibile

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

V A L U T A Z I O N E D E L L A F U N Z I O N E			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Indipendente: è autosufficiente, nessun aiuto o supervisione.*	• INTERPRETAZIONE: viene rilevata l'effettiva autosufficienza nello svolgimento di questa attività **comprensiva dell'impiego di ausili per il trasferimento** (quali ad esempio il trapezio e la spondina)**, purché la persona li utilizzi in modo indipendente**	
B	*Supervisione e/o ha bisogno di aiuto non più di uno o due giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato.*		
C	*Assistenza limitata: è attivo, ma necessita di aiuto 3 o più giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato.*		
D	*Assistenza intensiva: sebbene la persona sia discretamente attiva necessita di aiuto per sollevarsi; oppure aiuto completo, tre o più giorni nell'ultima settimana, ma non tutti i giorni.*		
E	*Dipendenza totale: necessita di aiuto da parte di altri tutti i giorni.*		
F	*Attività mai eseguita: non si è mai trasferito dal letto alla carrozzina / poltrona / sedia / in piedi.*	• INTERPRETAZIONE: non ha mai eseguito l'attività perché allettata in via transitoria o permanentemente	

Aiuto fornito nei trasferimenti (dal/al letto carrozzina, letto poltrona/sedia, in piedi) - considerare il maggior aiuto fornito

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	valutare il massimo aiuto fornito alla persona nel compiere gli spostamenti tra due punti diversi
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** È necessario **registrare il massimo aiuto fornito alla persona**, considerando l'episodio o gli episodi che hanno richiesto il livello maggiore di aiuto • **ATTENZIONE! Le codifiche A ("Nessun aiuto") e B ("Solo organizzazione") del presente campo** ("Aiuto fornito nei trasferimenti") **sono compatibili esclusivamente con la valutazione di massima autosufficienza (codifica A) registrata nel campo precedente** ("Autosufficienza nei trasferimenti") • **ATTENZIONE! Le risposte C e D del presente campo** ("Aiuto fornito nei trasferimenti"), invece, **sono compatibili solo con le codifiche B, C, D ed E registrate nel campo precedente** ("Autosufficienza nei trasferimenti") • **ATTENZIONE! La codifica E del presente campo** ("Aiuto fornito nei trasferimenti"), infine, **è compatibile solo con il livello F registrato nel campo precedente** ("Autosufficienza nei trasferimenti"), come si evince dalla descrizione sovrapponibile

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Nessun aiuto.*		
B	*Solo organizzazione.*		
C	*Presenza/aiuto di una persona.*	• INTERPRETAZIONE: ha bisogno della presenza o dell'aiuto di una persona, anche con l'ausilio di un mezzo meccanico (nel caso in cui venga utilizzato un dispositivo meccanico per il sollevamento è sufficiente un assistente per manovrarlo)	
D	*Aiuto di due o più persone.*	• INTERPRETAZIONE: ha bisogno dell'aiuto fisico di due o più persone, anche con l'ausilio di un mezzo meccanico (nel caso in cui venga utilizzato un dispositivo meccanico per il sollevamento sono indispensabili due o più assistenti)	
E	*Attività mai eseguita: non si è mai trasferito dal letto alla carrozzina / poltrona / sedia / in piedi nell'ultima settimana.*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Autosufficienza nella mobilità a letto

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	valutare il grado di autosufficienza della persona nel cambiare la sua posizione nel letto, ovvero rilevare come l'utente riesce a distendersi e a sollevarsi dal letto, come si gira da un fianco all'altro, come posiziona il corpo nel letto, come si solleva dopo essere scivolato in fondo al letto
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE! La valutazione di massima autosufficienza (codifica A) registrata nel presente campo** ("Autosufficienza nella mobilità a letto") **è compatibile esclusivamente con le codifiche A ("Nessun aiuto") e B ("Solo organizzazione") del campo successivo** ("Aiuto fornito nella mobilità a letto") • **ATTENZIONE! Le codifiche B, C, D ed E registrate nel campo** "Autosufficienza nella mobilità a letto", invece, **sono compatibili solo con le risposte C e D del campo** "Aiuto fornito nella mobilità a letto"

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Indipendente: è autosufficiente, nessun aiuto o supervisione.*		
B	*Supervisione e/o ha bisogno di aiuto non più di uno o due giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato.*		
C	*Assistenza limitata: è attivo, ma necessita di aiuto 3 o più giorni nell'ultima settimana, senza necessità di essere sollevato.*		
D	*Assistenza intensiva: sebbene la persona sia discretamente attiva necessita di aiuto per sollevarsi; oppure aiuto completo, tre o più giorni nell'ultima settimana, ma non tutti i giorni.*		
E	*Dipendenza totale: necessita di aiuto da parte di altri tutti i*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

	giorni.		

Aiuto fornito nella mobilità a letto

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	valutare il **massimo aiuto fornito** alla persona nella movimentazione a letto
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** È necessario **registrare il massimo aiuto fornito alla persona**, considerando l'episodio o gli episodi che hanno richiesto il livello maggiore di aiuto • **ATTENZIONE! Le codifiche A ("Nessun aiuto") e B ("Solo organizzazione") del presente campo** ("Aiuto fornito nella mobilità a letto") **sono compatibili esclusivamente con la valutazione di massima autosufficienza (codifica A) registrata nel campo precedente** ("Autosufficienza nella mobilità a letto") • **ATTENZIONE! Le risposte C e D del presente campo** ("Aiuto fornito nella mobilità a letto"), invece, **sono compatibili solo con le codifiche B, C, D ed E registrate nel campo precedente** ("Autosufficienza nella mobilità a letto")

V A L U T A Z I O N E D E L L A F U N Z I O N E			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Nessun aiuto.*		
B	*Solo organizzazione.*		
C	*Presenza/aiuto di una persona.*		
D	*Aiuto di due o più persone.*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Vestire

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	valutare il livello di autosufficienza della persona nell'indossare, allacciare, slacciare e togliere tutti gli indumenti - inclusi corsetti, tutori, protesi, busti, calze a compressione graduata, ecc. (anche utilizzando ausili oppure ricorrendo a indumenti dotati di accorgimenti che facilitino la persona nell'indossarli e toglierli) - e le calzature - scarpe, calzature ortopediche, pantofole, sandali, ciabatte ed eventualmente zoccoli e stivali, ecc. -
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	

V A L U T A Z I O N E D E L L A F U N Z I O N E			
codifica	*Descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*È capace di indossare, togliere e chiudere correttamente gli indumenti, allacciarsi le scarpe e toglierle, applicare oppure togliere un corsetto, tutori o una protesi (anche se con indumenti adattati), con o senza ausili.*		
B	*Occorre preparargli in ordine i vestiti.*		
C	*Necessita di un minimo aiuto per alcuni aspetti, come bottoni, cerniere, reggiseno, lacci di scarpe.*		
D	*Ha bisogno di aiuto fisico ma collabora in modo appropriato.*		
E	*È dipendente sotto tutti gli aspetti e non collabora.*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Area funzionale RESPIRAZIONE

Dispnea - Presenza** **(nel caso di utilizzo di sistemi di supporto - per es. ventilazione meccanica continua e non - registrare se il sintomo è effettivamente presente o assente e non rilevare come sarebbe se la persona non li utilizzasse)

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	documentare se la persona lamenta o ha lamentato, nel corso dell'ultima settimana, una difficoltà di respirazione
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	risposta Sì / No *(segnare No anche quando la dispnea si presenta esclusivamente sotto sforzo fisico intenso, cioè con esercizi faticosi)*
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: la **Dispnea** è definita come sensazione di respirazione difficoltosa: include la percezione da parte del paziente di una respirazione laboriosa e la reazione del paziente stesso a tale sensazione; può trattarsi di un'esperienza soggettiva che non sempre è coerente con i riscontri obiettivi; forse nessuna altra sensazione può evocare tanta paura quanto l'incapacità di respirare • INTERPRETAZIONE: questo sintomo può presentarsi a riposo o durante l'attività fisica; è causato da fattori organici (ad esempio patologie cardiache, respiratorie, ematologiche) o da fattori funzionali (stati di ansia) oppure in conseguenza dell'assunzione di particolari posizioni assunte obbligatoriamente dalla persona (ortopnea, trepopnea) • INTERPRETAZIONE: in particolare in presenza di ortopnea - cioè di una forma di dispnea che insorge quando la persona si trova o assume il decubito supino o quello prono - la sintomatologia si allevia o si risolve mediante il sollevamento di testa e tronco fino ad assumere la posizione seduta o eretta • INTERPRETAZIONE: la trepopnea - cioè dispnea che si manifesta quando la persona si trova o assume la posizione sul fianco - è più frequente nell'assunzione del decubito laterale destro in caso di grave insufficienza cardiaca • CONDIZIONE ANALOGA: la tosse non produttiva nei pazienti con insufficienza cardiaca è spesso un equivalente della dispnea • CONDIZIONE ANALOGA: la tosse non produttiva in clinostatismo può essere considerata un equivalente della ortopnea **ATTENZIONE! La risposta No al presente campo** "Dispnea - Presenza" **corrisponde all'assenza di dispnea clinicamente significativa**, cioè al livello di normalità secondo la **Modified Medical Research Council (MMRC) Dyspnea Scale** (Fletcher CM, 1959) e pertanto *senza considerare la dispnea che si presenta esclusivamente sotto sforzo fisico intenso, cioè con esercizi faticosi*; **in caso di risposta No** la valutazione continua con il campo "Ventilazione / respirazione forzata (nelle ultime 2 settimane)" **ATTENZIONE! La risposta Sì** al presente campo "Dispnea - Presenza" **implica** una risposta obbligatoria al campo successivo "Dispnea - Gravità: se è presente, in quali condizioni si manifesta?"

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Dispnea - Gravità: se è presente, in quali condizioni si manifesta? ***(nel caso di utilizzo di sistemi di supporto applicare gli stessi criteri di registrazione del campo precedente "Dispnea - Presenza")***

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	documentare la gravità della dispnea lamentata dalla persona, nel corso dell'ultima settimana
intervallo temporale di osservazione/valutazione	ultima settimana
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: il campo corrisponde alla **Modified Medical Research Council (MMRC) Dyspnea Scale** (Fletcher CM, 1959) • **ATTENZIONE!** Il presente campo "Dispnea - Gravità: se è presente, in quali condizioni si manifesta?" deve essere **compilato soltanto in caso di risposta Sì al campo precedente** "Dispnea - Presenza"

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
B	*Si presenta sotto sforzo moderato (per es. corsa o camminata veloce in piano oppure andatura normale in leggera salita).*		
C	*Compare a seguito di attività fisica ordinaria (per es. la persona cammina più adagio delle persone della stessa età in piano a causa della dispnea oppure deve fermarsi a prendere fiato durante una camminata a passo normale/abituale).*		
D	*Si manifesta durante attività fisica ridotta rispetto all'ordinario (per es. la persona deve fermarsi a prendere fiato dopo camminata in piano di 90 metri o di pochi minuti).*		
E	*E' presente per attività fisiche minimali (per es.: vestirsi o svestirsi, ecc.) oppure a riposo.*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Ventilazione / respirazione forzata (nelle ultime 2 settimane)

REQUISITI GENERALI DEI CONTENUTI DEL CAMPO	
flusso informativo	SLA
obiettivo	documentare se la persona - nell'arco delle ultime due settimane - a fronte di un'incapacità totale o parziale di respirare autonomamente, - ha avuto bisogno della ventilazione meccanica, l'ha rifiutata o l'ha accettata e quindi è stata collegata ad apparecchiature che supportano totalmente o parzialmente la sua funzione respiratoria - quali sono state le modalità di utilizzo del ventilatore
intervallo temporale di osservazione/valutazione	**ultime due settimane**
modalità di valutazione	scala ordinale di classificazione delle risposte
richiami importanti e/o note di carattere generale	• **ATTENZIONE!** Va registrato l'utilizzo di **qualsiasi tipo di apparecchiatura dotata di un sistema di supporto ventilatorio meccanico, elettricamente o pneumaticamente chiuso** • INTERPRETAZIONE: in modo schematico il VENTILATORE è una pompa (si pensi a una specie di stantuffo che si muove avanti e indietro in un cilindro) connessa al paziente da un sistema di tubi e valvole che consentono il ritmico gonfiarsi e sgonfiarsi dei polmoni

VALUTAZIONE DELLA FUNZIONE			
codifica	*descrizione*	*richiami importanti e/o note aggiuntive*	*esempi*
A	*Non ha bisogno del ventilatore.*		
B	*Avrebbe bisogno del ventilatore, ma lo rifiuta.*		
C	*Si sottopone a ventilazione meccanica notturna.*		
D	*Si avvale della ventilazione meccanica intermittente diurna e notturna.*		
E	*E' totalmente dipendente dalla ventilazione meccanica (24 h su 24/die).*		

Allegato A
(rif. art. 2, comma 1)

Cura tracheostomia (nelle ultime 2 settimane)

R E Q U I S I T I G E N E R A L I D E I C O N T E N U T I D E L C A M P O	
flusso informativo	SLA
obiettivo	documentare se la persona, nell'arco delle ultime due settimane, è stata sottoposta a interventi volti alla cura della tracheostomia
intervallo temporale di osservazione/valutazione	**ultime due settimane**
modalità di valutazione	risposta Sì / No
richiami importanti e/o note di carattere generale	• INTERPRETAZIONE: per **TRACHEOSTOMIA** si intende un'apertura (stoma) della trachea, creata chirurgicamente andando ad incidere a livello del 2° - 3° anello cartilagineo, che viene mantenuta pervia da una cannula che permette il passaggio dell'aria, by-passando le vie aeree superiori • **ATTENZIONE!** Va registrata la codifica **"Sì" anche per interventi di pulizia della tracheotomia e della cannula, nonché per la cura di una cricotiroidotomia** • INTERPRETAZIONE: la **TRACHEOTOMIA** viene definita come l'incisione della trachea cervicale seguita dal posizionamento di una cannula, di solito temporanea, per bypassare la glottide e quindi ristabilire una respirazione compromessa e/o permettere una aspirazione ripetuta del muco bronchiale (peraltro in emergenza di solito si incide la membrana cricotiroidea con un intervento correttamente detto cricotiroidotomia o laringotomia); la **TRACHEOSTOMIA** viene definita invece come l'anastomosi permanente della trachea alla cute: l'apertura della trachea viene suturata alla cute cervicale, per cui si crea una nuova via aerea definitiva fissa (ordinariamente si tratta di un procedimento elettivo eseguito in anestesia locale o generale)

Allegato B
(rif. art. 5, comma 1)

Criteri per la formazione della graduatoria

La graduatoria viene predisposta moltiplicando il punteggio prodotto dallo strumento di valutazione del bisogno assistenziale di cui all'allegato A per il coefficiente proprio di ciascuna fascia ISEE secondo quanto riportato nella tabella sottostante:

Fasce ISEE		Coefficiente
Fascia 1	Fino a 7.500	1,5
Fascia 2	Da 7.501 a 15.000	1,4
Fascia 3	Da 15.001 a 25.000	1,3
Fascia 4	Da 25.001 a 35.000	1,2
Fascia 5	Da 35.001 a 45.000	1,1
Fascia 6	Da 45.001 a 60.000	1

Allegato C

MISURA ANNUA DEL BENEFICIO
(Tabella riferita all'art. 6, commi 3 e 4 e all'art. 8, comma 1, lett. c)

Fasce ISEE	Importi annui	
	Classe 3	**Classe 4**
Fino a 7.500	€ 13.500	€ 22.000
Da 7.501 a 15.000	€ 11.813	€ 19.250
Da 15.001 a 25.000	€ 10.125	€ 16.500
Da 25.001 a 35.000	€ 8.438	€ 13.750
Da 35.001 a 45.000	€ 6.750	€ 11.000
Da 45.001 a 60.000	€ 6.259	€ 10.200

VISTO: IL PRESIDENTE: TONDO

12_42_1_DPR_203_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2012, n. 0203/Pres.

LR 12/2005, art. 6. Sostituzione di cinque componenti nella Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 concernente "Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario" e in particolare l'articolo 6 (Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario);
ATTESO che, come stabilito dal richiamato articolo 6 al comma 3, fanno parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario:
a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, con funzioni di Presidente o il direttore Centrale competente dallo stesso delegato;
b) i Presidenti e i Vicepresidenti degli ERDISU di Trieste e di Udine;
c) i Rettori delle Università di Trieste e di Udine o loro delegati;
c bis) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine o loro delegati;
d) quattro rappresentanti degli studenti, due per ciascuno degli ERDISU, designati dalle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione degli ERDISU;
e) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone o loro delegati;
f) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine o loro delegati;
g) quattro rappresentanti della Regione, due per ciascuno degli ERDISU, designati con voto limitato dal Consiglio regionale nell'ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione degli Enti eletti dal Consiglio regionale;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0263/Pres. del 2 ottobre 2008, con cui, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12/2005, è stata ricostituita la Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
PRECISATO che il signor Stefano Beltrame e la dott. Serena Fragrante, designati dal Consiglio regionale ad essere componenti della Conferenza in rappresentanza della Regione, sono successivamente stati eletti Vicepresidenti dei due ERDISU e quindi nominati nell'organo collegiale in qualità di Vicepresidenti degli Enti;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0106/Pres. del 16 aprile 2009 con cui si è proceduto all'integrazione, alla sostituzione di alcuni componenti e alla ricognizione della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0304/Pres. del 30 ottobre 2009 con cui sono stati riconfermati due rappresentanti degli studenti all'interno della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0188/Pres. del 3 agosto 2010 con cui si è proceduto alla sostituzione di due rappresentanti degli studenti all'interno della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 0119/Pres. del 25 maggio 2011 con cui si è proceduto alla sostituzione di alcuni componenti e ad un'ulteriore ricognizione della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
RICHIAMATO inoltre il proprio decreto n. 0276/Pres. del 25 novembre 2011 con cui si è proceduto ad un'ulteriore sostituzione di tre componenti;
VISTO altresì il proprio decreto n. 0136/Pres. del 25 giugno 2012 con cui sono stati sostituiti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine a seguito della comunicazione effettuata dall'Università degli Studi di Udine con nota n. prot. 9914 tit. I cl. 13 del 15 giugno 2012, che indicava i nominativi dei rappresentanti degli studenti eletti in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, comma 6, della legge regionale 12/2005, in base a cui è previsto il rinnovo dei rappresentanti degli studenti in concomitanza delle elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici ai sensi della normativa vigente per le elezioni medesime;
VISTO inoltre il verbale della riunione dei rappresentanti degli studenti nominati in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine del 20 giugno 2012, da cui risulta che gli studenti designati a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario sono i signori Enrico Degano e Ndack Mbaye;

VISTA altresì la nota n. prot. 4395 del 15 giugno 2012 con cui il Conservatorio di musica di Udine ha comunicato il nominativo del nuovo Direttore e la disponibilità dello stesso a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
VISTA inoltre la nota n. prot. 87/D/7.6-B del 26 giugno 2012 con cui il Consorzio universitario di Pordenone ha comunicato il nominativo del nuovo Presidente e la disponibilità dello stesso a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario;
VISTO inoltre il proprio decreto n. 0159/Pres. del 3 agosto 2012 con cui il sig. Marco Albanese è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste, in rappresentanza degli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, giusta comunicazione rettorale prot. n. 13955 del 6 luglio 2012 dell'Università degli studi di Trieste, in sostituzione della sig. Eleonora Cervesato cessata per il conseguimento del diploma di laurea;
VISTO inoltre il verbale della riunione dei rappresentanti degli studenti nominati in seno al Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste dell'11 settembre 2012, da cui risulta che lo studente designato a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario in sostituzione della sig. Eleonora Cervesato è il dott. Jacopo Lillini;
DATO ATTO che sono state rese le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 75/1978 e che, ai fini di quanto disposto dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sussistono situazioni di incompatibilità per la nomina dei componenti sopra indicati, come da dichiarazioni inerenti all'oggetto, rese dagli interessati;
VISTO inoltre il capo I del titolo V della legge regionale 16 agosto 2012, n. 16 concernente "Norme in materia di diritto allo studio universitario";
VISTO in particolare il combinato disposto fra l'articolo 44 comma 1 lettera c) della suddetta legge, che prevede come - a decorrere dalla data di cui all'articolo 43, comma 5 - è abrogata la legge regionale 23 maggio 2005, n. 12 (Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), e il citato articolo 43 comma 5, ai sensi di cui l'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo 43 (atto che non è ancora stato emanato);
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1661 del 27 settembre 2012;

DECRETA

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. d) della legge regionale 12/2005, vengono nominati a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario quali componenti in rappresentanza degli studenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Udine, in sostituzione dei precedenti componenti, i signori:
Enrico Degano;
Ndack Mbaye.
2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. d) della legge regionale 12/2005, è nominato a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario il Direttore del Conservatorio di musica di Udine prof. Paolo Pellarin in sostituzione del Direttore uscente prof. Franco Calabretto.
3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. d) della legge regionale 12/2005, è nominato a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario il Presidente del Consorzio universitario di Pordenone prof. Giuseppe Amadio in sostituzione del Presidente uscente sig. Antonio Sartori di Borgoricco.
4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lett. d) della legge regionale 12/2005, è nominato a far parte della Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario quale componente in rappresentanza degli studenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDISU di Trieste il dott. Jacopo Lillini, in sostituzione della sig. Eleonora Cervesato cessata per il conseguimento del diploma di laurea.
5. Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

TONDO

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità 1 ottobre 2012, n. 2396

Documento della Regione Autonoma FVG per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al Regolamento (CE) n. 1198/2006. Approvazione bando per la Misura 3.5 "Progetti pilota".

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTO il regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo europeo per la pesca;
VISTA la decisione della Commissione Europea C(2007) 6792 del 19 dicembre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che approva il Programma operativo dell'intervento comunitario del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, presentato ufficialmente dallo Stato italiano il 7 settembre 2007, ai sensi degli articoli 17-20 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTE le modalità di esecuzione finanziaria previste dal paragrafo 7 del Programma operativo FEP che definiscono, alla tabella 7.1, la ripartizione per ciascun anno dell'importo della dotazione finanziaria complessiva per la partecipazione del FEP tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza e, alla tabella 7.2, la ripartizione del cofinanziamento comunitario e del cofinanziamento nazionale per asse prioritario tra le Regioni in obiettivo convergenza e le Regioni fuori obiettivo convergenza;
VISTA la deliberazione CIPE del 23 novembre 2007, n. 124, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale per gli interventi del Fondo europeo per la pesca per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede per le misure a gestione regionale, l'80% della quota nazionale a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987, mentre la restante quota nazionale pubblica a carico dei bilanci delle Regioni e delle Province autonome;
VISTO il decreto del Direttore generale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 568 del 11 marzo 2008, istitutivo del Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Pesca 2007 - 2013, previsto dall'articolo 53 del regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTO il decreto del Capo Dipartimento del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali, Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura n. 576 del 25 giugno 2008, che istituisce la Cabina di regia, ai sensi del paragrafo 8.1 del citato Programma operativo, allo scopo di garantire una coerente ed omogenea attuazione delle misure previste dal programma;
VISTO l'Accordo Multiregionale approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 18 settembre 2008, repertorio atti n. 177/CSR del 18 settembre 2008, per l'attuazione coordinata delle misure cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca, nel quadro di riferimento costituito dal Programma Operativo Italia 2007-2013;
STABILITO che l'Accordo Multiregionale tra Stato e Regioni e Province autonome in obiettivo convergenza e in obiettivo fuori convergenza in particolare:
a) approva i piani finanziari dell'Amministrazione centrale e delle Amministrazioni delle Regioni e Province autonome, articolati per asse/anno e per fonte finanziaria (comunitaria, statale, regionale);
b) definisce le norme di funzionamento della Cabina di regia, di cui al paragrafo 8 del Programma operativo, istituita con decreto ministeriale n. 576 del 25 giugno 2008;
c) identifica le funzioni delegate dall'Autorità di gestione e dall'Autorità di certificazione agli Organismi intermedi;
d) regolamenta le attività in capo a ciascun soggetto attuatore del Programma operativo;
CONSIDERATO che sono stati approvati dal Comitato di Sorveglianza, entro i termini previsti dall'articolo 65 comma 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1198/2006, con procedura di consultazione scritta avviata dal Ministero con nota prot. n. 10792 del 23 aprile 2008 e conclusa con nota prot. n. 9189 del 20 agosto 2008, così come previsto dall'art. 7 del Regolamento interno al Comitato, i criteri di selezione per la concessione degli aiuti per le misure previste dal Programma operativo FEP relative agli assi prioritari:
Asse prioritario 1: misure per l'adeguamento della flotta da pesca comunitaria;
Asse prioritario 2: acquacoltura, pesca nelle acque interne, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
Asse prioritario 3: misure di interesse comune;
Asse prioritario 4: sviluppo sostenibile delle zone di pesca;
Asse prioritario 5: assistenza tecnica;
CONSIDERATO che nell'ambito della Cabina di regia l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione hanno licenziato i documenti relativi alle linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma e ai criteri di ammissibilità per la concessione degli aiuti, e che sono stati predisposti gli schemi tipo dei bandi di gara per le singole misure;
VISTA la Convenzione sottoscritta con il Referente dell'Autorità di Gestione del Programma operativo e il Referente dell'Autorità di Gestione dell'Organismo Intermedio in data 22 febbraio 2010, ai sensi

dell'articolo 38 del regolamento (CE) n. 498/2006, che disciplina il rapporto per l'attuazione delle funzioni delegate previste dall'Accordo Multiregionale succitato;
VISTI i decreti del Direttore del Servizio caccia, pesca e ambienti naturali n. 2286 del 4 novembre 2010 e n. 2859 del 2 dicembre 2010 relativamente all'approvazione del "Manuale operativo dell'Organismo intermedio dell'Autorità di Gestione Friuli Venezia Giulia" ;
VISTA la nota del Responsabile dell'Autorità di Gestione del Programma operativo del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013, prot. n. 0027562 del 16 novembre 2010, con la quale viene comunicata la validazione del predetto Manuale;
VISTA la deliberazione della giunta regionale n. 1725 del 28 agosto 2008 di presa d'atto degli strumenti attuativi ed approvazione del piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l' attuazione degli interventi di propria competenza e previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2883 del 18 dicembre 2008 con la quale è stato approvata tra l'altro la ripartizione per assi e misure delle risorse finanziarie per l'annualità 2008-2010;
VISTO quanto stabilito negli allegati 1 e 2 della deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 2009 riguardo il piano finanziario 2009 - 2010, all'individuazione delle Strutture competenti dell'Organismo intermedio, responsabili della gestione e attuazione del Programma operativo per le proprie competenze, alla predisposizione di bandi di misura con cadenza biennale in relazione alle disponibilità delle risorse finanziarie assegnate agli assi e alle annualità di riferimento, previste dal piano finanziario della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e alla validità biennale dei progetti ammessi nelle graduatorie di misura;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2849 del 17 settembre 2009 con cui si stabilisce tra l'altro che, per l'attuazione delle misure di competenza regionale previste dal Programma operativo del Fondo europeo per la pesca in Italia 2007-2013, i singoli bandi sono adottati dal Direttore del Servizio pesca e acquacoltura, in qualità di responsabile dell'Autorità di gestione regionale, in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate agli assi prioritari e alle annualità di riferimento;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2768 del 29 dicembre 2010 concernente l'approvazione del piano finanziario per le annualità 2011-2013 distinto per assi e fonti di finanziamento comunitario, statale e regionale relativo al programma operativo del Fondo Europeo per la pesca in Italia per il periodo di programmazione 2007-2013;
RITENUTO di dare attuazione alla Misura 3.5 - Progetti pilota - con apposito bando allegato 1 al presente decreto, nei limiti della ripartizione delle risorse finanziarie per asse, annualità e fonte di finanziamento relativamente all'asse III° di cui alla delibera n. 2768 del 29 dicembre 2012;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 che detta norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2011, n. 19 concernente il Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012 della regione Friuli Venezia Giulia;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso;
Il Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali,

DECRETA

Per quanto in premessa:
1. Di approvare il bando per gli interventi previsti dalla Misura 3.5. - Progetti pilota - Annualità 2012, ai sensi dell'art. 41 del regolamento CE n. 1198/2006, allegato 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.
2. Di richiamare per le modalità di attuazione della misura quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1182 del 21 maggio 2009.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 1 ottobre 2012

BORTOTTO

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_2_ALL1

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

BANDO DI ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.5
Progetti pilota
(art. 41 Reg. (CE) n. 1198/2006)
2012

1. La finalità della misura

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 41 del Reg. (CE) n. 1198/2006, la misura è volta all'incentivazione di progetti pilota finalizzati all'acquisizione e diffusione di nuove conoscenza tecniche nel settore della pesca, realizzati da operatori economici in cooperazione con organismi tecnici o scientifici.

2. Area territoriale di attuazione

Intero territorio regionale, compreso il prospiciente ambito marino e lagunare.

3. Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo gli interventi che possano qualificarsi come progetti "pilota" ovvero progetti di durata e costi limitati, in linea con la loro natura sperimentale.
In particolare gli interventi:

- non devono avere immediata natura commerciale. Il profitto eventualmente generato nella fase di realizzazione del progetto pilota deve essere detratto dal finanziamento pubblico concesso;
- nel caso di interventi di cui all'art. 41, par.2, lett.b) del Regolamento di base, concernenti la sperimentazione di piani di gestione e ripartizione dello sforzo di pesca, devono riguardare almeno il 70% delle imbarcazioni o capacità di pesca (misurata in GT) registrata nell'area di intervento.

Gli investimenti ammissibili devono essere finalizzati a:

A. sperimentare, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata;

B. consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale;

C. elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;

D. sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca.

I progetti pilota devono prevedere un adeguato monitoraggio scientifico degli effetti prodotti dall'esecuzione delle attività previste effettuati da un istituto o ente di ricerca riconosciuto a livello nazionale, adeguato alla tipologia del progetto. I risultati sono disponibili al pubblico tramite pubblicazione sui siti istituzionali limitatamente ai progetti di carattere collettivo.

Sono esclusi in ogni caso, gli interventi inerenti la pesca sperimentale, intesa come pesca esplorativa, a meno che i medesimi riguardino l'uso sperimentale di tecniche e/o di attrezzi da pesca più selettivi, con lo scopo di determinare l'impatto degli stessi sugli stock ittici e/o sull'ambiente marino.

fep fondo europeo per la pesca

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

4. Soggetti ammissibili a finanziamento

I soggetti ammessi al finanziamento sono:

- organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del Reg.(CE) n.104/2000 e s.m.i.,
- consorzi di imprese di pesca;
- cooperative di pescatori;
- organismi pubblici.

I predetti soggetti **devono individuare un istituto/ente di ricerca riconosciuto a livello nazionale**, che cooperi alla realizzazione progettuale, ed al quale devono essere affidate l'attività di monitoraggio scientifico del progetto e la predisposizione della relazione tecnica finale.

5. Requisiti per l'ammisibilità

Al momento della domanda i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata;
- nel caso in cui l'impresa utilizzi personale dipendente, applicazione del CCNL di riferimento e adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

6. Modalità e termini di presentazione delle domande

La domanda, completa della relativa documentazione, deve essere spedite a mezzo raccomandata o presentata direttamente alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali – Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, via Sabbadini, 31 – 33100 UDINE, entro il termine perentorio di **60 giorni**, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione. In caso di invio a mezzo raccomandata farà fede la data di spedizione presente sul timbro postale.

- **La domanda**: carta semplice debitamente firmata, va inviata in originale e copia, compresi i relativi allegati, al citato indirizzo; al fine di agevolare le attività istruttoria, si invita, ove possibile, a inviare copia della documentazione in formato digitale.
- **La documentazione a corredo della domanda**: in originale o copia deve essere in corso di validità alla data di presentazione della domanda; di tale documentazione deve essere presentata anche copia.

7. Documentazione richiesta per accedere alla misura

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie dovranno presentare la seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE PER ACCEDERE AL FINANZIAMENTO	ALLEGATI
Domanda di contributo	All. 1/OPI (Privato) o All. 2/OPI (Pubblico)
Progetto (Relazione tecnica dettagliata – elaborati grafici – cronoprogramma …)	
Relazione con descrizione dettagliata dell'intervento con particolare riferimento all'interesse collettivo o non collettivo dello stesso;	All. 3/OPI
Dettaglio dei costi dei lavori	All. 4/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Per interventi inerenti i pescherecci, dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente con l'elenco dei dati anagrafici di ognuna delle imprese partecipanti all'iniziativa compreso i dati delle imbarcazioni interessate che devono essere iscritte in uno dei Compartimenti marittimi ricadenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;	
Nel caso il richiedente sia costituito in forma societaria, anche cooperativa: copia dell'atto costitutivo, statuto, estratto libro soci;	
Relazione a firma congiunta del richiedente e di istituti/enti di ricerca e/o coinvolti nei progetti che promuovono il partenariato tra scienziati ed operatori del settore della pesca;	
Curriculum vitae dei soggetti coinvolti in qualità di responsabili scientifici del progetto[1];	
Indicatori di realizzazione	All. 5/OPI
Piano finanziario	All. 6/OPI
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante concernente il possesso o la richiesta delle autorizzazioni, pareri, nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. (La dichiarazione va allegata anche se negativa);	All. 7/OPI
Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario: dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso all'esecuzione delle opere nonché all'iscrizione dei relativi vincoli, e idonea documentazione attestante la disponibilità dell'immobile o dell'impianto;	All. 7/OPI
Eventuali atti di autorizzazione, pareri, contratti, concessioni, … inerenti l'intervento	
Inoltre per enti pubblici	
Copia non autenticata del provvedimento dell'Ente di autorizzazione al legale rappresentante di presentazione della domanda.	
Copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente sottoscrittore della domanda o legittimato a firmare.	
Copia non autenticata del documento dal quale si evincano i poteri di firma, solo nel caso in cui il sottoscrittore della domanda non coincida con il legale rappresentante dell'ente.	
Piano triennale delle opere pubbliche (ove vi è inserito il progetto in oggetto)	
Check list di autocontrollo sulle procedure di appalto	All. 17/OPI

[1] La produzione del curriculum vitae serve ad accertare l'esperienza acquisita nel settore della pesca ed acquacoltura dal soggetto incaricato del monitoraggio, ai fini della valutazione della qualità dello stesso

L'Amministrazione regionale si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 11 della Legge regionale n. 7/2000, ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva a quella presentata e l'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'art. 24 della medesima norma.

8. Spese ammissibili e non ammissibili

Sono ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati al paragrafo 3, che rispettino le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari, nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale, ed effettivamente sostenute successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sull B.U.R. .

8.1. Spese ammissibili:

Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA[1], a meno che questi ultimi non siano realmente e definitivamente sostenuti e non recuperabili dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito declinate:

a) Attrezzatura oggetto di sperimentazione;

[1] Nel caso il richiedente operi in regime di IVA non recuperabile deve essere prodotta idonea certificazione che espliciti la base giuridica di riferimento, secondo quanto previsto dal documento *"Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del programma FEP 2007-2013"*.

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

b) materiale di consumo di tipo specifico e/o specialistico;

c) impianti di piccole dimensioni da utilizzarsi a fini dimostrativi;

d) produzione di materiale di comunicazione e informazione;

e) spese relative alla cooperazione con l'istituto scientifico (relazione ex ante, monitoraggio, relazione tecnica finale);

f) spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto (es. personale, affitto attrezzature ecc.);

g) costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari nel limite massimo del **10 %** di cui ai punti a), b), c), d), e), f);

h) spese tecniche e di progettazione coerenti alla tipologia dell'intervento nel limite massimo del **12 %** delle voci sopra elencate ;

Per ciascun bene o servizio deve essere allegato in domanda il preventivo e/o fattura di spesa.

Con riferimento alla tipologia di intervento, l'articolo 41, comma 2, lett. b) del Regolamento di base prevede che scopo della sperimentazione dei piani di gestione e di ripartizione dello sforzo di pesca sia quello di verificarne le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché di ripopolamento. E', pertanto, evidente che possono essere ammessi a contributo solo i costi direttamente connessi alla verifica delle conseguenze della messa in atto del piano. Sono esclusi dall'ammissibilità i costi connessi all'attivazione e alla realizzazione pratica del piano ovvero la gestione ed il controllo effettivi, quali aiuti per arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, compensazioni per interruzioni delle attività di pesca, ecc., che sono finanziati tramite le misure relative ai pertinenti Assi prioritari.

8.2. Spese non ammissibili

Non sono comunque ammissibili le spese:

- riferibili a contributi in natura;
- costi di funzionamento;
- canoni delle concessioni demaniali;
- l'acquisto di equipaggiamenti per la ricerca del pesce e attrezzi da pesca che accrescano l'abilità di cattura;
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- le spese relative ad opere in subappalto per operazioni diverse da quelle realizzate ai sensi del codice dei contratti pubblici, D.Lgs. 163/2006;
- gli interessi passivi;
- le spese di realizzazione e ristrutturazione di alloggi per il personale;
- le spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- l'acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
- l'IVA se non definitivamente sostenuta e non recuperabile dal beneficiario finale;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

9. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie disponibili a qualsiasi titolo sull'asse III° del FEP, dell'annualità 2010 del bilancio regionale pari a **Euro 250.000,00**. Per i progetti inseriti nelle graduatorie degli

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

ammessi ma non finanziati per insufficienza di fondi, potranno essere utilizzate risorse finanziarie a valere sull'asse III del FEP dell'annualità 2011 del bilancio regionale, ulteriori quote di finanziamento regionale ed eventuali rimanenze a valere sull'annualità 2010.

La spesa massima ammissibile per singolo progetto è fissata ad **Euro 120.000,00.**

I progetti pilota sono finanziati, nei limiti massimi di aiuto determinati sulla base delle considerazioni di cui all'allegato II del Regolamento di base, come segue:

Tipologia di intervento	Contributo pubblico massimo	Partecipazione minima del beneficiario
Progetto pilota di interesse collettivo	100%	--
Progetto pilota non di interesse collettivo	60%	40%

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

10. Valutazione istruttoria e graduatoria

L'Autorità di gestione concedente provvede, alla ricezione delle domande, all'attribuzione di un numero di protocollo di arrivo e di un codice alfanumerico univoco per ciascuna istanza (Codice FEP).

Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili, le stesse vengono archiviate.

Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie:
- l'invio fuori termine della domanda;
- l'invio della domanda con modalità diverse da quelle tassativamente indicate dalla normativa di riferimento;
- la mancata sottoscrizione della domanda.

L'Autorità di gestione provvede a svolgere la fase di istruttoria delle domande e ad assegnare un punteggio di merito a ciascuna istanza sulla base dei criteri di selezione di cui al successivo paragrafo 11.
A parità di punteggio viene preso in considerazione l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dal numero di protocollo attribuito all'Amministrazione Regionale.

La graduatoria dei progetti ammessi e l'elenco dei non ammessi a finanziamento, formulate dal Nucleo di valutazione, sono approvate con decreto dell'Autorità di gestione ed hanno durata biennale.

La graduatoria approvata verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati:
- posizione in graduatoria;
- numero identificativo del progetto (cod. Fep);
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- tipologia investimento;
- luogo dell'investimento;
- spesa ammessa a contributo;
- quota contributo comunitario;
- quota contributo statale;
- quota contributo regionale;
- totale del contributo concesso;
- punteggio di merito.

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

I progetti ammessi sono finanziati fino a concorrenza delle risorse disponibili secondo l'ordine di graduatoria.
L'ultima domanda utilmente collocata in graduatoria, qualora le risorse disponibili sul presente bando non fossero sufficienti a coprire l'intero contributo, verrà finanziata parzialmente, previo assenso scritto del beneficiario fino ad esaurimento delle risorse.
I soggetti posti favorevolmente nella graduatoria degli ammessi, ma non finanziati, potranno essere finanziati fino alla durata di validità delle graduatorie qualora vengano mantenuti i requisiti di ammissibilità, lo stesso punteggio e venga dichiarato il mantenimento dell'interesse all'investimento.

Al fine del miglior utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a valere sul Programma, con Decreto del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, potranno essere riaperti i termini di presentazione delle domande.

Le informazioni relative a ciascun beneficiario saranno inserite nella procedura informatica di monitoraggio.

11. Criteri di selezione

	Descrizione	**Punti**	**Peso %**	**Valore**
1	Interventi volti a sperimentare, in condizioni simili a quelle reali, l'affidabilità tecnica o la vitalità economica di una tecnologia innovativa, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche o economiche sulla tecnologia sperimentata, attraverso un analisi costi-benefici.	20	30	
2	Interventi volti a consentire la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale 2.1 Dimensione zona di pesca ≤ 100 Kmq > 100 Kmq 2.2 n.ro imprese partecipanti	 20 40 1 per unità	30	
3	Interventi volti a elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare o l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini	20	20	
4	Interventi volti a sperimentare tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca	10	10	
5	Progetti integrati che prevedono più di una misura 5.1 n.ro misure interessate 5.2 n.ro imprese partecipanti 5.3 Interventi contestualizzati nell'ambito di un piano di gestione locale	 10 per misura 1 per impresa 50	10	
TOTALE			**100%**	

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

12. Tempi e modalità di conclusione dei progetti

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità entro due anni dall'atto di ammissione al contributo.

13. Modalità di erogazione dei contributi

Il contributo può essere liquidato secondo le seguenti modalità:

13.1. Anticipo fino al 50% del contributo concesso

Viene erogato previa presentazione di polizza fideiussoria prestata da imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare le assicurazioni del "ramo cauzioni" di cui alle lettere b) e c) della legge 10.06.1982, n. 348, ovvero di una fideiussione bancaria, nella misura del **110%** dell'importo dell'anticipo.
La copertura fideiussoria dovrà avere la durata dei lavori in progetto e sarà rinnovabile fino alla liberazione del beneficiario dell'agevolazione da parte del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità che ne disporrà lo svincolo.
La polizza fideiussoria non è richiesta nel caso in cui il beneficiario sia un ente pubblico.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA	ALLEGATO
Domanda di anticipo.	All. 08/OPI
Polizza fideiussoria (soggetto privato).	All. 09/OPI
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l'inizio dei lavori corredata da fotocopia della prima fattura di acquisto	All. 07/OPI
Inoltre per l'ente pubblico	
Check list di autocontrollo sulle procedure di appalto (aggiornata)	All. 17/OPI

13.2. Stati di avanzamento lavori:

In alternativa all'anticipo, se la realizzazione del progetto ha raggiunto un livello pari ad almeno il **30%** del progetto approvato, puo essere concessa la liquidazione parziale del contributo a fronte della richiesta dello stato di avanzamento lavori, fino ad un massimo del **90%** del contributo concesso.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA	ALLEGATO
Domanda liquidazione stato avanzamento lavori.	All. 10/OPI
Relazione con indicazioni puntuali dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati (in caso di opere edili computo metrico).	
Fatture originali, debitamente quietanzate. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.	
Fotocopia di bonifici, RiBa, assegni bancari o circolari; I pagamenti devono indicare nella causale il codice identificativo FEP (___ / OPI/12)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura.	All. 13/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Riepilogo giustificativi di spesa, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate.	All. 12/OPI
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000 che non esistono procedure concorsuali, non si trovi in stato di amministrazione controllata e non versi in stato fallimentare.	All. 15/OPI
Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri; certificati di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità, ecc.	
In oltre per l'ente pubblico	
Check list di autocontrollo sulle procedure di appalto (aggiornata)	All. 17/OPI

13.3. Erogazione in un'unica soluzione o del saldo del contributo

La richiesta dovrà essere accompagnata dalla seguente documentazione:

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA	ALLEGATO
Domanda liquidazione finale	All. 11/OPI
Relazione riassuntiva dei lavori/attività svolte	
Fatture originali, debitamente quietanzate. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.	
Fotocopia di bonifici, RiBa, assegni bancari o circolari; I pagamenti devono indicare nella causale il codice identificativo FEP (___ / OPI/12)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;	All. 13/OPI
Riepilogo giustificativi di spesa, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate.	All. 12/OPI
Indicatori di realizzazione ottenuti.	All. 14/OPI
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000 che non esistono procedure concorsuali, non si trovi in stato di amministrazione controllata e non versi in stato fallimentare	All. 15/OPI
Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri; certificati di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità, ecc.	
In oltre per l'ente pubblico	
Check list di autocontrollo sulle procedure di appalto (aggiornata)	All. 17/OPI

In fase di verifica finale, l'Amministrazione concedente controllerà il mantenimento dei requisiti che hanno determinato il punteggio di merito assegnato all'iniziativa progettuale. Al fine della liquidazione del saldo, tale punteggio dovrà comunque permettere il mantenimento dell'iniziativa all'interno della graduatoria dei progetti finanziati.
L'iniziativa si può ritenere conclusa quando il livello di realizzazione è pari almeno al 50% della spesa ammessa.

14. Varianti

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità che le valuta condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

graduatoria di quelle ammesse.
La maggiore spesa sostenuta non comporta aumento del contributo rispetto a quello già assentito in sede di ammissione del progetto originario.
La minor spesa sostenuta rispetto a quella ammessa, che deve comunque rispettare almeno la soglia minima del 50% di realizzazione, comporta la relativa diminuzione del contributo. L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

15. Proroghe

Sarà possibile richiedere proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, previa autorizzazione da parte del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità per un periodo non superiore alla metà della durata dei lavori in progetto, come stabilito dal decreto di concessione del contributo. Saranno valutate caso per caso richieste di proroga di maggiore durata, determinate da eventi eccezionali, o da cause non imputabili al richiedente, debitamente documentati.
Il nuovo termine dovrà comunque rientrare nel limite temporale massimo del Programma Operativo.

16. Vincoli di alienabilità e di destinazione

I beni oggetto di finanziamento non possono essere ceduti, salvo autorizzazione preventiva del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, né può essere cambiata la destinazione d'uso prevista dal progetto di investimento, nei 5 anni successivi a decorrere dalla data del verbale di accertamento finale.
La cessione prima di tale periodo deve essere motivata e preventivamente autorizzata; il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato maggiorato degli interessi legali.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo, il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.
Il beneficiario è tenuto a inviare al Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, con cadenza annuale, per 5 annualità, a decorrere dalla data del verbale di accertamento finale la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al mantenimento del citato vincolo di destinazione (All. 17/OPI).

17. Obblighi

Il beneficiario ha l'obbligo di provvedere a:

1. una **codificazione contabile adeguata indicando il codice FEP** (____/OPI/12) in **ogni** causale di pagamento e nelle fatture o mantenere un sistema di contabilità separata utilizzando un conto corrente dedicato);
2. effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile o assegno di conto corrente, carta di credito; **i contanti sono ammessi entro il limite complessivo per progetto di 1.000,00 euro**;
3. assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute nelle forme e tempi previsti dalla vigente normativa nazionale (10 anni) e comunitaria (fino al **31/12/2019**);
4. assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
5. in caso di investimenti superiori a 500.000,00 euro prevedere la collocazione di una targa/cartellone che

fep fondo europeo per la pesca

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

riporti il logo dell'Unione europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità (Art. 32 REG. CE. 498/2007).

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella **revoca** del contributo concesso.

18. Controlli

Controlli amministrativi, in sede e in loco, sono previsti per verificare il rispetto delle condizioni di concessione e dei relativi impegni assunti dall'Amministrazione regionale e dal beneficiario riguardo le operazioni finanziate.
I controlli saranno effettuati secondo le disposizioni procedurali generali previste ai sensi dal Manuale operativo dell'Organismo Intermedio redatto conformemente al Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di gestione del Programma Operativo, ai sensi degli artt. 57 e 58 del regolamento (CE) 1198/2006.

19. Revoca del contributo e recupero delle somme erogate

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- in caso di varianti non autorizzate, se il progetto non risponda ai requisiti per i quali è stato ammesso, e se la spesa sostenuta, senza la variante, sia inferiore al 50% del totale del progetto;
- per coefficiente di realizzazione inferiore al limite stabilito;
- per la mancata realizzazione del progetto d'investimento entro i termini previsti;
- per difformità dal progetto o per effetto di esito negativo dei controlli;
- per mancato rispetto dei vincoli di alienabilità e di destinazione;
- per mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 17.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.
Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.
Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale acconto liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.
Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

20. Complementarietà fra misure

L'attuazione della misura è di stretta pertinenza del Fondo Europeo per la Pesca.
Allo scopo di favorire l'integrazione e la complementarietà con i Fondi strutturali 2007–2013, nel corso di attuazione dei programmi operativi regionali, viene garantita la partecipazione del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità regionale del Fondo Europeo per la Pesca, in qualità di membro di diritto, nei lavori dei rispettivi Comitati di sorveglianza.

21. Diritti del beneficiario

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

Il beneficiario ha diritto di:

1. accedere agli atti ai sensi del Artt. 58 e seguenti della L.R. 7/2000, e degli Artt. 22 e seguenti della L. 241/90;
2. di presentare ricorso avverso i provvedimenti del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.

22. Riferimenti normativi

- regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- regolamento (CE) n. 498/2007 della Commissione del 26 marzo 2007 recante modalità di
- applicazione del Reg. CE n. 1198/2006 del Consiglio relativo al Fondo Europeo per la pesca;
- Piano Strategico Nazionale per il Settore della pesca
- Programma Operativo Nazionale approvato dalla Commissione con decisione C(2010) 7914 del 11 novembre 2010;
- legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le norme generali sull'azione amministrativa;
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
- Legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimenti amministrativi e di diritto di accesso.

23. Contatti

Per informazioni rivolgersi a:
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
e-mail: s.caccia.pesca.amb.naturali@regione.fvg.it

Referenti per la sede di Udine
Tel. 0432 555311
Tel. 0432 555226
Tel. 0432 555224
Fax 0432 555757

Referente per la sede di Trieste
Tel. 040 3775837
Fax 040 3775835

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_3_ALL2

Allegato 1 /OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

Racc. A.R.

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

PROTOCOLLO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE

COD. ID. FEP __________/OPI/12

Decreto n. _______del___/___/___. Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1198/2006.

DOMANDA DI CONTRIBUTO

SOGGETTI PRIVATI:

Dati del richiedente				
Cognome	Nome		Data di nascita	
Cod. fiscale	Indirizzo			
	Via			n.
	Cap.	Città		Prov.
Telefono	Fax		E-mail	

Dati dell' impresa				
Ragione sociale		Forma giuridica	Codice ATECO	
Descrizione dell'attività principale del soggetto richiedente				
Indirizzo sede legale				
Via				n.
Cap.	Città			Prov.
P.IVA		Cod. fiscale		
Data iscrizione registro imprese		n. R.E.A.		
Telefono		Fax	E-mail	
Referente (cognome nome)		Tel. – cell.	E-mail	

Allegato 1 /OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

CHIEDE

La concessione di un contributo per la realizzazione del progetto:

Titolo del progetto	
Costo totale progetto	€_______________________________ , ____
Breve descrizione (max 20 righe)	
____	
Tempi e fasi di realizzazione (data inizio intervento – data conclusione intervento)	
____	

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a ____

nato/a a ____il ____/____/_____

residente a __________________________Via e numero ______________________________Prov. _________

in qualità di ____dell'impresa /organizzazione

____

Cod. Fisc. ____P. IVA ____

Ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sulla Misura 3.5 – Azioni pilota, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. la suddetta ditta è iscritta al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di___________________ al n. Registro Imprese_______________, con la natura giuridica di_______________________ ed al n. _______ del Registro delle Imprese di Pesca tenuto presso

Allegato 1 /OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

_____________, in qualità di impresa armatrice dell'imbarcazione denominata ____________, numero UE _______ in possesso di regolare licenza di pesca n. _______________;

2. l'amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale in forma: congiunta ☐ disgiunta ☐
   sono affidate a ____con le relative funzioni ____
3. le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA:
   ☐ recuperabile , anche parzialmente
   ☐ non recuperabile ai sensi della seguente base giuridica: ___________________________
4. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, di non aver in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e di non versare in stato di sospensione dell'attività commerciale;
5. che non sono in corso procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla Legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
6. di essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza, ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
7. di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
8. di applicare il C.C.N.L. di categoria _________________(indicare il contratto applicato) e di essere in regola con gli obblighi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, secondo la legislazione vigente. Al fine del controllo della regolarità contributiva si attesta che le proprie posizioni contributive sono:

Posizione INPS		SEDE DI	
Posizione INAIL		SEDE DI	
Altro		SEDE DI	

9. di essere in regola con gli obblighi in materia di imposte e tasse, secondo la legislazione vigente;
10. che l'impresa ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE rientra nella categoria della:

Allegato 1 /OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

☐	Micro impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di Euro	occupati	n. ________
☐	Piccola Impresa	con fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro	occupati	n. ________
☐	Media Impresa	Con fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro	occupati	n. ________
☐	Grande Impresa	Limitatamente alle imprese con meno di 750 addetti e con fatturato minore di 200 milioni di Euro (all. II del regolamento CE n.1198/2006)	occupati	n. ________

11. che all'intervento aderiscono le seguenti imprese:

N.	Impresa (denominazione)	Amministratore (nome e cognome)	Firma
1			
2			
4			
...			

12. che l'intervento è ubicato nel territorio del Comune/i di ______________________;

13. che l'impresa è **proprietaria** dei seguenti immobili oggetto di intervento:

☐ **terreni** di proprietà (indicare gli estremi catastali o tavolari)

1 ____________________ 3 ____________________
2 ____________________ ecc ____________________

☐ **fabbricati** di proprietà (indicare gli estremi catastali o tavolari)

1 ____________________ 3 ____________________
2 ____________________ ecc ____________________

14. che l'impresa ha la **disponibilità** dei seguenti immobili oggetto di intervento, per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione in base a idoneo titolo (affitto, comodato d'uso …)

☐ **terreni** in disponibilità (indicare gli estremi catastali/tavolari e contrattuali)

1 ____________________ 3 ____________________
2 ____________________ ecc ____________________

☐ **fabbricati** in disponibilità (indicare gli estremi catastali/tavolari e contrattuali)

1 ____________________ 3 ____________________
2 ____________________ ecc ____________________

15. che l'impresa è titolare di **concessioni** demaniali oggetto di intervento:

☐ **terreni** in disponibilità (indicare gli estremi catastali/tavolari e contrattuali)

1. ____________________ mq. ________ N° concessione ________

Allegato 1 /OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Durata della concessione: anni n° _________ scadenza il ____/____/______
rilasciata da ____ il ___/___/_____
2 _________________________

☐ **fabbricati** in disponibilità (indicare gli estremi catastali/tavolari e contrattuali)

1. ________________________ mq. ___________ N° concessione __________
Durata della concessione: anni n° _________ scadenza il ____/____/______
rilasciata da ____ il ___/___/_____
2 _________________________

☐ **specchi acquei** in disponibilità (indicare gli estremi identificativi)

1. ________________________ mq. ___________ N° concessione __________
Durata della concessione: anni n° _________ scadenza il ____/____/______
rilasciata da ____ il ___/___/_____
2 _________________________

16. ☐ che l'impresa ha presentato domanda di concessione demaniale, per le seguenti aree:
    1. Area/locali ____
    2. Area/locali ____
    3. ...

Nel caso il richiedente **non** sia proprietario dell'immobile o dell'impianto è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso all'esecuzione dell'intervento nonché all'iscrizione dei relativi vincoli;

17. che l'intervento in oggetto, per quanto riguarda le aree Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria – SIC, Zone di Protezione Speciale – ZPS)

    ☐ ricade in tutto o in parte all'interno di tali aree (indicare gli estremi identificativi)
    a. Codice sito - IT_________________________ Denominazione_______________________
    b. Codice sito - IT_________________________ Denominazione_______________________
    c. ...

    ☐ non ricade in tali aree

18. l'impegno a realizzare il progetto di intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni e/o prescrizioni;

19. che negli interventi previsti nell'istanza non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto/bando;

20. di essere in **possesso**, secondo la normativa vigente, delle seguenti autorizzazioni, pareri, nullaosta per la realizzazione dell'intervento previsto:

A	Tipo documento	
	Autorità competente	

Allegato 1 /OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

B	Tipo documento	
	Autorità competente	
C	Tipo documento	
	Autorità competente	
D		

21. di aver **richiesto**, secondo la normativa vigente, delle seguenti autorizzazioni, pareri, nullaosta per la realizzazione dell'intervento previsto:

A	Tipo documento	
	Autorità competente	
B	Tipo documento	
	Autorità competente	
C	Tipo documento	
	Autorità competente	
D		

22. l'impegno a restituire il contributo erogato, con le modalità prescritte dal presente bando, nei casi dallo stesso indicati;

23. A. ☐ di **non aver richiesto** per la realizzazione del suddetto progetto altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti negli ultimi cinque anni;
    B. ☐ di **aver richiesto** la/le seguente/i misure di sostegno finanziario regionali, nazionali e/o comunitarie sul medesimo intervento:

Ente concedente	normativa di riferimento	importo contributo richiesto	Importo spesa

24. di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l'avvenuta concessione di aiuti di qualsiasi natura da parte di altro ente pubblico per la medesima iniziativa;

25. di **non aver ottenuto** per la realizzazione del suddetto progetto altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando;

26. l'impegno a coprire con fondi propri la quota della spesa di investimento per la quale non intervenga il finanziamento pubblico e, nel caso di finanziamento parziale, l'impegno ad integrare, sempre con fondi

Allegato 1 /OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

propri, la restante spesa progettuale necessaria alla realizzazione totale ovvero di uno stralcio funzionale del progetto di intervento;

27. in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, di impegnarsi a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene oggetto di intervento e a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento finale;

28. di impegnarsi per la durata del vincolo di destinazione d'uso, ad attestare **annualmente** mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto del vincolo stesso;

29. l'impegno a rispettare tutte le condizioni e i vincoli posti dal presente bando per l'attuazione degli interventi previsti dal fondo europeo per la pesca per il periodo 2007/2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006- Misura 3.5 Azioni pilota, BUR - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.__________ del_____/____/2012;

30. di esonerare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

31. di essere a conoscenza del disposto di cui all'articolo 30 del reg. (CE) n. 498/2007, inerente la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di un contributo a valere sul Fondo europeo della pesca.

32. di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n.____________ intestato a ______________________________
presso ______________________________
Cod. IBAN ______________________________

33. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui D.L. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo;

34. di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari incaricati dell'Amministrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o delle Autorità statali e comunitarie;

Allegato 1 /OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

35. di allegare alla presente domanda la seguente **documentazione prevista** dal bando della Misura 3.5 Azioni pilota -2012:
    1. ______________
    2. _____________
    3. ...

SI IMPEGNA

In caso di concessione del contributo:

- comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi all'immobile, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
- per le finalità del presente bando conservare in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al bando medesimo, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli sino al **31/12/2019**;
- a restituire il contributo erogato, con le modalità prescritte dal presente bando, nei casi dallo stesso indicati.

Data _____________________________,li ____/____/______

Timbro del richiedente

Il Legale Rappresentante[1]

____

[1] Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 dPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_4_ALL3

Allegato 2/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Racc. A.R.

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

PROTOCOLLO

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE

COD. ID. FEP __________/OPI/12

Decreto n. _______del___/___/___. Documento della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca (2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1198/2006).

DOMANDA DI CONTRIBUTO

SOGGETTO PUBBLICO:

Indirizzo sede legale		
Via		n.
Cap.	Città	Prov.
P.IVA	Cod. fiscale	
Telefono	Fax	E-mail
In persona del legale rappresentante ☐	Soggetto legittimato a firmare ☐	
Cognome	Nome	Data di nascita
Cod. fiscale	Indirizzo	
	Via	n.
	Cap. Città	Prov.
Telefono	Fax	E-mail
Referente/i		
Nome e cognome	Ufficio	Recapito

Allegato 2/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

CHIEDE

La concessione di un contributo per la realizzazione del progetto:

Titolo del progetto	
Costo totale progetto	€________________________________ , _____
Breve descrizione (max 20 righe)	
____ ____ ____	
Tempi e fasi di realizzazione (data inizio intervento – data conclusione intervento)	
____ ____ ____	

Allegato 2/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a ____

nato/a a ____il ____/____/_____

residente a _______________________Via e numero ____________________________Prov. _________

in qualità di ______________________________________ente ___________________________________

Cod. Fisc. _________________P. IVA _______________

Ai fini della presentazione della domanda di contributo a valere sulla Misura 3.5 – Azioni Pilota, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazione non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 D.P.R. del 28 dicembre 2000

DICHIARA

1. le spese per le quali si richiede la concessione del contributo sono assoggettabili a regime IVA:

   ☐ recuperabile , anche parzialmente

   ☐ non recuperabile ai sensi della seguente base giuridica: __________________;

2. che l'intervento è ubicato nel territorio del Comune di ____________________________;

3. che il progetto è stato identificato da un unico **codice CUP** _______________________;

   ☐ Definitivo

   ☐ Provvisorio

4. che l'ente è **proprietario** dei seguenti immobili oggetto di intervento:

   ☐ **terreni** di proprietà (indicare gli estremi catastali o tavolari)

   1 ________________________ 3 ________________________
   2 ________________________ ecc ______________________

   ☐ **fabbricati** di proprietà (indicare gli estremi catastali o tavolari)

   1 ________________________ 3 ________________________
   2 ________________________ ecc ______________________

5. che l'ente ha la **disponibilità** dei seguenti immobili oggetto di intervento, per un periodo almeno pari al vincolo di destinazione in base a idoneo titolo (affitto, comodato d'uso …)

   ☐ **terreni** in disponibilità (indicare gli estremi catastali/tavolari e contrattuali)

Allegato 2/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

1 ___________________________ 3 ___________________________
2 ___________________________ ecc _________________________

☐ **fabbricati** in disponibilità (indicare gli estremi catastali/tavolari e contrattuali)

1 ___________________________ 3 ___________________________
2 ___________________________ ecc _________________________

6. che l'ente è titolare di **concessioni** demaniali nei seguenti immobili oggetto di intervento:

☐ **terreni** in disponibilità (indicare gli estremi catastali/tavolari e contrattuali)

1. ___________________________ mq. ___________ N° concessione ___________
Durata della concessione: anni n° _________ scadenza il _____/_____/_______
rilasciata da ____ il ___/____/______
2 ___________________________

☐ **fabbricati** in disponibilità (indicare gli estremi catastali/tavolari e contrattuali)

1. ___________________________ mq. ___________ N° concessione ___________
Durata della concessione: anni n° _________ scadenza il _____/_____/_______
rilasciata da ____ il ___/____/______
2 ___________________________

☐ **specchi acquei** in disponibilità (indicare gli estremi identificativi)

1. ___________________________ mq. ___________ N° concessione ___________
Durata della concessione: anni n° _________ scadenza il _____/_____/_______
rilasciata da ____ il ___/____/______
2 ___________________________

7. ☐ che l'ente ha presentato domanda di concessione demaniale, per le seguenti aree:

a. Area/locali ____
b. Area/locali ____
c. …

Nel caso il richiedente **non** sia proprietario dell'immobile o dell'impianto è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del proprietario, di assenso all'esecuzione dell'intervento nonché all'iscrizione dei relativi vincoli;

8. che l'intervento in oggetto, per quanto riguarda le aree Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE (Siti di Importanza Comunitaria – SIC, Zone di Protezione Speciale – ZPS)

☐ ricade in tutto o in parte all'interno di tali aree (indicare gli estremi identificativi)

a. Codice sito - IT_________________________ Denominazione________________________
b. Codice sito - IT_________________________ Denominazione________________________
c. …

☐ non ricade in tali aree

Allegato 2/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

9. di essere in **possesso**, secondo la normativa vigente, delle seguenti autorizzazioni, pareri, nullaosta per la realizzazione dell'intervento previsto:

A	Tipo documento	
	Autorità competente	
B	Tipo documento	
	Autorità competente	
C	Tipo documento	
	Autorità competente	
D		

10. di aver **richiesto**, secondo la normativa vigente, delle seguenti autorizzazioni, pareri, nullaosta per la realizzazione dell'intervento previsto:

A	Tipo documento	
	Autorità competente	
B	Tipo documento	
	Autorità competente	
C	Tipo documento	
	Autorità competente	
D		

11. l'impegno a restituire il contributo erogato, con le modalità prescritte dal presente bando, nei casi dallo stesso indicati;

12. A. ☐ di **non aver richiesto** per la realizzazione del suddetto progetto altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti negli ultimi cinque anni;

B. ☐ di **aver richiesto** la/le seguente/i misure di sostegno finanziario regionali, nazionali e/o comunitarie sul medesimo intervento:

Ente concedente	normativa di riferimento	importo contributo richiesto	Importo spesa

13. di impegnarsi a comunicare, entro quindici giorni dalla comunicazione ufficiale, l'avvenuta concessione di aiuti di qualsiasi natura da parte di altro ente pubblico per la medesima iniziativa

14. che l'ente:

☐ non ha avviato nessuna procedura di esproprio per i beni oggetto di intervento;

☐ ha avviato la procedura di esproprio per i seguenti beni oggetto di intervento: **immobili** oggetto di un procedimento di espropriazione (indicare gli estremi catastali o tavolari e precisare se l'opera da

Allegato 2/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

realizzare sia prevista nello strumento urbanistico generale o in un atto di natura equivalente e se sul bene da espropriare sia stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio e dichiaratala pubblica utilità dell'opera)

____
____

15. che all'intervento aderiscono i seguenti soggetti:

N.	Impresa (denominazione)	Amministratore (nome e cognome)	Firma
1			
2			
4			
...			

16. realizzare il progetto di intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni e/o prescrizioni;

17. che, negli interventi previsti nell'istanza, non è contemplata la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti la data di pubblicazione del decreto/bando;

18. di **non aver ottenuto** per la realizzazione del suddetto progetto altri interventi di sostegno pubblico concessi da pubbliche amministrazioni anche attraverso soggetti terzi, ovvero indennizzi assicurativi e/o risarcimenti negli ultimi cinque anni;

19. che l'intervento è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche;

20. l'impegno a coprire con fondi propri la quota della spesa di investimento per la quale non intervenga il finanziamento pubblico e, nel caso di finanziamento parziale, l'impegno ad integrare, sempre con fondi propri, la restante spesa progettuale necessaria alla realizzazione totale ovvero di uno stralcio funzionale del progetto di intervento;

21. in conformità all'articolo 56 del Reg. (CE) n. 1198/2006, di impegnarsi a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene oggetto di intervento e a non vendere, cedere o mutare la destinazione d'uso dei beni oggetto di finanziamento rispetto alle finalità del progetto di intervento ammesso a finanziamento, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data del verbale di accertamento finale;

Allegato 2/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

22. di impegnarsi per la durata del vincolo di destinazione d'uso, ad attestare **annualmente** mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il rispetto del vincolo stesso;

23. l'impegno a rispettare tutte le condizioni e i vincoli posti dal presente bando per l'attuazione degli interventi previsti dal fondo europeo per la pesca per il periodo 2007/2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006- Misura 3.5 Azioni Pilota, BUR - della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n.__________ del_____/____/2012;

24. di esonerare l'Amministrazione Regionale da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che per effetto dell'esecuzione o dell'esercizio delle opere, dovessero essere arrecati a persone o a beni pubblici o privati, e di sollevare l'Amministrazione stessa da ogni azione o molestia;

25. di essere a conoscenza del disposto di cui all'articolo 30 del reg. (CE) n. 498/2007, inerente la pubblicazione dell'elenco dei beneficiari di un contributo a titolo del Fondo europeo della pesca.

26. di voler ricevere le eventuali erogazioni che saranno effettuate, mediante accreditamento sul c/c bancario n.________________ intestato a ____ presso ____ codice . IBAN ____

27. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui D.L. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento relativo alla presente domanda di contributo:

28. di impegnarsi a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni ai funzionari incaricati dell'Amministrazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia o delle Autorità statali e comunitarie;

29. di allegare alla presente domanda la seguente documentazione prevista dal bando di attuazione della Misura 3.5 Azioni Pilota, e di motivare le eventuali mancanze;

Documento		Allegato
1		
2		
…		

Allegato 2/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

SI IMPEGNA

In caso di concessione del contributo

- comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi all'immobile, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali e rinunce o ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'intervento;
- per le finalità del presente bando conservare in un fascicolo di progetto tutta la documentazione relativa ai contributi di cui al bando medesimo, predisponendo la documentazione contabile diretta a garantire la tracciabilità delle spese ai fini di eventuali controlli sino al **31/12/2019**;
- a restituire il contributo erogato, con le modalità prescritte dal presente bando, nei casi dallo stesso indicati.
- adottare procedure in materia di aggiudicazione degli incarichi professionali, dei lavori e delle forniture nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione (nemmeno potenziale), trasparenza, proporzionalità, mutuo riconoscimento, pubblicità e tutela dei diritti dei singoli;
- successivamente all'aggiudicazione delle gare di lavori pubblici, comunicare al Servizio il nuovo quadro economico dell'opera preventivamente approvato dal beneficiario stesso, comprese le eventuali economie di gara;

Data ______________________________,li ___/___/_____

Timbro del richiedente

Il Legale Rappresentante[1]

____

[1] Sottoscrizione ai sensi dell'art. 38 c.2 dPR n. 445/2000. Allegare copia fotostatica non autenticata di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_5_ALL4

Allegato 3/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

RELAZIONE

1. **Descrizione del beneficiario**
   1.1. Oggetto ed entità delle attività principali del beneficiario;
   1.2. Territorio/area interessata dalle attività;

2. **Descrizione della situazione attuale**
   2.1. Descrizione delle strutture e attrezzature attuali
   2.2. Problematiche del settore in relazione alla proposta progettuale

3. **Descrizione del progetto**
   3.1. Descrizione dettagliata dell'intervento con particolare riferimento all'interesse collettivo o non collettivo dello stesso;
   3.2. Natura del progetto in relazione al piano gi gestione locale;
   3.3. Obiettivo generale;
   3.4. Obiettivi secondari e/o intermedi;
   3.5. Risultati attesi;
   3.6. Indici - parametri di valutazione situazione ex ante;
   3.7. Tempi di realizzazione e fasi progettuali;
   3.8. …

________________,lì ___/___/______

Firma e timbro

____

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_6_ALL5

Allegato 4/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

DETTAGLIO DEL COSTO DEI LAVORI

A	Attrezzatura oggetto di sperimentazione				
	Oggetto della spesa	Ditta	N. prev.	Data	importo al netto dell'IVA
B1				___/___/___	€ ____________ , _____
B2				___/___/___	€ ____________ , _____
B3				___/___/___	€ ____________ , _____
…					
				Tot.	€ ____________ , _____

B	Materiale di consumo di tipo specifico e/o specialistico				
	Oggetto della spesa	Ditta	N. prev.	Data	importo al netto dell'IVA
B1				___/___/___	€ ____________ , _____
B2				___/___/___	€ ____________ , _____
B3				___/___/___	€ ____________ , _____
…					
				Tot.	€ ____________ , _____

C	Impianti di piccole dimensioni da utilizzarsi a fini dimostrativi				
	Oggetto della spesa	Ditta	N. prev.	Data	importo al netto dell'IVA
C1				___/___/___	€ ____________ , _____
C2				___/___/___	€ ____________ , _____
C4				___/___/___	€ ____________ , _____
…					
				Tot.	€ ____________ , _____

D	Produzione di materiale di comunicazione e in formazione				
	Oggetto della spesa	Ditta	N. prev.	Data	importo al netto dell'IVA
D1				___/___/___	€ ____________ , _____
D2				___/___/___	€ ____________ , _____
D4				___/___/___	€ ____________ , _____
…					
				Tot.	€ ____________ , _____

E	Spese relative alla cooperazione con l'istituto scientifico (relazione ex ante, monitoraggio, relazione tecnica finale)				
	Oggetto della spesa	Ditta	N. prev.	Data	importo al netto dell'IVA
F1				___/___/___	€ ____________ , _____
F2				___/___/___	€ ____________ , _____
F3				___/___/___	€ ____________ , _____
…					
				Tot.	€ ____________ , _____

Allegato 4/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

F	Spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto (personale, affitto attrezzature, ecc.)				
	Oggetto della spesa	Ditta	N. prev.	Data	importo al netto del'IVA
H1				___/___/___	€ ____________ , _____
H2				___/___/___	€ ____________ , _____
H3				___/___/___	€ ____________ , _____
…					
				Tot.	€ ____________ , _____

G	Costi connessi all' organizzazione di studi,ricerche, riunioni e seminari nel limite massimo del 10 % di cui ai punti a, b, c ,d, e, f				
	Oggetto della spesa	Ditta	N. prev.	Data	importo al netto del'IVA
E1				___/___/___	€ ____________ , _____
E2				___/___/___	€ ____________ , _____
E4				___/___/___	€ ____________ , _____
…					
				Tot.	€ ____________ , _____

H	Spese tecniche e di progettazione nel limite massimo del 12 % delle voci sopraelencate				
	Oggetto della spesa	Ditta	N. prev.	Data	importo al netto del'IVA
G1				___/___/___	€ ____________ , _____
G2				___/___/___	€ ____________ , _____
G3				___/___/___	€ ____________ , _____
…					
				Tot.	€ ____________ , _____

Tot.	€ ____________ , _____

IMPORTANTE

- **Per ciascun bene o servizio deve essere allegato il preventivo di spesa**
- **Per opere murarie i computi metrici estimativi dovranno fare riferimento al prezziario regionale dei lavori pubblici.**
- **Gli importi devono essere indicati al netto dell' IVA se recuperabile dal beneficiario, ovvero inclusa IVA, se non recuperabile e realmente e definitivamente sostenuta (art. 55 paragrafo 5 lettera a) Reg. CE 1198/2006).**

Note (chiarimenti sulle voci di spesa)

____

____

________________,lì ___/___/_____

Firma e timbro

____

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_7_ALL6

Allegato 5/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

(Regolamento CE 498/2007)

(Da presentare all'atto della domanda di contributo)

INDICATORI		
1	**Sperimentazione di tecnologie innovative**	**N° tecnologie** ____________
2	**Sperimentazione di piani di gestione e di piani di ripartizione dello sforzo di pesca (SI = 1 No = 0)**	____________
3	**Operazione intesa all'elaborazione e alla sperimentazione di metodi per migliorare la selettività degli attrezzi da pesca/ridurre la catture accessorie e i rigetti in mare**	**N° metodi** ____________
4	**Operazione finalizzata alla sperimentazione di tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca**	**N° tecniche** ____________

_________________,lì ___/___/______

Firma e timbro

____

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_8_ALL7

Allegato 6/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

PIANO FINANZIARIO DEL PROGETTO

1. ***Partecipazione del beneficiario*** €________________________ , _____
   1.1. ***di cui fondi propri*** €________________________ , _____
   1.2. ***prestiti*** €________________________ , _____
   1.3. ***altro*** €________________________ , _____

2. ***contributo in conto capitale complessivo*** €________________________ , _____

3. ***Totale piano finanziario =*** *importo totale investimenti progettati* €________________________ , _____

Il beneficiario si impegna a coprire con mezzi propri l'eventuale differenza tra il contributo richiesto e quello effettivamente concesso dalla U.E. / Stato / Regione.

_______________,lì ___/___/_____

Firma e timbro

____

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_9_ALL8

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL' ATTO DI NOTORIETA'

resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000

Il/la sottoscritto/a____

Nato/a a ______________________________________il _____/_____/_______

residente a ____ prov. _______

Via ____n. _________

cod. fisc ________________________ ;

in qualità di ____

della ditta ____ ;

Cod. Fisc. _______________________, part. IVA ________________________

---

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dell'art. 76 del D.P.R. n. 445del 28 dicembre 2000

dichiara

____

____

____

____

Dichiara in oltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

Data ___________________________,li ____/____/______

Timbro

Il Legale Rappresentante[1]

____

Ai sensi dell'art.38 d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla **fotocopia non autenticata di un documento d'identità** del dichiarante all'ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un incaricato.

____

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_10_ALL9

Allegato 8/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Racc. A.R.

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

PROTOCOLLO

COD. ID. FEP ___________ /OPI/12

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE

Decreto approvazione Bando n. ________del___/___/___. Documento della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1198/2006.

DOMANDA DI ANTICIPO

A) SOGGETTO PRIVATO:

Dati del richiedente

Cognome	Nome		Data di nascita	
Cod. fiscale	Indirizzo			
	Via			n.
	Cap.	Città		Prov.
Telefono	Fax		E-mail	

Dati dell' impresa

Ragione sociale	Forma giuridica	Codice ATECO
Descrizione dell'attività principale del soggetto richiedente		
Indirizzo sede legale		
Via		n.
Cap.	Città	Prov.
P.IVA	Cod. fiscale	
Data iscrizione registro imprese	n. R.E.A.	
Telefono	Fax	E-mail
Referente (cognome nome)	Tel. – cell.	E-mail

Allegato 8/OPI

B) SOGGETTO PUBBLICO:

Indirizzo sede legale				
Via				n.
Cap.	Città			Prov.
P.IVA		Cod. fiscale		
Telefono	Fax		E-mail	
In persona del legale rappresentante ☐		Soggetto legittimato a firmare ☐		
Cognome	Nome		Data di nascita	
Cod. fiscale	Indirizzo			
	Via			n.
	Cap.	Città		Prov.
Telefono	Fax		E-mail	
Referente/i				
Nome e cognome	Ufficio		Recapito	

Il soggetto richiedente in qualità di ________________________________ dell' impresa/ente pubblico ______________________________

CHIEDE

L'anticipo del contributo		
Decreto di impegno	n. _________	Data ____/____/____

Contributo concesso	€_________________________ , _____
Anticipo richiesto sul contributo	€_________________________ , _____

Allegato 8/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA	ALLEGATO
Polizza fideiussoria (soggetto privato).	All. 9/OPI
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta dal beneficiario attestante l'inizio dei lavori corredata da fotocopia della prima fattura di acquisto	All. 7/OPI
Inoltre per l'ente pubblico	
Check list di autocontrollo sulle procedure di appalto (aggiornata)	All. 17/OPI

Data ______________________________,li ____/____/______

Timbro del richiedente

Il Legale Rappresentante [1]

____

[1] Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è sottoscritta dall'interessato e viene inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_11_ALL10

Allegato 9/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

MODELLO POLIZZA FIDEUSSORIA O FIDEUSSIONE BANCARIA

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

SCHEMA DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER L'ANTICIPO A SOSTEGNO DEL BENEFICIARIO FINALE PER L'INTERVENTO DI CUI AL DECRETO N. ______ DD ______________

VISTO

a. che con decreto di impegno del Direttore del Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità della Direzione centrale Risorse Rurali Agroalimentari e Forestali n. _____ di data _____/_____/_____ è stato impegnato l'importo di € ___________________per gli interventi previsti dal decreto del direttore del servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità n. _____ del ______________________ relativi alla misura _____________________ per la domanda presentata da ______________________________________ nato a ______________________ __________________ il _____/_____/_____ CF.______________________ P. IVA ___________________________________ o dalla Ditta ____ con sede in ____ C. F. ___________________________ / P. IVA ____(in seguito denominato "Contraente") relativa all'intervento di seguito descritto: ____
____
____
____
____

b. che il contraente ha richiesto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il pagamento anticipato di €__________________diconsi (€____) corrispondente al ____ % del contributo di € ________________________________ per la realizzazione dell'intervento sopradescritto, in applicazione di quanto previsto dal Documento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo Europeo della Pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, per il quale sono applicate le condizioni previste dall'art 39 della Lr 20.3.2000 n. 7;

CIÒ PREMESSO

la Società / Banca ____ P. IVA ______________________ con sede in ___________________________________ iscritta nel registro delle imprese di __________________ al numero _____________ (di seguito indicata come Fideiussore), in persona del legale

Allegato 9/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

rappresentante pro-tempore/procuratore speciale ____ nato a ________________________________ il __________________ dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce, fideiussore (oppure, nel caso di impresa assicuratrice P. IVA, con sede legale in ___________________________________ Via _________________________________ , in persona del ____ nella sua qualità di Agente ______________________________________, autorizzata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione ed inclusa nell'elenco di cui all' art. 1, lettere b e c della legge n. 348 del 10.06.1982 pubblicato sulla G.U. n. ____ del ______ , a cura dell'ISVAP) nell'interesse di ____ P. IVA ________________________________cod. fiscale ____________________________________ con sede / residente in ____ iscritta nel registro delle imprese di _________________________________ al numero ____________ (di seguito indicata come Contraente), a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dichiarandosi con il Contraente solidalmente tenuto per l'adempimento dell'obbligazione di restituzione delle somme anticipate erogate secondo quanto descritto in premessa, automaticamente aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura sopportati dalla Regione in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino a concorrenza della somma massima di € _____________________ (pari al 110% dell'importo di cui al precedente punto b.)

La Società/Banca sottoscritta, rappresentata come sopra:

1. Qualora il Contraente non abbia provveduto, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito, comunicato per conoscenza al Fideiussore, la Società/Banca si obbliga irrevocabilmente a rimborsare alla Regione quanto richiesto la garanzia potrà essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al Fideiussore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il pagamento richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sarà effettuato dal Fideiussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il Fideiussore di opporre alla Regione stessa alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal Contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il Contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del Contraente.
3. La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., e di quanto contemplato agli artt. 1955 e 1957 cod. civ., volendo ed intendendo il Fideiussore rimanere obbligato in solido con il Contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli artt. 1242 – 1247 cod. civ. per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il Contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti della Regione Friuli Venezia Giulia.
4. **La presente garanzia fideiussoria ha validità mesi ………. rinnovabile fino alla liberazione della ditta beneficiaria del contributo da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, che disporrà lo svincolo, dandone comunicazione alla medesima ditta.**
5. In caso di controversie fra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il Fideiussore, il foro competente sarà esclusivamente quello di Trieste.

Allegato 9/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'

Data, ______________________

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 1944, 1957, 1242 e 1247 c.c., nonché quelle relative alla deroga alla competenza del Foro giudicante del presente contratto autonomo di garanzia.

IL CONTRAENTE LA SOCIETÀ'

Data, ______________________

NOTE:

Nel caso in cui la polizza fidejussoria sia rilasciata da parte di una Società di assicurazione, la stessa dovrà riportare il seguente ulteriore elemento essenziale:
"Autorizzazione del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato con D.M. del ____________ ad esercitare le assicurazioni del Ramo Cauzioni".

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_12_ALL11

Allegato 10/OPI

fep fondo europeo per la pesca

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Racc. A.R.

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

PROTOCOLLO

COD. ID. FEP ___________ /OPI/12

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE

Decreto approvazione Bando n. ________del___/___/___. Documento della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1198/2006.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE - STATO AVANZAMENTO LAVORI

A) SOGGETTO PRIVATO:

Dati del richiedente			
Cognome	Nome		Data di nascita
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via		n.
	Cap.	Città	Prov.
Telefono	Fax		E-mail

Dati dell' impresa			
Ragione sociale	Forma giuridica		Codice ATECO
Descrizione dell'attività principale del soggetto richiedente			
Indirizzo sede legale			
Via			n.
Cap.	Città		Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	
Data iscrizione registro imprese		n. R.E.A.	
Telefono	Fax		E-mail
Referente (cognome nome)	Tel. – cell.		E-mail

Allegato 10/OPI

B) SOGGETTO PUBBLICO:

Indirizzo sede legale			
Via			n.
Cap.	Città		Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	
Telefono	Fax	E-mail	
In persona del legale rappresentante ☐		Soggetto legittimato a firmare ☐	
Cognome	Nome	Data di nascita	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via		n.
	Cap.	Città	Prov.
Telefono	Fax	E-mail	
Referente/i			
Nome e cognome	Ufficio	Recapito	

Il soggetto richiedente in qualità di ______________________________ dell' impresa ______________________________

CHIEDE

la liquidazione dello stato di avanzamento lavori			
Decreto di impegno		n. ________	Data ___/___/___
Costo avanzamento lavori		€ ______________________, ________	
Lavori eseguiti		**Lavori da eseguire**	
1. ____________________€_____________,___ 2. ____________________€_____________,___ 3. ____________________€_____________,___ 4. …		1. ____________________€_____________,___ 2. ____________________€_____________,___ 3. ____________________€_____________,___ 4. …	
Percentuale dei lavori realizzati	% ______	Percentuale dei lavori da realizzare	% ______

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA	ALLEGATO
Relazione con indicazioni puntuali dei lavori eseguiti rispetto ai lavori preventivati (in caso di opere edili computo metrico).	
Fatture originali, debitamente quietanzate. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.	

Allegato 10/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI,
AGROALIMENTARI E FORESTALI

Fotocopia di bonifici, RiBa, assegni bancari o circolari; I pagamenti devono indicare nella causale il codice identificativo FEP (___ / OPI/12)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura.	All. 13/OPI
Riepilogo giustificativi di spesa, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate.	All. 12/OPI
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000 che non esistono procedure concorsuali, non si trovi in stato di amministrazione controllata e non versi in stato fallimentare.	All. 15/OPI
Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri; certificati di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità, ecc.	
In oltre per l'ente pubblico	
Check list di autocontrollo sulle procedure di appalto (aggiornata)	All. 17/OPI

Data ______________________________,li ____/____/______

Timbro del richiedente — Il Legale Rappresentante

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è sottoscritta dall'interessato e viene inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_13_ALL12

Allegato 11/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Racc. A.R.

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
Servizio caccia, risorse ittiche e biodiversità
Via Sabbadini, n. 31
33100 UDINE

PROTOCOLLO

COD. ID. FEP ___________ **/OPI/12**

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO RICEVENTE

Decreto approvazione Bando n. ________del___/___/___. Documento della regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'attuazione degli interventi previsti dal Fondo europeo per la pesca per il periodo 2007-2013 di cui al regolamento (CE) 1198/2006.

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE FINALE

A) SOGGETTO PRIVATO:

Dati del richiedente			
Cognome	Nome	Data di nascita	
Cod. fiscale	Indirizzo		
	Via		n.
	Cap.	Città	Prov.
Telefono	Fax	E-mail	

Dati dell' impresa			
Ragione sociale	Forma giuridica	Codice ATECO	
Descrizione dell'attività principale del soggetto richiedente			
Indirizzo sede legale			
Via			n.
Cap.	Città		Prov.
P.IVA		Cod. fiscale	
Data iscrizione registro imprese		n. R.E.A.	
Telefono	Fax	E-mail	
Referente (cognome nome)	Tel. – cell.	E-mail	

Allegato 11/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

B) SOGGETTO PUBBLICO:

Indirizzo sede legale				
Via				n.
Cap.	Città			Prov.
P.IVA		Cod. fiscale		
Telefono	Fax		E-mail	
In persona del legale rappresentante ☐		Soggetto legittimato a firmare ☐		
Cognome	Nome		Data di nascita	
Cod. fiscale	Indirizzo			
	Via			n.
	Cap.	Città		Prov.
Telefono	Fax		E-mail	
Referente/i				
Nome e cognome	Ufficio		Recapito	

Il soggetto richiedente in qualità di ____ dell' impresa

____

CHIEDE

la liquidazione del saldo del contributo spettante		
Decreto di impegno	n. _________	Data ____/____/____
Costo dei lavori ultimati	€_________________________________,__________	

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN ORIGINALE E COPIA	ALLEGATO
Relazione riassuntiva dei lavori/attività svolte	
Fatture originali, debitamente quietanzate. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione dei beni, servizi acquistati e delle opere realizzate. Ove presente, il numero di matricola di fabbricazione o elemento identificativo del bene.	
Fotocopia di bonifici, RiBa, assegni bancari o circolari; I pagamenti devono indicare nella causale il codice identificativo FEP (___ / OPI/12)	
Dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, che oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento,	All. 13/OPI

Allegato 11/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura;	
Riepilogo giustificativi di spesa, sulla base delle voci di spesa effettivamente eseguite con quadro di raffronto con quelle preventivate.	All. 12/OPI
Indicatori di realizzazione ottenuti.	All. 14/OPI
Autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000 che non esistono procedure concorsuali, non si trovi in stato di amministrazione controllata e non versi in stato fallimentare	All. 15/OPI
Eventuali altre documentazioni inerenti: autorizzazioni, pareri; certificati di regolare esecuzione dei lavori e copia della domanda di agibilità, ecc.	
In oltre per l'ente pubblico	
Check list di autocontrollo sulle procedure di appalto (aggiornata)	All. 17/OPI

Data ______________________________,li ____/____/_______

Timbro del richiedente

Il Legale Rappresentante

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la presente domanda è sottoscritta dall'interessato e viene inviata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_14_ALL13

Allegato 12/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

RIEPILOGO GIUSTIFICATIVI DI SPESA

LAVORI PREVISTI		DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI						PAGAMENTI EFFETTUATI			
Voce del preventivo	Costo previsto	fattura n°	Data	Ditta	Importo fattura	Oggetto della spesa	Spesa Richiesta (al netto dell' IVA)	Modalità di pagamento	Estremi del pagamento	Data di effettivo pagamento	Importo pagato (al netto dell' IVA)
Totale	€	Totale					€	Totale			€

Modalità di pagamento:
- ricevuta bancaria (RI.BA);
- bonifico, Indicare il codice CRO
- assegno bancario (allegare fotocopia assegno ed estratto conto avvenuto pagamento),
- per pagamenti con ritenuta d'acconto va allegato il Mod. F24 del versamento dei contributi
- contanti fino ad un massimo di Euro 1.000,00
- altro (specificare)

IMPORTANTE

Tutti i pagamenti:
- **devono indicare il codice identificativo FEP (causale del pagamento codice Fep ___ / OPI/12)**
- **ad ogni pagamento deve essere allegata la dichiarazione liberatoria della ditta liquidata**

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_15_ALL14

Allegato 13/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000

da allegare alla fattura quietanzata completa delle ricevute di pagamento

Il/la sottoscritto/a ______________________________
Nato/a a ______________________________ il ____/____/______
residente a ______________________________ prov. ______
Via ______________________________ n. ______
cod. fisc ______________________ ;
in qualità di ______________________________
della ditta ______________________________ ;
Cod. Fisc. ______________________, part. IVA ______________________

dichiara

che le fatture di macchinari, attrezzature, materiali e servizi riportati nelle seguenti fatture:

N° fattura	Data	Imponibile	IVA	Importo	Data pagamento	Modalità di pagamento	N° bonifico

- Sono state integralmente pagati in base a quanto effettivamente pattuito, al netto di ogni sconto o abbuono;
- I materiali sono nuovi di fabbrica, conforme agli ordini di fornitura e perfettamente funzionanti;
- ☐ non sono state emesse note d'accredito
- ☐ sono state emesse note d'accredito a rettifica totale e/o parziale del fatturato;
- Per quanto sopra si rilascia la più ampia quietanza, non avendo null'altro da pretendere.

Ai sensi dell'art.38 d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla **fotocopia non autenticata di un documento d'identità** del dichiarante all'ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un incaricato.

Data ______________________,li ___/___/_____

Timbro

Il Legale Rappresentante

____

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_16_ALL15

Allegato 14/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

INDICATORI DI REALIZZAZIONE

(Regolamento CE 498/2007)

(Da presentare a conclusione del progetto ovvero al saldo del contributo)

INDICATORI		
1	**Sperimentazione di tecnologie innovative**	**N° tecnologie** ___________
2	**Sperimentazione di piani di gestione e di piani di ripartizione dello sforzo di pesca (SI = 1 No = 0)**	___________
3	**Operazione intesa all'elaborazione e alla sperimentazione di metodi per migliorare la selettività degli attrezzi da pesca/ridurre la catture accessorie e i rigetti in mare**	**N° metodi** ___________
4	**Operazione finalizzata alla sperimentazione di tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca**	**N° tecniche** ___________

________________,lì ___/___/______

Firma e timbro

____

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_17_ALL16

Allegato 15/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE PROCEDURE CONCORSUALI

(art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a____

Nato/a a ____________________________________il _____/_____/_______

residente a ____ prov. _______

Via ____n. __________

cod. fisc ______________________________ ;

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445, sotto la mia responsabilità

dichiaro

che nei miei confronti non sussistono procedure concorsuali, o di amministrazione controllata e di non versare in stato fallimentare.

Dichiara in oltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente viene resa.

_______________, li __________
(luogo) (data)

FIRMA DEL DICHIARANTE

____
(leggibile e per esteso)

Ai sensi dell'art.38 d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente alla **fotocopia non autenticata di un documento d'identità** del dichiarante all'ufficio competente via fax, a mezzo posta oppure tramite un incaricato.

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_18_ALL17

Allegato 16/OPI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Art. 47 D.P.R. 445 del 28.12.2000
Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e farestali
Servizio Caccia risorse ittiche e biodiversità
Via Sabbadini, n. 31
33100 Udine

Programma Fondo Europeo per la Pesca 2007 – 2013. Regolamento (CE) n. 1198/2006.

Il sottoscritto ____________________________, nato a _____________il _________ e residente in ______________provincia di _____________, via ________________________________, n __________in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta____,

in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 45, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

di aver finora mantenuto il vincolo di destinazione dei beni oggetto di contributo comunitario, per gli interventi di____di cui alla misura 3.5 – Progetti Pilota, relativi al decreto di liquidazione finale n.________ di data____________ , inerenti la domanda n°____/OPI/12 (codice FEP) a valere sul Programma Fondo Europeo per la Pesca 2007 - 2013.

___________, il ______________

IL DICHIARANTE

____

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

12_42_1_DDS_CACCIA RIS ITT 2396_19_ALL18

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

CHECK LIST AUTOCONTROLLO DELLA PROCEDURA DI GARA

APPALTI PUBBLICI

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI		
Asse/ Misura/Azione/Cod. FEP		
Beneficiario/Stazione appaltante Sede	Via ______________________, n. ________, _________________ (città)	
Partita IVA/Codice fiscale		CUUA
Referente beneficiario		
DOMANDA DI AIUTO		
Domanda di aiuto	n.	data
Titolo del progetto		
Codici CUP		
Localizzazione investimento	Comune di____________________	
DECISIONE DI FINANZIAMENTO		

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Decisione di finanziamento	n.	data	Prot. n.
Spesa ammessa	€	Aiuto concesso	€

QUADRO B - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE			
Codice CIG			
Oggetto dell'appalto			
Criterio di aggiudicazione[1]	____________________		
Tipo di appalto[2]	___________________		
Tipo di procedura[3]	___________________		
IMPORTO A BASE D'ASTA			
IMPORTO AGGIUDICATO		Ribasso % di	
Offerte pervenute	N. ____________	Di cui entro i termini:	N: ____________

[1] Indicare se la gara viene aggiudicata con il criterio del *prezzo più basso* o *dell'offerta economicamente più vantaggiosa.*

[2] Indicare se l'appalto prevede *la realizzazione di opere o l'acquisizione di beni* o *l'acquisizione di servizi.*

[3] Indicare se la procedura di aggiudicazione è di tipo *aperta, ristretta, negoziata, cottimo fiduciario o affidamento diretto*

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

SOGGETTO ATTUATORE (AGGIUDICATARIO)	

QUADRO C - Verifiche inerenti la procedura concorsuale adottata e la sua utilizzabilità al caso di specie					
C.1.	c.1.1 - Esiste l'atto a contrarre che indica la procedura che si intende adottare e le specifiche di cui all'art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.		☐	☐	
	c.1.2 - Nel caso di procedura negoziata/procedure in economia (Cottimo fiduciario/affidamento diretto)/altre procedure ammesse dal Codice tale atto contiene le motivazioni e le ragioni che sostengono il ricorso a tale procedura, gli elementi essenziali del contratto, le modalità di scelta degli operatori economici e i criteri di selezione delle offerte.		☐	☐	
C.2	C.2.1 – Procedura negoziata, motivazioni Nel caso di procedura negoziata, il ricorso alla stessa è avvenuto in conseguenza di un bando di gara senza esito, **se SI in quanto**: **a.1)** le offerte presentate erano irregolari ovvero inammissibili in relazione a quanto previsto dal bando di gara ai requisiti degli offerenti e delle offerte ☐ **a.2)** trattasi di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca ☐ **a.3)** la gara è andata deserta in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta; ☐		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

b) Le condizioni contrattuali iniziali, indicate nel bando di gara, non sono state modificate in modo sostanziale rispetto alle condizioni contrattuali previste nella procedura negoziata; ☐ **c)** Per il bando senza esito, sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e i termini previsti per la pubblicazione della gara, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento. ☐				
C.2.2. – Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara Il ricorso alla procedura negoziata è avvenuto senza previa pubblicazione di un bando di gara, **se SI** il ricorso alla procedura negoziata è avvenuto per le seguenti motivazioni: **a)** per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto può essere affidato unicamente ad un operatore determinato ☐ **b)** per estrema urgenza, per eventi imprevedibili **non imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici**, che non consentono di esperire, nei termini, le procedure aperte o ristrette ☐ **c)** trattasi di contratti relativi a forniture ricondicibili ai casi previsti dall'art. 57 comma 3 della DLGS 163/2006 ☐ **d)** trattasi di contratti relativi a servizi affidati a seguito di un concorso di progettazione e deve essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso ☐ **e)** sono lavori complementari, non compresi nel progetto inizialmente aggiudicato che, a seguito di sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari o di		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	circostanze impreviste ed imprevedibili o che per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'intervento, e: ☐ **e.1)** vengono attribuiti all'imprenditore che esegue tale opera e non possono essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall'appalto principale per evitare gravi inconvenienti alla stazione appaltante SI ☐ NO ☐ **e.2)** l'importo cumulato degli appalti aggiudicati per lavori complementari non supera il 50 per cento dell'importo dell'appalto principale; SI ☐ NO ☐				
.	**f)** sono lavori relativi ai lotti successivi di progetti generali definitivi approvati, consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all'impresa titolare del primo appalto; ☐ In questo caso il ricorso alla procedura negoziata è consentito se ricorrono **tutte** le seguenti condizioni **f.1)** tali lavori sono conformi al progetto generale; SI ☐ NO ☐ **f.2)** il lotto precedente è stato aggiudicato con procedure aperte o ristrette; SI ☐ NO ☐ **f.3)** negli atti di gara del primo appalto è stato **esplicitamente** previsto l'eventuale ricorso a tale procedura ed è stato considerato anche l'importo del lotto successivo ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria; il ricorso a tale procedura e' limitato al triennio successivo alla ultimazione dei lavori dell'appalto iniziale. SI ☐ NO ☐				

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	g) sono lavori pubblici di importo complessivo inferiore a un milione di euro ☐ **g.1)** l'importo dei lavori e inferiore a €500.000,00; SI ☐ NO ☐ g.**2)** l'importo dei lavori è compreso tra €500.000,00 e €1.000.000,00 SI ☐ NO ☐				
	C.2.3 – Procedure in economia Trattasi di lavori/servizi affidati mediante le procedure in economia con cottimo fiduciario, **se SI** per: SI ☐ NO ☐ **a)** lavori, individuati dalla Stazione appaltante con proprio regolamento per le spese in economia, di importo inferiore a 200.000,00 euro ☐ **b)** forniture o servizi, individuati dalla Stazione appaltante con proprio regolamento per le spese in economia, di importo inferiore alle soglie previste dall'art. 28 del comma 1 lettera b) del DLGS 163/2006 ☐		☐	☐	
	C.2.4 – Procedure in economia affidamento diretto Trattasi di lavori/servizi affidati mediante le procedure in economia con incarico diretto del responsabile del procedimento, **se SI** per: SI ☐ NO ☐ **a)** lavori, individuati dalla Stazione appaltante con proprio regolamento per le spese in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro ☐ **b)** forniture o servizi , individuati dalla Stazione appaltante con proprio regolamento per le spese in economia, di importo inferiore a 40.000,00 euro ☐		☐	☐	

Allegato 17/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

C.3.	Negli atti relativi alla procedura di affidamento è stato indicato il Codice Unico di Progetto - CUP		☐	☐	
C.4.	Negli atti relativi alla procedura di affidamento è stato indicato il Codice Identificativo Gara - CIG		☐	☐	

QUADRO D - Verifiche inerenti il bando e la pubblicità adottata					
D.1.	E' stato pubblicato l'avviso di pre-informazione[4]		☐	☐	
D.2	D.2.1 - Regolarità dell'atto di approvazione del bando di gara, **se NO** indicare le motivazioni.		☐	☐	
	D.2.2 - Il bando/invito/avviso contiene: a) la descrizione del servizio e l'importo b) località in cui si svolge il servizio/lavoro c) possibilità di ricorre alla procedura negoziata nei casi previsti dal comma 5		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	

[4] entro il 31 dicembre di ogni anno viene comunicato l'importo complessivo stimato degli appalti o degli accordi quadro, per ciascuna delle categorie di servizi elencate nell'allegato II A, che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi, qualora tale importo complessivo stimato sia pari o superiore a 750.000 euro

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	dell'art. 57 del Codice		☐	☐	
	d) requisiti di ammissibilità		☐	☐	
	e) i criteri di selezione ed aggiudicazione		☐	☐	
	f) una griglia di valutazione		☐	☐	
	g) la possibilità o meno di varianti		☐	☐	
	h) la possibilità o meno del subappalto		☐	☐	
	i) l'indicazione del costo della sicurezza non soggetto a ribasso		☐	☐	
	l) codici CUP e CIG				
D.3	D.3.1 - Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e i termini previsti per la pubblicazione del bando/avviso di gara, conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento [5], sia per contratti di opere che di forniture di beni/servizi		☐	☐	Specificare modalità/termini e relativo riferimento normativo
	D.3.1 - Per procedure sopra soglia indicare se il bando/avviso:				
	▪ è stato pubblicato sulla GUUE		☐	☐	
	▪ è stato pubblicato sulla GURI, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio e su 2 quotidiani nazionali e su due locali		☐	☐	
	▪ è stato pubblicato sul sito informatico del Ministero entro e non oltre due				

[5] Specificare nel campo note la modalità/termini e la normativa di riferimento

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	giorni lavorativi, dopo la pubblicazione sulla GURI ▪ è stato pubblicato a livello nazionale non prima della data di spedizione del bando per la sua pubblicazione a livello comunitario (il bando fa menzione di tale data).		☐ ☐	☐ ☐	
	D.3.2 - Per procedure sotto soglia e relative a contratti di LLPP di importo pari o superiore a €1.000.000,00, indicare se il bando/avviso: ▪ è stato pubblicato sulla GURI, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio e su 1 quotidiano nazionali e su uno locale ▪ è stato pubblicato sul sito informatico del Ministero entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione sulla GURI		☐ ☐	☐ ☐	
	D.3.3 - Per procedure sotto soglia e relative a contratti di LLPP di importo inferiore a €1.000.000,00, indicare se il bando/avviso: ▪ è stato pubblicato all'Albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori; ▪ è stato pubblicato all'albo della stazione appaltante ▪ altro ____________________		☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
	D.3.4 - Per procedure sotto soglia e relative a contratti di forniture di beni e servizi, indicare se il bando/avviso: ▪ è stato pubblicato sulla GURI, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, sul sito dell'Osservatorio ▪ altro ____________________		☐ ☐	☐ ☐	
D.4.	Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità e i termini previsti per la pubblicazione dell'esito delle procedure di aggiudicazione, conformemente a		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	quanto previsto dalla normativa di riferimento				

QUADRO E - Verifiche inerenti la regolarità nei tempi di accettazione e regolarità nella applicazione delle procedure di gara adottate					
E.1	E.1.1 - **Procedure ristrette:** **a)** il numero minimo di operatori economici interpellati nella consultazione sono stati individuati e indicati nel bando. (per i LL.PP. almeno 10 soggetti, per importi di aggiudicazione fino a 40 Meuro, almeno n. 20 soggetti per importi di aggiudicazione superiore a 40 Meuro); **b)** il bando indica i criteri adottati per la selezione degli operatori economici; **c)** sono stati applicati i criteri indicati nel bando per la selezione degli operatori economici, da invitare a presentare offerte; **d)** l'invito a presentare offerte è stato trasmesso per iscritto a tutti i candidati selezionati; **e)** la lettera di invito contiene tutti gli elementi eventualmente, non indicati nel bando, al fine della selezione dell'offerta aggiudicataria		☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
	E.1.2 - **Procedure negoziate senza bando/cottimo fiduciario/affidamento diretto/altro previsto dal codice** Gli operatori economici consultati sono stati individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, **se SI** indicare la metodologia utilizzata dalla Stazione appaltante **se NO** indicare le motivazioni: **e.1.2.a)** gli operatori economici sono stati selezionati da elenchi costituiti a		☐ ☐	☐ ☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	seguito di pubblico avviso **a.1)** l'ordine di iscrizione all'elenco è stato stabilito mediante sorteggio pubblico SI ☐ NO ☐ **a.2)** è stato effettuato il controllo del possesso dei requisiti per i soggetti iscritti all'elenco SI ☐ NO ☐ **a.3)** è stato trasmesso l'elenco all'Osservatorio per le verifiche di pertinenza SI ☐ NO ☐ **a.4)** l'elenco è aggiornato con periodicità …………(es: annuale/ trimestrale/ ecc.) SI ☐ NO ☐ **e.1.2.b)** gli operatori economici sono stati individuati sulla base di avvisi pubblici o altro tipo di indagine di mercato che consenta il rispetto dei principi del trattato, garantendo un adeguato livello di pubblicità. Descrivere l'indagine di mercato svolta		☐	☐	
	e.1.2.c) Gli operatori economici interpellati nella consultazione sono stati individuati nel numero minimo previsto dalla normativa. (per i LL.PP. almeno n. 5 soggetti per importi di aggiudicazione inferiori a €500.000,00 e almeno 10 soggetti per importi di aggiudicazione compresi tra €500.000,00 e fino a €1.000,000,00)		☐	☐	
E.2.	Si è ottemperato alle richieste di invio della documentazione di gara nei termini previsti dalla normativa[4], se previsto anche in via elettronica		☐	☐	
E.3.	Sono stati fissati i termini per la ricezione delle offerte o dei documenti di gara nel rispetto della normativa[4].		☐	☐	

Allegato 17/OPI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

E.4	E.4.1 - Per **procedure aperte** sono stati rispettati i termini per la ricezione delle offerte, **se NO** indicare le motivazioni ▪ 52 giorni dalla data di trasmissione del bando; ☐ ▪ 45 giorni dalla data di trasmissione del bando (per bandi redatti e trasmessi in formato elettronico); ☐ ▪ 40 giorni dalla data di trasmissione del bando (per bandi redatti e trasmessi in formato elettronico con libero accesso per via elettronica a tutta la documentazione); ☐ ▪ almeno 22 giorni nel caso di avviso di pre-informazione, o 50 se il contratto ha per oggetto anche la prog. definitiva ed esecutiva ☐		☐	☐	

QUADRO F - Verifiche inerenti le fasi di selezione/aggiudicazione delle proposte presentate					
F.1.	Il verbale di apertura delle buste contiene gli elementi essenziali, e in particolare quanto di seguito indicato: a) nominativo delle persone costituenti la commissione e nominativo degli eventuali rappresentanti degli offerenti; SI ☐ NO ☐ b) nominativo degli offerenti, numero di offerte pervenute nei termini fissati ed eventualmente quelle fuori termine con specifica dell'offerente SI ☐ NO ☐		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	c) informazioni sulle eventuali esclusioni; SI ☐ NO ☐				
F.2.	Controllo della procedura di gara: a) la ricezione delle offerte è avvenuta entro il termine di scadenza; b) è stato predisposto e approvato l'atto di nomina della commissione b.1 – la Commissione è costituita da minimo 3 massimo 5 componenti SI ☐ NO ☐ c) tutte le offerte sono pervenute entro i termini d) tutte le offerte sono state aperte nei termini previsti dal bando;		☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
F.3.	E' stato verificato per ogni singola offerta, il possesso dei requisiti di ordine generale (regolarità formale e fiscale) e dell'assenza di cause di esclusione della gara per l'offerente.		☐	☐	
F.4.	E' stato effettuato il controllo sul possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica ad un numero non inferiore al 10% delle offerte presentate, o qualora ricorra, è stato richiesto ai candidati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa in sede di offerta.		☐	☐	
F.5	F.5.1 – Selezione delle offerte con il **Criterio del prezzo più basso** **a)** sono state valutate tutte le offerte pervenute; SI ☐ NO ☐		☐	☐	

[6] Art. 86 comma 4. DLGS 163/2006 *"non si applica quando il numero di offerte ammesse sia inferiore a cinque"*

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

Se NO indicare i motivi

b) per contratti da stipulare a misura, il prezzo più basso è determinato mediante

b.1 - ribasso sull'elenco prezzi a base di gara SI ☐ NO ☐

b.2 - offerta a prezzi unitari; SI ☐ NO ☐

c) per contratti da stipulare a corpo, il prezzo più basso è determinato mediante

c.1 - ribasso sull'importo dei lavori a base di gara SI ☐ NO ☐

c.2 - offerta a prezzi unitari; SI ☐ NO ☐

d) per contratti da stipulare in parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari; SI ☐ NO ☐

e) e' stata calcolata la soglia di anomalia[6]; SI ☐ NO ☐

f) sono state verificate le offerte che presentano un ribasso anomalo:

SI ☐ NO ☐

in particolare

f.1 - sono state richieste all'offerente giustificazioni relative alle voci di prezzo che contribuiscono alla formulazione dell'offerta anormalmente basse

SI ☐ NO ☐

f.2 - è stata valutata la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaiono anormalmente bassi; SI ☐ NO ☐

g) il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci SI ☐ NO ☐

h) si è provveduto, per lavori di importo inferiore a €1.000.000,00 e servizi e forniture di importo inferiore a €100.000,00, all'esclusione automatica dalla gara.

SI ☐ NO ☐

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

			☐	☐	
	F.5.2 – Selezione delle offerte con il Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa **a)** sono state valutate tutte le offerte pervenute; SI ☐ NO ☐ Se NO indicare i motivi **b)** l'istituzione della commissione giudicatrice è avvenuta in conformità a quanto previsto dall' 84 del D.Lgs 163/06 SI ☐ NO ☐ **c)** la procedura di selezione delle offerte è avvenuta correttamente SI ☐ NO ☐ in particolare: c.1 - i criteri utilizzati sono adeguati (non contengono elementi di discriminazione, ad esempio. preferenze geografiche/nazionali, marche e/o marchi specificati nei contratti di fornitura, ecc), gli stessi sono stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte, tutti i criteri vengono applicati, non sono stati applicati criteri non previsti nel bando SI ☐ NO ☐ c.2 - i criteri utilizzati durante la fase di selezione delle offerte non sono utilizzati nella successiva fase di aggiudicazione (es. capacità finanziaria o esperienza dell'appaltatore) SI ☐ NO ☐ c.3 - le giustificazioni apportate per l'assegnazione di punteggi in base ad ogni criterio risultano documentate da parte della commissione di valutazione SI ☐ NO ☐ c.4 - il calcolo (somme/totali) dei punteggi attribuiti in base ai diversi criteri di aggiudicazione sono corretti SI ☐ NO ☐				

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	c.5 - le giustificazioni prodotte per tutte le decisioni prese dalla commissione giudicatrice siano adeguatamente documentate SI ☐ NO ☐ c.6 - la gamma e il peso dei punteggi utilizzati per i vari criteri siano conformi al bando ed alla normativa SI ☐ NO ☐ c.7 - il valore dell'offerta non supera la base di gara SI ☐ NO ☐ c.8 - sono state verificate le offerte che presentano un ribasso anormalmente basso SI ☐ NO ☐ in particolare c.8.1 - sono state richieste all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che contribuiscono alla formulazione dell'offerta anormalmente basse SI ☐ NO ☐ **d)** la valutazione delle offerte è avvenuta in base alla griglia di punteggi pubblicata nel bando di gara e che non sono state apportate successive modifiche SI ☐ NO ☐				
F.6	Corretta redazione del verbale di aggiudicazione, con almeno le seguenti informazioni: ▪ il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto, i componenti della commissione completo di firma SI ☐ NO ☐ ▪ il numero delle offerte presentate SI ☐ NO ☐ ▪ informazioni su eventuali esclusioni SI ☐ NO ☐ ▪ i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta SI ☐ NO ☐		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	▪ i nomi dei candidati/offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione SI ☐ NO ☐ ▪ la registrazione dei prezzi delle offerte SI ☐ NO ☐ ▪ i motivi di esclusione delle offerte anormalmente basse SI ☐ NO ☐ ▪ il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi SI ☐ NO ☐ ▪ se del caso, le ragioni per le quali l'amministrazione ha rinunciato ad aggiudicare il contratto SI ☐ NO ☐				
F.7	Per procedure negoziate, cottimi fiduciari o affidamenti il soggetto aggiudicatario possiede i requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di lavori di uguale importo affidati mediante procedure aperte o ristrette.		☐	☐	
F.8.	F.8.1 Si è provveduto a comunicare l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi.		☐	☐	
	F.8.2 – La comunicazione è avvenuta entro 5 gg dall'esclusione		☐	☐	
F.9	F.9.1 - Vi sono stati accessi agli atti		☐	☐	
	F.9.2 - Sono stati analizzati gli eventuali ricorsi presentati, con evidenza per ciascun ricorrente del nominativo, del contenuto del ricorso, e della risposta fornita dalla stazione appaltante		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

F.10	Sono stati eseguiti tutti i controlli previsti dall'art. 48 prima dell'apertura delle buste delle offerte		☐	☐	
F.11	Si è proceduto all'aggiudicazione provvisoria **Se SI** è avvenuta nel rispetto del disposto dell'art. 12 del codice SI ☐ NO ☐		☐	☐	
F.12	L'aggiudicazione definitiva è avvenuta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 11		☐	☐	
F.13	Si è proceduto alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva In particolare F.13.1 – la comunicazione è avvenuto entro 5 gg SI ☐ NO ☐ F.13.2 - la comunicazione è stata inviata all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria e a tutti i concorrenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara e a tutti i soggetti previsti dall'art. 79, comma 5, lettera a) SI ☐ NO ☐ F.13.3 . le comunicazioni sono state fatte nel rispetto del disposto di cui all'art. 79, comma 5 bis SI ☐ NO ☐ F.13.4 – le comunicazioni indicano la data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto SI ☐ NO ☐		☐	☐	
F.14	F.14. 1 - La stipula del contratto è avvenuto nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11 ovvero scaduti 35 gg dalle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva F.14.2 – Non è stato applicato il termine dilatorio di cui all'art. 11, comma 11 del		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	codice a seguito del verificarsi dei casi di cui all'art.11, comma 10 bis del codice		☐	☐	
F.15	Il contratto è stato redatto nel rispetto di quanto disposto dalla L.136/2010 ovvero ▪ riporta il codice CUP e CIG SI ☐ NO ☐ ▪ dispone il pagamento dei corrispettivi nel rispetto della L.136/2010 SI ☐ NO ☐ ▪ riporta il numero di conto corrente dedicato SI ☐ NO ☐ ▪ riporta la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari SI ☐ NO ☐ ▪ riporta la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziaria anche per i subappaltatori SI ☐ NO ☐		☐	☐	

QUADRO G - Verifiche inerenti la rideterminazione del quadro economico di spesa ammissibile alla luce di eventuali economie di gara e/o di richieste di variante					
G.1.	G.1.1 - Vi sono state economie di gara;		☐	☐	
	G.1.2 - Il quadro economico è stato, correttamente, rideterminato		☐	☐	
	G.1.3 - Sono state introdotte modifiche al contratto (es. modifiche alle quantità o agli oggetti/servizi della fornitura		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

	G.1.4 - Sono stati rispettati tutti gli obblighi contrattuali in capo all'appaltatore o sono state attivate le clausole del contratto relative alle penali.		☐	☐	

QUADRO H - Ulteriori verifiche					
H.1.	È stato stipulato il contratto di appalto dopo 35 giorni ed è stato firmato da tutti i contraenti.		☐	☐	
H.2.	Sono presenti le copie relative ai contratti di subappalto		☐	☐	
H.3	Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti è stata inserita, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari				
H.4.	Le fatture relative alla liquidazione dei corrispettivi e le relative quietanze riportano il codice CUP e CIG		☐	☐	
H.5.	I pagamenti sono stati eseguiti mediante il conto corrente dedicato indicato nel contratto		☐	☐	
H.6.	I pagamenti sono stati eseguiti mediante bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni		☐	☐	

Allegato 17/OPI

fep fondo europeo per la pesca

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE RURALI, AGROALIMENTARI E FORESTALI

H.7.	La documentazione di gara è conservata e disponibile in uno specifico fascicolo		☐	☐	
H.8.	Sono stati affidati all'impresa aggiudicataria contratti aggiuntivi, mediante procedura negoziata[7] *Informazioni contratti supplementari*[8]: ____________________		☐	☐	

Luogo e data *Firma del compilatore*

________________ ________________

[7] 5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie.

[8] indicare nella sezione informazione contratti supplementari il titolo del contratto supplementare, la data di firma del contratto supplementare, l'ammontare indicato nel contratto supplementare, la data di consegna dei lavori, la data di avvio dei lavori, la data di fine dei lavori, le giustificazioni per l'affidamento dei contratti supplementari mediante procedura negoziata.

12_42_1_DDS_GEOL 1161_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 10 maggio 2012, n. SGEO/1-1161-UMGCM/41. (Estratto)

Dlgs. 22/2010. Presa d'atto della rinuncia all'istanza per il rilascio di una concessione alla coltivazione di risorse geotermiche formulata dal Comune di Palazzolo dello Stella denominata "Palazzolo dello Stella" in località Bosco Brussa, Comune di Palazzolo dello Stella (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99), che ha abrogato all'articolo 18, comma 2, la legge 9 dicembre 1986, n. 896;
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa si prende atto della rinuncia all'istanza, presentata in data 18 aprile 2001 dal Comune di Palazzolo dello Stella, di concessione allo sfruttamento di risorse geotermiche da denominarsi "PALAZZOLO DELLO STELLA" nell'area di proprietà comunale catastalmente individuata dal Foglio 26, mappale 22 in località Bosco Brussa.
(omissis)

Trieste, 10 maggio 2012

LIZZI

12_42_1_DDS_GEOL 1908_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 14 agosto 2012, n. SGEO/1-1908-UMGCM/50. (Estratto)

DLgs. 22/2010. Decreto di concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "De Roia Peruzzi" in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e

disposizioni fiscali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, al dott. De Roia Francesco, residente in Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) via del golf n. 15 cap. 33054, è rilasciata, per la durata di anni 30, la concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "De Roia Peruzzi", in Comune di Lignano Sabbiadoro.
2. L'area interessata dalla concessione, corrispondente ad un'area di 0,00332 Kmq ed individuata dalla particella catastale n. 264, Foglio 55, del Comune di Lignano Sabbiadoro, coincide con l'area relativa al permesso di ricerca, già rilasciato con decreto dell'Assessore all'industria n. 278IND/9M/EP in data 9/10/1997, ed è evidenziata in linea rossa sull'allegata planimetria in scala 1:2.000.
(omissis)

Trieste, 14 agosto 2012

LIZZI

12_42_1_DDS_GEOL 1982_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio geologico 29 agosto 2012, n. SGEO/1-1982-UMGCM/81. (Estratto)

DLgs. 22/2010. Concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Romanini e Mazza" in Comune di Latisana.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave);
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali);
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986 n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);
VISTO il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di energia, miniere, risorse geotermiche e incentivi alle imprese);
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);
(omissis)

DECRETA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ai signori Mazza Luciano (C.F. MZZLCN40T22L322U) e Romanini Vanda (C.F. RMNVND47E53A448X), residenti in Comune di Latisana (UD), via dell'anguilla n. 19, località Aprilia Marittima, è rilasciata, per la durata di anni 30, la concessione per la coltivazione di risorse geotermiche denominata "Romanini e Mazza".
2. L'area interessata dalla concessione, corrispondente ad un'area di proprietà di Kmq 0,00249 e individuata dal mappale 1185 del Fg. 37 del Comune di Latisana, è evidenziata in linea rossa sull'allegata planimetria in scala 1:2.000.
(omissis).

Trieste, 29 agosto 2012

LIZZI

12_42_1_DDS_PROG GEST 5175_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 settembre 2012, n. 5175/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011 - Programma specifico n. 14 - Formazione continua per lavoratori delle imprese. Approvazione operazioni a valere sull'asse 1 - Adattabilità - Azione 5 - Mese di aprile 2012.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4980/LAVFOR.FP del 21 dicembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 2 dell'11 gennaio 2012, con il quale è stato approvato l'Avviso per la presentazione di operazioni a valere sull'asse prioritario 1 - Adattabilità del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2007/2013 Obiettivo 2 Competitività regionale e Occupazione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in attuazione del Programma specifico n. 14 - Formazione continua per lavoratori delle imprese - del documento concernente "Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2011", approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 206 dell'11 febbraio 2011, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto n. 785/LAVFOR.FP del 27 febbraio 2012 con il quale sono state apportate correzioni ed integrazioni al testo dell'Avviso;
PRECISATO che tale Avviso prevede l'attivazione di operazioni così individuate: azione 5 "Interventi per l'aggiornamento delle qualifiche e l'acquisizione di nuove competenze dei lavoratori con priorità a quelli con professionalità debole";
PRECISATO che le operazioni devono essere presentate presso uno sportello operante presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità, via San Francesco 37, Trieste, a partire dal 1° febbraio 2012 e fino al 31 luglio 2012, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;
PRECISATO che il citato Avviso rende disponibile per la realizzazione delle operazioni la somma complessiva di euro 4.000.000,00;
EVIDENZIATO che le operazioni vengono valutate sulla base del sistema comparativo di cui all'articolo 11 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 0232/Pres. del 4 ottobre 2011 e del paragrafo 9 delle Linee guida;
VISTO il decreto n. 3679/LAVFOR.FP del 18 luglio 2012 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni presentate nel mese di marzo 2012 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 15.607,04;
VISTO il decreto n. 4995/LAVFOR.FP del 19 settembre 2012 con il quale si è provveduto, a seguito di revoca del contributo ad alcune operazioni approvate ed ammesse a finanziamento con il decreto n. 2688/LAVFOR.FP del 28 maggio 2012, alla revoca della prenotazione dei fondi a carico del capitolo 5960, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 30.007,04;
VISTE le operazioni presentate nel mese di aprile 2012;
EVIDENZIATO che il Servizio programmazione e gestione interventi formativi ha provveduto ad esaminare le operazioni presentate nel mese di aprile 2012, formalizzando le risultanze finali nella relazione istruttoria del 31 agosto 2012;
PRESO ATTO che dalla citata relazione istruttoria emerge che sono state presentate 111 operazioni delle quali 88 hanno superato la soglia di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e sono approvabili, e 23 non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria e non sono approvabili;
CONSIDERATO che la valutazione delle operazioni presentate determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della

spesa (allegato A parte integrante);
CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 88 operazioni e l'ammissione al finanziamento di 7 operazioni per un costo complessivo di euro 38.880,00, di cui un contributo pubblico di euro 26.496,00;
PRECISATO che sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2011 - euro 26.496,00
EVIDENZIATO che la disponibilità finanziaria residua è di complessivi euro 3.511.04;
PRECISATO che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010 e successive modificazioni ed integrazioni relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni Centrali e degli Enti regionali;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 18, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione";
VISTA la L.R. 29 dicembre 2011, n. 19, "Bilancio di previsione per gli anni 2012-2014 e per l'anno 2012";
VISTO il Programma Operativo di Gestione 2012, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2636 del 29 dicembre 2011;

DECRETA

1. In relazione all'Avviso indicato in premessa ed a seguito della valutazione delle operazioni presentate nel mese di aprile 2012 sono approvati i seguenti documenti:
- graduatoria delle operazioni approvate ed ammesse al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante);
- elenco delle operazioni che non hanno raggiunto la soglia minima di punteggio (allegato 2 parte integrante);
- elenco delle operazioni approvate ed ammesse a finanziamento finalizzato alla prenotazione della spesa (allegato A parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 88 operazioni e l'ammissione al finanziamento di 7 operazioni per un costo complessivo di euro 38.880,00, di cui un contributo pubblico di euro 26.496,00.
3. Sulla base di quanto indicato nell'allegato A, si provvede come segue alla prenotazione dei fondi necessari a carico del bilancio pluriennale della Regione:
Cap. 5960 - competenza derivata 2011 - euro 26.496,00
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 26 settembre 2012

FERFOGLIA

12_42_1_DDS_PROG GEST 5175_2_ALL1

Decreto di approvazione
n.ro 5175
di data 26/09/2012

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA OPERAZIONI APPROVATE

(Sono ammesse a finanziamento le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

21ABPF5AZ

OB. 2 ASSE 1AB PER TIP. F AZ. 5 - Int. per agg. qualif. e acq. nuove comp. dei lav. AZIENDE

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	IL TRATTAMENTO [illegible]	FP1215254002	DANIELI E C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	2012	9.360,00	5.616,00	77
2	LA VALUTAZIONE DEI COMPONENTI SALDATI	FP1215254003	DANIELI E C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	2012	3.600,00	2.160,00	77
3	TECNICHE DI VENDITA	FP1215254001	DANIELI E C. OFFICINE MECCANICHE S.P.A.	2012	3.600,00	2.160,00	77
4	TEAM BUILDING E INFORMATICA-LEGALE PER IMPIEGATE	FP1218667001	STUDIO ASSOCIATO PICCININI PERESSON	2012	9.360,00	7.488,00	74
5	GLI AUDIT INTERNI DI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE ISO 14001	FP1218653003	CODUTTI S.P.A.	2012	4.320,00	3.024,00	74
6	ESSERE LEADER OGGI, COME DIVENTARE UN LEADER	FP1218653001	CODUTTI S.P.A.	2012	4.320,00	3.024,00	73
7	ESSERE LEADER OGGI, IL POTERE [illegible] EMOTIVA	FP1218653002	CODUTTI S.P.A.	2012	4.320,00	3.024,00	73
8	LA GESTIONE DELLA SICUREZZA E DELL'AMBIENTE: SISTEMA INTEGRATO E PROCEDURE	FP1218254002	MYRTUS SRL	2012	9.000,00	7.200,00	71
9	LA GESTIONE DEL TEMPO E [illegible] DEI RISULTATI	FP1218649002	BOZ SEI SRL	2012	7.200,00	5.760,00	71
10	FARE SQUADRA E GESTIRE LE RELAZIONI	FP1218648002	AMBIENTE SERVIZI SPA	2012	3.780,00	2.268,00	71
11	FARE SQUADRA	FP1218648003	AMBIENTE SERVIZI SPA	2012	5.400,00	3.240,00	71
12	SUPPLY CHAIN MANAGEMENT	FP1218655001	SERIGRAFIA PERTOLDI S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	70

13	GESTIONE DEI DATI TECNICI	FP1218655002	SERIGRAFIA PERTOLDI S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	70
14	AMMINISTRAZIONE E GESTIONE DEI COSTI	FP1218655003	SERIGRAFIA PERTOLDI S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	70
15	COMPORTAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE [illegible] ALLE VENDITE	FP1218649001	BOZ SEI SRL	2012	7.200,00	5.760,00	70
16	STRUMENTI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL CAMBIAMENTO	FP1218649003	BOZ SEI SRL	2012	7.200,00	5.760,00	70
17	COMPORTAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE [illegible] ALLE VENDITE [illegible] GRUPPO C	FP1218651003	CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOCIETA' COOPERATIVA	2012	5.760,00	4.032,00	70
18	CORSO DI LINGUA INGLESE - LIVELLO A1	FP1218254001	MYRTUS SRL	2012	10.800,00	8.640,00	69
19	GESTIONE SICUREZZA PER [illegible] TECNICO ALIMENTARE	FP1217171002	VENCHIAREDO S.P.A.	2012	5.400,00	3.780,00	69
20	GESTIONE DELLA SICUREZZA NEL PROCESSO DI CONFEZIONAMENTO ALIMENTARE [illegible] ED 2	FP1217171001	VENCHIAREDO S.P.A.	2012	6.480,00	4.536,00	69
21	COMPORTAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE [illegible] ALLE VENDITE [illegible] GRUPPO A	FP1218651001	CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOCIETA' COOPERATIVA	2012	5.760,00	4.032,00	69
22	COMPORTAMENTO E SVILUPPO PROFESSIONALE [illegible] ALLE VENDITE [illegible] GRUPPO B	FP1218651002	CIRCOLO AGRARIO FRIULANO SOCIETA' COOPERATIVA	2012	5.760,00	4.032,00	69
23	ESSERE LEADER OGGI: COME DIVENTARE UN MANAGER COACH	FP1218648001	AMBIENTE SERVIZI SPA	2012	5.040,00	3.024,00	69
24	ESSERE LEADER OGGI - COME DIVENTARE UN LEADER	FP1218652001	POPOLIZIO ANTONELLA	2012	4.320,00	3.456,00	69
25	PROCEDIMENTO DI SALDATURA AD ARCO SOMMERSO SAW - AVANZATO	FP1217175001	C F CARPENTERIE S.R.L.	2012	12.240,00	9.792,00	68
26	ORGANIZZAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN	FP1218675001	MADIA S.P.A.	2012	14.400,00	11.520,00	68

27	IMPLEMENTARE [illegible] LEAN IN AZIENDA	FP1218674001	KARTON S.P.A.	2012	14.400,00	10.080,00	68
28	DIRETTIVA MACCHINE E MARCATURA CE: NORMATIVE E STRUMENTI DI GESTIONE	FP1218674002	KARTON S.P.A.	2012	14.400,00	10.080,00	68
29	LA GOVERNANCE AZIENDALE SECONDO LA LEGGE 231/01	FP1218258003	CANTIERI MARINA SAN GIORGIO SPA	2012	12.240,00	9.792,00	68
30	SISTEMI ERP PER IL CONTROLLO DEL CICLO ATTIVO	FP1218646001	FRIULANA FLANGE SRL	2012	7.200,00	5.760,00	68
31	SISTEMI ERP PER IL CONTROLLO DEL CICLO PASSIVO	FP1218646002	FRIULANA FLANGE SRL	2012	7.200,00	5.760,00	68
32	INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AZIENDALI	FP1218272002	M.D.F. - S.R.L.	2012	14.137,50	11.310,00	68
33	PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	FP1218668001	BORTOLIN KEMO S.P.A.	2012	14.400,00	10.080,00	67
34	IL VALORE DEL CLIENTE NEL CORSO DELLA RELAZIONE AZIENDA/CLIENTE	FP1218668002	BORTOLIN KEMO S.P.A.	2012	14.400,00	10.080,00	67
35	CREATIVITÀ E MARKETING: I SEGRETI PER CREARE NUOVI PRODOTTI	FP1218670001	EURAPO S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	67
36	LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL CRM	FP1218670002	EURAPO S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	67
37	IL CONTROLLO DELLA COMMESSA CON I SISTEMI ERP	FP1218672001	AUSSAFER DUE S.R.L.	2012	14.400,00	10.080,00	67
38	IL MODELLO TQM (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) PER [illegible]	FP1218672002	AUSSAFER DUE S.R.L.	2012	14.400,00	10.080,00	67
39	OTTIMIZZARE [illegible] DEI COSTI [illegible]	FP1218672003	AUSSAFER DUE S.R.L.	2012	14.400,00	10.080,00	67
40	MOVIMENTAZIONE IN SICUREZZA DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO [illegible] ED.1	FP1218258001	CANTIERI MARINA SAN GIORGIO SPA	2012	10.800,00	8.640,00	67

41	MOVIMENTAZIONE IN SICUREZZA DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO [illegible] ED.2	FP1218258002	CANTIERI MARINA SAN GIORGIO SPA	2012	10.800,00	8.640,00	67
42	LEAN PRODUCTION [illegible] ALIMENTARE	FP1217171003	VENCHIAREDO S.P.A.	2012	14.400,00	10.080,00	67
43	OFFICE AUTOMATION AVANZATO	FP1218272001	M.D.F. - S.R.L.	2012	14.137,50	11.310,00	67
44	PROCEDURARE I PROCESSI [illegible] MECCANICA	FP1217168001	OFFICINA FABBRO MECCANICA MICHELE LUSSETTI	2012	12.240,00	9.792,00	67
45	LA SICUREZZA PER IL TECNICO ED IL PREPOSTO	FP1217168002	OFFICINA FABBRO MECCANICA MICHELE LUSSETTI	2012	12.240,00	9.792,00	67
46	MARKETING RELAZIONALE: COME GESTIRE LA RELAZIONE CON IL CLIENTE	FP1218666002	ARCHETIPO SRL	2012	14.400,00	11.520,00	67
47	CONTROLLO DI GESTIONE E TECNICHE DI REPORTING	FP1218666003	ARCHETIPO SRL	2012	14.400,00	11.520,00	67
48	TECNICHE DI PROBLEM SOLVING PER IL PERSONALE FRONT LINE	FP1218663001	UCS FRIULI S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	67
49	TEAM WORKING: COME LAVORARE EFFICACEMENTE IN GRUPPO	FP1218663002	UCS FRIULI S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	67
50	METODI E STRUMENTI PER IL CRM: GESTIONE CLIENTI E STRATEGIE DI FIDELIZZAZIONE	FP1218663003	UCS FRIULI S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	67
51	PROGETTARE CON CATIA	FP1218676001	NAOS - S.R.L. - SHIP e BOATS DESIGN	2012	14.400,00	11.520,00	67
52	PROTOTIPAZIONE RAPIDA E SIMULAZIONE DEI SISTEMI MECCANICI	FP1218676002	NAOS - S.R.L. - SHIP e BOATS DESIGN	2012	14.400,00	11.520,00	67
53	STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION - ELABORAZIONE IMMAGINI - DATABASE	FP1218676003	NAOS - S.R.L. - SHIP e BOATS DESIGN	2012	14.400,00	11.520,00	67
54	INGLESE INTERMEDIO	FP1218273002	DOTT. MARIANO PRAVISANI E C. - S.R.L.	2012	14.137,50	11.310,00	66

55	APPROCCIO AL DESIGN AGILE E ALLO SVILUPPO IN TEAM DEL SOFTWARE	FP1218665001	BIT-LAM S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	66
56	DESIGN DEL SOFTWARE E MODELLO DDD (DOMAIN DRIVEN DESIGN)	FP1218665002	BIT-LAM S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	66
57	CULTURA E METODI DEL PROJECT MANAGEMENT	FP1218665003	BIT-LAM S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	66
58	REMOTIZZAZIONE DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE	FP1218256001	ALFATEAM INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L.	2012	8.640,00	6.912,00	66
59	SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PIATTAFORMA WEB	FP1215696001	SYSTEIN ITALIA S.R.L.	2012	14.400,00	11.520,00	65
60	ORGANIZZAZIONE LOGISTICA	FP1218712001	DE ANNA AMBROGIO SNC DI AMBROGIO DE ANNA e C.	2012	14.400,00	11.520,00	65
61	AGGIORNAMENTO CAD 3D	FP1218273001	DOTT. MARIANO PRAVISANI E C. - S.R.L.	2012	14.137,50	11.310,00	65
62	DEUTSCH FUER GESCHAEFTSLEUTE - IL TEDESCO PER GLI AFFARI	FP1218666001	ARCHETIPO SRL	2012	11.520,00	9.216,00	65
			Totale con finanziamento		38.880,00	26.496,00	
			Totale		678.450,00	520.872,00	

21ABPF5EN

OB. 2 ASSE 1AB PER TIP. F AZ. 5 - Int. per agg. qualif. e acq. nuove comp. dei lav. ENTI

N°	Denominazione Operazione	Codice Operazione	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	STRUMENTI PER GESTIRE LE PROBLEMATICHE EDUCATIVE - ED. C	FP1216063002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	3.600,00	2.880,00	71
2	STRUMENTI PER GESTIRE LE PROBLEMATICHE EDUCATIVE - ED. B	FP1216063001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	3.600,00	2.880,00	71
3	L'INGLESE PER LA GESTIONE DELLA QUALITA' IN AZIENDA (PRE-INTERMEDIATE)	FP1218274001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	10.799,52	8.639,62	71
4	STRUMENTI PER GESTIRE LE PROBLEMATICHE EDUCATIVE - ED. D	FP1216063003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2012	3.600,00	2.880,00	71

5	LINGUA INGLESE LIVELLO A2	FP1218647001	SYNTHESI FORMAZIONE	2012	12.960,00	10.368,00	71
6	LINGUA INGLESE LIVELLO B1	FP1218647002	SYNTHESI FORMAZIONE	2012	10.800,00	8.640,00	71
7	LINGUA INGLESE LIVELLO B2	FP1218647003	SYNTHESI FORMAZIONE	2012	14.400,00	11.520,00	71
8	SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	FP1218253002	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2012	14.399,99	11.519,99	69
9	GESTIONE AZIENDALE INTEGRATA	FP1218257003	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2012	9.720,00	5.832,00	68
10	COMUNICAZIONE EFFICACE E ABILITA' RELAZIONALI IN AZIENDA	FP1218662001	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2012	10.800,00	8.640,00	68
11	STRUMENTI INTEGRATI DI OFFICE AUTOMATION	FP1218662002	AD FORMANDUM IMPRESA SOCIALE - SOCIALNO PODJETJE	2012	10.800,00	8.640,00	68
12	PROMUOVERE LA LEADERSHIP PERSONALE E UN TIME MANAGEMENT EFFICACE IN AZIENDA	FP1218257002	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2012	5.040,00	4.032,00	68
13	SALES GLOBAL VISION	FP1218658003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	4.320,00	2.592,00	67
14	AUTODESK INVENTOR	FP1218658001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	7.920,00	6.336,00	67
15	COMPETENZE PER LA GESTIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA E DELL'AGRITURISMO	FP1218280001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	6.479,28	5.183,42	66
16	LINGUA INGLESE LIVELLO A2	FP1218257004	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2012	9.720,00	5.832,00	66
17	L'ASSISTENTE ALLA PERSONA E IL BURN-OUT A	FP1218257001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2012	4.680,00	3.744,00	66

18	L'ASSISTENTE ALLA PERSONA E IL BURN-OUT B	FP1218257005	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2012	4.680,00	3.744,00	66
19	SALES PROJECT WORK - ED A	FP1218658004	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	4.320,00	2.592,00	66
20	SALES PROJECT WORK - ED B	FP1218658005	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	4.320,00	2.592,00	66
21	DA RETE GIURIDICA A RETE EFFICACE	FP1218253001	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2012	6.480,00	5.091,34	66
22	ESSICAZIONE DEL LEGNO	FP1218658002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	3.600,00	2.880,00	66
23	GESTIONE DELLA RISTORAZIONE DELL'AGRITURISMO	FP1218280002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	7.200,00	5.760,00	65
24	COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DEL PRODOTTO	FP1218280003	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	3.600,00	2.880,00	65
25	ELEMENTI DI BASE DI WORD E EXCEL	FP1218112001	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	5.400,00	3.780,00	65
26	FUNZIONI AVANZATE DI EXCEL	FP1218112002	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	2012	5.400,00	3.780,00	65
				Totale con finanziamento	0,00	0,00	
				Totale	188.638,79	143.258,37	
				Totale con finanziamento	38.880,00	26.496,00	
				Totale	867.088,79	664.130,37	

ALLEGATO 2 - GRADUATORIA OPERAZIONI NON APPROVATE CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65 PUNTI

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
21ABPF5AZ	FP1218260002	IL RUOLO DEL PREPOSTO NEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE [illegible] ED 2	CORTEM SPA	64
21ABPF5AZ	FP1218262003	LA GESTIONE DELLE EMERGENZE	ELFIT SPA	64
21ABPF5AZ	FP1217464002	BUSINESS ENGLISH	A.ARTISTI ASSOCIATI SOC. COOP.	63
21ABPF5AZ	FP1217464001	PROGETTARE E REALIZZARE IMPAGINAZIONI PROFESSIONALI	A.ARTISTI ASSOCIATI SOC. COOP.	63
21ABPF5AZ	FP1218260001	IL RUOLO DEL PREPOSTO NEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE [illegible] ED 1	CORTEM SPA	63
21ABPF5AZ	FP1218260003	OPERAZIONI SOTTO TENSIONE ED IN PROSSIMITÀ	CORTEM SPA	63
21ABPF5AZ	FP1218712002	ASPETTI TECNICO-OPERATIVI DEL CONTROLLO DI GESTIONE	DE ANNA AMBROGIO SNC DI AMBROGIO DE ANNA e C.	63
21ABPF5AZ	FP1218714001	STRUTTURARE LE PROCEDURE DI LAVORO DEL CICLO ATTIVO E PASSIVO	FABBRO VANNI S.R.L.	63
21ABPF5AZ	FP1218262001	IL PREPOSTO NEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE [illegible] ED 1	ELFIT SPA	62
21ABPF5AZ	FP1218262002	IL PREPOSTO NEL SISTEMA SICUREZZA AZIENDALE [illegible] ED 2	ELFIT SPA	62
21ABPF5AZ	FP1214726002	BILANCIO SOCIALE - INTERMEDIO	STARK S.P.A.	62
21ABPF5AZ	FP1214726001	BILANCIO SOCIALE - BASE	STARK S.P.A.	62
21ABPF5AZ	FP1214726003	BILANCIO SOCIALE - AVANZATO	STARK S.P.A.	62
21ABPF5AZ	FP1218732001	COME AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO [illegible] AZIENDALE	FANTIN S.R.L.	61
21ABPF5AZ	FP1218713001	DISEGNO TECNICO COMPUTERIZZATO	3MC SRL	58
21ABPF5AZ	FP1217696003	[illegible] TRA SISTEMI ERP E CRM (GESTIONE DELLE RELAZIONI CON I CLIENTI)	RECYCLA SRL	55
21ABPF5AZ	FP1217696002	IL SISTEMA DI BUSINESS INTEGRATO-ERP: ANALISI E APPLICAZIONE SUL CICLO PASSIVO	RECYCLA SRL	55
21ABPF5AZ	FP1217696001	IL SISTEMA DI BUSINESS INTEGRATO-ERP: ANALISI E APPLICAZIONE SUL CICLO ATTIVO	RECYCLA SRL	55

Tipo fin.	Codice Operazione	Denominazione Operazione	Operatore	Punti
21ABPF5EN	FP1218112006	CULTURA DELLA SICUREZZA PER GUARDIE GIURATE - B	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	64
21ABPF5EN	FP1218112004	CULTURA DELLA SICUREZZA PER GUARDIE GIURATE - A	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	64
21ABPF5EN	FP1214892001	IL MARKETING COME STRUMENTO DI PROMOZIONE	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	61
21ABPF5EN	FP1218112005	LA GESTIONE SICURA DI CARICHI E MEZZI	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	60
21ABPF5EN	FP1218112003	INTRODUZIONE ALLA PNL	EN.A.I.P. (ENTE A.C.L.I. ISTRUZIONE PROFESSIONALE) FRIULI - VENEZIA GIULIA	59

12_42_1_DDS_PROG GEST 5198_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 27 settembre 2012, n. 5198/LAVFOR.FP/2012

LR 18/2011. Programma Operativo 2012/2013 - Piano annuale di formazione 2012/2013. Approvazione edizioni corsuali riferite ai percorsi sussidiari di Istruzione e formazione professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato (a.f. 2012/2013).

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO l'articolo 10, comma 18 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18, in base al quale, in attesa di una compiuta revisione della normativa regionale in materia, attraverso l'adozione di un provvedimento legislativo organico, la Regione assicura, relativamente ai percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), il recepimento dei livelli essenziali delle prestazioni così come definiti dal capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell' articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), e, a tal fine emana indirizzi e direttive che costituiscono anche riferimento per la gestione metodologica e amministrativa dei percorsi formativi;
VISTO il decreto del Direttore centrale n. 3166/LAVFOR/FP/2012 dd. 25/06/2012 con il quale sono state approvate le Direttive per la presentazione e gestione di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato (l'a.f. 2012/2013);
VISTA la corrispondenza delle dodici edizioni corsuali, di cui nove riferite alla Tipologia A e tre riferite alla Tipologia B, da attivare nel corso dell'a.f. 2012/2013, con i prototipi formativi regionali di cui al paragrafo 3.1 "Modalità di presentazione delle operazioni (edizioni corsuali)" delle menzionate Direttive;
RITENUTO pertanto di approvare l'elenco delle menzionate edizioni corsuali di cui all'Allegato 1);
EVIDENZIATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. Sono approvate le edizioni corsuali relative ai percorsi sussidiari di Tipologia A e Tipologia B, così come previsto dalle "Direttive per la presentazione e gestione di operazioni riferite ai percorsi sussidiari di istruzione e formazione professionale (IFP) da parte degli Istituti Professionali di Stato (l'a.f. 2011/2012)", e di cui all'allegata graduatoria (Allegato 1), parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 27 settembre 2012

FERFOGLIA

12_42_1_DDS_PROG GEST 5198_2_ALL1

Allegato 1 al Decreto n. 5198/LAVFOR.FP/2012 dd. 27.09.2012

Prime annualità

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIA	SOGGETTO PROPONENTE	DENOMINAZIONE	VALUTAZIONE
FP1241129001	A	ISIS FERMO SOLARI	OPERATORE MECCANICO - MONTATORE DI SISTEMI MECCANICI	AMMESSO
FP1240861002	A	ISIS D'ARONCO	OPERATORE MECCANICO - MECCANICO ATTREZZISTA PROCEDURE CAD-CAM	AMMESSO
FP1240861001	A	ISIS D'ARONCO	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	AMMESSO
FP1240823002	A	ISIS MALIGNANI 2000	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	AMMESSO
FP1240823001	A	ISIS MALIGNANI 2000	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	AMMESSO
FP1240691001	A	ISIS FERMO SOLARI	OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI IN FILIERE AGROALIMENTARI	AMMESSO
FP1240541002	A	ISIS STRINGHER	OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA - ADDETTO AI SERVIZI TURISTICI	AMMESSO
FP1240541001	A	ISIS STRINGHER	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA SEGRETERIA	AMMESSO
FP1237297001	A	ISIS SPILIMBERGO	OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE - ADDETTO ALLA CONTABILITÀ	AMMESSO

TOTALE 9 PROGETTI

Prime annualità

CODICE PROGETTO	TIPOLOGIA	SOGGETTO PROPONENTE	DENOMINAZIONE	VALUTAZIONE
FP1240626002	B	IPSIA MATTIONI	OPERATORE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - INSTALLATORE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE	AMMESSO
FP1240626001	B	IPSIA MATTIONI	OPERATORE DEL LEGNO - ADDETTO ALLE LAVORAZIONI DI FALEGNAMERIA	AMMESSO
FP1239558001	B	TORRICELLI	OPERATORE MECCANICO - CONDUTTORE MACCHINE UTENSILI	AMMESSO

TOTALE 3 PROGETTI

VISTO: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO: FERFOGLIA

12_42_1_DDS_PROG GEST 5300_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 3 ottobre 2012, n. 5300/LAVFOR.FP/2012

Fondo sociale europeo, Obiettivo 2, Competitività e occupazione 2007/13, Asse 4, Capitale umano. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2012 -Programma specifico n. 6 - Percorsi di alternanza scuola lavoro. Decreto n. 4767/LAVFOR.FP/2012 dd. 11.09.2012. Correzione errori materiali.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il decreto n. 4767/LAVFOR.FP/2012 dd. 11 settembre 2012 che ha approvato l'Avviso concernente la presentazione di operazioni a valere sull'Asse 4 Capitale Umano - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2012 -Programma specifico n. 6 - Percorsi di alternanza scuola lavoro;
PRESO atto che per mero errore materiale il testo dell'Avviso riporta delle inesattezze ai paragrafi 8 e 11 relativamente alla data di scadenza per la presentazione delle operazioni e alle cause di esclusione dalla valutazione delle operazioni medesime;
PRECISATO che la dizione corretta risulta la seguente:

- paragrafo 8 "Termini e modalità per la presentazione delle operazioni", capoverso 7

"Il formulario che descrive l'operazione deve essere presentato in duplice copia, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro le ore 12.30 del 18 ottobre 2012, anche in forma cartacea, all'Ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, 34133, Trieste";

- paragrafo 11. "Selezione delle operazioni", capoverso 6, lettera e)

"il mancato rispetto del numero minimo degli allievi di cui al paragrafo 9, capoverso 5;";
RITENUTO pertanto di provvedere alle opportune correzioni al testo dell'Avviso sopramenzionato;
RICHIAMATO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con DPReg n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1860 del 24 settembre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, relativa all'articolazione e declaratoria di funzioni della strutture organizzative della Presidenza della Regione, della Direzioni centrali e degli enti regionali;

DECRETA

1. Sono apportate le correzioni all'Avviso concernente la presentazione di operazioni a valere sull'Asse 4 Capitale Umano - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2012 -Programma specifico n. 6 - Percorsi di alternanza scuola lavoro, approvato con decreto n. 4767/LAVFOR.FP/2012 dd. 11 settembre 2012 , nel modo seguente:

- paragrafo 8 "Termini e modalità per la presentazione delle operazioni", capoverso 7

"Il formulario che descrive l'operazione deve essere presentato in duplice copia, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entro le ore 12.30 del 18 ottobre 2012, anche in forma cartacea, all'Ufficio protocollo del Servizio, via San Francesco 37, 34133, Trieste";

- paragrafo 11. "Selezione delle operazioni", capoverso 6, lettera e)

"il mancato rispetto del numero minimo degli allievi di cui al paragrafo 9, capoverso 5;";
2. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 3 ottobre 2012

FERFOGLIA

12_42_1_DDS_SVIL RUR 2448_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 ottobre 2012, n. 2448

Programma di sviluppo rurale 2007 - 2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Misura 411, azio-

ne 1 - Valorizzazione dei prodotti locali, Intervento 3. Bando del GAL Montagna Leader per la realizzazione di eventi promozionali legati ai prodotti del territorio. Pubblicazione graduatoria domande di aiuto.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 5 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011;
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres.;
VISTO l'articolo 4, comma 1 del Regolamento che individua il Servizio sviluppo rurale della Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quale Autorità di gestione del PSR;
VISTO il Piano di sviluppo locale (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1899 del 14 agosto 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 37 del 12 settembre 2012, con il quale è stata approvata la variante n. 1 al PSL del GAL Montagna Leader;
VISTO il Bando per la realizzazione di eventi promozionali legati ai prodotti del territorio e relativi allegati, approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Montagna Leader con deliberazione n. 2 del 28 marzo 2012 e pubblicato sul BUR n. 18 del 2 maggio 2012;
VISTA la deliberazione n. 5 del 20 settembre 2012, per estratto, con la quale il Consiglio di amministrazione del GAL approva la graduatoria, facente parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo, delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 411 - Competitività, azione 1- Valorizzazione dei prodotti locali, intervento 3 - Realizzazione eventi promozionali del precitato PSL;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto è pubblicato sul BUR a cura dell'Autorità di gestione;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione sul BUR della suddetta deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Montagna Leader n. 5 del 20 settembre 2012, per estratto e comprensiva della graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Si dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Montagna Leader n. 5 del 20 settembre 2012, per estratto e allegata al presente provvedimento, di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 411 - Competitività, azione 1- Valorizzazione dei prodotti locali del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento all'intervento 3 - Realizzazione eventi promozionali del PSL del GAL.
Udine, 5 ottobre 2012

Per il Direttore di Servizio:
IL DIRETTORE CENTRALE: BULFONE

12_42_1_DDS_SVIL RUR 2448_2_ALL1

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

ESTRATTO DEL C.D.A N. 05 del 20 settembre 2012

L'anno 2012, il giorno 20 settembre alle ore 14.00 presso l'unità operativa di Montagna Leader in Via Venezia 18/a a Maniago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Montagna Leader S.c.a r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 1. Intervento 2. Potenziamento delle strutture per la ricettività extralberghiera. Rinunce da parte di beneficiari. Presa d'atto.
3. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 411. Azione 1. Intervento 3. Bando per la realizzazione eventi promozionali legati ai prodotti del territorio. Approvazione graduatoria.
4. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 3. Intervento 1. Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di interpretazione. Approvazione graduatoria.
5. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 3. Intervento 4. Bando per la realizzazione di eventi promozionali – sportivi e culturali - a cura di enti e associazioni. Approvazione graduatoria.
6. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Piano finanziario. Approvazione variazione.
7. P.S:L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Scorrimento graduatoria.
8. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Variante n. 1 del PSL. Presa d'atto.
9. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 411 Azione 1 Intervento 1. Bando per la realizzazione di progetti volti all'adeguamento e miglioramento delle aziende agricole locali. Approvazione.
10. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Rendiconti spese a gestione diretta al 30 giugno 2012. Presa d'atto.
11. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 431 Acquisizione di competenze. Autorizzazione partecipazione a eventi.
12. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 421 Cooperazione. Stato di avanzamento.
13. Offerta vendita quote socio Legambiente FVG.
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Lino Canderan, Stefano Colautti, Alfredo Diolosà, Riccardo Fioretti, Franco Protti.
Per il collegio sindacale sono presenti la dott.ssa Nadia Siega, il dott. Marco Bidoli.
Sono inoltre presenti Giuseppe Damiani e Pier Giorgio Sturlese.
Il Presidente Protti Franco constata la validità della seduta invita ad iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 3. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 411. Azione 1. Intervento 3. Bando per la realizzazione eventi promozionali legati ai prodotti del territorio. Approvazione graduatoria.

VISTI i regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1974/2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 sulle procedure di controllo per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 5 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011;
RILEVATO che il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali funge da Autorità di gestione (AdG) del PSR 2007-2013;
RILEVATO che il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna funge da Struttura Responsabile di Asse (SRA) per l'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013;
VISTO il regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres.,che, tra l'altro, abroga e sostituisce il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres.;
VISTA la domanda di finanziamento del Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentata in Regione il 19 settembre 2008 ai fini dell'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2009, n. 30/SPM, pubblicato nel B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009, con il quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il PSL 2007-2013 di questo GAL;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 14 agosto 2012, n. 1899, pubblicato nel B.U.R. n. 37 del 12 settembre 2012, con il quale si autorizza la variante n. 1 al PSL di questo GAL;

CONSIDERATO che per la maggior parte delle azioni del PSL 2007-2013 sono previsti regimi di aiuto per l'attuazione di progetti selezionati a seguito di procedura pubblica (bando);
RICHIAMATA la deliberazione di questo CdA del 25 marzo 2011 con la quale sono stati nominati il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'istruttoria delle domande di aiuto e delle domande di pagamento;
RICHIAMATA la deliberazione di questo CDA del 28 marzo 2012 con la quale veniva approvato il "Bando per la realizzazione di eventi promozionali legati ai prodotti del territorio" a valere sul PSL "Montagna Pordenonese" Misura 411 Azione 1 Intervento 3;
VISTO che il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 02 maggio 2012;
RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, introdotto dall'art. 1, punto 4) del regolamento (UE) n. 679/2011, il quale richiede che "le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile" rappresentino "almeno il 50% dei voti" espressi per l'adozione delle "decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei GAL";
DATO ATTO che le parti economiche e sociali presenti rappresentano più del 50% dei voti e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda n. 4 del 02 luglio 2012;
VISTE le sottoelencate domande di aiuto presentate a seguito della pubblicazione del bando:

Numero domanda di aiuto	Data domanda di aiuto	Richiedente	N. PROT.	DATA
94751380836	02/07/2012	COMUNE DI CAVASSO NUOVO	166	04/07/2012
94751380141	02/07/2012	PRO LOCO BUDOIA	174	13/07/2012
94751380596	02/07/2012	ASSOCIAZIONE PROLOCO POLCENIGO	167	05/07/2012
84750669032	29/06/2012	COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	177	16/07/2012
94751371827	27/06/2012	PRO – LOCO CIMOLAIS	187	16/07/2012
94751376032	29/06/2012	ASSOC. "LIS AGANIS ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE"	181	16/07/2012

VISTI l verbali di apertura delle istanze pervenute del 31/07/2012;
VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di aiuto a firma del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria i quali danno conto:
- della presentazione della domanda di aiuto nei termini e secondo le modalità prescritti dal bando;
- delle verifiche sui requisiti formali e generali di ammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 5 del bando in oggetto;
- delle verifiche sull'ammissibilità a finanziamento degli interventi;
- delle richieste di integrazioni relative alla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- della valutazione della domanda con i punteggi assegnati ai sensi dell'art. 8 del bando in oggetto;

VISTA la allegata "graduatoria delle domande ammesse a finanziamento";
RITENUTO di approvarla;
DATO ATTO che le risorse a bando, ammontanti a euro 208.000,00, sono sufficienti a garantire il completo finanziamento delle domande pervenute;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del bando in oggetto, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 040/Pres. sopra citato, la decisione individuale di finanziamento è adottata e comunicata dopo la pubblicazion della graduatoria nel BUR;
DATO ATTO che le graduatorie devono essere trasmesse all'AdG del PSR 2007-2013 per il tramite della SRA, ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
All'unanimità dei voti

DELIBERA

1. **di dare atto di quanto esposto in premessa;**
2. **di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di aiuto;**
3. **di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 12 del bando, nonché dal Regolamento generale di attuazione del PSR, l'allegata "graduatoria delle domande ammesse a finanziamento" a valere sulla Misura 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali", Intervento 3 "Realizzazione eventi promozionali", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (sub A);**

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

4. **di ammettere a finanziamento tutte le domande di aiuto pervenute per una spesa ammissibile totale pari a euro 93.730,15, di cui euro 60.924,59 a titolo di contributo;**
5. **di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente atto e dopo la pubblicazione del medesimo sul BUR all'adozione delle decisioni individuali di finanziamento delle domande di aiuto;**
6. **di dare mandato al Presidente ad inviare la graduatoria all'AdG del PSR 2007-2013 per il tramite della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio Coordinamento politiche per la Montagna (SRA), ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.**

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

GAL MONTAGNA LEADER S. CONS. A R.L.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013, ASSE 4 LEADER, MISURA 411, Azione 1 "Valorizzazione dei prodotti locali" - Intervento 3
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI LEGATI AI PRODOTTI DEL TERRITORIO

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL del 20 settembre 2012 (Allegato sub a)

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

Posizione in graduatoria	Numero domanda di aiuto	Data domanda di aiuto	Richiedente	Sede	Costo previsto	Costo totale ammesso	Aiuto concedibile	Punteggio assegnato	Motivazioni per le quali il costo è stato ridotto	Criteri di selezione applicati *
1	94751376032	29/06/2012	ASSOCIAZIONE LIS AGANIS ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE	BARCIS	23.000,00	23.000,00	14.950,00	21	---------	a) b) c) e) g)
2	94751371827	27/06/2012	PRO LOCO - CIMOLAIS	CIMOLAIS	14.557,88	14.557,88	9.462,62	21	----------	a) b) c) e) g)
3	84750669032	29/06/2012	COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO	PINZANO AL TAGLIAMENTO	16.456,00	13.600,00	8.840,00	19	Ente pubblico Iva non ammessa	a) b) c) e) g)
4	94751380596	02/07/2012	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI POLCENIGO	POLCENIGO	10.769,00	10.769,00	6.999,85	18	----------	a) b) c) e) g)
5	94751380141	02/07/2012	PRO LOCO BUDOIA	BUDOIA	21.997,80	19.819,80	12.882,87	18	Incongruenza fra cifre riportate nell'allegato a) della domanda e corrispondente preventivo	a) b) c) e) g)
6	94751380836	02/07/2012	COMUNE DI CAVASSO NUOVO	CAVASSO NUOVO	14.500,00	11.983,47	7.789,25	16	Ente pubblico Iva non ammessa	a) b) c) e)
				TOTALE	**101.280,68**	**93.730,15**	**60.924,59**			

Maniago, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Franco Protti

* Legenda: a) Coinvolgimento nella realizzazione dell'evento di attori locali; b) Realizzazione di eventi che favoriscano la commercializzazione dei prodotti; c) Inserimento dell'evento all'interno di piani di valorizzazione turistica dell'intero territorio Leader; d) Incremento dell'occupazione; e) Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio; f) Promozione di prodotti in possesso di qualità di sistema o di prodotto; g) Localizzazione dell'investimento incluso in parchi, riserve naturali

OMISSIS

Letto, firmato e sottoscritto.
Maniago 20 settembre 2012

Il presidente
F.to Franco Protti

Il segretario
F.to Giuseppe Damiani

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

12_42_1_DDS_SVIL RUR 2450_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 5 ottobre 2012, n. 2450

Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader. Misura 413, azione 3 - Servizi e attività ricreative e culturali. Bandi del GAL Montagna Leader per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di interpretazione - intervento 1 - e per la realizzazione di eventi promozionali - sportivi e culturali - a cura di enti e associazioni - intervento 4. Pubblicazione graduatorie domande di aiuto.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

VISTO il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominato PSR) approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5715 del 20 novembre 2007;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 5 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011;
VISTO il "Regolamento generale di attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" (di seguito denominato Regolamento) approvato con il decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres.;
VISTO l'articolo 4, comma 1 del Regolamento che individua il Servizio sviluppo rurale della Direzione Centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali quale Autorità di gestione del PSR;
VISTO il Piano di sviluppo locale (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Montagna Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 1899 del 14 agosto 2012, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR) n. 37 del 12 settembre 2012, con il quale è stata approvata la variante n. 1 al PSL del GAL Montagna Leader;
VISTO il Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di interpretazione e relativi allegati, approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Montagna Leader con deliberazione n. 2 del 28 marzo 2012 e pubblicato sul BUR n. 16 del 18 aprile 2012;
VISTO il Bando per la realizzazione di eventi promozionali - sportivi e culturali - a cura di enti ed associazioni e relativi allegati, approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL Montagna Leader con deliberazione n. 2 del 28 marzo 2012 e pubblicato sul BUR n. 18 del 2 maggio 2012;
VISTA la deliberazione n. 5 del 20 settembre 2012, per estratto, con la quale il Consiglio di amministrazione del GAL approva la graduatoria, facente parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo, delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 413 - Qualità della vita e diversificazione, azione 3 - Servizi e attività ricreative e culturali, con riferimento all'intervento 1 - Realizzazione di tre centri di interpretazione del precitato PSL e approva altresì la graduatoria, facente parte integrante e sostanziale dell'atto deliberativo, delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 413 - Qualità della vita e diversificazione, azione 3 - Servizi e attività ricreative e culturali, con riferimento all'intervento 4 - Realizzazione di eventi promozionali a cura di enti ed associazioni del precitato PSL;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29 del Regolamento il provvedimento di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto è pubblicato sul BUR a cura dell'Autorità di gestione;
RITENUTO di provvedere alla pubblicazione sul BUR della deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Montagna Leader n. 4 del 2 luglio 2012, per estratti comprensivi delle graduatorie delle domande di aiuto quali parti integranti e sostanziali;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato

con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni;

DECRETA

1. Si dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL Montagna Leader n. 5 del 20 settembre 2012, per estratto e allegata al presente provvedimento, di approvazione della graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla misura 413, azione 3 - Servizi e attività ricreative e culturali del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con riferimento all'intervento 1 - Realizzazione di tre centri di interpretazione del PSL del GAL e della graduatoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento a valere sulla medesima misura 413, azione 3, con riferimento all'intervento 4 - Realizzazione di eventi promozionali a cura di enti ed associazioni del PSL del GAL.
Udine, 5 ottobre 2012

Per il Direttore di Servizio:
IL DIRETTORE CENTRALE: BULFONE

12_42_1_DDS_SVIL RUR 2450_2_ALL1

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

ESTRATTO DEL C.D.A N. 05 del 20 settembre 2012

L'anno 2012, il giorno 20 settembre alle ore 14.00 presso l'unità operativa di Montagna Leader in Via Venezia 18/a a Maniago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Montagna Leader S.c.a r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 1. Intervento 2. Potenziamento delle strutture per la ricettività extralberghiera. Rinunce da parte di beneficiari. Presa d'atto.
3. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 411. Azione 1. Intervento 3. Bando per la realizzazione eventi promozionali legati ai prodotti del territorio. Approvazione graduatoria.
4. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 3. Intervento 1. Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di interpretazione. Approvazione graduatoria.
5. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 3. Intervento 4. Bando per la realizzazione di eventi promozionali – sportivi e culturali - a cura di enti e associazioni. Approvazione graduatoria.
6. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Piano finanziario. Approvazione variazione.
7. P.S:L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Scorrimento graduatoria.
8. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Variante n. 1 del PSL. Presa d'atto.
9. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 411 Azione 1 Intervento 1. Bando per la realizzazione di progetti volti all'adeguamento e miglioramento delle aziende agricole locali. Approvazione.
10. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Rendiconti spese a gestione diretta al 30 giugno 2012. Presa d'atto.
11. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 431 Acquisizione di competenze. Autorizzazione partecipazione a eventi.
12. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 421 Cooperazione. Stato di avanzamento.
13. Offerta vendita quote socio Legambiente FVG.
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Lino Canderan, Stefano Colautti, Alfredo Diolosà, Riccardo Fioretti, Franco Protti.
Per il collegio sindacale sono presenti la dott.ssa Nadia Siega, il dott. Marco Bidoli.
Sono inoltre presenti Giuseppe Damiani e Pier Giorgio Sturlese.
Il Presidente Protti Franco constata la validità della seduta invita ad iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 4. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 3. Intervento 1. Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di interpretazione. Approvazione graduatoria.

VISTI i regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1974/2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 sulle procedure di controllo per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 5 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011;
RILEVATO che il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali funge da Autorità di gestione (AdG) del PSR 2007-2013;
RILEVATO che il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna funge da Struttura Responsabile di Asse (SRA) per l'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013;
VISTO il regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres.,che, tra l'altro, abroga e sostituisce il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres.;
VISTA la domanda di finanziamento del Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentata in Regione il 19 settembre 2008 ai fini dell'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2009, n. 30/SPM, pubblicato nel B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009, con il quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il PSL 2007-2013 di questo GAL;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 14 agosto 2012, n. 1899, pubblicato nel B.U.R. n. 37 del 12 settembre 2012, con il quale si autorizza la variante n. 1 al PSL di questo GAL;

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

CONSIDERATO che per la maggior parte delle azioni del PSL 2007-2013 sono previsti regimi di aiuto per l'attuazione di progetti selezionati a seguito di procedura pubblica (bando);
RICHIAMATA la deliberazione di questo CdA del 25 marzo 2011 con la quale sono stati nominati il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'istruttoria delle domande di aiuto e delle domande di pagamento;
RICHIAMATA la deliberazione di questo CDA del 28 marzo 2012 con la quale veniva approvato il "Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di interpretazione" a valere sul PSL "Montagna Pordenonese" Misura 413 Azione 3 Intervento 1;
VISTO che il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 18 aprile 2012;
RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, introdotto dall'art. 1, punto 4) del regolamento (UE) n. 679/2011, il quale richiede che "le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile" rappresentino "almeno il 50% dei voti" espressi per l'adozione delle "decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei GAL";
DATO ATTO che le parti economiche e sociali presenti rappresentano più del 50% dei voti e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda n. 4 del 02 luglio 2012;
VISTE le sottoelencate domande di aiuto presentate a seguito della pubblicazione del bando:

Numero domanda di aiuto	Data domanda di aiuto	Richiedente	N. PROT.	DATA
94751408975	12/07/2012	COMUNE DI SEQUALS	185	16/07/2012
94751413942	13/07/2012	COMUNE DI MANIAGO	188	17/07/2012
94751427058	16/07/2012	COMUNE DI POLCENIGO	186	16/07/2012

VISTI l verbali di apertura delle istanze pervenute del 31/07/2012;
VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di aiuto a firma del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria i quali danno conto:
- della presentazione della domanda di aiuto nei termini e secondo le modalità prescritti dal bando;
- delle verifiche sui requisiti formali e generali di ammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 5 del bando in oggetto;
- delle verifiche sull'ammissibilità a finanziamento degli interventi;
- delle richieste di integrazioni relative alla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- della valutazione della domanda con i punteggi assegnati ai sensi dell'art. 8 del bando in oggetto;
VISTA la allegata "graduatoria delle domande ammesse a finanziamento";
RITENUTO di approvarla;
DATO ATTO che le risorse a bando, ammontanti a euro 300.000,00, sono sufficienti a garantire il completo finanziamento delle domande pervenute;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del bando in oggetto, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 040/Pres. sopra citato, la decisione individuale di finanziamento è adottata e comunicata dopo la pubblicazione della graduatoria nel BUR;
DATO ATTO che le graduatorie devono essere trasmesse all'AdG del PSR 2007-2013 per il tramite della SRA, ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
All'unanimità dei voti

DELIBERA

1. **di dare atto di quanto esposto in premessa;**
2. **di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di aiuto;**
3. **di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 12 del bando, nonché dal Regolamento generale di attuazione del PSR, l'allegata "graduatoria delle domande ammesse a finanziamento" a valere sulla Misura 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", Intervento 1 "Realizzazione di tre centri di interpretazione", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo (sub A);**
4. **di ammettere a finanziamento tutte le domande di aiuto pervenute per una spesa ammissibile totale pari a euro 308.336,98, di cui euro 229.579,19 a titolo di contributo;**
5. **di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data del presente atto e dopo la pubblicazione del medesimo sul BUR all'adozione delle decisioni individuali di finanziamento delle domande di aiuto;**
6. **di dare mandato al Presidente ad inviare la graduatoria all'AdG del PSR 2007-2013 per il tramite della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio Coordinamento politiche per la Montagna (SRA), ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.**

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

GAL MONTAGNA LEADER S. CONS. A R.L.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013, ASSE 4 LEADER, MISURA 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali" - Intervento 1

BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE, VALORIZZAZIONE, ALLESTIMENTO E/O QUALIFICAZIONE DI TRE CENTRI DI INTERPRETAZIONE

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL del 20 settembre 2012 (Allegato sub A)

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

Posizione in graduatoria	Numero domanda di aiuto	Data domanda di aiuto	Richiedente	Sede	Costo previsto	Costo totale ammesso	Importo massimo ammissibile ai fini della determinazione del contributo	Aiuto concedibile	Punteggio assegnato	Motivazioni per le quali il costo è stato ridotto	Criteri di selezione applicati
1	94751413942	13/07/2012	COMUNE DI MANIAGO	MANIAGO	132.231,39	132.231,39	130.000,00	97.500,00	22	-----------	a) b) c) e) f) h) i)
2	94751408975	12/07/2012	COMUNE DI SEQUALS	SEQUALS	121.583,28	121.583,28	121.583,28	91.187,46	20	-----------	a) b) c) d) e) f) h) i)
3	94751427058	16/07/2012	COMUNE DI POLCENIGO	POLCENIGO	54.522,31	54.522,31	54.522,31	40.891,73	19	-----------	a) b) c) d) e) f) h) i)
				TOTALE	**308.336,98**	**308.336,98**	**306.105,59**	**229.579,19**			

Maniago, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Franco Protti

* Legenda: a) Beneficiario socio dell'Ecomuseo; b) Grado di coinvolgimento degli attori locali; c) Qualità tipologica di allestimento; d) Valore storico/culturale dell'edificio oggetto di intervento; e) Connessione con le altre cellule tematiche dell'Ecomuseo Lis Aganis; f) Garanzia di un orario minimo di apertura al pubblico; g) Incremento dell'occupazione; h) Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio; i) Localizzazione dell'intervento in un Comune il cui territorio è compreso in tutto o in parte, entro i confini di un parco o di una riserva naturale regionale.

OMISSIS

Letto, firmato e sottoscritto.
Maniago 20 settembre 2012

Il presidente
F.to Franco Protti

Il segretario
F.to Giuseppe Damiani

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

12_42_1_DDS_SVIL RUR 2450_3_ALL2

MONTAGNA LEADER SCARL - MANIAGO

ESTRATTO DEL C.D.A N. 05 del 20 settembre 2012

L'anno 2012, il giorno 20 settembre alle ore 14.00 presso l'unità operativa di Montagna Leader in Via Venezia 18/a a Maniago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Montagna Leader S.c.a r.l. per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;
2. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 1. Intervento 2. Potenziamento delle strutture per la ricettività extralberghiera. Rinunce da parte di beneficiari. Presa d'atto.
3. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 411. Azione 1. Intervento 3. Bando per la realizzazione eventi promozionali legati ai prodotti del territorio. Approvazione graduatoria.
4. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 3. Intervento 1. Bando per la realizzazione di un progetto volto alla realizzazione, valorizzazione, allestimento e/o qualificazione di tre centri di interpretazione. Approvazione graduatoria.
5. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 3. Intervento 4. Bando per la realizzazione di eventi promozionali – sportivi e culturali - a cura di enti e associazioni. Approvazione graduatoria.
6. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Piano finanziario. Approvazione variazione.
7. P.S:L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Scorrimento graduatoria.
8. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Variante n. 1 del PSL. Presa d'atto.
9. P.S.L. Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 411 Azione 1 Intervento 1. Bando per la realizzazione di progetti volti all'adeguamento e miglioramento delle aziende agricole locali. Approvazione.
10. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Rendiconti spese a gestione diretta al 30 giugno 2012. Presa d'atto.
11. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 431 Acquisizione di competenze. Autorizzazione partecipazione a eventi.
12. P.S.L Montagna Pordenonese Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 421 Cooperazione. Stato di avanzamento.
13. Offerta vendita quote socio Legambiente FVG.
14. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Lino Canderan, Stefano Colautti, Alfredo Diolosà, Riccardo Fioretti, Franco Protti.
Per il collegio sindacale sono presenti la dott.ssa Nadia Siega, il dott. Marco Bidoli.
Sono inoltre presenti Giuseppe Damiani e Pier Giorgio Sturlese.
Il Presidente Protti Franco constata la validità della seduta invita ad iniziare la discussione dell'ordine del giorno.

OMISSIS

Punto 5. P.S.L. Montagna Pordenonese. Asse 4 PSR 2007-2013. Misura 413. Azione 3. Intervento 4. Bando per la realizzazione di eventi promozionali – sportivi e culturali – a cura di enti e associazioni. Approvazione graduatoria.

VISTI i regolamenti (CE) n. 1698/2005 e n. 1974/2006 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il regolamento (UE) n. 65/2011 sulle procedure di controllo per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTE le successive modifiche del PSR, accettate o approvate dalla Commissione Europea, e da ultima la versione 5 del Programma, come accettata dalla Commissione Europea con propria nota ARES (2011) 989894 del 19 settembre 2011, come recepita con deliberazione di Giunta regionale n. 1968 del 21 ottobre 2011;
RILEVATO che il Servizio sviluppo rurale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali funge da Autorità di gestione (AdG) del PSR 2007-2013;
RILEVATO che il Servizio coordinamento politiche per la montagna della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna funge da Struttura Responsabile di Asse (SRA) per l'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013;
VISTO il regolamento generale di attuazione del PSR, approvato con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011 n. 040/Pres.-,che, tra l'altro, abroga e sostituisce il regolamento approvato con Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008 n. 054/Pres.;
VISTA la domanda di finanziamento del Piano di Sviluppo Locale (PSL) presentata in Regione il 19 settembre 2008 ai fini dell'attuazione dell'asse 4 Leader del PSR 2007-2013;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 10 luglio 2009, n. 30/SPM, pubblicato nel B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009, con il quale è stato approvato e ammesso a finanziamento il PSL 2007-2013 di questo GAL;
VISTO il decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 14 agosto 2012, n. 1899, pubblicato nel B.U.R. n. 37 del 12 settembre 2012, con il quale si autorizza la variante n. 1 al PSL di questo GAL;
CONSIDERATO che per la maggior parte delle azioni del PSL 2007-2013 sono previsti regimi di aiuto per l'attuazione di progetti selezionati a seguito di procedura pubblica (bando);

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

RICHIAMATA la deliberazione di questo CdA del 25 marzo 2011 con la quale sono stati nominati il Responsabile del procedimento, il Responsabile dell'istruttoria delle domande di aiuto e delle domande di pagamento;
RICHIAMATA la deliberazione di questa CDA del 28 marzo 2012 con la quale veniva approvato il "bando per la realizzazione di eventi promozionali – sportivi e culturali – a cura di enti e associazioni" a valere sul PSL "Montagna Pordenonese" Misura 413 Azione 3 Intervento 4;
VISTO che il suddetto bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18 del 02 maggio 2012;
RICHIAMATO il paragrafo 5 dell'art. 37 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, introdotto dall'art. 1, punto 4) del regolamento (UE) n. 679/2011, il quale richiede che "le parti economiche e sociali, nonché gli altri rappresentanti della società civile" rappresentino "almeno il 50% dei voti" espressi per l'adozione delle "decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei GAL";
DATO ATTO che le parti economiche e sociali presenti rappresentano più del 50% dei voti e che pertanto il Consiglio è atto a deliberare in merito alla selezione dei progetti di cui trattasi;
RICHIAMATO il regolamento sul conflitto di interesse approvato con deliberazione di questo Cda n. 4 del 02 luglio 2012;
DATO ATTO che non sono emerse situazioni di conflitto di interesse;
VISTE le sottoelencate domande di aiuto presentate a seguito della pubblicazione del bando:

Numero domanda di aiuto	Data domanda di aiuto	Richiedente	N. PROT.	DATA
94751379887	02/07/2012	COMUNE DI ERTO E CASSO	179	16/07/2012
94751372189	28/06/2012	CONSORZIO PROLOCO CELLINA MEDUNA	184	16/07/2012
94751375968	29/06/2012	ASSOC. "LIS AGANIS – ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE"	182	16/07/2012
94751380364	02/07/2012	ASSOCIAZIONE PIANCAVALLO	170	11/07/2012
94751380422	02/07/2012	ASSOCIAZIONE PRO BARCIS	175	13/07/2012
94751380976	02/07/2012	VALINIS A.S.D.	178	16/07/2012
94751380760	02/07/2012	COMUNE DI MANIAGO	180	16/07/2012
94751375828	26/09/2012	COMUNE DI BUDOIA	176	13/07/2012
94751380638	02/07/2012	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL PROGETTO	183	16/07/2012

VISTI l verbali di apertura delle istanze pervenute del 31/07/2012;
VISTI i verbali di controllo amministrativo sulle domande di aiuto a firma del responsabile del procedimento e del responsabile dell'istruttoria i quali danno conto:
- della presentazione della domanda di aiuto nei termini e secondo le modalità prescritti dal bando;
- delle verifiche sui requisiti formali e generali di ammissibilità delle domande ai sensi dell'art. 5 del bando in oggetto;
- delle verifiche sull'ammissibilità a finanziamento degli interventi;
- delle richieste di integrazioni relative alla documentazione allegata alla domanda di aiuto;
- della valutazione della domanda con i punteggi assegnati ai sensi dell'art. 8 del bando in oggetto;

VISTA l'allegata "graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento";
RITENUTO di approvarla;
CONSIDERATO che le risorse a bando, ammontanti a euro 203.000,00, non sono sufficienti a garantire il finanziamento di tutte le domande ammissibili a finanziamento e che quindi si provvede a finanziare le domande medesime fino a disponibilità di risorse;
CONSIDERATO che la domanda collocata alla posizione di graduatoria n. 7, può essere finanziata parzialmente ai sensi dell'art. 10 comma 2 del bando;
CONSIDERATO che la domanda di cui sopra verrà finanziata interamente qualora siano reperite le risorse necessarie a seguito di variazione del piano finanziario del PSL, autorizzata dalla SRA, e che, sempre a seguito di variazione del piano finanziario del PSL, potranno altresì essere finanziate le domande collocate in graduatoria alle posizioni n. 8 e n. 9;
CONSIDERATO che, sulla base di quanto previsto dall'art. 13 del bando in oggetto, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 32 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 040/Pres. sopra citato, la decisione individuale di finanziamento è adottata e comunicata dopo la pubblicazione della graduatoria sul BUR;
DATO ATTO che le graduatorie devono essere trasmesse all'AdG del PSR 2007-2013 per il tramite della SRA, ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;
All'unanimità dei voti

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

DELIBERA

1. **di dare atto di quanto esposto in premessa;**
2. **di approvare i verbali di controllo amministrativo sulle domande di aiuto;**
3. **di approvare, in adempimento alle disposizioni previste dall'art. 12 del bando, nonché dal Regolamento generale di attuazione del PSR, l' allegata "graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento" a valere sulla Misura 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali", Intervento 4 "Realizzazione eventi promozionali a cura di enti ed associazioni", che forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;**
4. **di ammettere a finanziamento le domande di aiuto pervenute fino alla capienza massima disponibile, per una spesa ammissibile totale pari a euro 307.504,58, di cui euro 203.000,00 a titolo di contributo;**
5. **di finanziare la parte residuale della domanda collocata alla posizione n. 7 della graduatoria e di ammettere a finanziamento le domande collocate alle posizioni n. 8 e n. 9 ricorrendo alle risorse che deriveranno da eventuale variante del piano finanziario del PSL, approvata dalla SRA ai sensi del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011;**
6. **di dare mandato al Presidente di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla data di approvazione del presente atto e dopo la pubblicazione del medesimo sul BUR all'adozione delle decisioni individuali di finanziamento delle domande collocate alle posizioni da 1 a 7 della graduatoria;**
7. **di dare mandato al Presidente ad inviare la graduatoria alla all'AdG del PSR 2007-2013 per il tramite della Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio Coordinamento politiche per la Montagna (SRA), ai fini della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione;**
8. **di dare mandato al Presidente di procedere all'adozione delle decisioni individuali di finanziamento della domanda collocata alla posizione n. 7 della graduatoria, a titolo di integrazione dell'aiuto, e delle domande collocate alla posizioni n. 8 e n. 9 qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive a seguito di variante del piano finanziario del PSL, autorizzato dalla SRA.**

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

GAL MONTAGNA LEADER S. CONS. A R.L.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 – 2013, ASSE 4 LEADER, MISURA 413, Azione 3 "Servizi e attività ricreative e culturali" - Intervento 4
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI PROMOZIONALI – SPORTIVI E CULTURALI – A CURA DI ENTI E ASSOCIAZIONI

GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO

Approvata con deliberazione del Consiglio di amministrazione del GAL del 20 settembre 2012 (Allegato sub A)

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

Posizione in graduatoria	Numero domanda di aiuto	Data domanda di aiuto	Richiedente	Sede	Costo previsto	Costo totale ammesso	Aiuto concedibile	Aiuto concesso con risorse disponibili		Punteggio assegnato	Motivazioni per le quali il costo è stato ridotto	Criteri di selezione applicati*
1	94751379887	02/07/2012	COMUNE DI ERTO E CASSO	ERTO E CASSO	40.000,00	40.000,00	28.000,00	28.000,00		27	----------	a) c) d) e) f) h)
2	94751372189	28/06/2012	CONSORZIO PRO LOCO CELLINA MEDUNA	BARCIS	25.153,97	25.153,97	17.607,77	17.607,77		27	----------	a) c) d) e) f) h)
3	94751375968	29/06/2012	ASSOC. "LIS AGANIS . ECOMUSEO DELLE DOLOMITI FRIULANE"	BARCIS	50.000,00	50.000,00	35.000,00	35.000,00		27	----------	a) c) d) e) f) h)
4	94751380364	02/07/2012	ASSOCIAZIONE PIANCAVALLO	AVIANO	58.564,00	58.564,00	40.994,80	40.994,80		25	----------	a) b) c) d) e) f)
5	94751380422	02/07/2012	ASSOCIAZIONE PRO BARCIS	BARCIS	19.965,00	19.965,00	13.975,50	13.975,50		25	----------	a) c) d) e) f)
6	94751380638	02/07/2012	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IL PROGETTO	PINZANO AL TAGLIAMENTO	28.758,61	28.758,61	20.131,02	20.131,02		23	----------	a) c) d) e) f)
7	94751380976	02/07/2012	VALINIS A.S.D.	TRAVESIO	87.107,90	85.063,00	59.544,10	47.290,91	Parzialmente finanziata sulla base delle risorse disponibili	23	Voci di spesa non ammissibili: acquisto di materiale informatico (Art. 7 bando)	a) c) d) e) f)
8	94751380760	02/07/2012	COMUNE DI MANIAGO	MANIAGO	75.020,00	75.020,00	52.514,00	00,00	Non finanziata per mancanza di risorse	17	----------	a) c) d) f)
9	94751375828	29/06/2012	COMUNE DI BUDOIA	BUDOIA	36.000,00	27.117,75	18.982,42	00,00	Non finanziata per mancanza di risorse	17	Voci di spesa non ammissibili: acquisto di materiale informatico (Art. 7 bando)	a) c) d) f)
				TOTALE	**420.569,48**	**409.642,33**	**286.749,61**	**203.000,00**				

Maniago, 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Franco Protti

* Legenda: a) Numero di soggetti coinvolti nelle attività; b) Condivisione del progetto con l'Agenzia Turismo FVG; c) Evento pluriennale (almeno due anni solari); d) Congruità con le linee guida contenute nel Piano Turistico Territoriale del GAL; e) Obbligo a partecipare alla promozione attraverso le altre misure del PSL; f) Investimento nelle aree maggiormente svantaggiate del territorio; g) Incremento dell'occupazione; h) Investimento in Comune facente parte del Parco naturale delle Dolomiti Friulane.

OMISSIS

Letto, firmato e sottoscritto.
Maniago 20 settembre 2012

Il presidente
F.to Franco Protti

Il segretario
F.to Giuseppe Damiani

Estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl del giorno 20 settembre 2012
Gli originali sono contenuti nel libro verbali del Consiglio di Amministrazione della Società Montagna Leader Scarl in Viale Venezia 18/a a Maniago.

12_42_1_ADC_AMB ENER GO 10-03 COM STARANZANO_1_TESTO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Gorizia

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Comune di Staranzano.

Il sig. Lorenzo Presot nato a Gorizia il 25.06.1970, in qualità di Sindaco del comune di Staranzano (GO), piazza Dante Alighieri n. 26 (Cod Fisc. 00123080319), ha chiesto in data 26.07.2012, la concessione di piccola derivazione d'acqua da falda sotterranea mediante n. 1 pozzo da realizzare nel comune di Staranzano, frazione Lido, nel terreno distinto in catasto al F.M. 11, mappale 853/3, con una portata massima di 1,2 litri/secondo ad uso potabile - igienico ed assimilati.
La relativa visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 05.11.2012, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Staranzano.
Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Centrale Ambiente, Energia e Politiche per la Montagna, Servizio Idraulica, Strutture delle Infrastrutture Civili e dell'Idraulica sede di Gorizia via Roma 7, per la durata di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.
Le osservazioni e le opposizioni scritte potranno essere presentate, presso la Direzione sopra citata o presso il Comune su cui ricadono le opere, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.
Gorizia, 3 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Mauro Bordin

12_42_1_ADC_AMB ENER PN BERTOIA

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di rettifica atto ricognitivo n. ALPPN/2/1030/IPD/VARIE dd. 07.10.2010 (signora Bertoia Germana).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SIDR/2134/IPD/3090 dd. 20.09.2012 alla signora Bertoia Germana è stato riconosciuto l'utilizzo anche del pozzo di cui al foglio 20 mappale 89 in Comune di Zoppola (PN), per la medesima portata già riconosciuta per l'altro pozzo sito nello stesso Comune a suo tempo indicato nell'atto ricognitivo n. ALPPN/2/1030/IPD/3090 dd. 07.10.2010.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

12_42_1_ADC_AMB ENER PN PONTAROLO

Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio idraulica - Struttura delle infrastrutture civili e dell'idraulica - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione a sanatoria di derivazione d'acqua alla Ditta Pontarolo Engineering Spa (IPD/3112).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. SIDR/2079/IPD/3112 emesso in data 12.09.2012, è stato concesso alla Ditta Pontarolo Engineering spa il diritto di continuare a derivare,

per una durata di 15 anni decorrenti dal 01.09.2003, moduli max. 0,0282 d'acqua, per una quantità derivabile mediamente non superiore a 10.750 mc/anno mediante due pozzi ubicati in Comune di San Vito al Tagliamento (PN) al foglio 3 mappali 1495 e 1655 per la produzione di vapore acqueo saturo, impianto antincendio, servizi igienici (compreso l'uso potabile).

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

12_42_1_ADC_INF MOB COM CASTIONS DI STRADA 11 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici - Servizio pianificazione territoriale

Comune di Castions di Strada. Avviso di adozione della variante n. 11 a Piano regolatore generale comunale e del relativo Rapporto ambientale.

Ai sensi e per gli effetti dell'.art 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il Comune di Castions di Strada, con deliberazione consiliare n. 35 del 27/7/2012, ha adottato la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.Lgs 152/2006 si rende noto che il proponente è la Società Friulia – Adria Project di Gasser Wilfried & C. s.a.s. con sede in Lana (BZ), che l'autorità procedente è il Consiglio Comunale di Castions di Strada, che gli atti sono consultabili presso l'ufficio tecnico comunale e che gli stessi saranno pubblicati sul sito www.comune.castionsdistrada.ud.it per il periodo di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. Entro tale termine chiunque potrà prendere visione della proposta di piano e del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

12_42_1_ADC_SEGR GEN UT CERV ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 1165/12 presentato il 15/06/2012
GN 1504/12 presentato il 02/08/2012
GN 1821/12 presentato il 18/09/2012
GN 1827/12 presentato il 19/09/2012
GN 1858/12 presentato il 21/09/2012
GN 1863/12 presentato il 21/09/2012
GN 1876/12 presentato il 25/09/2012
GN 1877/12 presentato il 26/09/2012
GN 1878/12 presentato il 26/09/2012
GN 1881/12 presentato il 26/09/2012
GN 1898/12 presentato il 28/09/2012
GN 1900/12 presentato il 28/09/2012
GN 1923/12 presentato il 02/10/2012

12_42_1_ADC_SEGR GEN UTMONF ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 3690/12 presentato il 27/08/2012
GN 3860/12 presentato il 07/09/2012
GN 3942/12 presentato il 17/09/2012
GN 3957/12 presentato il 18/09/2012
GN 3958/12 presentato il 18/09/2012
GN 3966/12 presentato il 19/09/2012
GN 3984/12 presentato il 19/09/2012
GN 4018/12 presentato il 21/09/2012
GN 4034/12 presentato il 24/09/2012
GN 4035/12 presentato il 24/09/2012
GN 4036/12 presentato il 24/09/2012
GN 4037/12 presentato il 24/09/2012
GN 4052/12 presentato il 24/09/2012
GN 4053/12 presentato il 24/09/2012
GN 4086/12 presentato il 25/09/2012
GN 4087/12 presentato il 25/09/2012
GN 4093/12 presentato il 26/09/2012
GN 4094/12 presentato il 26/09/2012
GN 4096/12 presentato il 26/09/2012
GN 4102/12 presentato il 28/09/2012
GN 4103/12 presentato il 28/09/2012
GN 4108/12 presentato il 28/09/2012
GN 4111/12 presentato il 28/09/2012
GN 4112/12 presentato il 28/09/2012
GN 4113/12 presentato il 28/09/2012
GN 4125/12 presentato il 01/10/2012
GN 4126/12 presentato il 01/10/2012
GN 4127/12 presentato il 01/10/2012
GN 4130/12 presentato il 01/10/2012
GN 4134/12 presentato il 01/10/2012

12_42_1_ADC_SEGR GEN UTTS ELENCO DECRETI TAVOLARI_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell'art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.

GN 13500/07 presentato il 25/10/2007
GN 67/08 presentato il 02/01/2008
GN 326/08 presentato il 08/01/2008
GN 410/08 presentato il 10/01/2008
GN 1095/08 presentato il 24/01/2008
GN 1096/08 presentato il 24/01/2008
GN 1180/08 presentato il 25/01/2008
GN 1186/08 presentato il 25/01/2008
GN 1373/09 presentato il 05/02/2009
GN 4159/09 presentato il 07/04/2009
GN 6725/09 presentato il 28/05/2009
GN 7216/09 presentato il 09/06/2009
GN 10178/09 presentato il 07/08/2009
GN 10480/09 presentato il 14/08/2009
GN 10799/09 presentato il 27/08/2009
GN 12851/09 presentato il 09/10/2009
GN 16663/09 presentato il 18/12/2009
GN 16892/09 presentato il 22/12/2009
GN 16893/09 presentato il 22/12/2009
GN 3169/10 presentato il 04/03/2010
GN 3265/10 presentato il 08/03/2010
GN 3359/10 presentato il 10/03/2010
GN 3550/10 presentato il 12/03/2010
GN 3693/10 presentato il 17/03/2010
GN 4257/10 presentato il 29/03/2010
GN 5088/10 presentato il 15/04/2010
GN 6348/10 presentato il 10/05/2010
GN 6797/10 presentato il 19/05/2010
GN 7943/10 presentato il 09/06/2010
GN 8880/10 presentato il 24/06/2010
GN 9117/10 presentato il 30/06/2010
GN 9429/10 presentato il 05/07/2010
GN 9773/10 presentato il 13/07/2010
GN 9813/10 presentato il 14/07/2010
GN 9960/10 presentato il 16/07/2010
GN 10323/10 presentato il 22/07/2010
GN 10381/10 presentato il 23/07/2010
GN 10409/10 presentato il 23/07/2010
GN 10411/10 presentato il 23/07/2010
GN 10418/10 presentato il 23/07/2010
GN 10494/10 presentato il 26/07/2010
GN 10532/10 presentato il 26/07/2010
GN 11214/10 presentato il 09/08/2010
GN 11240/10 presentato il 09/08/2010
GN 11241/10 presentato il 09/08/2010
GN 11242/10 presentato il 09/08/2010
GN 12899/10 presentato il 21/09/2010
GN 13089/10 presentato il 23/09/2010
GN 13138/10 presentato il 24/09/2010
GN 13388/10 presentato il 29/09/2010
GN 13739/10 presentato il 06/10/2010
GN 13783/10 presentato il 06/10/2010
GN 14145/10 presentato il 13/10/2010
GN 14366/10 presentato il 18/10/2010
GN 14702/10 presentato il 25/10/2010
GN 15858/10 presentato il 16/11/2010
GN 15859/10 presentato il 16/11/2010
GN 15860/10 presentato il 16/11/2010
GN 15950/10 presentato il 17/11/2010
GN 16343/10 presentato il 24/11/2010
GN 17335/10 presentato il 14/12/2010
GN 17658/10 presentato il 20/12/2010
GN 18382/10 presentato il 31/12/2010
GN 18383/10 presentato il 31/12/2010
GN 18384/10 presentato il 31/12/2010
GN 132/11 presentato il 07/01/2011
GN 289/11 presentato il 13/01/2011
GN 516/11 presentato il 19/01/2011
GN 728/11 presentato il 21/01/2011
GN 866/11 presentato il 25/01/2011
GN 1222/11 presentato il 31/01/2011
GN 1619/11 presentato il 08/02/2011

GN 1661/11 presentato il 08/02/2011
GN 1833/11 presentato il 11/02/2011
GN 2429/11 presentato il 25/02/2011
GN 2509/11 presentato il 28/02/2011
GN 2805/11 presentato il 07/03/2011
GN 3422/11 presentato il 18/03/2011
GN 3423/11 presentato il 18/03/2011
GN 3597/11 presentato il 24/03/2011
GN 3615/11 presentato il 24/03/2011
GN 3685/11 presentato il 24/03/2011
GN 3686/11 presentato il 24/03/2011
GN 3721/11 presentato il 25/03/2011
GN 4184/11 presentato il 05/04/2011
GN 4185/11 presentato il 05/04/2011
GN 4431/11 presentato il 08/04/2011
GN 4432/11 presentato il 08/04/2011
GN 4581/11 presentato il 12/04/2011
GN 5670/11 presentato il 05/05/2011
GN 5857/11 presentato il 09/05/2011
GN 6722/11 presentato il 25/05/2011
GN 6999/11 presentato il 31/05/2011
GN 7508/11 presentato il 09/06/2011
GN 7644/11 presentato il 13/06/2011
GN 7652/11 presentato il 13/06/2011
GN 7964/11 presentato il 16/06/2011
GN 8321/11 presentato il 23/06/2011
GN 8803/11 presentato il 01/07/2011
GN 8877/11 presentato il 04/07/2011
GN 9017/11 presentato il 06/07/2011
GN 9026/11 presentato il 06/07/2011
GN 9334/11 presentato il 12/07/2011
GN 9363/11 presentato il 12/07/2011
GN 9427/11 presentato il 13/07/2011
GN 9428/11 presentato il 13/07/2011
GN 9430/11 presentato il 13/07/2011
GN 9684/11 presentato il 18/07/2011
GN 9717/11 presentato il 19/07/2011
GN 9720/11 presentato il 19/07/2011
GN 10168/11 presentato il 27/07/2011
GN 10430/11 presentato il 01/08/2011
GN 10545/11 presentato il 03/08/2011
GN 10657/11 presentato il 04/08/2011
GN 10658/11 presentato il 04/08/2011
GN 11025/11 presentato il 12/08/2011
GN 11483/11 presentato il 01/09/2011
GN 11626/11 presentato il 06/09/2011
GN 11700/11 presentato il 07/09/2011
GN 12012/11 presentato il 16/09/2011
GN 12019/11 presentato il 16/09/2011
GN 12020/11 presentato il 16/09/2011
GN 12063/11 presentato il 19/09/2011
GN 12079/11 presentato il 19/09/2011
GN 12080/11 presentato il 19/09/2011
GN 12083/11 presentato il 19/09/2011
GN 12217/11 presentato il 21/09/2011
GN 12260/11 presentato il 22/09/2011
GN 12334/11 presentato il 26/09/2011
GN 12681/11 presentato il 03/10/2011
GN 12764/11 presentato il 04/10/2011
GN 12953/11 presentato il 07/10/2011
GN 13231/11 presentato il 13/10/2011
GN 13306/11 presentato il 17/10/2011
GN 13314/11 presentato il 17/10/2011
GN 13861/11 presentato il 28/10/2011
GN 14302/11 presentato il 11/11/2011
GN 14422/11 presentato il 14/11/2011
GN 14510/11 presentato il 16/11/2011
GN 14816/11 presentato il 23/11/2011
GN 14884/11 presentato il 24/11/2011
GN 15109/11 presentato il 29/11/2011
GN 15112/11 presentato il 29/11/2011
GN 15122/11 presentato il 29/11/2011
GN 15298/11 presentato il 01/12/2011
GN 15394/11 presentato il 05/12/2011
GN 15505/11 presentato il 07/12/2011
GN 15646/11 presentato il 12/12/2011
GN 15694/11 presentato il 12/12/2011
GN 15728/11 presentato il 13/12/2011
GN 15732/11 presentato il 13/12/2011
GN 15755/11 presentato il 13/12/2011
GN 15795/11 presentato il 14/12/2011
GN 15800/11 presentato il 14/12/2011
GN 16132/11 presentato il 21/12/2011
GN 16321/11 presentato il 23/12/2011
GN 123/12 presentato il 05/01/2012
GN 298/12 presentato il 10/01/2012
GN 1018/12 presentato il 26/01/2012
GN 1019/12 presentato il 26/01/2012
GN 1196/12 presentato il 31/01/2012
GN 1197/12 presentato il 31/01/2012
GN 1314/12 presentato il 02/02/2012
GN 1316/12 presentato il 02/02/2012
GN 1317/12 presentato il 02/02/2012
GN 1318/12 presentato il 02/02/2012
GN 1327/12 presentato il 02/02/2012
GN 1443/12 presentato il 06/02/2012
GN 1616/12 presentato il 09/02/2012
GN 1708/12 presentato il 13/02/2012
GN 1899/12 presentato il 17/02/2012
GN 1940/12 presentato il 20/02/2012
GN 2416/12 presentato il 29/02/2012
GN 2428/12 presentato il 01/03/2012
GN 2483/12 presentato il 02/03/2012
GN 2487/12 presentato il 02/03/2012
GN 2488/12 presentato il 02/03/2012
GN 2490/12 presentato il 02/03/2012
GN 2549/12 presentato il 05/03/2012
GN 2740/12 presentato il 08/03/2012
GN 3016/12 presentato il 14/03/2012
GN 3048/12 presentato il 15/03/2012
GN 3051/12 presentato il 15/03/2012
GN 3091/12 presentato il 16/03/2012
GN 3092/12 presentato il 16/03/2012
GN 3098/12 presentato il 16/03/2012
GN 3155/12 presentato il 19/03/2012
GN 3183/12 presentato il 19/03/2012
GN 3272/12 presentato il 21/03/2012
GN 3574/12 presentato il 28/03/2012
GN 3648/12 presentato il 29/03/2012
GN 3677/12 presentato il 30/03/2012
GN 3695/12 presentato il 30/03/2012
GN 4213/12 presentato il 13/04/2012
GN 4215/12 presentato il 13/04/2012
GN 4217/12 presentato il 13/04/2012

GN 4303/12 presentato il 17/04/2012
GN 4495/12 presentato il 20/04/2012
GN 4654/12 presentato il 26/04/2012
GN 4655/12 presentato il 26/04/2012
GN 4660/12 presentato il 26/04/2012
GN 5136/12 presentato il 10/05/2012
GN 5137/12 presentato il 10/05/2012
GN 5138/12 presentato il 10/05/2012
GN 5141/12 presentato il 10/05/2012
GN 5354/12 presentato il 15/05/2012
GN 5592/12 presentato il 22/05/2012
GN 5883/12 presentato il 29/05/2012
GN 5903/12 presentato il 29/05/2012
GN 5935/12 presentato il 30/05/2012
GN 5936/12 presentato il 30/05/2012
GN 5937/12 presentato il 30/05/2012
GN 5944/12 presentato il 30/05/2012
GN 6527/12 presentato il 11/06/2012
GN 6616/12 presentato il 13/06/2012
GN 7021/12 presentato il 22/06/2012
GN 7093/12 presentato il 25/06/2012
GN 7270/12 presentato il 29/06/2012
GN 7295/12 presentato il 29/06/2012
GN 7551/12 presentato il 06/07/2012
GN 7552/12 presentato il 06/07/2012
GN 7724/12 presentato il 11/07/2012
GN 7749/12 presentato il 12/07/2012
GN 7829/12 presentato il 13/07/2012
GN 7894/12 presentato il 16/07/2012
GN 8169/12 presentato il 20/07/2012
GN 8328/12 presentato il 25/07/2012
GN 8599/12 presentato il 31/07/2012

12_42_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS 12-1 CC SAN PELAGIO_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

LR 13.08.2010, n. 15. Completamento del Libro fondiario del CC di San Pelagio n. 1/COMP/12.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alla p.c.n. 1334/4 cortile, del Comune Censuario di SAN PELAGIO.
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 17 OTTOBRE 2012.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

12_42_1_ADC_SEGR GEN_1_UTTS 12-4 CC TRIESTE_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio Libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste

LR 13.08.2010, n. 15. Completamento del Libro fondiario del CC di Trieste n. 4/COMP/12.

Il Commissario del Completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di Partita Tavolare relativo alle p.c.n. 4229/1 strade fondiario di mq. 27 e p.c.n. 4229/2 strade fondiario di mq. 86, del Comune Censuario di TRIESTE, (quali corrispondenti complessivamente della frazione di tq. 41.2.0 dei cat.ed. 3 e cat. 1 del C.C. di Chiarbola Superiore Città)
Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio Tavolare di Trieste in via Carpison 20, con orario 9.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10 - 11.40 al venerdì a partire dalla data 17 OTTOBRE 2012.
Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.
Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.
Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio tavolare di Trieste:
Fabio Lazzari

Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

12_42_3_DIR CULT SPORT SERVIZI SUPPORTO PROGR 2014-2020_1_TESTO

Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio gestione fondi comunitari - Trieste

Bando di gara Programma operativo regionale Fesr 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Servizi di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla preparazione e all'avvio della Programmazione 2014-2020.

1. *Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice*: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio gestione fondi comunitari, via Udine 9, 34132 - Trieste, telefono +39 040 3775957, fax +39 040 3775943, email: s.fondi.comunitari@regione.fvg.it, sito internet www.regione.fvg.it.
2. **CUP n. D21F12000190009**
3. **CIG n. 45943029F0 lotto 1 e CIG n. 4594477A5A lotto 2**
4. *Procedura di aggiudicazione prescelta*: procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni.
5. *Deliberazione a contrarre:* DGR n. 1675 dd. 27.09.2012
6. *Responsabile del procedimento:* dott. Francesco Forte.
7. *Forma dell'appalto:* appalto di servizi.
8. *Denominazione conferita all'appalto:* Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Servizi di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla preparazione e all'avvio della Programmazione 2014-2020 -.
9. *Luogo di prestazione dei servizi:* Regione Friuli Venezia Giulia.
10. *Descrizione dell'appalto*: Servizi di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla preparazione e all'avvio della Programmazione 2014-2020. Gara divisa in 2 lotti:

Lotto 1 - Valutazione ex ante del PO FESR Friuli Venezia Giulia 2014/2020, di cui all'art. 48 della proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM (2011) 615, del 14/03/2012, vedi disciplinare e capitolato di gara.

Lotto 2 - Assistenza Tecnica per la predisposizione dei documenti necessari all'avvio della nuova programmazione PO FESR Friuli Venezia Giulia 2014/2020, vedi disciplinare e capitolato di gara.

11. *Categoria dei servizi:* 11
12. *Codice NUTS:* ITD4
13. *Codice CPV:* 79419000-4 e 79420000
14. *Entità dell'appalto*: Euro 680.000,00.- (seicentottantamila/00.-), IVA ai sensi di legge esclusa, per il periodo compreso tra la data del contratto e il 30.9.2015. Eventuale facoltà di procedere ex art. 57, comma 5, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., ponendo a base della eventuale procedura negoziata la somma massima, stimata e non vincolante, di Euro 100.000,00= (centomila) IVA esclusa.

Valutata l'inesistenza di interferenze, trattandosi di appalto di servizi di natura intellettuale ai sensi di quanto disposto dall'AVCP nella propria Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 ("Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione di rischi (DUVRI) e determinazione di costi della sicurezza - L n. 123/2007 e modifica dell'art. 3 del D.Lgs. 626/1994) è esclusa preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi

della sicurezza. L'importo degli oneri della sicurezza è pertanto pari a € 0,00.
15. Contributo in sede di gara: documentazione atta a dimostrare il versamento del contributo di gara - all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - AVCP , determinato sulla base della Deliberazione dell' AVCP di data 21 dicembre 2011 (attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) da parte degli operatori economici;
16. Durata appalto: dalla data di stipula del contratto al 30.09.2015.
17. Appalto suddiviso in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o entrambi i lotti ma è ammessa l'aggiudicazione di un solo lotto al medesimo operatore economico .
18. Subappalto: il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Tutte le forniture e prestazioni di cui al presente appalto, entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto, sono subappaltabili a condizione che il concorrente nell'offerta economica indichi i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo, attraverso la compilazione dell'Allegato C al Disciplinare o altro documento equivalente.
19. Avvalimento: l'avvalimento è consentito, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.; le imprese avvalenti e le imprese ausiliarie dovranno produrre, pena l'esclusione, i documenti e le dichiarazioni previste all'articolo 49, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., che dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed accompagnate da copia del documento di identità del soggetto dichiarante, attraverso la compilazione dell'Allegato D al Disciplinare o altro documento equivalente . Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipi alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti. Tutte le dichiarazioni di avvalimento verranno trasmesse all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, così come prescritto dall'art. 49, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii.. Il concorrente verrà informato circa le comunicazioni inoltrate all'Autorità.
20. Prestazioni del servizio riservate a particolari professioni: no.
21. Divieto di varianti: si. L'offerta tecnica deve rispondere a quanto indicato nel Capitolato tecnico e nei documenti di gara.
22. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere i documenti complementari: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE Servizio gestione fondi comunitari - Via Udine, 9 - 34132 Trieste - e-mail: s.fondi.comunitari@regione.fvg.it, la documentazione è inoltre disponibile all'indirizzo internet: www.regione.fvg.it, voce "Cerca", sezione "Bandi e avvisi della Regione".
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: **entro le ore 12.00 (ora italiana) del 3 dicembre 2012** con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara. Si precisa che l'orario osservato dall'Ufficio protocollo della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie è il seguente: dal lunedì al giovedì (giorni lavorativi) dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 e il venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Si precisa altresì che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili. Fa fede il timbro di ricezione apposto dall'Amministrazione Regionale.
23. Indirizzo cui devono essere trasmesse: REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT, RELAZIONI INTERNAZIONALI E COMUNITARIE Servizio gestione fondi comunitari - Via Udine, 9 - 34132 Trieste.
24. Lingua in cui deve essere redatta l'offerta: italiano.
25. Offerta: L'offerta deve essere presentata, **a pena di esclusione**, in busta sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve riportare il nominativo del soggetto offerente e recare la dicitura "Gara Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 del Friuli Venezia Giulia - Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - Servizi di supporto alla predisposizione degli atti necessari alla preparazione e all'avvio della Programmazione 2014-2020". Il plico deve riportare , inoltre, l'indicazione relativa al lotto o ai lotti per cui l'offerente concorre, pertanto dovrà recare all'esterno la dicitura : Lotto n. 1 (se concorre esclusivamente per il primo lotto), Lotto n. 2 (se concorre esclusivamente per il secondo lotto) Lotto 1 e 2 (se concorre per entrambi i lotti). L'offerta dovrà essere predisposta attraverso la compilazione degli Allegati A, B, C, D del Disciplinare o documenti di contenuto equivalente, oltre all'offerta tecnica di cui all'art. 9, comma 5 del disciplinare di gara e comunque secondo termini e modalità di cui al Disciplinare e al Capitolato di gara. Il plico deve contenere, **a pena di esclusione**:
a. busta separata, unica per entrambi i lotti, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante il nominativo del soggetto proponente e recante la dicitura **"Busta n. 1 - Documentazione amministrativa",** con l'indicazione relativa al lotto o ai lotti per cui l'offerente concorre, pertanto dovrà recare all'esterno anche la dicitura : "Lotto n. 1" (se concorre esclusivamente per il primo lotto), "Lotto n. 2" (se concorre esclusivamente per il secondo lotto), "Lotto n. 1 e 2" (se concorre per entrambi i lotti) . La busta n. 1 dovrà contenere la documentazione indicata dal Disciplinare di gara.
b. busta separata, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante il nominativo del soggetto

proponente e recante la dicitura "**Busta n. 2 - Offerta tecnica. Lotto n. …**" contenente l'offerta tecnica illustrante il progetto dettagliato dei servizi richiesti per il singolo lotto e le eventuali proposte aggiuntive. In caso di partecipazione a più lotti devono essere presentate due "Buste n. 2", separate **,** sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti all'esterno la dicitura "lotto n.1" e "lotto n. 2" ognuna delle quali contenente l'offerta tecnica per il singolo lotto.
c. busta separata, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante il nominativo del soggetto proponente e recante la dicitura "**Busta n. 3 - Offerta economica. Lotto n. …**" contenente l'offerta economica per il singolo lotto.
In caso di partecipazione a più lotti devono essere presentate due "Buste n. 3" separate **s**igillate e controfirmate sui lembi di chiusura e riportanti all'esterno la dicitura "lotto n.1" e "lotto n. 2" ognuna delle quali contenente l'offerta economica per il singolo lotto.
In caso di partecipazione a più lotti entrambe le "buste n. 3" dovranno contenere la dichiarazione relativa alla scelta del lotto da aggiudicarsi nel caso in cui l'operatore risulti primo nella graduatoria di entrambi i lotti.
Nel caso in cui l'opzione di cui al precedente capoverso non sia stata espressa o non vi sia coincidenza tra le opzioni espresse all'interno delle buste n. 3, si procederà in base a quanto previsto dall'art. 5, comma 10 e comma 11 del Disciplinare di gara.
26. Persone ammesse ad assistere all'apertura: Legali rappresentanti dei soggetti partecipanti o loro delegati previa esibizione di apposita delega e muniti di valido documento di riconoscimento.
27. Data, ora e luogo di apertura: la data di inizio della procedura verrà comunicata dalla stazione appaltante ai concorrenti, attraverso uno dei mezzi di comunicazione previsti dall'art 2, comma 4 del disciplinare di gara. La procedura avrà avvio presso la sede del Servizio gestione fondi comunitari, Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Piano terra, Sala riunioni, via Udine 9, 34132 - Trieste
28. Garanzie richieste: garanzia provvisoria, **a pena di esclusione,** a garanzia della sussistenza dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati dall'offerente nonché per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario costituita nelle forme previste dall'art. 75 del Dlgs 163/2006 e ss. mm. e ii., di importo pari al 2% dell'importo a base d'asta per ogni singolo lotto. Si veda Disciplinare di gara.
Garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 113 del Codice e dall'articolo 4 della L.R. 3/1995 e ss. mm. e ii., da parte dell'aggiudicatario per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
29. Modalità essenziali di pagamento: si veda schema di contratto.
30. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di aggiudicazione i soggetti di cui all'articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma di raggruppamento o consorzio ordinario di raggruppamento. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Il Committente esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali sia accertato che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Sono previste specifiche ipotesi di incompatibilità nel capitolato tecnico.
31. Requisiti di partecipazione: sono ammessi a partecipare alla gara per l'affidamento del servizio i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, D. lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) o, se trattasi di concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea, nel registro professionale o commerciale di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, del D. Lgs.163/2006 e ss. mm. e ii.
c) requisiti di capacità economico-finanziaria:
c1) fatturato globale d'impresa relativo agli ultimi tre esercizi, chiusi alla data di presentazione dell'offerta, escluso quello corrente alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore ad Euro 400.000 (quattrocentomila/00) per il lotto 1 e non inferiore ad Euro 960.000.00 (novecentosessantamila/00) per il lotto 2;
c2) fatturato globale relativo ai servizi realizzati, nei settori oggetto di gara (servizi di valutazione di programmi cofinanziati da fondi comunitari per il lotto 1 e di assistenza tecnica a Programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali per il lotto 2), complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta, escluso quello corrente alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore ad

Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per il lotto 1 e Euro 720.000,00 (settecentoventimila/00) per il lotto 2. Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti o un consorzio ordinario i requisiti devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento e il soggetto capogruppo deve possedere:
per il lotto 1 un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi, chiusi alla data di presentazione dell'offerta, escluso quello corrente alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore ad euro 200.000,00 (duecentomila/00) e l'importo fatturato relativo ai servizi nei settori oggetto di gara realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta, escluso quello corrente alla data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore ad euro 150.000,00.- (centocinquantamila/00);
per il lotto 2 un fatturato globale complessivo relativo agli ultimi tre esercizi, chiusi alla data di presentazione dell'offerta, escluso quello corrente alla data di presentazione dell'offerta, non inferiore ad euro 480.000 (quattrocentottantamila/00) e l'importo fatturato relativo ai servizi nei settori oggetto di gara realizzati complessivamente negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di presentazione dell'offerta, escluso quello corrente alla data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore ad euro 360.000,00.- (trecentosessantantamila/00);
c3) idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due primari istituti di credito.

d) requisiti di capacità tecnico-professionale:
per il lotto 1:
d1) Esperienza professionale di almeno 10 anni, anche non consecutivi ma successivi al 1 gennaio 2000, nel settore della valutazione riferita a Programmi cofinanziati da fondi europei prestata a favore della Pubblica Amministrazione. Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti il requisito deve essere soddisfatto da almeno uno dei raggruppati e la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto in possesso del requisito. Ove tali servizi fossero stati realizzati attraverso la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi o ad un consorzio è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Ai sensi dell'articolo 42 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/06, per ciascun servizio dovranno essere indicati gli importi, le date e i destinatari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42, comma 4 del D. Lgs. 163/06.
d2) Esperienza comprovata da almeno 3 contratti con la Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto la predisposizione di rapporti di valutazione ex-ante connessi all'avvio della programmazione nell'ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR stipulati successivamente al 1 gennaio 2000,. Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti il requisito deve essere soddisfatto da almeno uno dei raggruppati e la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto in possesso del requisito. Ove tali servizi fossero stati realizzati attraverso la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi o ad un consorzio è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Ai sensi dell'articolo 42 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/06, per ciascun servizio dovranno essere indicati gli importi, le date e i destinatari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42, comma 4 del D. Lgs. 163/06.
d3) Presenza nell'assetto organizzativo delle seguenti figure professionali che andranno a costituire il gruppo di lavoro minimo previsto dal capitolato:
n. 1 coordinatore scientifico , responsabile del servizio, con comprovata esperienza professionale nell'attività di valutazione di interventi finanziati dai fondi strutturali e di analisi delle politiche comunitarie e di valutazione di programmi regionali cofinanziati dal FESR, di almeno 10 anni
n. 2 valutatori esperti con comprovata esperienza di almeno 5 anni nel settore della valutazione e nel campo delle politiche di sviluppo ed in particolare negli ambiti tematici previsti dalla proposta di Regolamento generale COM (2011) 615 final/2 del 14.03.2012
Per ciascuna delle figure professionali di cui sopra deve essere allegato il relativo *curriculum vitae*, firmato e di data non anteriore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara nonché una dichiarazione d'impegno, sottoscritta da ciascuno di essi, a prestare la propria attività per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto. L'offerta mancante anche di un solo curriculum vitae verrà considerata carente delle caratteristiche curriculari minime richieste e, pertanto comporterà l'esclusione dell'offerta dalla gara.
Per il lotto 2:
d4) Esperienza professionale di almeno 10 anni, anche non consecutivi ma successivi al 1 gennaio 2000, nel settore dell'assistenza tecnica a programmi cofinanziati da fondi europei a favore di Pubbliche Amministrazioni. Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti il requisito deve essere soddisfatto da almeno uno dei raggruppati e la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto in possesso del requisito. Ove tali servizi fossero stati realizzati attraverso la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi o ad un consorzio è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo

di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Ai sensi dell'articolo 42 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/06, per ciascun servizio dovranno essere indicati gli importi, le date e i destinatari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42, comma 4 del D. Lgs. 163/06.
d5) Esperienza professionale comprovata da almeno 3 contratti con la Pubblica Amministrazione , successivi al 1 gennaio 2000, aventi ad oggetto attività di predisposizione di programmi operativi, rapporti e manuali connessi all'avvio della programmazione nell'ambito del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale - FESR. Qualora l'offerente sia un raggruppamento di soggetti il requisito deve essere soddisfatto da almeno uno dei raggruppati e la relativa dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto in possesso del requisito. Ove tali servizi fossero stati realizzati attraverso la partecipazione ad un raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi o ad un consorzio è necessario indicare il ruolo svolto dal prestatore di servizi, sia sotto il profilo qualitativo (tipo di attività svolta) che quantitativo (parte percentuale del servizio realizzata). Ai sensi dell'articolo 42 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/06, per ciascun servizio dovranno essere indicati gli importi, le date e i destinatari, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 42, comma 4 del D. Lgs. 163/06.
d6) Presenza nell'assetto organizzativo delle seguenti figure professionali che andranno a costituire il gruppo di lavoro minimo previsto dal capitolato:
n. 1 esperto coordinatore senior, responsabile del servizio, con esperienza comprovata pari ad almeno 10 anni nel campo dell'assistenza tecnica relativa alla preparazione e gestione di Programmi cofinanziati
n. 3 esperti con comprovata esperienza, pari ad almeno 5 anni, nell'analisi territoriale finalizzata alla predisposizione di programmi operativi comunitari;
n. 1 esperto con comprovata esperienza di almeno 3 anni nel campo della predisposizione e gestione di procedure finalizzate all'avvio e all'implementazione del Programma
Per ciascuna delle figure professionali di cui sopra deve essere allegato il relativo *curriculum vitae*, firmato e di data non anteriore a 60 (sessanta) giorni rispetto alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla gara nonché una dichiarazione d'impegno, sottoscritta da ciascuno di essi, a prestare la propria attività per la realizzazione delle attività oggetto del presente appalto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti richiesti per i singoli lotti comporterà l'esclusione dalla gara.
32. Disposizioni per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti: vedi Disciplinare di gara.
33. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: l'offerta è valida per 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
34. Criterio di aggiudicazione dell'appalto: la miglior offerta è selezionata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dall'articolo 83 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii. La valutazione è effettuata dalla Commissione nominata dalla stazione appaltante secondo i criteri di aggiudicazione di cui all'articolo 11 del Disciplinare di gara. Si ricorda che ciascun operatore economico, singolo, raggruppato o consorziato con altri soggetti, potrà aggiudicarsi un solo lotto, pertanto il concorrente risultato primo nelle graduatorie provvisorie di entrambi i lotti, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio del lotto prescelto (opzione espressa all'interno della busta n. 3 "Offerta economica"). Vedi disciplinare di gara.
35. Data di spedizione del bando di gara alla GUUE: 03.10.2012
36. Rientra nell'accordo sugli appalti pubblici: no.

12_42_3_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_0_INTESTAZIONE

Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali - Servizio sviluppo rurale - Udine

Bando per la concessione di aiuti per l'aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo. Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Asse 4 - Leader, misura 413, azione 1 - Ricettività turistica, intervento 3 del PSL del GAL Open Leader.

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_1_TESTO

ASSE IV LEADER

MISURA 413

AZIONE 1 "RICETTIVITÀ TURISTICA"

INTERVENTO 3 "AIUTI PER L'AUMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI POSTI LETTO IN AGRITURISMO"

Piano di Sviluppo Locale 2007-2013

del Gruppo di azione locale Open Leader

BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI PER L'AUMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI POSTI LETTO IN AGRITURISMO

Approvato dal Consiglio di amministrazione del GAL
(deliberazione n. 138/2 del 02/10/2012)

Pontebba, 02/10/2012

Il Presidente
dott.ssa Francesca Comello

____

INDICE

CAPO I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente bando disciplina l'accesso agli aiuti previsti dalla misura 413 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), azione "Ricettività turistica", con riferimento all'intervento "Aiuti per l'aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo" previsto dal Piano di sviluppo locale 2007-2013 (PSL) del gruppo di azione locale (GAL) Open Leader, approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) e cofinanziato dalla Commissione europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonomia Friuli Venezia Giulia.
2. L'aiuto è finalizzato alla valorizzazione del patrimonio edilizio esistente di proprietà o nella disponibilità delle aziende agricole attraverso un'attività ricettiva turistica che produca l'integrazione dei loro redditi e la creazione di nuove opportunità di lavoro. Le finalità specifiche dell'intervento sono:
   a) aumentare il numero di posti letto attraverso il finanziamento di attività di agriturismo;
   b) migliorare la qualità della ricettività in agriturismo;
   c) favorire la diversificazione/integrazione dei redditi aziendali.

Art. 2 – Definizioni.

1. Ai fini del presente bando si adottano le seguenti definizioni:
   a) attività agrituristica: ai sensi dell'art. 2 del "Regolamento, recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, in esecuzione dell'art. 5 della L.R. 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo)", approvato con Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 234/Pres., è l'attività di ricezione e ospitalità o di ristoro esercitata, nei limiti previsti dall'art. 2135 del codice civile, dall'imprenditore agricolo iscritto nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 e, se società cooperativa, iscritta altresì nel registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27. L'attività agrituristica è svolta attraverso l'utilizzo della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali, acquicoltura e pesca che devono comunque rimanere principali;
   b) ricezione e ospitalità: l'attività con cui l'operatore agrituristico mette a disposizione dei propri clienti locali idonei all'alloggiamento o soggiorno, di seguito denominata attività di alloggio agrituristico. Per ciascuna azienda agrituristica il numero massimo di posti letto è trenta, eventualmente elevabile a quaranta qualora almeno dieci posti siano in unità abitative indipendenti costituite da monolocali o appartamenti;
   c) alloggio agrituristico (in spazi chiusi): l'attività esercitata in locali aziendali appositamente predisposti che possono essere costituiti da stanze singole, monolocali o appartamenti composti di più stanze a prescindere che il servizio sia o meno comprensivo della prima colazione o del trattamento di mezza pensione o di pensione completa. Le caratteristiche dei locali sono quelle previste per gli immobili adibiti a civile abitazione;
   d) autorizzazione comunale: il provvedimento amministrativo con cui, per gli effetti di cui all'articolo 9 della legge regionale 25/1996, il Comune territorialmente competente in base all'ubicazione o alla prevalente ubicazione degli immobili destinati all'attività agrituristica, autorizza l'operatore agrituristico all'esercizio dell'attività stessa, fissandone limiti e modalità;
   e) nuovi posti letto: i posti letto realizzati nell'ambito di aziende agricole che avviano un'attività di alloggio agrituristico o gli ulteriori posti letto realizzati da operatori agrituristici già esistenti che risultano aggiuntivi rispetto a quelli già oggetto di autorizzazione comunale;
   f) lavori di ammodernamento ed adeguamento: lavori relativi a fabbricati esistenti al fine di permettere l'esercizio dell'attività agrituristica nei locali destinati a tale attività attraverso interventi edilizi compresi nelle definizioni di "ampliamento", "ristrutturazione edilizia", "manutenzione ordinaria", "manutenzione straordinaria" e "restauro e risanamento conservativo" di cui all'art. 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19;
   g) superamento barriere architettoniche: ai sensi del Regolamento recante i criteri e le modalità per l'esercizio dell'attività di agriturismo, approvato con Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 234/Pres., le strutture agrituristiche adibite ad ospitalità per soggiorno devono prevedere che almeno il 10% dei posti letto sia accessibile a persone diversamente abili, con un minimo di 1 posto letto per ogni struttura agrituristica. L'obbligo non ricorre ove il numero di posti letto si inferiore a 10 unità;
   h) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso: investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione/trasformazione/

commercializzazione cui l'investimento è funzionale. Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età. Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni (da attestarsi nel preventivo del fornitore);

i) standard qualitativo: qualità dell'alloggio agrituristico valutata in base ai locali destinati al suo svolgimento e alle dotazioni presenti, definita secondo i parametri previsti nell'allegato F);

j) miglioramento dello standard qualitativo della struttura agrituristica: innalzamento dello standard qualitativo dell'alloggio agrituristico di almeno 10 punti. Il miglioramento dello standard qualitativo si valuta come differenza tra il punteggio dichiarato dal titolare della struttura ricettiva nell'allegato F) al presente bando prima dell'intervento e quello che sarà raggiunto al termine dell'intervento.

Art. 3 - Area di intervento.

1. Gli interventi oggetto di aiuto sono localizzati nel territorio del GAL che risulta così suddiviso:
   a) Comuni appartenenti all'area rurale C del PSR: Artegna, Gemona del Friuli, Montenars;
   b) Comuni appartenenti all'area rurale D del PSR: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.

Art. 4 - Soggetti beneficiari.

1. Beneficiari dell'aiuto sono le imprese agricole che soddisfano i seguenti requisiti:
   a) siano iscritte al Registro delle Imprese tenuto presso le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA) competenti per territorio;
   b) con sede operativa oggetto di intervento ai sensi del presente bando localizzata in uno dei Comuni di cui all'articolo 3;
   c) siano proprietari degli immobili o titolari di altro diritto reale o personale, per un periodo non inferiore alla durata del vincolo di destinazione d'uso di cui all'art. 18, comma 1, lett. a.5) e a.6) del presente bando;
   d) aventi, alla data di presentazione della domanda, la Superficie Agricola Utile (S.A.U.) collocata prevalentemente nell'area di intervento del presente bando;
   e) aventi, alla data di presentazione della domanda, almeno una U.T.E. (Unità Tecnico Economica) collocata nell'area di intervento del presente bando;
   f) siano iscritte all'Elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 7 della L.R. 25/1996 e, solamente per le imprese già esercenti l'attività agrituristica, siano anche in possesso della prescritta autorizzazione comunale.

2. In caso di comproprietà o nel caso di diritto reale o personale, il richiedente dovrà avere acquisito l'assenso scritto da parte di tutti gli altri soggetti che vantano diritti sull'immobile oggetto di contributo allegando alla domanda di aiuto la dichiarazione, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, che lo autorizza:
   a) alla presentazione della domanda;
   b) all'esercizio dell'attività di alloggio agrituristico a cui la domanda è finalizzata;
   c) all'esecuzione degli interventi previsti dalla domanda.

   Saranno considerate inammissibili le "domande di aiuto incrociate" ovvero le domande presentate da ciascuno dei comproprietari con l'assenso degli altri e sullo stesso immobile in comproprietà.

3. Non potrà essere individuato come beneficiario il nudo proprietario dell'immobile oggetto della domanda di aiuto.

4. I succitati requisiti devono essere soddisfatti alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AgEA), e devono permanere fino alla scadenza del vincolo di destinazione d'uso previsto all'articolo 18, comma 1, lett. a.5) e a.6) del presente bando.

5. Nel caso di avvio di nuova attività agrituristica la conclusione dell'intervento è subordinata all'effettivo avvio dell'attività come indicato all'articolo 15, comma 5.

CAPO II – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ E VALUTAZIONE

Art. 5 - Requisiti di ammissibilità.

1. I singoli interventi devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
   a) formali:
      a.1) legittimazione del richiedente;
      a.2) rispetto dei termini di presentazione della domanda;
      a.3) correttezza e completezza formale della domanda come indicato nel successivo art. 11;
      a.4) localizzazione dell'intervento in uno dei Comuni di cui all'art. 3 del presente bando;
   b) generali:
      b.1) coerenza dell'intervento con riferimento ad oggetto e finalità del bando;
      b.2) rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti "de minimis" recata dal regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006;
      b.3) il richiedente non deve trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, non deve essere sottoposto a procedure concorsuali;
2. Non sono ricevibili le domande palesemente carenti di uno dei requisiti di ammissibilità rilevabili senza necessità di specifica istruttoria:
   a) mancata sottoscrizione della domanda di aiuto di cui all'articolo 11 o mancata autenticazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 della firma posta in calce alla domanda;
   b) presentazione della domanda fuori termine rispetto a quanto indicato all'articolo 11 del presente bando.

Art. 6 - Interventi finanziabili.

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi che, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1, sono diretti:
   a) alla creazione di nuovi posti letto nell'ambito di una attività agrituristica;
   b) alla riqualificazione dei posti letto esistenti, subordinatamente:
      1) alla creazione di nuovi ulteriori posti letto;
      2) al miglioramento dello standard qualitativo della struttura agrituristica.
2. Gli interventi ammessi a finanziamento rispettano:
   a) il limite minimo di spesa ammissibile totale di euro 20.000,00;
   b) la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche;
   c) la normativa regionale vigente in materia di agriturismo (legge regionale 22 luglio 1996, n. 25).

Art. 7 - Tipologie di spesa ammissibili e non ammissibili.

1. Ai fini della determinazione dell'aiuto e nel rispetto di quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 1698/2005 del 20 settembre 2005, n. 1974/2006 del 15 dicembre 2006 e n. 65/2011 del 27 gennaio 2011, e successive modifiche e integrazioni, sono ammissibili le sotto elencate tipologie di spesa:
   a) lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'alloggio agrituristico di cui all'articolo 2;
   b) fornitura di arredi, attrezzature e dotazioni funzionali all'alloggio agrituristico di cui all'articolo 2, fino ad un massimo di euro 4.000,00 a posto letto;
   c) spese generali, comprensive delle spese tecniche, fino alla misura massima del 12% dell'importo dell'investimento cui sono funzionali, ai sensi dell'art. 55, paragrafo 1, lett. c) del regolamento (CE) n. 1974/2006;
   d) servizi di consulenza specialistica per il miglioramento dell'offerta e dell'accesso al mercato.
2. La somma delle spese di cui alle lett. c) e d) di cui al comma 1 non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.
3. Non sono ammissibili:
   a) imposta sul valore aggiunto (IVA);
   b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso;
   c) lavori eseguiti con apporto di lavoro proprio (lavori in economia);
   d) acquisto di attrezzature o materiali usati;

e) acquisto di materiale di facile consumo, stoviglie, posate, pentolame e oggetti d'arredamento non funzionali all'ospitalità;
f) acquisto di materiale informatico (hardware e software);
g) acquisti documentati da fatture di importo inferiore a € 200,00;
h) spese accessorie quali spese di trasporto, carico e scarico, smontaggio, trasferta ed ogni altro onere avente carattere accessorio.

4. Le spese devono riferirsi agli investimenti esclusivamente destinati all'attività di alloggio agrituristico. Nel caso in cui ciò non sia possibile e con riferimento ai soli lavori di cui al comma 1, lett. a), è necessario determinare, a cura di un tecnico qualificato, la spesa pro quota con riferimento all'attività ricettiva.
5. Sono riconosciute ammissibili solo le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, fatti salvi i casi di preventiva segnalazione di avvio dell'intervento e sussistenza del requisito dell'effetto incentivante, secondo quanto previsto dagli artt. 39 e 40 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 054/Pres. del 12 febbraio 2008, e successive modifiche e integrazioni e dagli artt. 33 e 34 del "Regolamento generale di attuazione del Piano di sviluppo rurale 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.
6. Ai sensi dell'art. 33, comma 3, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, a richiesta dell'interessato, la domanda utilmente inserita in graduatoria che non trova accoglimento per mancanza di risorse disponibili, vale come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi, purché sussista l'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
7. Sono ammissibili solo le spese regolarmente quietanzate, dimostrate con giustificativi intestati al beneficiario ed effettuate con le modalità di pagamento di cui all'articolo 16 del presente bando. Il pagamento in contanti non è riconosciuto e comporta la non ammissibilità della spesa.
8. In ottemperanza all'art. 31 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7, non è ammissibile la spesa sostenuta a favore di soggetti (società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado) con i quali il beneficiario è in rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo, qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione dell'aiuto.
9. Per la valutazione di ammissibilità della spesa si applicano, per quanto non specificato nel presente bando, le norme comunitarie, nazionali e regionali di cui al successivo articolo 23 del bando stesso.

Art. 8 - Criteri di valutazione e punteggi per i singoli interventi.

1. Le domande di aiuto che non possiedono uno o più requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del presente bando non sono considerate ai fini della formazione della graduatoria di cui ai commi seguenti e sono escluse dal finanziamento. Il GAL invia a ciascun richiedente la comunicazione dei motivi di non ammissibilità e di esclusione dal finanziamento, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le domande di aiuto in possesso dei requisiti di ammissibilità elencati nell'art. 5 del bando, sono valutate, ai fini della formazione della graduatoria, applicando i criteri seguenti:

Criteri di selezione		Punteggio
Iniziative proposte da imprenditoria femminile		3
Iniziative proposte da imprenditoria giovanile		3
Incremento dell'occupazione	Da 0,125 a 1 ULA	2
	Da 1,01 a 2 ULA	3
	Più di 2 ULA	4
Numero di posti letto creati	da 1 a 2 posti letto	1
	da 3 a 4 posti letto	4
	da 5 a 6 posti letto	6
	da 7 a 8 posti letto	8

	da 9 a 10 posti letto	10
	da 11 a 12 posti letto	12
	da 13 a 15 posti letto	14
Rispetto degli standard qualitativi	Punteggio da 0 a 10	1
	Punteggio da 11 a 20	2
	Punteggio da 21 a 30	4
	Punteggio da 31 a 40	6
	Punteggio da 41 a 50	8
	Punteggio 51 e oltre	10
Aziende che praticano agricoltura biologica		2
Investimento localizzato nelle aree maggiormente svantaggiate del proprio territorio – zona D del PSR 2007-2013		2
Investimento localizzato nell'ambito di Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale		2
Richiedente IAP		4
Aziende che non hanno beneficiato di contributi pubblici per l'attività agrituristica nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda		2
Cantierabilità degli interventi		4

3. Al fine dell'attribuzione dei relativi punteggi, si precisa quanto segue:

3.1. Per imprenditoria femminile, ai sensi della legge 215/1992 si intende:
a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
b) le società di persone e le società cooperative costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne.

3.2. Per la definizione di imprenditoria giovanile, si considera giovane agricoltore il soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di rilascio della domanda tramite SIAN, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola.
Per capo di una azienda agricola si intende:
a) il titolare di impresa agricola individuale;
b) il contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente ad oggetto la gestione di un'impresa agricola;
c) il socio amministratore di società di capitali o di società cooperativa, avente la gestione di un'impresa agricola quale esclusiva attività costituente l'oggetto sociale.

3.3. I punteggi per l'incremento dell'occupazione verranno assegnati per i posti di lavoro generati dal progetto e che sono pertanto aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto. I posti di lavoro sono rapportati a "unità lavorativa anno" (ULA), così come definita dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18/04/2005, e quindi proporzionalmente sia al numero di ore prestate rispetto a quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento sia al numero di mesi rispetto all'anno (ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28 con un periodo di occupazione di sei mesi l'anno, il dipendente viene conteggiato pari a 0,35 ULA (28/40*6/12=0,35). Per ULA inferiori a 0,125 non sarà riconosciuto alcun punteggio. La verifica dell'aumento occupazionale verrà effettuata da parte del GAL nell'ambito dei controlli relativi alla domanda di saldo di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

3.4. I punteggi relativi al rispetto degli standard qualitativi saranno assegnati sulla base della valutazione del livello qualitativo previsto come risultato del progetto di investimento secondo la dichiarazione resa come da modello riportato nell'allegato F). Il GAL verificherà la coerenza dell'investimento con la dichiarazione al momento della liquidazione del saldo dell'aiuto di cui all'art. 14, comma 2, lettera c) del presente bando.

3.5. Il punteggio legato all'agricoltura biologica è attribuito alle aziende degli imprenditori iscritti nell'apposito "Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica" di cui all'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia). L'iscrizione in tale elenco deve essere già presente alla data di rilascio della domanda tramite SIAN e sarà autocertificato secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato G).

3.6. I Comuni localizzati nelle aree maggiormente svantaggiate (zona D del PSR 2007-2013) sono i seguenti: Bordano, Chiusaforte, Dogna, Forgaria nel Friuli, Malborghetto-Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis e Venzone.

3.7. I Comuni con territorio soggetto a parco o riserva naturale (regionale o statale) sono i seguenti:
a) Parco naturale delle Prealpi Giulie: Chiusaforte, Moggio Udinese, Resia, Resiutta, Venzone;
b) Riserva naturale del Lago di Cornino: Forgaria nel Friuli, Trasaghis;
c) Riserva naturale della Val Alba: Moggio Udinese;
d) Riserva naturale statale Cucco: Malborghetto – Valbruna;
e) Riserva naturale statale Rio Bianco: Malborghetto – Valbruna.

3.8. Imprenditore agricolo professionale (IAP): colui il quale è in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni e che sarà autocertificato secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato H).

3.9. Aziende che non hanno beneficiato di contributi pubblici per l'attività agrituristica nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda e che sarà autocertificato secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato I).

3.10. Il punteggio relativo alla cantierabilità sarà assegnato per quei progetti per cui sussiste la possibilità di dare corso alla realizzazione di un'opera in quanto non soggetta a procedure amministrative o in quanto le stesse siano state espletate secondo quanto previsto dalla normativa in ambito urbanistico-edilizio nonché da eventuale ulteriore normativa di settore. Sono ritenuti pertanto cantierabili gli interventi provvisti della documentazione indicata all'articolo 11, comma 6, lettera g), punto 3 del presente bando.

4. A parità di punteggio è data priorità alla domanda di aiuto che prevede il minor costo medio per posto letto.

5. Le domande di aiuto sono finanziate secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

CAPO III – RISORSE FINANZIARIE E INTENSITÀ DI AIUTO

Art. 9 - Risorse finanziarie disponibili.

1. Le risorse finanziarie pubbliche disponibili per il presente bando ammontano a euro 240.000,00 (duecentoquarantamila) e sono così ripartite:

RISORSE DISPONIBILI		
FEASR	COFINANZIAMENTO NAZIONALE	TOTALE
€ 105.600,00	€ 134.400,00	€ 240.000,00

Art. 10 - Tipologia e intensità dell'aiuto.

1. L'aiuto si configura come contributo in conto capitale, concesso in conformità della definizione di aiuto "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006, L379, secondo i limiti percentuali di intensità stabiliti nel prospetto che segue:

TIPOLOGIA DEL RICHIEDENTE	INTENSITÀ CONTRIBUTO
Giovani con aziende nelle zone D	60%
Altri imprenditori con aziende nelle zone D	50%
Giovani in altre zone ammissibili	50%
Altri imprenditori in altre zone ammissibili	40%

2. L'aiuto massimo concedibile per intervento è di euro 90.000,00 (novantamila/00).
3. Nel caso che i soggetti di cui al comma 1 abbiano già ricevuto aiuti "de minimis" nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, l'aiuto concesso deve essere compreso nel massimale previso dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pari a euro 200.000,00 di contributo pubblico nel triennio.
4. Nel caso in cui con le risorse disponibili in graduatoria ci sia una domanda finanziabile solamente con un'intensità contributiva inferiore a quella di cui al comma 1, il contributo viene concesso per l'importo pari alle risorse disponibili, sempre che il beneficiario dia il proprio espresso consenso e la percentuale del contributo non sia inferiore al 30% della spesa ammissibile.
5. Ulteriori risorse finanziarie che si rendessero disponibili, saranno utilizzate per il finanziamento della domanda con l'intensità contributiva di cui al comma 1 e, seguendo l'ordine di graduatoria, per il finanziamento delle domande non finanziate per mancanza di risorse.

CAPO IV – PROCEDIMENTO CONTRIBUTIVO

Art. 11 – Modalità e termini di presentazione della domanda di aiuto e relativa documentazione

1. Ai sensi degli artt. 3, lett. bb), e 17 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, coloro che intendono accedere all'aiuto previsto dal presente bando sono tenuti a costituire il fascicolo aziendale presso uno dei soggetti abilitati: centri di assistenza agricola riconosciuti (CAA). La costituzione del fascicolo aziendale è condizione necessaria per la compilazione della domanda di aiuto.
2. La domanda di aiuto, indirizzata al GAL, è compilata e rilasciata in via informatica presso i centri di assistenza agricola (CAA) o altri soggetti abilitati a tale funzione, utilizzando esclusivamente il portale SIAN di AgEA, secondo le modalità ivi predisposte entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. La domanda cartacea, stampata, sottoscritta dal beneficiario e corredata della documentazione sarà consegnata in originale, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza di cui sopra, pena l'inammissibilità della stessa ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del presente bando, al seguente indirizzo del GAL: Open Leader s. cons. a r.l. - Via Pramollo, 16 - 33016 PONTEBBA (UD) (articolo 13 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011).
3. La domanda cartacea è presentata a mani presso la sede del GAL dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, oppure spedita a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di spedizione postale, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della L.R. 7/2000, ai fini del rispetto del termine di cui al comma 2, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga agli uffici del GAL entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.
4. Le domande cartacee presentate oltre il suddetto termine o pervenute a mezzo posta dopo il termine di quindici giorni e le domande cartacee presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate, non saranno considerate ammissibili.
5. Il plico contenente la domanda di aiuto e la relativa documentazione allegata deve riportare all'esterno, oltre ai dati identificativi del mittente, la dicitura: "PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 1, Intervento 3 Aiuti per l'aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo".
6. Alla domanda di aiuto, devono essere allegati, pena la non ammissibilità della domanda, i documenti di seguito specificati:
   a) copia di un documento di identità del richiedente per l'autenticità della firma, ai sensi degli artt. 21 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

b) nel caso di imprese già esercitanti un'attività di alloggio agrituristico, copia dell'autorizzazione comunale che abilita all'esercizio dell'attività agrituristica di cui all'art. 9 della legge regionale 25/96;
c) nel caso di nuova attività di alloggio agrituristico, dichiarazione del richiedente con la quale questi si impegna a dare avvio all'attività ed è a conoscenza che il mancato avvio della stessa, comprovato dal rilascio dell'autorizzazione comunale, comporta la revoca dell'aiuto per il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c) del presente bando;
d) documentazione comprovante la proprietà dell'immobile o la disponibilità della stessa da parte del richiedente per un periodo compatibile con quanto indicato dall'articolo 4, comma 1, lettera c) del presente bando. Nel caso in cui il richiedente sia comproprietario dell'immobile o nel caso sia titolare di un diritto reale o personale, autorizzazione scritta da parte di tutti gli altri soggetti che vantano diritti sull'immobile oggetto di contributo alla realizzazione dell'intervento e al suo mantenimento per il periodo del vincolo di destinazione d'uso previsto, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A);
e) relazione descrittiva dell'intervento, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato B), contenente anche le informazioni necessarie all'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 8;
f) dichiarazione di un tecnico abilitato attestante l'idoneità dell'immobile rispetto alla attività agrituristica per la quale viene presentata la domanda di aiuto, anche con riferimento alla normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche;
g) per i lavori di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a):
    1. copia del progetto;
    2. copia della richiesta di autorizzazione a realizzare gli interventi ovvero della DIA, già presentate al Comune entro la scadenza dei termini del bando;
    3. se già presenti, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi;
    4. la descrizione dello stato di fatto con relativa documentazione fotografica;
    5. la perizia asseverata prevista dall'art. 21, comma 1, lett. b) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, elaborata secondo il modello di cui all'allegato C), e riferita ai lavori od opere ammissibili rispetto alla tipologia d'intervento prevista dagli articoli 2 e 7 del presente bando. Alla perizia è allegato il computo metrico estimativo, redatto sulla base del prezzario regionale in vigore alla data di pubblicazione del presente bando, contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali. In caso di opere non previste dal prezzario, il computo metrico riporta l'analisi dei prezzi che ne attesta la congruità. La perizia, inoltre, garantisce il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto;
h) per arredi, impianti tecnologici[1], attrezzature e dotazioni: tre preventivi forniti da ditte diverse e dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato, redatta secondo il modello di cui all'allegato D), in cui, sulla base di parametri tecnico-economici, viene motivata la scelta del bene, secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 1, lett. a) del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011; nel caso in cui non sia possibile reperire più fornitori, il richiedente allega il preventivo di spesa e la dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato in cui viene attestata l'impossibilità di reperire altri fornitori e, sulla base di parametri tecnico economici, viene motivata la scelta del bene;
i) per i servizi di consulenza: tre offerte di preventivo in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione. Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione. Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare, oltre agli eventuali allegati tecnici (studi, analisi, ricerche, ecc.), anche una dettagliata relazione nella quale siano evidenziate, con una

[1] nel caso in cui gli interventi previsti dal progetto non riguardino opere edili, ma siano comunque previsti investimenti per impianti tecnologici.

disaggregazione per voce di costo, le modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere, le risorse da impegnare e le fasi in cui è articolato il lavoro;

j) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema di cui all'Allegato E), attestante:
   1. che l'intervento viene realizzato su beni immobili di proprietà o nella disponibilità;
   2. che l'impresa è iscritta nell'Elenco degli operatori agrituristici di cui all'art. 7 della L.R. 25/1996;
   3. che l'impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   4. qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto nel triennio comprendente l'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1998/2006;
   5. che l'impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
   6. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall'art. 31 della L.R 7/2000 a fronte dei rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;
   7. il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
   8. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste al Capo VI del presente bando;

k) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, relativa al livello qualitativo della struttura al termine dell'intervento e, nel caso di progetti di riqualificazione dell'offerta agrituristica, di quello prima dell'intervento, secondo lo schema di cui all'Allegato F).

7. Alla domanda di aiuto devono essere allegati inoltre, pena il mancato riconoscimento dei relativi punteggi, i documenti di seguito specificati:
   a) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa all'iscrizione nell'Elenco regionale degli operatori dell'agricoltura biologica di cui all'art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32, secondo lo schema di cui all'allegato G);
   b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di previsti dal D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche e integrazioni per la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), secondo lo schema di cui all'Allegato H);
   c) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesta di non aver beneficiato di contributi pubblici per l'attività agrituristica nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda, secondo lo schema di cui all'Allegato I);

8. I requisiti e i fatti valutabili ai fini dell'attribuzione dei punteggi devono sussistere alla data del rilascio della domanda di aiuto compilata tramite SIAN, ove non diversamente stabilito dal presente bando. La documentazione allegata alla domanda non deve avere una data successiva a quella del rilascio della domanda tramite SIAN.

Art. 12 – Approvazione della graduatoria ed esclusioni.

1. La graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e gli elenchi delle domande non ricevibili e non ammissibili, con l'indicazione delle motivazioni di esclusione, sono approvati dal Consiglio di amministrazione del GAL e pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il termine di 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della copia cartacea della domanda di aiuto di cui all'art. 11. Il termine suddetto può essere sospeso per una sola volta secondo quanto disposto dalla legge 7/2000.

2. In caso di domanda non ricevibile o non ammissibile, il GAL ne dà comunicazione agli interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, formulando le motivazioni e fissando in minimo 10 giorni il termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

3. Ai richiedenti non finanziati per carenza di risorse o per inammissibilità della domanda viene data comunicazione personale a mezzo di posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13 – Concessione del contributo.

1. Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul Bollettino Ufficiale della Regione, previo accertamento della regolarità contributiva (DURC), ai beneficiari viene data comunicazione dell'ammissione a finanziamento con decisione individuale di concessione, recapitata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione individuale indica le spese ammissibili e l'importo dell'aiuto, le prescrizioni e i termini per l'avvio e la conclusione dell'intervento, nonché le informazioni e prescrizioni di cui all'art. 32 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
2. In caso di mancato rilascio del DURC ovvero di DURC irregolare, l'aiuto non viene concesso.
3. L'aiuto si intende accettato se il beneficiario non comunica per mezzo di lettera raccomandata la rinuncia allo stesso entro 15 giorni dal ricevimento della decisione individuale di cui al comma 1.

Art. 14 - Modalità di erogazione dell'aiuto (domande di pagamento).

1. All'erogazione dell'aiuto provvede AgEA, organismo pagatore del Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013.
2. L'erogazione dell'aiuto a favore del beneficiario avviene con pagamenti effettuati a titolo di anticipazione, acconti (pagamenti intermedi) e saldo mediante accreditamento al conto corrente intestato al beneficiario:
   a) anticipazione: erogabile nella misura massima del 50% dell'aiuto pubblico riferibile alla spesa per investimenti, con presentazione di una garanzia fideiussoria a favore dell'organismo pagatore di importo pari al 110% dell'anticipazione stessa (art. 40 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011);
   b) acconti (pagamenti intermedi): ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011 possono essere erogati 2 (due) acconti, rispettivamente al raggiungimento del 50 per cento e dell'80 per cento del costo totale ammissibile, deducendo comunque dall'acconto l'importo dell'eventuale anticipazione precedentemente erogata;
   c) saldo: erogabile a conclusione dell'intervento (art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011).
3. Ai fini dell'erogazione dell'aiuto, il beneficiario presenta domanda di pagamento compilata e rilasciata in via informatica utilizzando esclusivamente il portale SIAN di AgEA, in analogia alla procedura prevista per la domanda di aiuto. Le domande di anticipazione, acconto e saldo, stampate e sottoscritte, devono essere presentate al GAL entro quindici giorni dalla data di rilascio.
4. Alle domande di pagamento è allegata la documentazione necessaria per la liquidazione degli importi richiesti:
   a) anticipazione: fideiussione di cui al comma 2, lett. a);
   b) acconti e saldo: rendicontazione di cui al successivo art. 16.
5. La liquidazione degli acconti e del saldo presuppone l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori e delle forniture.
6. Lo svincolo della fideiussione da parte di AgEA viene disposto su nulla osta del GAL in sede di liquidazione del saldo.

Art. 15 - Inizio e conclusione degli interventi.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 5, del presente bando, il beneficiario dà inizio agli interventi finanziati dopo la presentazione della domanda di aiuto.
2. Ai fini del rispetto del mantenimento dell'effetto incentivante di cui all'art. 34 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/pres. del 2011, almeno uno degli investimenti previsti dalla domanda di aiuto non deve essere ultimato dal punto di vista fisico o finanziario prima della data della decisione individuale di finanziamento.

3. La conclusione delle operazioni coincide con la presentazione della domanda di pagamento del saldo, accompagnata dalla rendicontazione finale della spesa sostenuta, che deve avvenire entro il 30/06/2014, fatta salva la possibilità da parte del beneficiario di chiedere, in forma scritta e con motivazione, una proroga per causa a lui non imputabile. Il GAL fissa il nuovo termine, tenuto conto anche delle scadenze amministrative e dei termini connessi al buon fine dell'utilizzo dei fondi assegnati al GAL per l'attuazione del PSL.
4. La richiesta di proroga deve essere presentata al GAL prima della scadenza del termine sopra indicato per la conclusione delle operazioni. Spese effettuate dopo tale termine, in assenza della richiesta o in assenza dell'approvazione della richiesta da parte del GAL, non sono riconosciute ammissibili a finanziamento.
5. La conclusione delle operazioni di cui al comma 3 presuppone:
   a) nel caso di nuova attività di alloggio agrituristico l'effettivo avvio dell'attività per la quale è stato concesso l'aiuto e il possesso dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività agrituristica secondo quanto previsto dalla L.R. 25/96;
   b) nel caso di attività di alloggio agrituristico esercitata precedentemente alla domanda di aiuto, l'avvenuto aggiornamento delle autorizzazioni previste in relazione all'esercizio della specifica attività di ricezione e ospitalità.

Art. 16 – Spesa dei beneficiari e rendicontazione.

1. Sono riconosciute come ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute dal beneficiario, al quale deve pertanto essere intestata tutta la documentazione di spesa.
2. Ai sensi dell'art. 39, comma 1, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, il pagamento della spesa sostenuta dal beneficiario è documentato esclusivamente mediante le seguenti modalità di pagamento:
   a) bonifico bancario;
   b) ricevuta bancaria;
   c) bollettino postale;
   d) vaglia postale;
   e) assegno circolare o bancario non trasferibili;
   f) carta di credito o bancomat.
3. Nel caso di assegno, sia circolare che bancario, carta di credito, bancomat, bonifico bancario effettuato tramite home banking, è presentata la prova del relativo addebito sul conto corrente intestato al beneficiario mediante copia dell'estratto conto.
4. Il pagamento in contanti e tramite carte prepagate non è riconosciuto.
5. Ai fini del riconoscimento delle spese, il beneficiario produce rendicontazione mediante documentazione di spesa *in originale* (fatture e documentazione di pari valore probatorio, corredate della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento) riferita alle operazioni ammesse a finanziamento. Sulle fatture e sulle altre pezze giustificative equipollenti dal punto di vista della dimostrazione e pertinenza della spesa, il GAL appone timbratura e sigla con l'indicazione della fonte di finanziamento, al fine di impedire che la stessa documentazione sia utilizzata per la richiesta di ulteriori contributi.
6. Le fatture e la documentazione di pari valore probatorio devono essere interamente ed esclusivamente riferite all'intervento ammesso a finanziamento – fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, del presente bando – e la spesa rendicontata deve riguardare tutta la spesa ammissibile, sia per la parte coperta dal contributo pubblico sia per la parte a carico del beneficiario stesso. La documentazione di spesa non deve pertanto contenere voci di spesa estranee alla domanda di aiuto e al relativo intervento e la descrizione dei beni in fattura ne deve consentire la precisa e inequivocabile identificazione fisica. A quest'ultimo fine si richiede che in fattura vengano indicati gli elementi identificativi dei lavori e dei beni ricorrendo anche a indicazione del modello, del numero di serie, del numero di matricola, ovvero altro elemento univocamente identificativo.
7. Ai sensi dell'art. 41 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di acconto è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
   a) fatture quietanzate in originale o altra documentazione equipollente;

b) copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture secondo le modalità di cui al comma 2;
c) elenco delle fatture o della documentazione equipollente, sottoscritto dal beneficiario, con l'indicazione, per ciascun documento, del numero, della data, del soggetto emittente, dell'oggetto e degli estremi del pagamento. Le fatture sono raggruppate nell'elenco secondo le seguenti categorie di costo: A) lavori, B) impianti tecnologici, C) arredi, D) attrezzature, E) dotazioni, F) spese generali, G) servizi di consulenza specialistica;
d) relazione comprovante la coerenza tra l'acconto richiesto e lo stato di avanzamento degli interventi realizzati;
e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante:
   1. che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;
   2. che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
f) per le opere edili:
   1. ove non già allegati alla domanda di aiuto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
   2. perizia asseverata, sottoscritta da un tecnico abilitato, redatta sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e in coerenza con la documentazione di cui alla lettera a);
g) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
h) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
i) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

8. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, la domanda di saldo è accompagnata dalla seguente documentazione a rendicontazione della spesa sostenuta:
   a) documenti di spesa di cui al precedente comma 7, lettere a), b) e c) – fatture, pagamenti, elenco;
   b) per le opere edili:
      b.1) ove non già allegati alla domanda di aiuto o alla domanda di acconto, copia degli idonei titoli abilitativi per l'avvio dei lavori edilizi e comunicazione di inizio lavori; nel caso di edilizia libera, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal richiedente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed attestante l'avvio dell'intervento;
      b.2) perizia asseverata sottoscritta da un tecnico abilitato composta da:
         1. computo metrico analitico finale redatto sulla base dei lavori realizzati con applicazione dei costi ritenuti ammissibili ai sensi dell'art. 23 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 e con l'evidenza, per ogni voce di spesa, del riferimento alle relative fatture;
         2. riepilogo delle fatture, con l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: opere edili (lavori), impianti tecnologici, spese generali;
         3. descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
         4. dichiarazione di conformità alla disciplina urbanistica ed alle eventuali autorizzazioni ambientali e paesaggistiche;
         5. dichiarazione attestante l'avvenuto espletamento delle procedure per l'ottenimento del certificato di agibilità, se previsto dalla normativa vigente;
      b.3) copia del progetto delle eventuali varianti non sostanziali, se previsto dalla normativa vigente;
      b.4) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
      b.5) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato e che l'intervento stesso è stato realizzato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
   c) per l'acquisto di arredi, impianti tecnologici, attrezzature, dotazioni, consulenze specialistiche:

c.1) copia della dichiarazione di conformità alla normativa vigente, se prevista dalla normativa medesima;
c.2) descrizione delle eventuali varianti non sostanziali con le motivazioni che ne hanno determinato l'esecuzione;
c.3) richiesta di autorizzazione delle eventuali varianti non sostanziali;
c.4) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal beneficiario ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante che le spese documentate sono inerenti solo ed esclusivamente all'intervento finanziato;

d) altra documentazione indicata nella decisione individuale di finanziamento.

9. Con riferimento all'art. 15, comma 5, del presente bando, alla rendicontazione finale, presentata a conclusione dell'intervento e a supporto della domanda di pagamento di saldo, è allegata:
   a) per le nuove attività di alloggio agrituristico, copia dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
   b) per le attività agrituristiche esercitate precedentemente alla domanda di aiuto, copia dell'autorizzazione comunali all'esercizio dell'attività rilasciata dopo l'intervento oggetto di finanziamento di cui al presente bando.

Art. 17 – Varianti.

1. L'intervento della domanda di aiuto ammessa a finanziamento deve essere realizzato come da descrizione contenuta nella documentazione presentata a corredo della domanda di aiuto.
2. Varianti all'intervento devono essere richieste in via preventiva ed essere eseguite solo dopo la relativa autorizzazione da parte del GAL. Non sono assolutamente ammesse varianti che, incidendo sugli elementi valutati ai fini dell'attribuzione del punteggio di graduatoria, comportano una posizione in graduatoria inferiore a quella utile per il finanziamento, ai sensi dell'art. 35, comma 5, del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011.
3. Non sono tuttavia soggette ad autorizzazione preventiva da parte del GAL le varianti non sostanziali come definite dall'art. 35, comma 6 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011 consistenti in:
   a) particolari soluzioni tecniche esecutive o di dettaglio che determinano un incremento o una diminuzione del costo totale ammesso inferiore al 20 (venti) per cento e che non determinano modifiche sostanziali o riduttive delle caratteristiche tecniche degli investimenti o modifiche della tipologia dell'operazione finanziata;
   b) acquisto di arredi, attrezzature e dotazioni di marca diversa o con caratteristiche tecniche e funzionali superiori a quelle previste nella domanda di aiuto;
   c) variazione dei prezzi di mercato;
   d) economie derivanti dalla realizzazione dell'operazione finanziata;
   e) utilizzo dell'economie di cui alle lettere c) e d) per le finalità di cui alle lettere a) e b) ovvero per voci di costo ritenute ammissibili in sede di istruttoria delle domanda di aiuto.
4. Delle varianti di cui al comma 3 il beneficiario dà motivazione in sede di rendicontazione, secondo quanto specificato nella decisione individuale di finanziamento, e le stesse sono approvate dal GAL a consuntivo.
5. La richiesta di variante di cui al comma 2 è corredata della seguente documentazione:
   a) relazione tecnica descrittiva, a firma del beneficiario, contenente una dettagliata descrizione delle motivazioni che portano alla necessità di effettuare delle modifiche all'operazione inizialmente approvata;
   b) documentazione prevista per la domanda di aiuto, limitatamente all'oggetto della variante;
   c) quadro di raffronto tra le lavorazioni, le quantità e i costi ammessi a finanziamento e le lavorazioni, le quantità e i costi che si determinano a seguito della variante per la quale si chiede l'autorizzazione.
6. La variante non comporta aumento del costo totale ammesso a finanziamento e pertanto non comporta incremento del contributo.
7. Qualora la spesa complessiva del progetto risulti inferiore a quella inizialmente ammessa a contributo, si procederà alla riduzione proporzionale del contributo medesimo, fatta eccezione per l'aiuto concesso

nell'entità ridotta prevista dall'art. 10, comma 4 e nel rispetto del limite minimo di spesa previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a).

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI E CONTROLLI

Art. 18 - Obblighi del beneficiario in relazione all'attuazione e documentazione dell'intervento, al vincolo di destinazione e alla pubblicità.

1. Il beneficiario è tenuto ad assolvere agli impegni previsti dagli artt. 48 e 49 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011:
   a) Impegni essenziali:
      a.1) non produrre intenzionalmente dichiarazioni e atti falsi;
      a.2) non aver già ottenuto e non richiedere altri aiuti per il finanziamento della medesima operazione o di una sua parte;
      a.3) realizzare l'operazione conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto ammessa a finanziamento con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili, fatto salvo quanto previsto in tema di varianti;
      a.4) mantenere, fino alla liquidazione finale dell'aiuto, i requisiti di ammissibilità, con riferimento a tutti gli elementi mantenibili, pertinenti e controllabili;
      a.5) conservare la destinazione d'uso dei beni immobili oggetto di aiuto per il periodo di 10 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
      a.6) conservare la destinazione d'uso dei beni mobili oggetto di aiuto per il periodo di 5 anni dalla data della decisione individuale di finanziamento e non cedere i suddetti beni per lo stesso periodo;
      a.7) nel caso di assegnazione di punteggi per "incremento dell'occupazione", il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro dovrà essere mantenuto per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando;
      a.8) rispettare la normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo a quella in materia di pari opportunità e tutela dell'ambiente;
      a.9) consentire in ogni momento e senza restrizioni al GAL e gli organi incaricati dei controlli l'accesso presso il beneficiario o ai beni oggetto del finanziamento e alla documentazione.
   b) Impegni accessori:
      b.1) comunicare eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda di aiuto, fatte salve le varianti di cui all'art. 17 del bando;
      b.2) rispettare i termini indicati nella decisione individuale di finanziamento;
      b.3) mantenere aggiornato il fascicolo aziendale relativamente agli interventi previsti nell'operazione finanziata;
      b.4) per gli interventi che comportano un costo totale ammesso superiore a euro 50.000,00, affiggere una targa informativa recante:
         1. la descrizione dell'intervento;
         2. la bandiera europea conforme alle specifiche grafiche secondo quanto previsto dal punto 4 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 e dalla "Guida all'uso del marchio e dei loghi", documento del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR;
         3. la dicitura "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali";
         4. il logo di Leader conforme alle specifiche grafiche di cui al punto 4.2 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006;
         5. il logo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
         6. l'emblema della Repubblica italiana.

         Le informazioni di cui ai numeri da 2 a 4 occupano almeno il 25 % dello spazio della targa. Il logo e l'emblema di cui ai precedenti numeri 5. e 6. devono essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida al logotipo istituzionale e alle sue corrette applicazioni" del Servizio sviluppo rurale, autorità di gestione del PSR;

b.5) rendere disponibili, qualora richiesto, le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio o valutazione del PSR;

b.6) corrispondere, anche mediante compensazione con importi dovuti dall'organismo pagatore, le somme eventualmente percepite in eccesso o quelle dovute a titolo di sanzione, così come previsto dalle norme nazionali e comunitarie.

2. Il beneficiario, o suo rappresentate, è obbligato a comunicare al GAL, nel termine prescritto di dieci giorni, le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali previste dall'articolo 47, comma 1, del regolamento (CE) 1974/2006.
3. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello dell'atto di liquidazione del saldo del finanziamento, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo di destinazione. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello della data di conclusione del progetto, così come definita dall'articolo 15, comma 3 del presente bando, il beneficiario è tenuto a trasmettere al GAL una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il mantenimento del vincolo occupazionale nel corso dell'anno precedente. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione, il GAL procederà alla verifica presso il beneficiario dell'effettivo mantenimento del vincolo occupazionale. Controlli a campione verranno altresì effettuati sulle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 445/2000.
5. Il beneficiario, ai fini dei controlli delle autorità e degli uffici preposti, è altresì tenuto a conservare per un periodo corrispondente alla durata degli obblighi assunti tutta la documentazione relativa all'intervento in un separato dossier, ai sensi dell'art. 75, paragrafo 1, lett. c) punto i), del regolamento (CE) n. 1698/2005. La documentazione, in originale o copia conforme, riguarda tutte le fasi di attuazione e finanziamento, nonché gli obblighi e impegni del beneficiario per il periodo successivo al saldo dell'aiuto, erogato a conclusione dell'intervento.

Art. 19 - Controlli.

1. Sull'intervento oggetto della domanda di aiuto sono effettuati i controlli amministrativi previsti dal regolamento (CE) n. 65/2011, dalla normativa in materia di frodi e irregolarità nell'utilizzo dei fondi comunitari e dalla normativa nazionale, statale e regionale, che disciplina singoli aspetti dell'attività interessata dall'aiuto.
2. Ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 2011, ai fini del controllo delle perizie asseverate di cui all'articolo 11, comma 6, lett. g) del presente bando, è sorteggiato annualmente un campione di domande rappresentativo, secondo i criteri stabiliti dall'Autorità di gestione.
3. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 65/2011, le modifiche di errori palesi possono essere riconosciute anche in fase di controllo, oltre che in qualsiasi momento da parte dei soggetti competenti dopo la presentazione della domanda di aiuto, della domanda di pagamento e di altra dichiarazione.

CAPO VI – RIDUZIONI E REVOCHE DELL'AIUTO.

Art. 20 – Riduzioni dell'aiuto.

1. Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 65/2011, qualora la somma richiesta dal beneficiario con la domanda di pagamento superi di oltre un 3% l'importo erogabile in base all'esame di ammissibilità della spesa rendicontata (importo della domanda di pagamento), a quest'ultimo importo erogabile si applica una riduzione pari alla differenza tra la somma richiesta e l'importo erogabile. Tale

riduzione non si applica nel caso in cui il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

2. La riduzione di cui al comma 1 si applica anche in esito ai controlli in loco ed ex post previsti dagli articoli 25 e 29 del regolamento (CE) n. 65/2011.
3. In caso di mancato rispetto degli impegni accessori di cui all'art. 18, comma 1, lettera b) del presente bando, si applicano le riduzioni per inadempimenti definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1995 dell'8 ottobre 2010, e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 22 dicembre 2009, n. 30125.

Art. 21 – Decadenza, revoche e annullamento.

1. Costituiscono cause di decadenza, revoca o annullamento dell'aiuto concesso - secondo i casi -, con conseguente obbligo di restituzione delle somme ricevute:
   a) la rinuncia da parte del beneficiario;
   b) la mancata realizzazione dell'intervento;
   c) il mancato raggiungimento della finalità dell'intervento di cui all'art. 6, comma 1;
   d) il mancato rilascio o la revoca dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività;
   e) il mancato rispetto di uno degli impegni essenziali di cui all'art. 18, comma 1, lettera a) del presente bando.
2. Agli importi richiesti in restituzione ai sensi del comma 1, si applicano gli interessi legali.

CAPO VII – NORME FINALI

Art. 22 – Controversie.

1. Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente bando e dei conseguenti atti connessi all'esecuzione e controllo dell'operazione finanziata, è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" n. 43 del 21 febbraio 2007, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23 – Rinvio a norme e disposizioni amministrative.

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, trovano applicazione il Programma regionale di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulie e le norme recate da:
   a) regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modificazioni e integrazioni, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
   b) regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
   c) regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misura di sostegno della sviluppo rurale;
   d) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, e successive modificazioni e integrazioni, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");
   e) legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), e successive modifiche e integrazioni;
   f) Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (2010);
   g) legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modificazioni e integrazioni;

h) decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2011, n. 040/Pres.: “Regolamento generale di attuazione del programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”;
i) legge 20 febbraio 2006, n. 96 (“Disciplina dell’agriturismo”); applicabile in via subalterna quando non specificato diversamente dalla L.R. 25/96
j) legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (“Disciplina dell’agriturismo”), e successive modifiche e integrazioni;
k) Decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 234/Pres.: “Regolamento, recante i criteri e le modalità per l’esercizio dell’attività di agriturismo, in esecuzione dell’articolo 5 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo);

nonché le norme e i principi regolanti le specifiche attività interessate dal bando.

2. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente bando si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali.

1. Il presente bando costituisce informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di trattamento dei dati personali) e successive modifiche.
2. I dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
3. Il conferimento dei dati personali di cui ai commi 1 e 2 è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di ammissibilità delle domande medesime, pena l’esclusione dai finanziamenti.
4. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 e seguenti del citato decreto legislativo.
5. Titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l’AgEA.

Art. 25 – Pubblicazione del bando e informazioni.

1. Informazioni sul presente bando sono fornite dal GAL Open Leader.
2. Il bando e la relativa modulistica sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, e resi disponibili sul sito internet della Regione (www.regione.fvg.it) e sul sito internet del GAL (www.openleader.it).
3. Informazioni sul Programma regionale di sviluppo rurale sono disponibili sul sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia: www.regione.fvg.it.

Elenco allegati.

Allegato A): modello per l’assenso dei proprietari di cui all’art. 11, comma 6, lett. d);
Allegato B): relazione descrittiva dell’intervento di cui all’art. 11, comma 6, lett. e);
Allegato C): modello di perizia asseverata di cui all’art. 11, comma 6, lett. g);
Allegato D): modello di dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi di cui all’art. 11, comma 6, lett. h);
Allegato E): dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 11, comma 6, lett. j);
Allegato F): dichiarazione relativa al livello qualitativo dell’agriturismo di cui all’art. 11, comma 6, lett. k);
Allegato G): dichiarazione relativa all’iscrizione nell’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica di cui all’art. 11, comma 7, lettera a);
Allegato H): dichiarazione relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’art. 11, comma 7, lettera b);
Allegato I): dichiarazione relativa ad altri contributi pubblici di cui all’art. 11, comma 7, lettera c).

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_2_ALL1

ALLEGATO A)

Spett.le Open Leader s. cons. a r.l.
Via Pramollo, 16
33016 Pontebba (UD)

DICHIARAZIONE DI ASSENSO DEL/I PROPRIETARIO/I
- art. 11, comma 6, lett. d -

In riferimento al bando per la concessione di contributi a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”

- il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________ il ______________
C.F. _________________________ residente a _______________________________________in via _____________________________________

- il/la sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ________________ il ______________
C.F. _________________________ residente a _______________________________________in via _____________________________________

in qualità di _________________________________ (*comproprietario/proprietario/ecc.)* dell’immobile oggetto della presente domanda di contributo, sito nel Comune di ___________________________________, in via ____ e censito catastalmente al NCEU Foglio n. ___________ Mappale _______________ Sub____________ , oppure intavolato al Comune censuario di ____ partita tavolare ___________________________ corpo tavolare ___________________________________ concesso in (*citare la tipologia di atto che garantisce la disponibilità dell’immobile*) _____________________________ ____ all’impresa ____________________________________ ____

DICHIARA/DICHIARANO

1) di autorizzare il richiedente, sig./sig.ra ____, nato/a a _______________________________ il _____________ C.F. _________________________ residente a _______________________________________ in via ______________________________, in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’attività agrituristica _________________________ _____________________________, con sede in ______________________________, via _____________________________________ n. ________, alla presentazione della domanda di contributo e all’esercizio della relativa attività agrituristica;

2) di garantire il proprio assenso per tutto il periodo del vincolo di destinazione d'uso previsto (art. 18, comma 1, lettere a.5) e a.6).

Luogo e data

IL DICHIARANTE	**IL DICHIARANTE**
_______________________________	_______________________________
Firma	**Firma**

Allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del/i sottoscritto/i.

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_3_ALL2

Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”

ALLEGATO B)

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO

- art. 11, comma 6, lett. e) –

1. DESCRIZIONE DELL’IMPRESA

1.1 Anagrafica aziendale

Richiedente (nome e cognome)	
Indirizzo (via e numero civico)	
CAP - Comune	
Codice fiscale	

In qualità di legale rappresentante dell’impresa:

Ragione sociale	
Sede Legale (via e n.ro civico)	
CAP - Comune	
Codice fiscale/PIva	
Esercente l’attività di	
Codice ATECO	
Forma giuridica (in base alla classificazione ISTAT)	
Sede operativa (via e n.ro civico)	
CAP - Comune	
Iscrizione al Registro Imprese della CCIAA (n.ro, data, Provincia)	
Iscrizione al Registro degli operatori agrituristici della CCIAA (n.ro, data, Provincia)	
Autorizzazione comunale all’esercizio dell’attività agrituristica (n.ro, data, Comune)	
N° Telefono (fisso e cellulare)	
N° Fax ed e-mail	

Nel caso di società:

ELENCO SOCI E RELATIVE QUOTE DI CAPITALE			
Cognome e nome	**Data di nascita**	**Sesso (M/F)**	**Quota posseduta**
TOTALE CAPITALE SOCIALE			

L'impresa si configura come (barrare le caselle che interessano):

□ impresa giovanile[1]

□ impresa femminile[2]

1.2 Forze lavorative[3] utilizzate in azienda alla data della presentazione della domanda

MANODOPERA FAMILIARE O SOCI				
cognome e nome	**data nascita**	**relazione di parentela**	**mansione aziendale**	**N. ore lavorative annue in azienda**

MANODOPERA EXTRA FAMILIARE	
	N. ore lavorative / anno
Dipendenti fissi (n.ro _______)	
Avventizi (n.ro _______)	

TOTALE FORZA LAVORATIVA UTILIZZATA IN AZIENDA	
(N.RO _______) PER UN TOTALE ORE	

1.3 Aumento occupazionale previsto dal progetto[4]

	N. ore lavorative annue previsionali
Manodopera familiare o soci (n.ro _______)	
Dipendenti fissi (n.ro _______)	

[1] Per la definizione di imprenditoria giovanile si rimanda alla definizione di giovani agricoltori. Si tratta di soggetto di età superiore ai diciotto anni e inferiore ai quaranta alla data di presentazione della domanda di aiuto, avente qualifica di capo dell'azienda e con responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale dell'impresa agricola.
Per capo di una azienda agricola si intende:
a) il titolare di impresa agricola individuale;
b) il contitolare, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente ad oggetto la gestione di un'impresa agricola;
c) il socio amministratore di società di capitali o di società cooperativa, avente la gestione di un'impresa agricola quale esclusiva attività costituente l'oggetto sociale.

[2] Per imprenditoria femminile, ai sensi della legge 215/1992 si intende:
a) l'impresa individuale la cui titolare è una donna;
b) le società di persone e le società cooperative costituite da donne in misura non inferiore al 60%;
c) le società di capitali con almeno i 2/3 delle quote detenute da donne e i cui organi di amministrazione siano composti per almeno i 2/3 da donne.

[3] Non sono conteggiati gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento.

[4] Gli occupati indicati devono essere aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dal libro unico del lavoro al momento della presentazione della domanda di aiuto e indicati nella tabella 1. Il livello occupazionale raggiunto con l'inserimento dei nuovi posti di lavoro dovrà essere mantenuto per 2 anni a decorrere dalla data di conclusione del progetto così come definita dall'articolo 15, comma 3 del bando.

Avventizi (n.ro _______)	

1.4 Posizioni previdenziali ed assicurative mantenute

Ente	Sede di	Matricola n.	P.A.T. (posizione assicurativa territoriale)
I.N.P.S.			--------------
I.N.A.I.L.			

1.5 Descrizione dell'attività agricola
(Descrivere l'attività svolta dall'azienda agricola, i prodotti/servizi offerti, l'esistenza di punti vendita, ecc.)

2. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' AGRITURISTICA

L'attività agrituristica è: □ in fase di avvio

□ già avviata

2.1 Descrizione dell'attività agrituristica (nel caso di attività già avviata)
(Descrivere l'attività svolta dall'azienda agrituristica, i prodotti/servizi offerti, le eventuali attività di tipo ricreativo, sportivo e/o culturale organizzate; fornire qualsiasi altra informazione utile a valutare il progetto)

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

3.1 Localizzazione

L'intervento sarà realizzato in:

Indirizzo (via e numero civico)						
CAP - Comune						
Dati catastali:						
Censito catastalmente al NCEU	Foglio n.		Mappale		Sub	
(EVENTUALE) Comune censuario di			Partita tavolare		Corpo tavolare	

3.2 Segnalazione di avvio intervento

Si è provveduto alla segnalazione di avvio intervento di cui all'art. 39 del Reg. approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres del 2011: □ SI, in data _______________
□ NO

3.3 Descrizione dell'intervento
(Descrivere l'iniziativa che si intende realizzare, definendone con chiarezza gli aspetti produttivi, organizzativi e logistici)

3.4 Individuazione dei posti letto oggetto di creazione/riqualificazione

ALLOGGIO IN APPARTAMENTO			
Appartamento	**n° posti letto esistenti**	**n° nuovi posti letto da realizzare con la presente domanda di aiuto**	**n° posti letto da riqualificare con la presente domanda di aiuto**
Appartamento 1			
Appartamento 2			
Appartamento 3			
….			

ALLOGGIO IN STANZA			
n° stanze	**n° posti letto esistenti**	**n° nuovi posti letto da realizzare con la presente domanda di aiuto**	**n° posti letto da riqualificare con la presente domanda di aiuto**
Camera 1			
Camera 2			
Camera 3			

3.5 Descrizione tecnica del progetto proposto

Elencare i singoli investimenti da realizzare relativi ad ogni voce di spesa, specificando la tipologia, il riferimento alla perizia asseverata o al preventivo (selezionato sulla base della dichiarazione del tecnico qualificato) e l'importo. Le voci di spesa sono le seguenti: A) lavori, B) impianti tecnologici, C) arredi, D) attrezzature, E) dotazioni, F) spese generali, G) servizi di consulenza specialistica.

VOCI DI SPESA A-B-C-D-E-F-G	TIPOLOGIA DI SPESA	PREVENTIVO Fornitore e data	IMPORTO Al lordo dell'IVA
		TOTALE €	

3.6 Programma degli investimenti

VOCI DI SPESA	Imponibile	IVA	Tot. investimento
A-LAVORI			
B-IMPIANTI TENOLOGICI			
C-ARREDI			
D-ATTREZZATURE			
E-DOTAZIONI			
F-SPESE GENERALI			
G-CONSULENZA SPECIALISTICA			
TOTALE INVESTIMENTO			
CONTRIBUTI PUBBLICI ATTESI			

3.7 Verifica limiti di spesa

Il progetto rispetta il limite minimo di spesa ammissibile previsto dall'articolo 6 del bando in quanto:
a) il totale investimento, pari a €________________ è maggiore di € 20.000,00;

b) l'investimento per la fornitura di arredi, attrezzature e dotazioni funzionali all'alloggio agrituristico, pari a € ______________________ è minore o uguale di euro 4.000,00/posto letto;

b) la somma delle spese di cui alle lett. F) e G), pari a €_________________, è minore o uguale al 25% dell'intero investimento (€________________).

Luogo e data

IL RICHIEDENTE

____

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_4_ALL3

ALLEGATO C)

MODELLO DI PERIZIA ASSEVERATA
- art. 11, comma 6, lett. g) -

PERIZIA ASSEVERATA

prevista dall’articolo 11, comma 6, lettera g), punto 5, del bando Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 21 del “Regolamento generale di attuazione del PSR 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011.

****

Il sottoscritto

____(*nome e cognome*) iscritto al n. _______________ dell’Albo/Collegio professionale dei ____ (*qualifica tecnica*) della provincia di ____

in esecuzione dell’incarico conferito

dal signor ____ *(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale)* ____

____

in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa agricola ________________________, con sede legale a ________________ in via ________________________, n. ___, C.F. ___________________, P.IVA __________________,

redige perizia asseverata

in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, lettera g) del bando Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 del PSL “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo” e dall’articolo 21 del “Regolamento generale di attuazione del PSR 2007 – 2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” approvato con D.P.Reg. n. 040/Pres. del 28 febbraio 2011;

preso atto dell’intenzione da parte del committente sopra generalizzato di presentare al GAL Open Leader domanda di aiuto a valere sulla misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”,

verificato che nella domanda di aiuto sono previsti investimenti aventi ad oggetto opere edili o ad esse assimilate[1]____

____

____

[1] Riportare una sintetica descrizione dell’intervento

preso in esame il progetto relativo alle opere edilizie o altri lavori assimilabili inclusi a firma del ____ di data _____________ composto da n. ____ elaborati tecnici di data ____________;

eseguita l'analisi delle caratteristiche specifiche del progetto, relativamente a misure, quantitativi e tipologie di lavorazioni, ai fini della determinazione di un'attendibile ipotesi di costo per l'esecuzione dell'intervento;

verificato che: le spese generali sono state imputate rispettando il tetto massimo del 12% dell'importo degli investimenti computati, e che vi è una diretta connessione tra le stesse e gli investimenti oggetto di contributo, tenuto altresì conto che:

a) l'IVA non è esposta nel computo metrico trattandosi di onere non imputabile ai fini della determinazione del costo ammissibile;
b) non sono imputati oneri per imprevisti;

preso quale puntuale riferimento il Prezzario regionale dei lavori pubblici, Edizione 2011, approvato con delibera della Giunta regionale del 15 ottobre 2010, n 2049;

(EVENTUALE) **ritenuto**[2]

☐ **che** per determinate categorie di opere il riferimento al predetto Prezziario non risulta esaustivo;
☐ **che** si è così fatto ricorso a specifica analisi dei prezzi come si evince dal computo metrico estimativo;
☐ **e che** per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico si è fatto ricorso a preventivo di impresa specializzata del settore;

☐ **predisposto personalmente** il computo metrico estimativo contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

oppure

☐ [3]**visto e preso atto del** computo metrico estimativo contenente il dettaglio analitico delle singole misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali, con riferimento al codice di prezzario regionale per ciascuna voce di costo/lavorazione, redatto da _________________________________ (*nome e cognome*) iscritto al n. _____________________ dell'Albo/Collegio professionale dei _________________________________ (*qualifica tecnica*) della

---

[2] Barrare una o più delle opzioni.
[3] Opzione da selezionare ove il computo metrico estimativo non sia stato redatto a cura dello stesso tecnico incaricato alla redazione della presente perizia (caso nel quale, inoltre, lo stesso computo metrico risulterà anche asseverato con giuramento dallo stesso suo predisponente e non dal tecnico incaricato alla redazione della perizia).

provincia di ______________________, Asseverato in data __________/ in data odierna e che si allega sub "1" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

(EVENTUALE) **dato atto che** l'intervento prevede fra l'altro l'installazione di impianti tecnologici diversi dall'impianto elettrico e idrico-termico-sanitario e strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento, per i quali è stata acquisita pluralità (terna) di preventivi di imprese diverse ed è stata eseguita la determinazione motivata di costo con specifica relazione giustificante la scelta come evidenziato nel *Prospetto di comparazione tra preventivi* che si allega "Sub 2" alla presente perizia, in modo da formarne parte integrante e sostanziale;

ATTESTA QUANTO SEGUE

1. **che** gli interventi sono ammissibili in base a quanto previsto dall'articolo 6 del bando;
2. **che** il costo complessivo delle opere è pari a euro ______________________ ed è così ripartito:
   a) opere edilizie o assimilabili, euro ________________ ;
   b) impianti tecnologici, euro ________________ ;
   c) spese generali, euro ________________ ;
3. **che** il sopra citato computo metrico analitico è stato redatto tenendo conto delle misure desumibili dal progetto;
4. **che** il costo per la fornitura degli impianti tecnologici e diversi dagli impianti elettrico, idrico-termico-sanitario, è stato determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di imprese diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal *Prospetto di comparazione tra preventivi* (Allegato 2) contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicità di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga;
5. **che**[4]**:**
   ☐ i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorità per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori;
   ☐ si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività;
   ☐ si tratta di attività edilizia libera per la quale specifica quanto segue:
   ____
   ____
   ____
   ____

[4] Scegliere una delle opzioni

____

____

6. **che** i progetti di intervento allegati alla domanda di aiuto rispettano la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, con riferimento alla situazione di fatto e alle modifiche previste con i lavori di cui al progetto.

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico incaricato alla redazione della perizia

____

ALLEGATO 1
ALLA PERIZIA ASSEVERATA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico autore del computo

____

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_5_ALL4

Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”

ALLEGATO D)

MODELLO DI PROSPETTO DI COMPARAZIONE TRA PREVENTIVI
- art. 11, comma 6, lett. h) -

Dichiarazione resa da un tecnico qualificato in merito alla valutazione della terna di preventivi.

Il sottoscritto ____(*nome e cognome*) iscritto al n. _______________ dell’Albo/Collegio professionale dei ____ (*qualifica tecnica*) della provincia di ____

in esecuzione dell’incarico conferito

dal signor ____ *(indicare: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio o residenza e codice fiscale)* ____
____

in qualità di legale rappresentante dell’impresa agricola ______________________, con sede legale a _____________ in via _________________________, n. ___, C.F. ____________________, P.IVA __________________,

preso atto dell’intenzione da parte del committente sopra generalizzato di presentare al GAL Open Leader domanda di aiuto a valere sulla misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “*Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”*, **redige** il seguente prospetto di comparazione tra i preventivi

INTERVENTO N. 1 - DESCRIZIONE ACQUISTI				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta[1]**
Ditta				
N:____________ Data __________				
Importo[2]				
INTERVENTO N. 2 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:____________ Data __________				
Importo				

[1] Fare riferimento a criteri economico funzionali. Nel caso di preventivi di raffronto disponibili in numero inferiore a tre argomentare adeguatamente, ad esempio in base all’impossibilità di reperire offerte per la stessa tipologia di fornitura in un ambito territoriale economicamente sostenibile, o in considerazione dell’eventualità di contenuti particolarmente innovativi della fornitura, o in considerazione della necessità di garantire completezza a precedenti installazioni o in relazione ad altre plausibili motivazioni. Qualora i preventivi si riferiscano a tipologie non esattamente sovrapponibili dovrà essere motivata la comparabilità tra i diversi modelli costruttivi disponibili sul mercato

[2] Importo IVA esclusa e al netto di eventuali sconti.

INTERVENTO N. 3 - DESCRIZIONE ACQUISTI:				
	Preventivo prescelto	**1^ e 2^ Preventivo di raffronto**		**Motivazioni scelta**
Ditta				
N:_____________ **Data __________**				
Importo				

ULTERIORI ANNOTAZIONI:

____

____

____

Luogo e data

Sottoscrizione del tecnico

____

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_6_ALL5

ALLEGATO E

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
- art. 11, comma 6, lett. j -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”, il sottoscritto ____
nato a _________________________ il ____________ C.F. __________________________ residente a ______________________________ in via ____ n. ______
in qualità di titolare e/o legale rappresentante
 dell’impresa agrituristica già avviata dell’impresa agrituristica in fase di avvio
denominata ____
con sede legale in ___________________________ via _____________________________ n. _______
codice fiscale ____________________ partita IVA _____________________

al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

(barrare solo le caselle che interessano)

1. che l’intervento viene realizzato su beni immobili:
   di proprietà
   di comproprietà
   di cui ha la disponibilità sulla base del seguente titolo ______________________________________;
2. che l’impresa è iscritta nell’elenco degli operatori agrituristici di cui all’art. 7 della L.R. 25/1996;
3. che l’impresa non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo e che nei suoi confronti non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
4. che, nell’arco dell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti
   non ha ottenuto contributi pubblici a titolo “de minimis”, in qualsiasi forma e per qualsiasi iniziativa”
   ha ottenuto i seguenti contributi pubblici a titolo “de minimis”:

data concessione contributo	Ente concedente	Normativa di riferimento	Importo contributo concesso
		Totale contributi concessi	

5. che l’impresa non ha ottenuto altri incentivi pubblici per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le medesime spese;
6. di essere a conoscenza del divieto di contribuzione previsto dall’art. 31 della legge regionale 7/2000 a

fronte dei rapporti di coniugio o parentela o affinità fino al secondo grado, o di rapporti giuridici tra soci, amministratori, legali rappresentanti, titolari di impresa rilevanti ai fini della concessione dell'aiuto;

7. di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18;
8. di essere a conoscenza che il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel bando determinerà le riduzioni o revoche del contributo previste dal Capo VI del bando medesimo;
9. se si tratta di un'attività già avviata, che l'impresa svolge l'attività agrituristica in conformità alla normativa regionale di riferimento in tema di agriturismo.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Le presenti dichiarazioni devono essere presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

IL SOTTOSCRITTO SI IMPEGNA:

- a raggiungere e mantenere le condizioni previste per l'esercizio dell'attività oggetto di contributo;
- a cofinanziare l'intervento;
- a rispettare gli obblighi a carico dei beneficiari indicati all'articolo 18 del bando;
- a non superare il limite di contributi "de minimis" assegnabile ad uno stesso soggetto, indicato dal regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione Europea in 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, ed a comunicare ogni eventuale variazione dei relativi dati sopra dichiarati;

CHIEDE

che la domanda di contributo presentata per l'intervento sopra descritto, qualora inserita in graduatoria, ma che non trovi accoglimento per mancanza di risorse disponibili, valga come segnalazione preventiva ai fini del riconoscimento della spesa sostenuta in caso di riproposizione della domanda su bandi successivi (art. 7, comma 6 del bando):

☐ SI ☐ NO

PRENDE ATTO CHE

- i dati personali forniti con le domande di finanziamento e la documentazione prevista nel bando e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime sono trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di finanziamento di cui al presente bando e possono essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge;
- titolari del trattamento sono il GAL e, con riferimento alle operazioni effettuate tramite il portale SIAN, l'AgEA.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_7_ALL6

Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”

ALLEGATO F)

DICHIARAZIONE RELATIVA AL LIVELLO QUALITATIVO DELLA STRUTTURA

- art. 11, comma 6, lett. k) –

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”, il sottoscritto ______________________________________ __________________________ nato a _____________________________________ il ____________ C.F. __________________________ residente a ____ in via ____ n. ______ CAP _______________ in qualità di titolare e/o legale rappresentante dell’impresa:

____

con sede legale in ____ CAP ______________ via ___________________________________ n. _______ codice fiscale ___________________________ partita IVA ______________________

al fine della concessione del contributo, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

□ che l’attività di alloggio agrituristico oggetto della presente domanda di contributo è in fase di avvio;

□ che l’attività di alloggio agrituristico denominata ____ è già avviata come da autorizzazione comunale che abilita all’esercizio dell’attività agrituristica di cui all’art. 9 della Legge regionale 25/96 di data ____________________, allegata alla presente domanda di contributo;

DICHIARA INOLTRE

ai fini dell’attribuzione dei punteggi di cui all’articolo 8, comma 3.4 del bando e/o dell’identificazione del progetto quale riqualificazione di una struttura esistente:

□ (EVENTUALE) che la valutazione del punteggio relativo allo standard qualitativo dell’attività agrituristica **prima** dell’investimento di cui alla presente domanda di contributo è _____________ punti, come si evince dai seguenti requisiti oggetto di autovalutazione:

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGI	PUNTEGGI
Stato dell'unità abitativa		
Unità abitativa edificata o oggetto di ristrutturazione/manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni	4	
Unità abitativa edificata o oggetto di ristrutturazione/manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni	3	

Unità abitativa edificata o oggetto di ristrutturazione/manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni	2	
Unità abitativa edificata o oggetto di ristrutturazione/manutenzione straordinaria negli ultimi venti anni	1	
Bagni		
Uno ogni due unità abitative/camere	1	
Un bagno per ogni unità abitativa/camera	4	
Spazi		
Unità abitativa per persone diversamente abili	4	
Presenza di parcheggio privato assicurato per tutti gli ospiti	4	
Presenza di una sala incontro/ricreativa	2	
Presenza area verde ad uso comune	2	
Presenza area verde ad uso esclusivo per unità abitativa	3	
Presenza ricovero per biciclette e attrezzature varie	1	
Punto grill o forno a legna per cucinare all’aperto	2	
Sauna o zona fitness	4	
Apparecchiature/confort		
Televisione in sala ad uso comune degli ospiti	1	
Televisione in ogni camera	2	
Connessione a internet ad uso comune	1	
Connessione a internet per singola unità abitativa	2	
Frigo-bar in ogni unità abitativa	1	
Asciugacapelli in ogni unità abitativa	1	
Lavatrice ad uso degli ospiti (distinta da quella dei proprietari)	1	
Riscaldamento centralizzato	1	
Riscaldamento autonomo per unità abitativa	2	
Aria condizionata in ogni unità abitativa	2	
Presenza di attrezzature ricreative		
Campo di tennis	4	
Campo di bocce	2	
Campo di minigolf	2	
Campo di tiro con l’arco	2	
Altri spazi sportivi attrezzati all'aperto	2	
Parco-giochi bambini (almeno 3 giochi fissi)	2	
Sala attrezzata per bambini	3	
Biciclette (numero pari ad almeno un terzo del numero dei posti letto)	2	
Piscina	6	
Attrezzatura per il soggiorno all'aperto (sedie a sdraio e ombrellone)	1	
Altri servizi offerti dall'azienda agrituristica		
Trasformazione prodotti aziendali	3	
Ristoro agrituristico (somministrazione di alimenti e bevande)	3	
Campeggio agrituristico	3	
Vendita diretta prodotti aziendali	3	
Azienda didattica	3	
Equitazione/passeggiate a cavallo/trekking a cavallo	4	
Pesca sportiva	2	
Azienda faunistica-venatoria	2	
TOTALE	**100**	

che la valutazione del punteggio relativo allo standard qualitativo dell'attività agrituristica **a seguito** dell'investimento di cui alla presente domanda di contributo è _____________ punti, come si evince dai seguenti requisiti oggetto di autovalutazione:

DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGI	PUNTEGGI
Stato dell'unità abitativa		
Unità abitativa oggetto di investimenti per l'ampliamento e l'ammodernamento con l'intervento del presente bando	7	
Unità abitativa edificata o oggetto di ristrutturazione/manutenzione straordinaria negli ultimi cinque anni	4	
Unità abitativa edificata o oggetto di ristrutturazione/manutenzione straordinaria negli ultimi dieci anni	3	
Unità abitativa edificata o oggetto di ristrutturazione/manutenzione straordinaria negli ultimi quindici anni	2	
Unità abitativa edificata o oggetto di ristrutturazione/manutenzione straordinaria negli ultimi venti anni	1	
Bagni		
Uno ogni due unità abitative/camere	1	
Un bagno per ogni unità abitativa/camera	4	
Spazi		
Unità abitativa per persone diversamente abili	4	
Presenza di parcheggio privato assicurato per tutti gli ospiti	4	
Presenza di una sala incontro/ricreativa	2	
Presenza area verde ad uso comune	2	
Presenza area verde ad uso esclusivo per unità abitativa	3	
Presenza ricovero per biciclette e attrezzature varie	1	
Punto grill o forno a legna per cucinare all'aperto	2	
Sauna o zona fitness	4	
Apparecchiature/confort		
Televisione in sala ad uso comune degli ospiti	1	
Televisione in ogni camera	2	
Connessione a internet ad uso comune	1	
Connessione a internet per singola unità abitativa	2	
Frigo-bar in ogni unità abitativa	1	
Asciugacapelli in ogni unità abitativa	1	
Lavatrice ad uso degli ospiti (distinta da quella dei proprietari)	1	
Riscaldamento centralizzato	1	
Riscaldamento autonomo per unità abitativa	2	
Aria condizionata in ogni unità abitativa	2	
Presenza di attrezzature ricreative		
Campo di tennis	4	
Campo di bocce	2	
Campo di minigolf	2	
Campo di tiro con l'arco	2	
Altri spazi sportivi attrezzati all'aperto	2	
Parco-giochi bambini (almeno 3 giochi fissi)	2	
Sala attrezzata per bambini	3	
Biciclette (numero pari ad almeno un terzo del numero dei posti letto)	2	
Piscina	6	
Attrezzatura per il soggiorno all'aperto (sedie a sdraio e ombrellone)	1	

Altri servizi offerti dall'azienda agrituristica		
Trasformazione prodotti aziendali	3	
Ristoro agrituristico (somministrazione di alimenti e bevande)	3	
Campeggio agrituristico	3	
Vendita diretta prodotti aziendali	3	
Azienda didattica	3	
Equitazione/passeggiate a cavallo/trekking a cavallo	4	
Pesca sportiva	2	
Azienda faunistica-venatoria	2	
TOTALE	**107**	

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

Allegata copia fotostatica di un valido documento d'identità del sottoscrittore.

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_8_ALL7

Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”

ALLEGATO G

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
- art. 11, comma 7, lettera a) -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”, il sottoscritto ____
nato a ___________________________ il _____________ C.F. ____________________________ residente a
________________________________ in via ____ n. ______
in qualità di titolare e/o legale rappresentante
□ dell’impresa agrituristica già avviata □ dell’impresa agrituristica in fase di avvio
denominata ____
con sede legale in _____________________________ via _______________________________ n. _______
codice fiscale _____________________ partita IVA ______________________

al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di essere iscritto nell’Elenco regionale degli operatori dell’agricoltura biologica di cui all’art. 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell’agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia).

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_9_ALL8

Misura 413, Azione 1 "Ricettività turistica", Intervento 3 "Aiuti per l'aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo"

ALLEGATO H

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
- art. 11, comma 7, lettera b) -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 1 "Ricettività turistica", Intervento 3 "Aiuti per l'aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo", il sottoscritto ____
nato a ____________________________ il ______________ C.F. _____________________________ residente a _________________________________ in via ____ n. ______
in qualità di:

- □ titolare dell'impresa individuale che ha sede in ____
  denominata ____
  data insediamento ___/___/______
- □ socio della società di persone che ha sede in ____
  denominata ____
  con C.U.A.A. _________________________ data insediamento ___/___/______
- □ socio amministratore della società di capitali che ha sede in _________________________________
  denominata ____
  con C.U.A.A. _________________________ data insediamento ___/___/______
- □ socio amministratore della società cooperativa che ha sede in _________________________________
  denominata ____
  con C.U.A.A. _________________________ data insediamento ___/___/______

al fine dell'attribuzione del relativo punteggio, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall'articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di possedere i requisiti prescritti dai D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche e integrazioni per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale e in particolare:

1. di essere iscritto in qualità di lavoratore autonomo presso l'I.N.P.S. - Gestione ex SCAU - nell'ambito della posizione previdenziale n.__________________ dal ___________________;

2. di essere in possesso di ____1 conseguito presso ___________________________ in data ___/___/______

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____

Timbro dell'impresa e firma del legale rappresentante

La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

[1] Indicare per esteso il titolo di studio:

a) di possedere il titolo di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie animali, ovvero diploma universitario per le medesime aree professionali;
b) di possedere il diploma d'istituto tecnico agrario o d'istituto professionale ad indirizzo agrario o titolo equipollente;
c) di possedere attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione e qualificazione professionale previsto dalla normativa regionale;
d) di aver esercitato continuativamente per un triennio attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse e collaterali, in proprio, o come partecipante famigliare, o come dipendente a tempo indeterminato in aziende agricole;
e) di possedere il brevetto di agricoltore professionale conseguito ai sensi dell'art. 5 della L.R. 05/04/1972, n.10.

12_42_3_GAR_DIR RIS RUR BANDO AGRITURISMO INT 3_10_ALL9

Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”

ALLEGATO I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
- art. 11, comma 7, lettera c) -

In riferimento alla domanda di aiuto presentata a valere sulle risorse del PSL 2007-2013 del GAL Open Leader, Misura 413, Azione 1 “Ricettività turistica”, Intervento 3 “Aiuti per l’aumento e la riqualificazione dei posti letto in agriturismo”, il sottoscritto ______________________________
nato a ______________________ il ____________ C.F. ______________________ residente a
___________________________ in via _____________________________________ n. ______
in qualità di titolare e/o legale rappresentante
□ dell’impresa agrituristica già avviata □ dell’impresa agrituristica in fase di avvio
denominata ____
con sede legale in ________________________ via ___________________________ n. _______
codice fiscale ____________________ partita IVA ____________________

al fine dell’attribuzione del relativo punteggio, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel caso dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della decadenza dei benefici prevista dall’articolo 75 del medesimo decreto, sotto la proprio responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445,

DICHIARA

di non aver beneficiato di contributi pubblici per l’attività agrituristica nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della domanda di aiuto tramite rilascio sul portale SIAN.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

____
Timbro dell’impresa e firma del legale rappresentante

La presente dichiarazione deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

12_42_3_AVV_AZ AGR BERLET AVVISO PROCEDURA VIA_024

Azienda Agricola Berlet di Fonga Franco e Augusto SS - Remanzacco (UD)

Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA e valutazione d'incidenza del "progetto per ampliamento di allevamento suini esistente".

Ai sensi dell'art.20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., si rende noto che in data 16 ottobre 2012 è stato depositato presso la Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA della Regione Autonoma FVG, lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura V.I.A. riguardante il progetto "Ampliamento di allevamento di suini esistente, sito a Remanzacco".

Per la durata di 45 giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR, chiunque può prendere visione degli elaborati presso il Servizio VIA della Regione FVG ed il Comune di Remanzacco (UD). Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni facendole pervenire alla Regione FVG - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA, via Giulia n.75/1 - 34126 Trieste.

Remanzacco, 16 ottobre 2012.

IL PROPONENTE:
Azienda Agricola Berlet di Fonga Franco e Augusto S.S.
Franco Fonga

12_42_3_AVV_AZ SS2 BILANCIO 2011_0_INTESTAZIONE

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 "Isontina" - Gorizia

Bilancio d'esercizio 2011.

(Approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 249 dd. 30.04.2012).

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 "ISONTINA"

Ai sensi art.29 L.R.19/12/96, n. 49 si pubblicano i dati rel.al bilancio d'esercizio 2011

STATO PATRIMONIALE	BILANCIO D'ESERCIZIO '11	CONSUNTIVO 2010
ATTIVO		
A - IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali nette	112.306,00	19.300,00
II - Immobilizzazioni materiali nette	139.299.892,00	141.670.550,00
1 - Terreni		
2 - Fabbricati	130.882.243,00	133.712.334,00
3 - Impianti e macchinari	269,00	269,00
4 - Attrezzature sanitarie	5.500.398,00	5.140.813,00
5 - Mobili e arredi	372.246,00	346.033,00
6 - Automezzi	567.476,00	392.160,00
7 - Altri beni	1.724.403,00	1.871.248,00
8 - Immobilizzazioni in corso e acconti	252.857,00	207.693,00
III - Immobilizzazioni finanziarie	817.388,00	661.388,00
TOTALE IMMOBILIZZAZION	**140.229.586,00**	**142.351.238,00**
B - ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze	1.905.391,00	2.263.236,00
II - Crediti	25.059.891,00	20.528.278,00
III - Titoli	190.000,00	190.000,00
IV - Disponibilità liquide	33.958.241,00	33.958.241,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**61.113.523,00**	**56.939.755,00**
C - RATEI E RISCONTI	909.582,00	909.582,00
TOTALE ATTIVO	**202.252.691,00**	**200.200.575,00**
PASSIVO		
A - PATRIMONIO NETTO		
I - Fondo di dotazione	72.830.496,00	74.798.306,00
II - Contrib. c/capit. da Regione indistinti	23.589,00	23.589,00
III - Contrib. c/capit. da Regione vincolati	54.461.024,00	58.979.141,00
IV - Altri contributi in conto capitale	1.052.902,00	1.042.902,00
V - Contributi per ripiani perdite		
VI - Riserve di rivalutazione	1.395,00	1.395,00
VII - Altre riserve	3.135.348,00	3.038.377,00
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	- 3.750.340,00	- 3.750.340,00
IX - Utili (perdite) dell'esercizio	2.666.298,00	454.078,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**130.420.712,00**	**134.587.448,00**
B - FONDI PER RISCHI E ONERI	**17.447.166,00**	**14.726.502,00**
C - PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**1.556.930,00**	**1.481.925,00**
D - DEBITI	**52.814.453,00**	**43.315.938,00**
E - RATEI E RISCONTI	**13.430,00**	**94.682,00**
TOTALE PASSIVO E NETTO	**202.252.691,00**	**194.206.495,00**

CONTO ECONOMICO	BILANCIO D'ESERCIZIO '11	CONSUNTIVO 2010
RICAVI		
A - VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 - Contributi d'esercizio	248.241.813,00	246.146.589,00
2 - Ricavi per prestaz.ad aziende del SSN	14.568.581,00	13.868.748,00
3 - Ricavi per altre prestazioni	9.899.590,00	9.873.372,00
4 - Costi capitalizzati	7.241.623,00	7.144.759,00
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	**279.951.607,00**	**277.033.468,00**
COSTI		
B - COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 - Acquisti di beni	35.100.285,00	34.906.774,00
2 - Acquisti di servizi	121.113.785,00	121.765.742,00
a) Prestazioni in regime di ricovero	29.246.109,00	29.225.306,00
b) Prestazioni ambul. e diagnostiche	7.312.588,00	7.140.054,00
c) Farmaceutica	29.374.601,00	30.809.796,00
d) Medicina di base	15.639.189,00	15.872.236,00
e) Altre convenzioni	13.302.977,00	13.405.388,00
f) Servizi appaltati	18.188.607,00	17.754.190,00
g) Manutenzioni	3.146.578,00	2.724.952,00
h) Utenze	3.764.507,00	3.487.289,00
i) Rimb., assegni, contrib., altri serv.	1.138.629,00	1.346.531,00
3 - Godimento di beni di terzi	3.042.885,00	2.970.860,00
4 - Costi del personale	100.248.984,00	99.780.557,00
a) Personale sanitario	75.919.305,00	76.618.722,00
b) Personale professionale	97.052,00	97.098,00
c) Personale tecnico	12.387.302,00	12.631.939,00
d) Personale amministrativo	5.216.713,00	5.478.594,00
e) Altri costi del personale	6.628.612,00	4.954.204,00
5 - Costi generali ed oneri diversi di gest.	7.256.562,00	7.716.965,00
6 - Ammortamenti e svalutazioni	8.029.523,00	7.744.276,00
7 - Variazione delle rimanenze	357.845,00	138.590,00
8 - Accantonamenti per rischi	1.470.849,00	883.841,00
9 - Altri accantonamenti		
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	**276.620.718,00**	**275.907.605,00**
DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZ.	**3.330.889,00**	**1.125.863,00**
C - PROVENTI E ONERI FINANZIARI	**290.450,00**	**285.882,00**
D - RETTIF.VALORE ATTIV. FINANZIARIE	-	-
E - PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	**- 739.016,00**	**- 742.168,00**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	**2.882.323,00**	**669.577,00**
Imposte sul reddito dell'esercizio	**216.025,00**	**215.500,00**
UTILE DELL' ESERCIZIO	**2.666.298,00**	**454.077,00**

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Marco Bertoli

12_42_3_AVV_AZ TERR ATERTS BILANCIO 2011_028

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - Ater - Trieste

Bilancio 2011.

12_42_3_AVV_AZ TERR ATERTS BILANCIO 2011_028_TABELLA

Codice Fiscale e Iscrizione
Reg. Imp. Num. 00053520326

ATER DI TRIESTE

Sede in Piazza dei Foraggi n. 6 - 34139 TRIESTE

Bilancio al 31/12/2011

Stato patrimoniale Attivo		31/12/2011	31/12/2010
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
B) Immobilizzazioni			
I. *Immateriali*			
1) Costi di impianto e di ampliamento			
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo opere dell'ingegno		38.420	48.480
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			
5) Avviamento			
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			
7) Altre			
		38.420	48.480
II *Materiali*			
1) Terreni e fabbricati		393.020.301	383.690.392
2) Impianti e macchinario			
3) Attrezzature industriali e commerciali		2.059	2.747
4) Altri beni		300.688	308.591
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		62.030.445	60.194.928
		455.353.494	444.196.658
III *Finanziarie*			
1) Partecipazioni in:			
a) imprese controllate			
b) imprese collegate			
c) imprese controllanti			
d) altre imprese	46.006		46.796
		46.006	46.796
2) Crediti			
a) verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
b) verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
c) verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

	d) verso altri			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi	2.793.517		2.771.072
			2.793.517	2.771.072
3)	Altri titoli			
4)	Azioni proprie			
			2.839.523	2.817.868
Totale immobilizzazioni			**458.231.437**	**447.063.006**
C) Attivo Circolante				
I.	*Rimanenze*			
1)	Materie prime, suissidiarie e di consumo		51.227	53.251
2)	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3)	Lavori in corsò su ordinazione			
4)	Prodotti finiti e merci			
5)	Acconti			
			51.227	53.251
II	*Crediti*			
1)	verso clienti			
	- entro 12 mesi	12.158.325		12.199.112
	- oltre 12 mesi	5.439.452		5.018.928
			17.597.777	17.218.040
2)	verso imprese controllate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
3)	verso imprese collegate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
4)	verso controllanti			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
4-bis)	Per crediti tributari			
	- entro 12 mesi	532.363		178.500
	- oltre 12 mesi			
			532.363	178.500
4-ter)	Per imposte anticipate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
5)	verso altri			
	- entro 12 mesi	1.127.114		1.535.665
	- oltre 12 mesi	1.116.246		1.664.433
			2.243.360	3.200.098
			20.373.500	20.596.638
III	*Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*			
1)	Partecipazioni in imprese controllate			
2)	Partecipazioni in imprese collegate			
3)	Partecipazioni in imprese colleganti			
4)	Altre partecipazioni			

5) Azioni proprie			
6) Altri titoli			988.940
		0	988.940
IV *Disponibilità liquide*			
1) Depositi bancari e postali		43.643.851	40.443.696
2) Assegni			
3) Denaro in cassa		8.450	4.345
		43.652.301	40.448.041
Totale attivo circolante		**64.077.028**	**62.086.870**
D) Ratei e risconti			
vari	201.798		176.887
Totale ratei e risconti		**201.798**	**176.887**
Totale stato patrimoniale attivo		**522.510.263**	**509.326.763**

Stato patrimoniale passivo		**31/12/2011**	**31/12/2010**
A) Patrimonio netto			
I *Capitale*		639.006	639.006
II *Riserva di sovrapprezzo delle azioni*			
III *Riserva di rivalutazione*			
IV *Riserva legale*			
V *Riserve statutarie*			
VI *Riserva per azioni proprie in portafoglio*			
VII *Altre riserve*			
Riserva straordinaria o facoltativa			
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			
Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. da rivalutazione delle partecipazioni			
Versamenti in conto aumento di capitale			
Versamenti in conto futuro aumento di capitale			
Versamenti in conto capitale			
Versamenti a copertura perdite			
Riserva da riduzione capitale sociale			
Riserva avanzo di fusione			
Riserva per utili su cambi			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Altre...	405.072.659		397.983.401
		405.072.659	397.983.401
VIII *Utili (perdite) portati a nuovo*		360.637	859.653
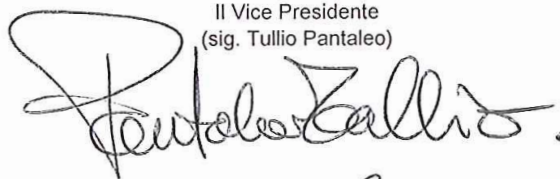
IX *Utile d'esercizio*			961	984
IX *Perdita d'esercizio*				
Totale patrimonio netto			**406.573.264**	**399.483.044**
B) Fondi per rischi e oneri				
1)	Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2)	Fondi per imposte, anche differite		576.029	570.866
3)	Altri		16.477.742	14.042.399
Totale fondi per rischi e oneri			**17.053.770**	**14.613.265**
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato				
1)	Trattamento di fine rapporto		2.495.305	2.756.951
Totale trattamento fine rapporto di lavoro subordinato			**2.495.305**	**2.756.951**
D) Debiti				
1)	Obbligazioni			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
2)	Obbligazioni convertibili			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
3)	Debiti verso soci per finanziamenti			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
4)	Debiti verso banche			
	- entro 12 mesi	944.526		762.790
	- oltre 12 mesi	12.030.865		10.045.595
			12.975.391	10.808.385
5)	Debiti verso altri finanziatori			
	- entro 12 mesi	2.641.535		2.533.472
	- oltre 12 mesi	58.419.639		57.476.427
			61.061.174	60.009.899
6)	Acconti			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
7)	Debiti verso fornitori			
	- entro 12 mesi	4.449.593		4.349.535
	- oltre 12 mesi			
			4.449.593	4.349.535
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
9)	Debiti verso imprese controllate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			

10)	Debiti verso imprese collegate			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
11)	Debiti verso impresecontrollanti			
	- entro 12 mesi			
	- oltre 12 mesi			
12)	Debiti tributari			
	- entro 12 mesi	177.211		297.528
	- oltre 12 mesi			
			177.211	297.528
13)	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
	- entro 12 mesi	535.018		433.559
	- oltre 12 mesi			
			535.018	433.559
14)	Altri debiti			
	- entro 12 mesi	10.605.295		10.609.713
	- oltre 12 mesi	5.096.867		5.023.171
			15.702.162	15.632.884
Totale debiti con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			**94.900.548**	**91.531.790**
E) Ratei e risconti				
	Vari	1.487.376		941.713
			1.487.376	941.713
Totale ratei e risconti passivi			**1.487.376**	**941.713**
Totale stato patrimoniale passivo			**522.510.264**	**509.326.763**
Conti d'ordine			**40.908**	**40.543**
1)	Rischi assunti dall'impresa			
2)	Impegni assunti dall'Impresa			
3)	Beni di terzi presso l'Impresa			
4)	Altri conti d'ordine			
Totale conti d'ordine			**0**	**0**

Conto economico		**31/12/2011**	**31/12/2010**
A) Valore della produzione			
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	21.509.597	22.685.489
2)	Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3)	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.710.908	1.289.764
5)	Altri ricavi e proventi		

	- vari	2.994.129		2.458.373
	- contributo in conto esercizio	5.288.907		3.868.974
	- contributo in conto capitale (quote esercizio)			
			8.283.035	6.327.347
Totale valore della produzione			**31.503.541**	**30.302.600**
B) Costi della produzione				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		44.844	46.930
7)	Per servizi		11.362.040	12.023.049
8)	Per godimento di beni di terzi			
9)	Per il personale			
	a) Salari e stipendi	5.647.419		5.801.184
	b) Oneri sociali	1.620.332		1.573.598
	c) Trattamento di fine rapporto	428.222		415.600
	d) Trattamento di quiescenza e simili			
	e) Altri costi	41.185		36.912
	-		7.737.158	7.827.294
10)	Ammortamenti e svalutazioni			
	a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	38.614		132.041
	b) Ammortamenti della immobilizzazioni materiali	4.406.276		4.287.954
	c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
	d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	668.987		583.465
			5.113.877	5.003.460
11)	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		2.024	387
12)	Accantonamento per rischi		0	350.000
13)	Altri accantonamenti			
	c) accantonamenti vari	51.817		46.818
	d) Accantonamenti Fondi Manutenzione	3.002.066		348.572
			3.053.883	395.390
14)	Oneri diversi di gestione		2.788.882	2.792.985
Totale costi della produzione			**30.102.709**	**28.439.495**
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)		**1.400.832**	**1.863.105**
C) Proventi e oneri finanziari				
15)	Proventi da partecipazioni:			
	- da imprese controllate			
	- da imprese collegate			
	- altri			
			0	0
16)	Altri proventi finanziari:			
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	52.253		140
	b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	17.877		35.593
	d) proventi diversi dai precedenti	1.434.209		1.145.000
			1.504.339	1.180.733
17)	Interessi e altri oneri finanziari		686.239	791.055
17 bis)	Utili e perdite su cambi			

Totale costi della produzione		**818.100**	**389.678**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
19) Svalutazioni:			
a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie		**0**	**0**
E) Proventi e oneri straordinari			
20) Proventi:			
- plusvalenze da alienazioni	11.060		
- varie	624.417		429.063
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		635.477	429.063
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni	0		
- imposte esercizi precedenti	133.436		323
- varie	327.073		569.948
- differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		460.509	570.271
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)		**174.968**	**-141.208**
Risultato prima delle imposte (A - B ± C ± D ± E)		**2.393.900**	**2.111.575**
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate:			
a) imposte correnti	2.479.838		2.326.513
b) imposte differite	-86.899		-215.922
c) imposte anticipate			
d) proventi			
		2.392.939	2.110.591
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		**961**	**984**

Il Vice Presidente
(sig. Tullio Pantaleo)

12_42_3_AVV_COM AMARO 41 PRGC_014

Comune di Amaro (UD)

Avviso di adozione della variante n. 41 al PRGC.

Si rende noto che con deliberazione consiliare n. 24 del 24-09-2012 è stata adottata la Variante n. 41 al P.R.G.C. Riguardante l'approvazione del progetto preliminare relativo a interventi di adeguamento locali adibiti a palestra comunale presso la sede dell' ex municipio, ai sensi dell'art. 11 e art. 17 del D.P.Reg. 20/03/08 n. 86/Pres. della L.R. 5/07 e s.m.i. e dell'art. 11 della L.R. 19/09.

Si rende noto inoltre che, con deliberazione della G.C. n. 55 del 17-09-2012, si è disposto di non assoggettare detto Piano alle procedure di Valutazione Ambientale Strategica di cui al D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e alla L.R. n. 16/2008.

Successivamente alla presente pubblicazione, la Variante n. 41 al P.R.G.C. sarà depositata presso l'Ufficio Tecnico del Comune, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni/opposizioni.

Amaro, 1 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
dott. Raffaele Di Lena

12_42_3_AVV_COM ARZENE 10 PRGC_036

Comune di Arzene (PN)

Avviso di approvazione variante n. 10 al PRGC relativa al Progetto preliminare per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile nella frazione di S. Lorenzo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. ed il relativo D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 327/2001 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con deliberazione C.C. n. 15 del 24.04.2012, esecutiva a norma di legge, il Comune di Arzene ha preso atto della presentazione di n. 1 osservazione poi respinta dal Consiglio Comunale e è stata approvata la variante n. 10 al P.R.G.C.

Arzene, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO:
geom. Paolo Alfredo De Rosa

12_42_3_AVV_COM ARZENE 11 PRGC_035

Comune di Arzene (PN)

Avviso di approvazione variante n. 11 al PRGC relativa al Progetto preliminare per i lavori di completamento delle opere di sistemazione idrogeologica del territorio.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la L.R. 05/2007 e s.m.i. ed il relativo D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 327/2001 e s.m.i.;

RENDE NOTO

Che con deliberazione C.C. n. 16 del 24.04.2012, esecutiva a norma di legge, il Comune di Arzene ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni e opposizioni alla variante n. 11 al P.R.G.C. e ha

approvato la variante medesima.
Arzene, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO:
geom. Paolo Alfredo De Rosa

12_42_3_AVV_COM AZZANO DECIMO TELEFONIA_027

Comune di Azzano Decimo (PN)
Avviso di adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGETTAZIONE GESTIONE PATRIMONIO

Visto l'art. 4 della L.R. 28/2004 e successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 20.03.2012 immediatamente esecutiva, è stato adottata il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L.R. 28/2004.
Successivamente alla pubblicazione sul B.U.R., il Piano comunale di Settore per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile sarà depositato presso la Segreteria comunale in tutti i suoi elementi per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione. Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano.
Azzano Decimo, 5 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGETTAZIONE GESTIONE PATRIMONIO:
ing. Marco Zanet

12_42_3_AVV_COM CLAUT 16 PRGC_017

Comune di Claut (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 17, comma 4, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della L.R. 5/2007, approvato con decreto del Presidente della Regione 20.03.2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 28.09.2012, immediatamente eseguibile, è stata adottata la variante urbanistica n. 16 al Piano regolatore generale comunale.
La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17.10.12 al 21.11.12 compreso, affinché chiunque possa prendere visione di tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 21 novembre 2012, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Claut, 4 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO:
p.i. Sonia Martini

12_42_3_AVV_COM CORDENONS PAC LUX_029

Comune di Cordenons (PN)
Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano attuativo co-

munale di iniziativa privata della zona “Di/H8” - lotto A. Ditta Lux Srl in via Maestra/G. Moranti.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

Visto l’art. 25 della L.R. 5/07 e successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 169 del 27.09.2012, esecutiva nei termini di legge, è stato adottato il P.A.C. di iniziativa privata della zona “Di/H8” - lotto A.
Ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17.10.2012 al 29.11.2012 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.A.C. possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Cordenons, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA:
geom. Liana Gotti

12_42_3_AVV_COM COSEANO 32 PRGC_021

Comune di Coseano (UD)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 03.08.2012 avente a oggetto “Risposta a osservazioni e opposizioni - Approvazione variante urbanistica n. 32 al PRGC”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DATO ATTO che è stato regolarmente pubblicato all’albo pretorio on-line l’avviso di deposito della documentazione progettuale, prot. 4306 del 18/06/2012, effettuando l’adeguata pubblicità mediante affissione di locandine A3 nelle bacheche comunali e con la pubblicazione sul BUR n. 27 del 4 Luglio 2012;
ATTESO che nel periodo di trenta giorni, effettivi, di messa disposizioni degli elaborati, sono pervenute le seguenti osservazioni ed opposizioni relative alle aree vincolate;
G M del 23/07/2012, prot. 5100;
Ufficio Tecnico comunale, del 30/07/2012, prot. 5264;
Ufficio Tecnico comunale, del 30/07/2012, prot. 5265;
VALUTATE le osservazioni dell’ufficio tecnico valide, in quanto pertinenti e migliorative della Variante al PRGC n. 32;
RITENUTO conseguentemente di ribadire la validità delle previsioni della Variante al PRGC n. 35, relativa all’intervento di riqualificazione della piazza della chiesa di Cisterna, nonché di integrare le Norme di Attuazione del PRGC, con la tabella di conversione degli UBA;
VALUTATA l’opposizione riguardante la reiterazione del vincolo procedurale espropriativo dell’immobile censito in CT al Foglio 11 mapp. 304, ricadente in Zona omogenea C “residenziale di espansione”;
RITENUTO di accogliere la medesima, ripristinando la precedente zonizzazione di E6.4 agricola “Ambito di salvaguardia paesaggistica dei centri abitati”;
VISTO l’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni” a firma dell’Arch. Marcello ROLLO;

omissis

DELIBERA

di accogliere le opposizioni ed osservazioni proposte e regolarmente pervenute al Comune.
di approvare la Variante n. 32 al P.R.G.C.” a firma dell’Arch. Marcello ROLLO di Udine, integrata dall’elaborato “Controdeduzioni alle osservazioni” disponendo gli aggiornamenti conseguenti;

omissis

12_42_3_AVV_COM COSEANO 35 PRGC_022

Comune di Coseano (UD)

Estratto deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 03.08.2012 avente a oggetto "Approvazione della variante urbanistica n. 35 al PRGC (Riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze di Cisterna e Coseano)".

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

DATO ATTO che è stato regolarmente pubblicato all'albo pretorio on-line l'avviso di deposito della documentazione progettuale, prot. 4311 del 18/06/2012, effettuando l'adeguata pubblicità mediante affissione di locandine A3 nelle bacheche comunali e con la pubblicazione sul BUR n. 27 del 4 Luglio 2012;
Atteso che nel periodo di messa a disposizione e di pubblicazione non sono pervenute osservazioni ed opposizioni;

omissis

DELIBERA

di approvare il progetto di Variante al PRGC n. 35 relativo all'intervento di "riqualificazione dei centri minori, dei borghi rurali e delle piazze di Cisterna e Coseano" ai sensi del comma 7 dell'art.17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres.

omissis

12_42_3_AVV_COM COSEANO PAC GATTESCO_025

Comune di Coseano (UD)

Avviso di approvazione del PAC di recupero e riqualificazione urbana d'iniziativa privata "Gattesco Giovanatto - Cisterna".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'art. 25 della L.R. 5/07 nonché l'art. 7 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. e succ. modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 03/08/2012, esecutiva dal 23/08/2012, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di recupero e riqualificazione urbana, "Gattesco/Giovanatto - Cisterna" ricadente in zona omogenea B1.
Coseano 5 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Andrea Mecchia

12_42_3_AVV_COM FAGAGNA 40 PRGC_033

Comune di Fagagna (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 40 al vigente PRGC.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO URBANISTICO AMBIENTALE

Visti:
- l'art. 63 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 17 del D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.09.2012, dichiarata immediatamente esecu-

tiva è stato approvato il progetto preliminare di opera pubblica relativo alla realizzazione di un fabbricato ad uso spogliati e, contestualmente, è stata adottata la variante n. 40 al vigente PRGC.
La deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Entro tale termine, inoltre, chiunque può presentare osservazioni riferite al rapporto ambientale preliminare di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, facente parte integrante della documentazione in oggetto.
Fagagna, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE:
arch. Paolo Martina

12_42_3_AVV_COM FORNI DI SOTTO 14 PRGC_037

Comune di Forni di Sotto (UD) - Area tecnico - manutentiva - Settore edilizia privata e urbanistica - Associazione intercomunale "Alta Val Tagliamento"

Avviso di adozione e deposito della variante no 14 al PRGC.

SI RENDE NOTO

- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del D.P.G.R. 20.03.2008, n. 086/Pres., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 di data 26/09/2012, il Comune di FORNI DI SOTTO ha adottato la Variante n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale;
- che, successivamente alla presente pubblicazione, la suddetta Variante n. 14 al Piano Regolatore Generale Comunale verrà depositata presso la Segreteria Comunale per un periodo di 30 giorni effettivi a partire dalla data di avvenuta pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione di tutti i suoi elementi;
- che entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo temine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Forni di Sotto, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:
dott. arch. Gino Veritti

12_42_3_AVV_COM GORIZIA ORD 18 PAGAMENTO INDENNITA_013

Comune di Gorizia

Lavori di costruzione della strada di collegamento del ponte VIII agosto con la variante SS56, di sistemazione degli ingressi in città e del nuovo collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - III lotto. Ordinanza n. 18 dell'1 ottobre 2012.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni e integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 18/2012 del 1° ottobre 2012, è stata autorizzata la liquidazione dell'indennità d'esproprio sotto riportata dovuta per terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA - COMUNE CENSUARIO DI LUCINICO
1) € 128,00 dovuti per l'esproprio della p.c. 733/6 iscritta nel 2° c.t. della P.T. 1507 a favore della signora DEL FABBRO Annarosa nata a Gorizia il 24.05.1943.

2) € 476,80 dovuti per l'esproprio della p.c. 1678710 iscritta nel 2° c.t. della P.T, 1741 a favore della sig.ra STRGAR Silvana nata a Cerovo Superiore il 27.09.1945.
Gorizia, 1 ottobre 2012

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

12_42_3_AVV_COM GORIZIA ORD 19 PAGAMENTO INDENNITA_023

Comune di Gorizia
Lavori di costruzione della strada di collegamento del ponte VIII agosto con la variante SS56, di sistemazione degli ingressi in città e del nuovo collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - III lotto. Ordinanza n. 19 del 4 ottobre 2012.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 26 del D.P.R. 327/2001 e sue modificazioni ed integrazioni:

RENDE NOTO

che con Ordinanza n. 19/2012 del 4 ottobre 2012, è stata autorizzata la liquidazione dell'indennità d'esproprio sotto riportata dovuta per terreni destinati alla realizzazione dei lavori in oggetto:

COMUNE AMMINISTRATIVO DI GORIZIA/MOSSA
1) € 2.275,20 dovuti per l'esproprio della p.c. 1626/2 iscritta nel 4° c.t. della P.T. 2232 del C.C. di Lucinico a favore del signor ALONZI Stefano nato a Gorizia il 26.03.1969

2) € 12,80 dovuti per l'esproprio della p.c. 391/6 iscritta nel 1° c.t. della P.T, 475 del C.C. di Mossa a favore della sig.ra SAMT Michela nata a Gorizia il 14.04.1975.
Gorizia, 4 ottobre 2012

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Mauro Ussai

12_42_3_AVV_COM GRADO 18 PRGC_005

Comune di Grado (GO)
Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 18 al PRGC: modifica ambiti portuali e approdi A, B, F, I5 e L.

IL DIRIGENTE

Visto l'art. 63 della L.R. 5/07 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.17 del Regolamento di attuazione della Parte I - urbanistica ,

RENDE NOTO

che con delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 21.09.2012, è stata adottata la variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale: Modifica ambiti portuali ed approdi A, B, F, I5 e L.
Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di attuazione per la Parte urbanistica, ai sensi legge regionale 23 febbraio 2007 n°5, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17.10.2012 al 22.11.2012 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nei medesimi termini i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano potranno far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs 152/2006 e della L.R. 16/2008 nel medesimo periodo temporale viene depositato il Rapporto Ambientale redatto per le finalità di cui all'art. 12 del D. Lgs. 152/2006.
Grado, 3 ottobre 2012

IL DIRIGENTE:
arch. Alessandro De Luisa

12_42_3_AVV_COM MANZANO 19 PRGC_032

Comune di Manzano (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale inerente la riqualificazione urbana in via Dell'Albero a Manzinello, avvenuta con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 26.09.2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26.09.2012 è stata adottata ai sensi degli art. 24 e 63 della L.R. 5/2007 la Variante n. 19 al P.R.G.C. avente ad oggetto la modifica zonizzativa per l'inserimento di un vincolo preordinato all'esproprio richiesto dalle opere di riqualificazione urbana e dell'illuminazione pubblica nel borgo rurale di Manzinello il cui progetto preliminare è stato approvato con la medesima deliberazione.

Ai sensi del c. 4 dell'art. 17 del D.P.Reg. n. 086/Pres del 20.03.2008, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso l'Ufficio Tecnico Urbanistica-Edilizia Privata del Comune per la durata di trenta giorni effettivi, dal 17/10/2012 al 28/11/2012 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico dell'Ufficio Comunale suddetto.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 28/11/2012, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla Variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente. Le opposizioni dovranno essere redatte in carta resa legale.

Manzano, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
URBANISTICA-EDILIZIA PRIVATA:
dott. arch. Marco Bernardis

12_42_3_AVV_COM PINZANO AL TAGLIAMENTO PRPC GUAPARO_010

Comune di Pinzano al Tagliamento (PN)

Avviso di deposito adozione Piano regolatore particolareggiato di iniziativa privata (PRPC) "Guaparo" in frazione Valeriano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la L.R. 21.10.2008, n. 12 art. 4;
Visto l'art.25 punto 2) della L.R. 23.02.2007 n. 05 e s.m.i.
Visto art. 7 co. 7 del D.P.Reg. 20.03.2008 n. 086/Pres.

RENDE NOTO

Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 28.07.2012, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Pinzano al Tagliamento ha adottato il P.R.P.C. in oggetto.

Successivamente alla pubblicazione del presente avviso sul bollettino ufficiale della R.A.F.V.G. (B.U.R.), il Piano sarà depositato presso l'Ufficio Tecnico, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare osservazioni all'adozione del P.R.P.C. sopra indicato, con esposto rivolto al Sindaco e redatto su carta bollata da € 14,62.

Nel medesimo termine e con le stesse modalità, i proprietari dei beni immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato, potranno presentare opposizioni.

Pinzano al Tagliamento, 3 ottobre 2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Maurizio Marcuzzi

12_42_3_AVV_COM POZZUOLO DEL FRIULI 47 PRGC_030

Comune di Pozzuolo del Friuli (UD)

Avviso approvazione della variante n. 47 Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA

Vista la L.R. 5/07 e il comma 8 dell'art. 17 del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica approvato con Decreto del Presidente della Regione 20.03.2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 41 del 25.09.2012, esecutiva ai sensi di Legge, è stata approvata la variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale adottata con deliberazione consiliare n. 33 del 12.07.2012.

Pozzuolo del Friuli, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA:
arch. Luciano Maria Qualesso

12_42_3_AVV_COM PRADAMANO DECR 11894 ESPROPRIO_002

Comune di Pradamano (UD)

CUP B77H10001350006 "Lavori di manutenzione straordinaria strade comunali: via Bariglaria, accesso all'area sportiva-ricreativa e parcheggi". Estratto decreto di esproprio prot. 0011894 del 01.10.2012 con determinazione urgente dell'indennità (art. 22 DPR 327/2001).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI

omissis

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera di cui alle premesse del presente decreto è pronunciata ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.P.R. n° 327/2001, a favore del COMUNE DI PRADAMANO, l'espropriazione degli immobili di seguito indicati, di proprietà delle ditte a fianco segnate:

1) Sez. Censuaria A, Fg. 6, mappale n. 341 - di are 0,45
Da espropriare mq 45
Destinazione urbanistica: verde privato inedificabile
coltura prevalente: seminativo
Indennità provvisoria di esproprio: mq 45 x V.A.M. €/mq 3,50 = € 157,50
Ditta proprietaria:
MEDIOCREDITO DEL FVG S.P.A. con sede in Via Aquileia, 1 33100 UDINE proprietario per la quota di 1/2
CIVILISING S.P.A. con sede in Via Vittorio Veneto, 24 33100 UDINE proprietario per la quota di 1/2.

omissis

IL RESPONSABILE:
geom Giuliano Miani

12_42_3_AVV_COM RAGOGNA AVVISO STATUTO_001

Comune di Ragogna (UD)

Avviso di pubblicazione modifica allo Statuto comunale.

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. n. 11 dell'11.08.2011;
Visto l'art. 12 comma 6 della L.R. n. 1 del 09.01.2006;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 3 settembre 2012, esecutiva, è stata approvata una modifica allo Statuto Comunale vigente.
La suddetta delibera è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente dal 07.09.2012 al 22.09.2012.
Ragogna, 2 ottobre 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE:
dott. Ruggero Peresson

12_42_3_AVV_COM RIVIGNANO 4 PIP_034

Comune di Rivignano (UD)

Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano per gli insediamenti produttivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 25 della L.R. 23/02/07 n. 5,

RENDE NOTO

- che con delibera di Giunta Comunale in seduta aperta n. 85 del 1 ottobre 2012, è stata adottata la variante n. 4 al Piano per gli Insediamenti Produttivi del Comune di Rivignano;
- che la variante di cui trattasi, completa dei suoi elaborati e della deliberazione consiliare, verrà depositata presso la Segreteria Comunale per 30 (trenta) giorni effettivi, nell'orario di apertura al pubblico, a decorrere dal giorno 18 ottobre 2012;
- che, entro il periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli atti suindicati e presentare, presso l'Ufficio Protocollo del Comune, osservazioni alla variante su carta resa legale; nel medesimo termine e con le stesse modalità i proprietari vincolati dalla variante possono presentare opposizioni;
- che durante tutto il periodo di deposito, si provvederà a rendere pubblico il presente avviso tramite l'affissione, negli spazi d'informazione al pubblico, di opportuni manifesti.

Rivignano, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TERRITORIO E PAESAGGIO:
ing. Paolo Tion

12_42_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI PAC CENTRO CINOFILO_019

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "Centro di educazione cinofila Noi e il cane" (zona E.7.13).

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Visto l'art. 25 della L.R. 05/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 dell' 01.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "Centro di educazione cinofila Noi e il cane" (zona E.7.13).
Ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 05/07 e successive modifiche e integrazioni, il PAC entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.
San Daniele del Friuli, 4 ottobre 2012

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
dott.ssa Eva Benetti

12_42_3_AVV_COM SAN DANIELE DEL FRIULI PAC SAN MARTINO_018

Comune di San Daniele del Friuli (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata denominato "San Martino" (zona C2.4).

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE

Visto l'art. 25 della L.R. 05/2007 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 dell' 01.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Attuativo Comunale di iniziativa privata denominato "San Martino" (zona C2.4).
Ai sensi dell'art. 25 comma 7 della L.R. 05/07 e successive modifiche ed integrazioni, il PAC entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.
San Daniele del Friuli, 4 ottobre 2012

IL T.P.O. SERVIZIO PIANIFICAZIONE:
dott.ssa Eva Benetti

12_42_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA.24 PRGC_012

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 32 del 28.09.2012 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha approvato la variante n. 24 al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17 e seguenti del D.P.Reg. 086/Pres/2008.
San Giorgio della Richinvelda, 3 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
p.i. Vanni Gobbo

12_42_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 25 PRGC_011

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 33 del 28.09.2012 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha approvato la variante n. 25 al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17 e seguenti del D.P.Reg. 086/Pres/2008.
San Giorgio della Richinvelda, 3 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
p.i. Vanni Gobbo

12_42_3_AVV_COM SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 27 PRGC_009

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 31 del 28.09.2012 il Comune di San Giorgio della Richinvelda ha approvato la variante n. 27 al P.R.G.C. ai sensi dell'art.17 e seguenti del D.P.Reg. 086/Pres/2008.
San Giorgio della Richinvelda, 3 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
p.i. Vanni Gobbo

12_42_3_AVV_COM SESTO AL REGHENA 1 PAC BANDUZZO

Comune di Sesto al Reghena (PN)
Avviso adozione variante 1 al PAC (Piano attuativo comunale) "Banduzzo 2".

IL DIRIGENTE

Vista l'art. 25 della L.R. 23 febbraio 2007 n. 5 e s.m.e.i.
Visti gli artt. 7-9 del Regolamento di Attuazione - D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008

RENDE NOTO

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 dell'08.10.2012, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante 1 al P.A.C. (Piano Attuativo Comunale) "BANDUZZO 2".
Ai sensi art. 25 della L.R. 5/2007 e s.m.e i. nonché artt. 7-9 del Regolamento di Attuazione - D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, la predetta deliberazione, con i relativi elaborati di Piano, viene depositata presso la sede comunale - servizio tecnico - per la durata di trenta giorni effettivi, a far data dal giorno 17.10.2012 e sino al giorno 28.11.2012 compreso.
Entro il predetto periodo di deposito, chiunque può prendere visione degli stessi e presentare al Comune osservazioni e/o opposizioni.
Sesto al Reghena, 9 ottobre 2012

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO:
geom. Edi Innocente

12_42_3_AVV_COM STREGNA 3 PRGC_003

Comune di Stregna (UD)
Avviso di adozione variante n. 3 al PRGC.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2008, n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale di Stregna n. 27 del 28/09/2012, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato adottato il progetto di variante n. 3 al vigente piano regolatore generale comunale (PRGC).
Tale deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune di Stregna osservazioni alla variante.
Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni.
Stregna, 1 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI:
p.i.e. Luigino Veneto

12_42_3_AVV_COM TARCENTO TELEFONIA_015

Comune di Tarcento (UD)
Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile.

IL RESPONSABILE DI AREA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, lett. f) della L.R. n. 28/2004 e s. m. ed i. e dell'art. 29 della L.R. n. 3/2011,

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 61 del 25 settembre 2012, immediatamente eseguibile, il Consiglio Comunale si è pronunciato in merito alle opposizioni-osservazioni presentate al piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti fissi di telefonia mobile ed ha approvato il piano medesimo.
Il piano entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del presente avviso.
Tarcento, 3 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - 2 ° U.O.:
arch. Federico Canciani

12_42_3_AVV_COM TRICESIMO 71 PRGC_031

Comune di Tricesimo (UD)
Avviso approvazione variante n. 71 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Visto l'art. 17 comma 8 del Regolamento di attuazione D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres.,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 41 del 27/09/2012, il Comune di Tricesimo ha approvato la Variante n. 71 al P.R.G.C.
Tricesimo, 8 ottobre 2012

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA:
Norberto Rizzi

12_42_3_AVV_CONS SVIL COSINT AVVISO PROCEDURA VIA_007

Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo - Cosint - Tolmezzo (UD)
Avviso di deposito per verifica di assoggettabilità a procedura di VIA del "Progetto per la derivazione d'acqua a uso idroelettrico dal torrente Resia in Comune di Resia".

Il sottoscritto Giovanni Battista Somma, residente a Tolmezzo, in via Zorutti, 21, Direttore del CO.S.IN.T. (Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo), proponente dell'opera in oggetto, visti la LR n. 43 del 7 settembre 1990 e il D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.,

RENDE NOTO

che ai sensi dell'art. 20 c.2 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., sono stati depositati presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio Valutazione Impatto Ambientale, Via Giulia 75/1 - 34126 Trieste, per libera consultazione, gli elaborati relativi al 'Progetto per la realizzazione di una centralina idroelettrica mediante derivazione dell'acqua dal torrente Resia in Comune di Resia" (Centralina Coritis). Avviso analogo è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Resia (UD). I soggetti interessati potranno prendere visione degli elaborati, a partire dalla data di presentazione del presente avviso sul BUR, per 45 giorni naturali consecutivi ed entro tale termine potranno essere presentate eventuali osservazioni all'Autorità Competente.
Tolmezzo, 2 ottobre 2012

IL PROPONENTE:
CO.S.IN.T.
IL DIRETTORE:
Giovanni Battista Somma

12_42_3_AVV_CONS SVIL COSINT DECR 2 ESPROPRIO_008

Consorzio per lo sviluppo industriale di Tolmezzo - Cosint - Tolmezzo (UD)

Decreto d'esproprio n. 2/2012. Espropriazione immobili per l'attuazione dell'ampliamento di un nuovo comparto del PTI di Tolmezzo (foglio 81 mappale 353). Ordinanza di deposito indennità d'esproprio (art. 26 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Co.S.In.T. numero 146 di data 09.12.2004 con la quale è stato istituito l'ufficio espropriazioni dello scrivente Consorzio come previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.

VISTO il decreto numero 16/2011 di data 01.08.2011 del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo con il quale, ai sensi dell'art.20 del D.P.R. 327/2001, è stata determinata l'indennità da corrispondere alla ditta da espropriare.

ATTESO CHE, detto decreto è stato comunicato alla ditta interessata, e che la stessa, nei termini previsti non ha condiviso l'indennità proposta;

CHE pertanto - ai sensi dell'art.20 comma 14 del D.P.R. 327/2001 - decorsi i trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra l'autorità espropriante è autorizzata al deposito dell'indennità in parola, senza le maggiorazioni previste dall'art. 45 del precitato D.P.R. 327/2001;

CHE alla ditta espropriata, il precitato decreto 16/2011, è stato comunicato in data 02.08.2011 e pertanto il termine utile per condividere l'indennità proposta ed aver diritto alle maggiorazioni di legge, era fissato alla data del 01.09.2011;

CHE in data odierna si provvede al deposito dell'indennità in argomento, e pertanto è riconosciuto sulla stessa, l'interesse legale per il periodo dal 01.09.2011 al 02.10.2012 come sotto specificato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge e richiamati:
- la Legge Regionale 31.05.2002 n.14;
- le sentenze della Corte Costituzionale nn.348 e 349 del 24.10.2007;
- gli art.2 commi 89 e 90 della Legge 24.12.2007 n.244.
- il D.P.R. 08.06.2001 n.327 e s.m.i.;
- l'art. 22 dell'allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642.

DECRETA

Art. 1

Il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo è autorizzato, ai sensi dell'art.26 del D.P.R. 08.06.2001 n.327, a depositare presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Udine, la somma sotto specificata a favore della ditta proprietaria, quale indennità a titolo provvisorio per l'espropriazione dell'immobile:

COMUNE DI TOLMEZZO - N.C.T. (Nuovo Catasto Terreni):

1) Foglio 81 Mappale 353 di mq 7.930 - quota da espropriare 1/1 - quota da depositare 1/1
Indennità da depositare: € 89.212,50
Interessi legali su € 89.212,50 dal 01.09.2011 al 02.10.2012: € 2.125,49
Totale indennità da depositare: € 91.337,99
Ditta catastale:
GRANZOTTI LORIS nato a Tolmezzo il 04.11.1979 (C.F. GRNLRS79S04L195N) proprietà 1/1

Art. 2

A cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, il presente decreto, dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 26 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i.

Tolmezzo, 2 ottobre 2012.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
p.i.e Giacomino Zanier

Responsabile del procedimento: Somma Giovanni Battista
Unità Operativa: Ufficio Tecnico
Via Cesare Battisti n.5 33028 Tolmezzo (UD) - Tel. 0433-467116 fax 0433-467964

"Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003"
I dati personali saranno trattati su supporto cartaceo ed informatico, dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo esclusivamente per svolgere le sue finalità istituzionali, nei limiti stabiliti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. Essi potranno venire comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti normative. All'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 al quale si rinvia. Titolare del trattamento è il Consorzio per lo Sviluppo Industriale di con sede in Via Cesare Battisti n. 5 33028 Tolmezzo (UD).

12_42_3_AVV_GENAGRICOLA AVVISO PROCEDURA VIA_038

Genagricola Spa - Trieste
Avviso di deposito relativo alla verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA del "Progetto di ricerca e utilizzazione di risorse geotermiche minori in acquiferi profondi" nel sito di Ca' Pantani via Lignano Sud 80-82 località Bevazzana in Comune di Latisana (UD).

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, si rende noto che in data 02.10.2012 , la società Genagricola Spa , con sede legale in Piazza Duca degli Abruzzi, 1 Trieste, e sede amministrativa in Loncon di Annone Veneto, in qualità di proponente, ha depositato presso la Direzione centrale Ambiente e Lavori Pubblici - Servizio VIA - della Regione FVG, e presso il Comune di Latisana lo studio inerente la verifica di assoggettabilità alla procedura VIA del "Progetto di ricerca e utilizzazione di risorse geotermiche minori " nel sito di Ca' Pantani, Loc. Bevazzana Via Lignano Sud 80-82 in Comune di Latisana . Per la durata di quarantacinque giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul BUR del presente avviso chiunque può prendere visione degli elaborati e presentare eventuali osservazioni presso il Servizio VIA della Regione FVG e presso il Comune di Latisana.
Loncon di Annone Veneto, 2 ottobre 2012

IL LEGALE RAPPRESENTANTE GENAGRICOLA SPA:
Giuseppe Perissinotto

12_42_3_CNC_COM GORIZIA SELEZIONE DIRIGENTE TECNICO_006

Comune di Gorizia (GO)
Avviso di selezione per il conferimento di un incarico di dirigente del Settore dei servizi tecnici per lo sviluppo del territorio del Comune di Gorizia, con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del DLgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE

RENDE NOTO

che è bandita la selezione di cui all'oggetto.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 05.11.2012
La documentazione è disponibile sul sito Internet www.comune.gorizia.it nelle sezione Albo Pretorio, alla voce Concorsi e avvisi di selezione

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Tonino Di Gianantonio

12_42_3_CNC_IST RIC BURLO CONCORSO BIOLOGO_016

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico materno-infantile "Burlo Garofolo" - Trieste

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente biologo in disciplina patologia clinica - Area della medicina diagnostica e dei servizi.

In esecuzione della determinazione del Dirigente Responsabile della s.c. Politiche e gestione del personale n. 169 del 22 agosto 2012 è bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di.

un dirigente biologo in disciplina patologia clinica - area della medicina diagnostica e dei servizi

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal Regolamento concorsuale dell'Istituto, adottato con decreto n. 558 del 29 giugno 1998 conformemente a quanto stabilito dal d.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, seguendo le indicazioni del Ministero della sanità.
L'Istituto garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, a norma dell'art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.
Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa contenute nel d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quelle in materia di trattamento dei dati personali previste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Al rapporto di lavoro di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

1. Modalità e termine di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore generale dell'I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell'Istria n. 65/1, 34137 Trieste, deve essere consegnata all'ufficio Protocollo generale dell'Istituto entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (orario d'ufficio: da lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda può altresì essere spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il medesimo termine, che deve risultare dal timbro postale. Saranno comunque ammesse solo le domande pervenute all'Istituto entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza del bando.
La domanda e relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza sopra indicato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate:
- se sottoscritta mediante la firma digitale;
- quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Qualora la domanda sia inviata a mezzo di posta elettronica certificata e gli allegati non risultino sottoscritti con una delle modalità sopra indicate, i documenti dovranno comunque riportare sottoscrizione di pugno.

2. Requisiti generali

Tutti i sottoelencati requisiti generali devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
c) idoneità fisica all'impiego, fatte salve le previsioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni è dispensato dalla visita medica.
Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.

3. Requisiti specifici

Costituiscono requisiti specifici di ammissione, secondo quanto previsto dal d.P.R. 483/1997:
a) il diploma di laurea in scienze biologiche o in biologia;
b) il diploma di specializzazione in patologia clinica o in discipline equipollenti;
c) l'iscrizione all'Ordine nazionale dei biologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando (art. 2 comma 3, della legge 15 maggio 1997 n. 127). L'iscrizione

al corrispondente ordine nazionale dei biologi di uno degli Stati membri dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, ma resta l'obbligo dell'iscrizione al corrispondente albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Alla specializzazione richiesta è equivalente quella in una delle discipline riconosciute equipollenti dalla normativa regolamentare.
Il personale in servizio di ruolo alla data d'entrata in vigore del decreto 10 dicembre 1997 n. 483 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le aziende sanitarie ed ospedaliere diverse da quella d'appartenenza.
Fermo restando quanto appena previsto per il personale di ruolo, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione nella disciplina affine, secondo quanto disposto dall'art. 8, punto b), del d.lgs 28 luglio 2000 n. 254.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al 2° livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale; le discipline affini sono individuate con provvedimento ministeriale (d.m. 30 gennaio 1998 e d.m. 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni).

4. Domanda di partecipazione e modalità di autocertificazione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice, nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la propria responsabilità:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di cui all'art. 11 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dal d.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174;

c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;
f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (con l'indicazione se si tratta di rapporto di dipendenza o d'attività libero-professionale) e le eventuali cause di cessazione dai precedenti rapporti di pubblico impiego;
g) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso d'omissione, si farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);
h) il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 per uso amministrativo.
L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:
- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) ed e), oltre che del possesso dei requisiti specifici, comporterà l'esclusione del candidato dal concorso. L'esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione non sia sottoscritta e pervenga all'Istituto fuori termine utile.
I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare nella domanda l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici necessari.
L'ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso rimborsabile. Il mancato pagamento può comportare l'esclusione dalla procedura concorsuale. Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento diretto presso la Tesoreria dell'I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo» in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, oppure tramite C.C.P. n. 10979342 intestato all'I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell'Istria n. 65/1, 34137 Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso di cui trattasi).
Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena l'esclusione dal concorso stesso, devono essere uniti, in carta semplice:
- l'elenco dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione di merito. Documenti, diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a riserve o preferenze,

corsi di aggiornamento nonché periodi di servizio e di lavoro, compresi servizi militare e civile, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificato;
- il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e dell'eventuale esame finale;
- la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria;
- la copia di un documento di identità;
- ogni altro documento ritenuto utile.

Secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, vanno prodotte esclusivamente nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto indicato nel curriculum. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a consentire all'Amministrazione di accertare d'ufficio informazioni e dati dichiarati. Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all'art. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.
I titoli devono essere prodotti in originale ovvero autocertificati ut supra.
Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante produzione di copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell'articolo o di abstract dello stesso con l'evidenza del titolo e del nominativo degli autori.
L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili a inesatta o a illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Istituto eventuali disguidi postali o telegrafici.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la presentazione della domanda.
Con la sottoscrizione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.

5. Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall'Istituto, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Nel caso in cui il numero degli esclusi fosse elevato, la notifica avverrà con pubblicazione sulla G.U. e l'elenco degli esclusi sarà esposto all'albo dell'Istituto.

6. Prove d'esame

A norma dell'art. 38 del Regolamento concorsuale dell'Istituto le prove d'esame consistono in:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: esecuzione di misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta sul procedimento seguito;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina messa a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nell'ambito della prova orale, a norma dell'art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, verrà altresì accertata la conoscenza della lingua inglese, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un livello avanzato, nonché la conoscenza dell'uso dell'apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.
Il diario delle prove scritte sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Nel caso in cui il numero dei candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.
Tutte le prove del concorso non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluse le festività religiose ebraiche e valdesi.
Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale valido d'identità.
Il superamento di ciascuna delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 17/24, mentre il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato in essa. L'avviso per la partecipazione alla prova orale sarà trasmesso ai singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui la dovranno sostenere.

Nel caso in cui la commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere all'effettuazione della prova successiva nello stesso giorno, la data della medesima sarà comunicata agli interessati, con anticipo di almeno 20 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Valutazione

La commissione d'esame, nominata in ottemperanza a quanto disposto in merito dall'art. 38 del Regolamento concorsuale dell'Istituto, procede alla valutazione dei titoli e delle prove rispetto ai quali dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- 32 punti per i titoli;
- 68 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- 24 punti per la prova scritta;
- 24 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 2;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 15;
d) curriculum formativo e professionale: punti 5.

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui all'art. 11 del Regolamento concorsuale dell'Istituto.

8. Formazione e utilizzo della graduatoria

Al temine delle prove d'esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati, secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai medesimi per i titoli e per le singole prove d'esame. A parità di punti saranno osservate le preferenze previste dall'art. 5, commi 4 e 5, del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n.127.

Hanno titolo di preferenza i seguenti candidati:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4. i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'Istituto;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:
1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
2. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1 e 2, del d.lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come lavoratore socialmente utile.

A norma degli artt. 18, commi 6 e 7, e 26 del d.lgs. 8 maggio 2001 n. 215 e per i casi ivi previsti, essendosi determinata una somma di frazioni di riserva pari all'unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle forze armate. Nel caso in cui non via sia candidato idoneo appar-

tenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n 68/1999, dall'art. 5, commi 1, 2 e 3, del d.P.R. n. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000.
La graduatoria di merito sarà approvata dal Direttore generale, che provvederà alla nomina del vincitore nel rispetto del principio della riserva, e pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione Friuli Venezia Giulia.
L'Istituto, viste le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368, potrà utilizzare altresì la graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa per l'assunzione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
A questo fine l'utilizzo della graduatoria del concorso avverrà comunque:
- prioritariamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di avvisi per soli titoli;
- successivamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di concorsi pubblici precedentemente approvati dall'Istituto.

La rinuncia ad eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudica la chiamata del candidato in caso di successiva copertura di posti a tempo indeterminato.

9. Assunzione

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro, per il quale è prevista la forma scritta, e a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza:
1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia della graduatoria.
Decade dall'impiego colui che sia stato assunto mediante la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, con le modalità di cui all'art. 14 del C.C.N.L. dell'area della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000.
L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il concorso qualora ne rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento concorsuale dell'Istituto.

10. Trattamento dei dati personali

A norma dell'art. 11 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà pertanto manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

11. Accesso

Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente la domanda, gli interessati potranno:
- rivolgersi all'ufficio Gestione acquisizione del personale dell'Istituto in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;
- telefonare al numero 040.3785.281;
- inviare un messaggio di posta elettronica all'indirizzo concorsi@burlo.trieste.it;
- visitare il sito Internet dell'Istituto www.burlo.trieste.it/concorsi;

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice è consentito alla con-

clusione del concorso.
Il presente bando è esente da bollo e da imposta sulla pubblicità a norma dell'art. 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.
Trieste, 3 ottobre 2012

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DELLA S.C. POLITICHE E GESTIONE DEL PERSONALE:
dott.ssa Serena Sincovich

Al Direttore generale

dell'I.R.C.C.S. materno-infantile «Burlo Garofolo»

Via dell'Istria n. 65/1 - 34137 TRIESTE

Il/La sottoscritt__ ____ (a)

c h i e d e

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di un dirigente biologo in disciplina Patologia Clinica (ed equipollenti) – Area della Medicina diagnostica e dei Servizi.

A tal fine, secondo quanto previsto dall'art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del medesimo decreto, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

d i c h i a r a

a norma degli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 445/2000 come novellato:

1. di essere nat__ a______________________________ il ____________________ ;
2. di risiedere a ____________________ , in via/piazza ______________________ n. ___ ;
3. di essere titolare del codice fiscale n. ______________________________ ;
4. di essere in possesso della cittadinanza (b) ______________________________ ;
5. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di (c) ______________________ ;

   di non essere iscritt __ per il seguente motivo ______________________________
   ____ ;
6. di non aver riportato condanne penali / di avere riportato le seguenti condanne penali (d):
   ____ ;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio (e):______________________________
   ____

   conseguito il ____________ presso ______________________________ ;
8. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso:
   ____ ;
9. di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate pubbliche amministrazioni (f): ______________________________
   ____
   ____ ;
10. di avere diritto alla precedenza o preferenza oppure alla riserva di posto, in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo: ______________________________

____

_______________________________ (di cui allega documentazione probatoria);

11. di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio di: ____________

    ____

    nonché del tempo aggiuntivo di (g): ______________________ .

12. che quanto indicato nell'allegato *curriculum* formativo e professionale corrisponde a verità;

13. che i titoli e le pubblicazioni allegate alla presente domanda sono conformi all'originale.

Informa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito, che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:

Sig. ____

via/piazza ______________________________ n. ________

telefono (anche cellulare) n. ______________________________

e-mail ______________________________fax ____________

CAP____________ comune ____________________ provincia __________

A norma del d.lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati nonché quelli contenuti nella documentazione allegata, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorsuale. L'indicazione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco datato e firmato.

______________________ ______________________ (h)

(luogo, data) *(firma)*

____

a) cognome e nome; le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile;

b) indicare la cittadinanza;

c) i cittadini italiani devono indicare il comune d'iscrizione o precisare i motivi della non iscrizione o della cancellazione; i cittadini non italiani (cittadini degli stati membri dell'Unione Europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la voce che non interessa;

e) indicare – per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) – la tipologia, il soggetto che lo ha rilasciato e le date di conseguimento;

f) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di pubbliche amministrazioni, l'ente, la qualifica, il periodo di lavoro e la sua causa di risoluzione;

g) le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5 febbraio 1992 n. 104;

h) la sottoscrizione deve essere effettuata:
   - in presenza dell'impiegato addetto;
   - oppure producendo contestualmente alla domanda, presentata anche in forma digitale, una copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME – SERVIZIO PROVVEDITORATO E SS.GG.- UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR – CORSO CAVOUR, 1 – 34132 TRIESTE

FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:

a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.

b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 59 O 02008 02241 000003152699**

Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:

Regione Aut. Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:

www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:

- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio provveditorato e servizi generali